



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
CAMPOBASSO**

DIPARTIMENTO GIURIDICO S.G.S.A.

**DOTTORATO DI RICERCA
DIRITTO ED ECONOMIA: INTERESSI RILEVANTI E TUTELE
XXV ciclo – Ius/04**

**SEQUESTRI PENALI DI
PARTECIPAZIONI SOCIALI**

TUTOR/COORDINATORE

Ch.mo Prof.

Gianmaria PALMIERI

CANDIDATO

dott. Roberto RANUCCI

MATR. 141484

ANNO ACCADEMICO 2012/2013

SEQUESTRI PENALI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

INDICE

CAPITOLO 1 – I SEQUESTRI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

1.1. - Il <i>genus</i> sequestro.....	4
1.2. - L'oggetto del sequestro.....	8
1.3. - Le fattispecie di sequestro nel riformato codice di procedura penale	14
<i>segue</i> : Il sequestro probatorio	16
<i>segue</i> : Il sequestro conservativo.....	17
<i>segue</i> : Il sequestro preventivo.....	21
<i>segue</i> : L'oggetto del sequestro preventivo	24
1.4. - Il sequestro di prevenzione antimafia.....	28
<i>segue</i> - L'oggetto del sequestro di prevenzione antimafia: l'azienda e le partecipazioni sociali.....	34
1.5. - Delimitazione dell'ambito di indagine.....	37

CAPITOLO 2 – IL SEQUESTRO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI: PROFILI ESECUTIVI

2.1. – Il sequestro delle partecipazioni sociali – <i>cenni introduttivi</i>	41
2.2. - Il sequestro di quota di s.r.l.....	43
<i>segue</i> - L'efficacia di clausola statutaria che subordini l'esercizio dei diritti sociali all'iscrizione nel libro soci volontariamente istituito (ovvero non soppresso)	57
2.4. - Il sequestro di azioni non emesse	61
<i>segue</i> - L'esecuzione dei sequestri penali su azioni non emesse.....	67
2.5. - Il sequestro di azioni emesse.....	69
<i>segue</i> - Mancata iscrizione del sequestro nel libro soci per inerzia dell'organo amministrativo.....	73
2.6. - Il sequestro di azioni dematerializzate - <i>cenni</i>	76

CAPITOLO 3 – IL SEQUESTRO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

3.1. - La custodia nel sequestro.....	78
---------------------------------------	----

3.2. - I poteri dell'amministratore giudiziario di partecipazioni sociali.....	83
<i>segue</i> : Diritto di voto e diritto di intervento in assemblea.....	95
<i>segue</i> : Impugnazione delle delibere assembleari e delle decisioni c.d. "annullabili"	100
<i>segue</i> : Delibere lesive dell'integrità della partecipazione sociale – sussunzione nella categoria dei "vizi gravi" (c.d. nullità) - critica	110
<i>segue</i> – Tutela del socio sequestrato in caso di danno alle partecipazioni sociali sequestrate.....	114
<i>segue</i> : Diritto di recesso.....	115
<i>segue</i> : Diritto di opzione.....	118
3.3. - Rapporto tra il sequestro di partecipazioni sociali e gli organi sociali..	122
<i>segue</i> : Sequestro di società	126
<i>segue</i> : Sostituzione giudiziale dell'organo amministrativo – artt. 2409 c.c. e 2476, 3° comma c.c.	129
<i>segue</i> : La sostituzione assembleare dell'organo amministrativo	136
<i>segue</i> : Effetti del sequestro sull'organo di controllo della società	138
3.4. - Sequestro di partecipazioni sociale e sequestro d'azienda - rapporti	140
<i>segue</i> : Sequestro della azienda sociale di pertinenza della società di capitali sequestrata.....	149

BIBLIOGRAFIA

CAPITOLO 1 – I SEQUESTRI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

Sommario: 1.1. - Il *genus* sequestro; 1.2. - L'oggetto del sequestro; 1.3. - Le fattispecie di sequestro nel riformato codice di procedura penale; *segue* - Il sequestro probatorio; *segue* - Il sequestro conservativo; *segue* - Il sequestro preventivo; *segue* - L'oggetto del sequestro preventivo; 1.4. - Il sequestro di prevenzione antimafia; *segue* - L'oggetto del sequestro di prevenzione antimafia: l'azienda e le partecipazioni sociali; 1.5. - Delimitazione dell'ambito di indagine

1.1. - Il *genus* sequestro

Il sequestro è una misura emanata dall'autorità giudiziaria nel corso del processo ovvero una figura contrattuale tipica. L'istituto viene utilizzato nelle varie branche del diritto in maniera differente per il perseguimento di finalità precise. D'altro canto, l'orientamento della dottrina tradizionale – sia civile che penale - ritiene che i sequestri, in generale, abbiano natura conservativa¹, ossia siano volti a preservare la situazione in atto, consentendo alla parte di ottenere una tutela immediata nel caso in cui il

¹ Cfr. R. CONTE, *Il sequestro conservativo*, in S. Chiarloni – C. Consolo (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, vol. II, t. II, Torino, 2005, 988; F. CORSINI, *Il sequestro giudiziario di beni*, in S. Chiarloni – C. Consolo (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, vol. II, t. II, Torino, 2005, 838; M. MONTANARI, *Il sequestro giudiziario di prove*, in S. Chiarloni – C. Consolo (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, vol. II, t. II, Torino, 2005, 892; C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, II ed., vol. III, Torino, 2008, 66; G. VERDE, *Diritto processuale civile*, II ed., vol. IV, Bologna, 2010, 78.

tempo occorrente all'accertamento di merito possa vanificare il diritto fatto valere in giudizio².

Il *genus* sequestro costituisce, dunque, una categoria di diritto positivo, presente in differenti contesti ordinamentali, i cui confini non appaiono, talora, circoscrivibili in modo ben distinto³. Più in generale, i sequestri rientrerebbero nella categoria dei vincoli di indisponibilità⁴. Invero, proprio

² Cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, XXI ed., t. IV, Torino, 2011, 305.

³ V. P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, Milano, 1991, 111; nella dottrina processual-civilistica cfr. P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936, 123 ss.; C. CALVOSA, *La tutela cautelare (Profilo sistematico)*, Torino, 1963, 326 ss.; A. CANDIAN, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1955, 6 ss.; A. CONIGLIO, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Milano, 1949, 3 ss.; S. SATTA, *Diritto processuale civile*, VI ed., Padova, 1959, 575 ss.; A. SCAGLIONI, *Il sequestro nel processo civile*, Milano, 1941, 37 ss.; M.A. ZUMPANO, voce *Sequestro conservativo e giudiziario*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, 1988, 112; in ambito processual-penalistico cfr. N. VENTURA, *Sequestro preventivo*, in *Dig. pen.*, agg. II, Torino, 2004, 750; E. AMODIO, *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, Milano, 1971, 24 ss.; G. BELLAVISTA, *Nozioni di diritto processuale*, III ed., Milano, 1966, 247; F. CORDERO, *Procedura penale*, VII ed., Milano, 1983, 445; A.A. DALIA, voce *Sequestro penale*, in G. Vassalli (a cura di), *Dizionario di diritto e procedura penale*, Milano, 1986, 939 ss.; G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, II ed., vol. I, Milano, 1965, 522; P. FERRONE, *Il sequestro nel processo penale*, Milano, 1974, 8; G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. II, Napoli, 1961, 610; V. MANZINI, *Istituzioni di diritti processuale penale*, VI ed., Padova, 1934, 224; G. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953, 509 s.; ID, voce *Sequestro per il procedimento penale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XVII, Torino, 1970, 79.

⁴ v. F. BRIOLINI, *I vincoli sui titoli di credito*, Torino, 2002, 15 ss.; sul tema della categoria dei "vincoli di indisponibilità" in cui rientrerebbero anche i sequestri cfr. S. PIRAS, *Sull'esercizio della facoltà di disporre*, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1947-1948, I, 21 ss.; F. NEGRO, voce *Indisponibilità giuridica*, in *Noviss. dig. it.*, vol. III, Torino, 1965, 605 ss.; E. MOSCATI, *Vincoli di indisponibilità e rilevanza dell'atto traslativo*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, I, 269; ID, voce *Vincoli di indisponibilità*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XX, Torino, 1975, 818 ss.; M. CONFORTINI, *Vincoli di destinazione*, in N. Irti (a cura di), *Dizionario del diritto privato*, vol. I, Milano, 1980, 871; M. TAMPONI, *Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali)*, Padova, 1983, 152 ss.; L. FRANCIARIO, voce *Indisponibilità (vincoli di)*, in

l'indisponibilità, giuridica e/o materiale del bene, risulta essere <<la caratteristica comune del *genus* sequestro, quale che sia il settore dell'ordinamento nel quale esso viene ad operare>>⁵. In effetti, l'apposizione del sequestro determina una limitazione più o meno penetrante dei poteri normalmente esercitabili dal possessore ovvero dal proprietario del bene *vincolato*⁶. Segnatamente, l'indisponibilità giuridica comporta che il soggetto destinatario del sequestro non possa validamente disporre del bene sequestrato nei traffici giuridici, ossia, determina

Enc. giur., vol. XVI, Roma, 1980, 1 ss.; A. CHIANALE, *Vincoli negoziali di indisponibilità*, in P. Cendon (a cura di), *Scritti in onore di Rodolfo Sacco: la comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio*, vol. II, Milano, 1994, 199 ss.; A. FUSARO, "Affectation", *destination*" e *vincoli di destinazione*, in P. Cendon (a cura di), *Scritti in onore di Rodolfo Sacco: la comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio*, vol. II, Milano, 1994, 455ss.; in giurisprudenza utilizza il termine vincolo di indisponibilità con riferimento al sequestro conservativo Pret. Varallo, 22 dicembre 1983, in *Rep. Foro it.*, 1985, voce *Provvedimenti d'urgenza*, n. 113; Cass. pen., 28 novembre 1985, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Sottrazione cose pignorate*, n. 5; Cass. civ., 5 agosto 1997, n. 7218, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Sequestro conservativo*, n. 30; Cass. civ., 18 agosto 1997, n. 7659, in *Rep. Foro it.*, voce *Fallimento*, n. 390; con riferimento al sequestro probatorio penale cfr. Cass. pen., 6 luglio 1992, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce *Sequestro penale*, n. 16; Cass. pen. SS.UU., 14 dicembre 1994, in *Rep. Foro it.*, 1996, voce *cit.*, nn. 60 - 61; Cass. pen. 7 marzo 1996, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *cit.*, n. 36; Cass. pen., 21 ottobre 1996, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *cit.*, n. 25; Cass. pen., 23 maggio 1997, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *cit.*, n.85; Cass. pen., 9 gennaio 1998, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Esecuzione penale*, n.82; con riferimento al sequestro preventivo cfr. Cass. pen., 6 luglio 1992, *cit.*, n. 17; Cass. pen., 20 luglio 1992, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce *cit.*, 74; Cass. pen., 26 aprile 1994, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *cit.*, n. 109; Cass. pen., 3 maggio 1996, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *cit.*, n. 70; genericamente alle tre forme di sequestro previste dal codice di procedura penale cfr. Cass. pen., 9 dicembre 1991, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *cit.*, n. 17.

⁵ Così P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, *cit.*, 111; F. PERONI, *In tema di sequestro penale di libretti bancari, titoli di Stato e conti correnti*, in *Cass. pen.*, 1996, 270; Cass. pen. SS.UU., 16 aprile 2003, Monnier in *Cass. pen.*, 2003, 2992 con nota di PRIMICERIO e 3894 con nota di CALVANESE.

⁶ Cfr. F. BRIOLINI, *I vincoli sui titoli di credito*, *cit.*, 18.

l'inefficacia relativa degli atti di disposizione⁷. Accanto all'indisponibilità giuridica, il sequestro ha come effetto anche l'indisponibilità materiale del bene, ossia la sottrazione del potere di fatto corrispondente ai diritti reali ovvero ai diritti personali di godimento; pertanto, se il sequestrato viene nominato custode, il potere di disposizione muta in detenzione "processuale" nel senso che il potere di fatto è esercitato in ragione di un dovere *iure publico*⁸.

L'unità *ontologica* del *genus* sequestro si riflette anche in sede di disciplina positiva nei vari ambiti ordinamentali; in particolare si assiste ad un sistema *osmotico* in cui il diritto processuale penale attinge da quello processuale civile⁹. Riprova ne è che il sequestro conservativo penale, ai sensi dell'art. 317, 3° comma c.p.p., si esegue <<con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo>>¹⁰. Ancora, l'art. 104, 1° comma, lett. *a* disp. att. c.p.p. nel disciplinare l'esecuzione del sequestro preventivo e di prevenzione antimafia su beni

⁷ Cfr. Cass. civ., 10 febbraio 1968 n. 447, in *Giur. sic.*, 1968, 777; Cass. civ., 11 febbraio 1988 n. 1479, in *Giust. civ.*, 1989, I, 194; in dottrina v. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, t. IV, *cit.*, 305.

⁸ Cfr. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, V ed., vol. IV, Milano, 2009, 226 s. - 230 - 232 s.

⁹ Cfr. G. MONTELEONE, *Effetti <<ultra partes>> delle misure patrimoniali antimafia*, in *Riv. trim. di dir. proc. civ.*, 1988, 576s., l'A. ritiene di doversi avvalere dell'elaborazione scientifica del processo civile <<nelle contigue materie dell'intervento in causa, degli effetti, delle sentenze e dell'opposizione di terzo>> per distinguere le categorie di terzo ai fini dell'individuazione dei soggetti passibili di sequestro; anche se lo stesso autore afferma successivamente che <<il sequestro preveduto dalla l. 13 settembre 1982, n. 646 non ha alcuna attinenza con le specie di sequestro disciplinate dal c.c. e dal c.p.c.>>.

¹⁰ Cfr. A. NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, X ed., Milano, 2007, 831 tra i presupposti per l'adottabilità del sequestro conservativo annovera la circostanza che i beni ovvero i crediti siano pignorabili secondo le leggi civili.

mobili e crediti fa espresso riferimento <<[al]le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento>>.

1.2. - L'oggetto del sequestro

Nel presente lavoro saranno analizzati gli effetti di alcune fattispecie di sequestro di natura penale, quando oggetto della tutela siano particolari beni: l'azienda e le partecipazioni sociali (quote e azioni) di S.r.l. e di S.p.A. La rilevanza di tali ipotesi applicative è sempre maggiore, poiché in una società nella quale economia e criminalità si evolvono quasi alla stessa velocità, finalità illecite possono affiancarsi, sostituirsi ovvero intrecciarsi ad una struttura economica lecita. Nell'ottica di contrasto alla criminalità organizzata e non, l'esigenza di colpire la delinquenza sul lato economico è sempre più avvertita in quanto maggiormente idonea a contrastare le attività illecite.

L'attività economica, da un punto di vista giuridico, si configura come attività di impresa, ossia un'attività produttiva stabile ed organizzata, svolta con criteri di economicità¹¹. In quanto "attività", l'impresa non è

¹¹ Impresa che – come noto – non è codificata, anche se, ad avviso di P. FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario dettate dal Prof. Paolo Ferro-Luzzi*, Torino, 2004, 40, il termine allude all'«esistenza di un'organizzazione di capitale e lavoro che produce, secondo principi di economicità, beni e servizi per il mercato»>>; nello stesso senso G. PALMIERI, *Le grandi riforme del diritto dell'impresa nell'Italia contemporanea*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2012, II, 255, ad avviso del quale <<nel linguaggio quotidiano l'impresa è una realtà produttiva, un organismo economico costituito da capitali, strumenti e forza lavoro>>; secondo G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, M. Campobasso (a cura di),

sequestrabile¹², pertanto, oggetto dei provvedimenti cautelari risultano essere l'azienda ovvero le partecipazioni sociali¹³, potendo costituire cose pertinenti al reato ovvero il reinvestimento di proventi illeciti ovvero ancora attività agevolatrici della criminalità organizzata. Infatti, azienda e partecipazioni sociali sono strettamente legate all'esercizio dell'attività economica o meglio dell'attività di impresa. Con riferimento specifico all'azienda, anzi, si può affermare che il nesso con l'attività di impresa sia inscindibile, in quanto l'azienda si pone in un rapporto di mezzo a fine con l'attività di impresa stessa¹⁴. Le quote e le azioni, invece, sono dei beni giuridici, in quanto consistono in entità patrimoniali che si differenziano tra loro solo per la "materialità" della partecipazione sociale. Infatti, le azioni possono essere incorporate in un titolo materialmente apprendibile, mentre, le quote di s.r.l. sono assimilate, pur non senza contrasti¹⁵, a *beni*

VI ed., t. I, Torino, 2008, 25, <<non esiste la nozione di impresa. Esistono in diritto le nozioni di impresa (civilistica, tributaria, comunitaria), dettate in funzione degli specifici aspetti normativi regolati e degli specifici interessi cui si intende dare sistemazione>>.

¹² Cfr. F. CASSANO, *Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazione dei beni. Questioni e materiali di dottrina e giurisprudenza*, Milano, 1998, 85; M. FABIANI, *Misure di prevenzione patrimoniali e interferenze con le procedure concorsuali*, in *Fallimento*, 1998, 332.

¹³ Cfr. A. ZAPPULLA, *Il sequestro preventivo di quote societarie o dell'azienda commerciale appartenenti a persone estranee al reato perseguito*, in *Cass. pen.*, 2003, 948.

¹⁴ Sulla non coincidenza tra la comune accezione di impresa ed il suo significato giuridico cfr. G. PRESTI – M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, vol. I, Bologna, 2004, 15.

¹⁵ Cfr. Cass. civ., 21 ottobre 2009 n. 22361 in *Giur. comm.*, 2010, II, 1112, con nota di S. PARMIGIANI, *Natura e pignoramento della quota di s.r.l.* cui si rimanda per una panoramica sulle diverse opinioni sulla natura della quota di s.r.l. e in *Fallimento*, 2010, 565 con nota di M.P. GASPERINI, *Espropriazione di quote e fallimento della s.r.l. terzo pignorato: inapplicabile l'art. 51 l. fall.*; il tema della natura della quota di s.r.l. è stato oggetto di numerosi contributi non solo in Italia cfr. su tutti G.C.M. RIVOLTA, *La*

*immateriali*¹⁶, nel senso di non materialmente apprendibili¹⁷, non essendo incorporate in un supporto fisico¹⁸. Le partecipazioni sociali rappresentano, da un punto di vista *dinamico*, l'investimento soggetto a rischio¹⁹ e il grado di coinvolgimento del socio nelle sorti dell'impresa societaria²⁰. Infatti,

partecipazione sociale, Milano, 1965, 7ss., ma anche nelle esperienze giuridiche straniere, in Germania cfr. H. WIEDEMANN, *Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei Handelsgesellschaften*, München-Berlin, 1965; U. HUBER, *Vermögensanteil, Kapitalanteil und Gesellschaftsanteil an Personengesellschaften des Handelsrechts*, Heidelberg, 1970; M. LUTTER, *Theorie der Mitgliedschaft*, in *AcP*, 1980, 84ss.; M. HABERSACK, *Die Mitgliedschaft – subjektives und ‚sonstiges‘ Recht*, Tübingen, 1996.

¹⁶ Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, M. Campobasso (a cura di), VIII ed., t. II, Torino, 2011, 576; v. anche G.C.M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in A. Cicu - F. Messineo (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. XXX, t. I, Milano, 1982, 188 ss.; P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata: il regime legale*, Milano, 1998, 45 ss.; in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 23 aprile 1956, in *Foro it.*, 1956, I, 1431; Cass. civ., 12 dicembre 1986, n. 7409, De Malgazzi, in *Foro it.*, 1987, I, 1101 e in *Giur. comm.*, 1987, II, 741; Cass. civ., 23 gennaio 1997, n. 697, in *Giur. it.*, 1997, I, 720 con nota di P. REVIGLIONE; Cass. civ., 4 giugno 1999, n. 5494 in *Giur. it.* 2000, 101; Cass. civ., 21 ottobre 2009 n. 22361, *cit.*

¹⁷ V. G. FERRI, *Le società*, in F. Vassalli (diretto da), *Trattato di diritto civile*, III ed., vol. X, t. III, Torino, 1987, 519 ss., secondo il quale <<la quota è un'entità oggettiva che ha un suo valore economico, che normalmente può formare oggetto di scambio e che quindi può essere considerata un bene e precisamente un bene immateriale>>.

¹⁸ Ad avviso di G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, VIII ed., t. II, *cit.*, 576 <<l'eventuale certificato di quota rilasciato dalla società costituisce semplice documento probatorio della qualità di socio e della misura della partecipazione sociale, non uno strumento per la circolazione della stessa>>; nello stesso senso v. G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata: art. 2472-2497bis*, IV ed., Bologna-Roma, 1992, 17, nt. 2; O. CAGNASSO – M. IRRERA, voce *Società a responsabilità limitata*, in *Dig. comm.*, vol. XIV, Torino, 1997, 191.

¹⁹ P. Ferro-Luzzi, *Riflessioni sulla riforma, I: la società per azioni come organizzazione del finanziamento di impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I, 690; G.P. La Sala, *Principio capitalistico e voto non proporzionale nella società per azioni*, Torino, 2011, 101

²⁰ G.P. La Sala, *ibidem*, 102; nello stesso senso Trib. S.M. Capua Vetere – sez. fall. (ord.), 20 aprile 2001, in www.ilfallimento.it secondo cui la quota di s.r.l. rappresenta <<la

<<la quota esprime il complesso dei diritti e dei doveri derivanti dalla partecipazione alla società e ciò significa per il socio la titolarità di una serie di facoltà che si identificano in altrettanti poteri dispositivi o disponibilità>>²¹.

Per le considerazioni svolte, si coglie, pertanto, da un lato, come le partecipazioni sociali e l'azienda, in quanto beni, possano costituire oggetto di cautela di carattere reale²², dall'altro come la fattispecie di sequestro di

misura della partecipazione del socio a tutti i diritti e doveri di natura amministrativa e corporativa che caratterizzano lo status di soci>>.

²¹ Così Cass. pen., 11 luglio 1994, Molino, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1995, 108 e in *Giust. pen.*, 1995, III, 406; le medesime considerazioni valgono anche per le azioni, infatti, secondo Cass. civ., 26 maggio 2000, n. 6957 in *Le Società*, 2000, 1331 con nota di F. COLLIA, *Sequestro giudiziario di quote di società a responsabilità limitata* e in *Giur. it.*, 2000, 2309, le quote sociali <<esprimono tutti i diritti e i doveri del socio, non diversamente da quanto avviene per le azioni>>; come opportunamente evidenziato da V. DE STASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, Milano, 2008, 1, nt. 1, il termine “quota” ha un significato ambiguo in quanto può far riferimento sia alla frazione del conferimento iniziale del socio (*Einlageanteil* o *Stammanteil*), sia alla frazione del capitale attribuito al medesimo (*Kapitalanteil*), sia alla misurazione del complesso dei diritti e dei doveri del socio nell'organizzazione sociale, sia all'oggetto degli atti dispositivi (*Geschäftsanteil*); cfr. anche A. BRUNETTI, *Trattato del diritto delle società*, vol. III, Milano, 1950, 121; G.C.M. RIVOLTA, *La partecipazione sociale*, cit., 7; S. PESCATORE, *Attività e comunione nelle strutture societarie*, Milano, 1974, 417ss; G. Racugno, voce *Società a responsabilità limitata*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, 1990, 1055; G. FERRI jr, *Investimento e conferimento*, Milano, 2001, 122ss.; M. CALLEGARI, *Il pegno su titoli dematerializzati*, Milano, 2004, 146, nt. 99; nella dottrina tedesca cfr. NEUKAMP, *Die Geschäftsanteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung*, in *ZHR*, 1906, 1ss.; U. HUBER, *Vermögensanteil, Kapitalanteil und Gesellschaftsanteil an Personengesellschaften des Handelsrechts*, cit. Nel corso della trattazione si farà spesso ricorso al concetto di “partecipazioni sociali”, in quanto, le quote di s.r.l. e le azioni di S.p.A. sono la specificazione del genere “quota di partecipazione”, sul punto cfr. A. BRUNETTI, *Trattato del diritto delle società*, cit., 122.

²² In particolare, la possibilità di sottoporre a sequestro civile le quote sociali di s.r.l. è stato oggetto di un lungo dibattito dottrinario e giurisprudenziale che è stato risolto solamente dal legislatore della riforma del diritto societario nel 2003 con l'introduzione

natura penalistica di tali beni assuma sempre più un carattere centrale nell'ordinamento giuridico non solo penale ma anche concorsuale²³.

dell'art. 2471-bis c.c. Nella disciplina previgente per l'ammissibilità del sequestro di quota di s.r.l. cfr. *ex multis* A. CANDIAN, *Il diritto del socio nelle società c.d. di capitali. Natura giuridica*, in *Dir. fall.*, 1961, I, 265ss.; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. IV, t. I, Milano, 1962, 165; F. DI SABATO, *Manuale delle società*, II ed., Torino, 1987, 635 ss.; G. FERRI, *Le società*, cit., 499; in giurisprudenza cfr. *ex multis* Trib. S.M. Capua Vetere, 17 aprile 2002, in *Riv. not.*, 2003, II, 501 ss., con nota di R. COGLIANDRO, *I sequestro di quote di s.r.l. tra vecchi problemi e soluzioni della "riforma"*; Cass. civ., 26 maggio 2000 n.6957, *cit.*; Trib. Biella, 6 marzo 1998, in *Giur. merito*, 1999, I, 242; Trib. Piacenza, 16 luglio 1993, in *Banca borsa tit. cred.*, 1994, II, 537, con nota di CAREDDA; Trib. Bologna 20 novembre 1991, in *Le Società*, 1992, 691 ss., con commento di PAOLUCCI; Trib. Chiavari, 6 giugno 1990, *ivi*, 1992, 208, con commento critico di R. RORDORF; Pret. Roma, 10 luglio 1985, in *Foro it.*, 1986, I, 282 ss.; Trib. Napoli, 18 maggio 1981, in *Giur. comm.*, 1982, II, 364 ss., con nota di G. RACUGNO, *In tema di sequestro giudiziario di quota di s.r.l.*; App. Milano, 26 ottobre 1979, *ivi*, 1980, II, 745 ss.; Trib. Torino, 29 aprile 1978, in *Giur. comm.* 1978, II, 880 ss., con nota di O. CAGNASSO, *Sequestro giudiziario di quota di società a responsabilità limitata o provvedimento d'urgenza*; Trib. Roma, 7 giugno 1973, in *Foro it.*, 1974, I, 2502 ss.; App. Palermo, 28 novembre 1958, in *Foro it.*, 1959, I, 1988, ammette il sequestro giudiziario della quota utilizzando quale argomento *a fortiori* la sequestrabilità della quota di società semplice. Per l'orientamento contrario alla sequestrabilità delle quote sociali di s.r.l. cfr. V. ANDRIOLI, *Misure cautelari ed esecutive su quote di società a responsabilità limitata*, in *Foro it.*, 1948, I, 444; A. BONSIGNORI, *Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata*, Milano 1961, 105; C. CALVOSA, voce *Sequestro giudiziario*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XVII, Torino, 1970, 65; G.C.M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., 241 ss.; U. MORERA, *Contributo allo studio del sequestro di azioni e quote di società*, in *Banca Borsa tit. cred.*, 1986, I, 504; in giurisprudenza cfr. *ex multis* Trib. Torino, 19 gennaio 1948, in *Foro it.*, 1948, I, 444; Trib. Roma 12 marzo 1954, in *Banca borsa tit. cred.*, 1954, II, 437; Trib. Roma, 23 marzo 1974, in *Giur. merito*, 1974, 410; App. Roma 8 settembre 1981, in *Giur. comm.*, 1983, II, 656; Trib. Reggio Emilia, 7 giugno 1993, in *Gius.*, 1994, I, 99; Trib. Milano, 7 luglio 1983, in *Foro pad.*, 1983, I, 551; Pret. Roma, 5 maggio 1969, in *Giust. civ.*, 1969, I, 1589; Trib. Milano, 18 gennaio 1987, in *Le Società*, 1987, 508; per quel che concerne la possibilità che quote di s.r.l. fossero oggetto di sequestro preventivo penale cfr. *infra*, nt. 65.

²³ Cfr. F. FIMMANÒ, *L'impresa in crisi come oggetto "proprio" della tutela cautelare*, in F. Fimmanò (a cura di), *Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare*, Milano, 2012, 39,

Inoltre, dal legame con l'attività di impresa – nel caso dell'azienda, come mezzo a fine, nel caso delle quote e delle azioni, come partecipazione all'impresa societaria – si coglie la natura intrinsecamente dinamica di tali beni²⁴. Pertanto, si avverte l'esigenza di evitare che il sequestro pregiudichi la continuità dell'impresa, il valore dell'azienda e i livelli occupazionali²⁵. Si coglie, quindi, come meglio si vedrà in seguito, la necessità – ai fini della conservazione del valore dei beni sequestrati in analisi - che la custodia dei beni sequestrati si attui mediante l'amministrazione dei beni stessi²⁶. Esigenza che, in ambito processual-penalistico, è stata recepita

l'A. evidenzia come il sequestro penale *ex art. 321 c.p.p.* <<è stato talora utilizzato, in alternativa ai provvedimenti *ex art. 15 comma 8, l.fall.*, in funzione preventiva rispetto ai reati fallimentari, per i quali la dichiarazione di insolvenza è condizione di procedibilità>>.

²⁴ Con riferimento alle partecipazioni sociali cfr. Cass. civ., 26 maggio 2000 n.6957, *cit.*; con riferimento all'azienda cfr. Trib. Palermo, 7 agosto 2002, Imp. Catalano in *Giur. merito*, 2003, 326 (s.m.).

²⁵ Con particolare riferimento al sequestro antimafia cfr. F. VOLPE, *Sequestro preventivo antimafia, esercizio del diritto di voto e omologazione di delibere assembleari: le competenze d'intervento giudiziale e gli interessi economici*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, II, 27 ss.; G. FIDELBO, *La nuova normativa sulla gestione dei beni sequestrati e sulla destinazione dei patrimoni confiscati (L. 7 marzo 1996, n.109)*, in *Legislaz. pen.*, 1997, 848 s.; F. CASSANO, *Il fallimento dell'imprenditore mafioso: effettività della prevenzione patrimoniale e garanzia dei diritti dei terzi di buona fede*, in *Fallimento*, 1999, 1359; ID, *Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazione dei beni. Questioni e materiali di dottrina e giurisprudenza*, *cit.*, 88, secondo l'A. <<l'impresa mafiosa può costituire una ricchezza per la collettività, poiché essa è una realtà pericolosa non in sé, ma in quanto collegata ad un sodalizio mafioso>>; A. RUGGIERO, *Amministrazione dei beni sequestrati o confiscati*, in *Quaderni del CSM*, Milano, 1988, 59; M. LORENZETTI, *Sui poteri dell'amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro, nominato dal Tribunale delle misure di prevenzione*, in *Nuovo dir.*, 1998, II, 620.

²⁶ Cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, Torino, 2007, 242 s.; in giurisprudenza v. Cass. civ., 30 gennaio 1997, n. 934, in *Le società*, 1997, 897 con nota di P. PICONE, secondo la Corte, seppur con riferimento ad un sequestro

nell'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p. che, dunque, rappresenta la presa di coscienza della necessità di amministrare l'azienda e le partecipazioni sociali oggetto della cautela²⁷. In definitiva, <<il sequestro assume un valore dinamico in quanto si tratta di gestire direttamente, nel caso dell'azienda, o indirettamente nel caso delle partecipazioni sociali, un'impresa. Colui che viene nominato custode è chiamato, dunque, a partecipare ad un'attività d'impresa>>²⁸

1.3. - Le fattispecie di sequestro nel riformato codice di procedura penale

giudiziario di una quota di società di persone, la quota è <<un'entità dinamica di cui assicurare una corretta ed imparziale amministrazione>>; Trib. Monza - sez. dist. Desio (ord.), 29 gennaio 2001, in *Le Società*, 2001, 984, con commento di A. FIGONE, *Sull'ammissibilità del sequestro di quote di società personale*, ad avviso del giudice di merito, la conservazione del valore economico della quota <<non implica la funzionalizzazione ad una gestione soltanto *statica* attesa, attesa la natura *economica* del bene, che proprio per la sua natura necessita di essere gestito>>; Cass. pen. 5 marzo 2008 n. 18790, Chiodi, in *Ced Cass. pen.*, rv. 239891; Cass. pen., 17 aprile 2009, n. 30596, in *Cass. pen.*, 2011, 594 con nota di G. CANESCHI, *Connotazione "oggettiva" o "soggettiva" del sequestro preventivo e valutazione del fumus commissi delicti dopo il rinvio a giudizio*; Cass. pen., 6 maggio 2009, n. 23572, in *Ced Cass. pen.*, rv. 244217 (s.m.).

²⁷ Cfr. Trib. Napoli, 25 maggio 2011, *ined.*

²⁸ Così M. FABIANI, *Tutela cautelare e amministrazione dell'impresa nel processo di fallimento*, in F. Fimmanò (a cura di), *Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare*, Milano, 2012, 111; N. ABRIANI, *Le azioni e gli altri strumenti finanziari*, in G. Cottino (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, vol. IV, t. I, Padova, 2010, 399.

Come già accennato, nel presente lavoro, si indagherà degli effetti di alcune tipologie di sequestro di natura penale, quando oggetto della cautela sia l'azienda e le partecipazioni sociali di società di capitali: S.r.l. e S.p.A.

La scelta delle fattispecie di sequestri penali è stata orientata dalla casistica giurisprudenziale rinvenuta nel corso dell'attività di ricerca. Pertanto, l'indagine si occuperà prevalentemente dell'ipotesi codicistica del sequestro preventivo (art. 321 e ss c.p.p.) e di quella *speciale* del sequestro di prevenzione antimafia, recentemente riformata nell'ambito della riorganizzazione dell'intera legislazione contro la criminalità organizzata (D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159). Ovviamente, nella trattazione si farà riferimento, ove ritenuto opportuno, anche alle altre ipotesi di sequestro contemplate dal codice di procedura penale.

Quest'ultimo – così come riformato nel 1988 – prevede tre tipologie differenti di sequestro: il sequestro probatorio, il sequestro conservativo ed il sequestro preventivo. In particolare, il sequestro probatorio è disciplinato nell'ambito dei mezzi di ricerca della prova, mentre i restanti due sono disciplinati come misure cautelari reali²⁹ e, dunque, tesi ad evitare che il passaggio del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'efficacia pratica della sentenza di condanna³⁰.

²⁹ Cfr. A. NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, cit., 830.

³⁰ Cfr. P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XI ed., 2010, Milano, 450; E. ZAPPALÀ, *Le misure cautelari*, in D. Siracusano – A. Galati – G. Tranchina – A. Nappi (a cura di), *Diritto processuale penale*, vol. I, Milano, 2011, 489.

segue: Il sequestro probatorio

Il c.d. sequestro penale ovvero probatorio è disciplinato dagli art. 253 e ss. c.p.p. L'istituto è caratterizzato da uno scopo endo-processuale³¹, rientrando tra i mezzi di ricerca della prova, e ha una finalità evidentemente differente rispetto al sequestro preventivo ed al sequestro conservativo. Proprio la diversità di ambito, di oggetto e di scopi giustifica la differente regolamentazione normativa³². I beni sequestrati con finalità probatorie sono sottratti a chi li detiene per essere utilizzati dal giudice come prova, al fine della formazione del proprio convincimento, mentre, le misure cautelari reali sono caratterizzate dal rendere indisponibili beni mobili ovvero immobili³³ per impedire che lo svolgimento di attività connesse al loro godimento possa pregiudicare l'esecuzione della sentenza ovvero aggravare le conseguenze del reato oppure agevolare la commissione di altri reati. In virtù delle caratteristiche esposte, non sembrano ipotizzabili casi in cui oggetto del sequestro probatorio sia l'azienda ovvero le partecipazioni sociali, ed invero, non si rinvengono precedenti giurisprudenziali in termini.

³¹ Cfr. R. BAUSARDO, *Misure cautelari reali*, in M. Chiavario (a cura di), *Libertà e cautele nel processo penale*, Torino, 1996, 289.

³² V. P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, cit., 121; M. Garavelli, *Il sequestro nel processo penale*, Torino, 2002, 11; V. GREVI, *Prove*, in G. Conso – V. Grevi – M. Bargi, *Compendio di procedura penale*, V ed., Padova, 2010, 361.

³³ Cfr. A. NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, cit., 830.

segue: Il sequestro conservativo

Il sequestro conservativo, così come disciplinato dagli artt. 316 e ss. c.p.p., costituisce una delle due misure cautelari reali previste dal codice di procedura penale. Il vincolo è finalizzato ad inibire temporaneamente la disponibilità del patrimonio dell'imputato ovvero del responsabile civile per garantire il ristoro dei danni patrimoniali conseguenti al reato in favore delle persone danneggiate ovvero dello Stato³⁴. Il vincolo di indisponibilità dei beni sequestrati ha, dunque, lo scopo di fungere da garanzia all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dalla commissione dell'illecito penale, ossia, ad evitare che, nelle more del procedimento, si disperdano le garanzie patrimoniali³⁵ per l'adempimento delle obbligazioni assunte. Pertanto, il sequestro conservativo è strumentale all'emanazione del provvedimento definitivo, nonché provvisorio in quanto opera fino all'emanazione del provvedimento definitivo dal quale viene *assorbito* perdendo efficacia. Infatti, intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, il

³⁴ Cfr. U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Padova, 1990, 39.

³⁵ Cfr. P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 450; secondo Cass. pen., 3 marzo 1997, n. 1770, De Bene, in *Arch. nuova proc. pen.* 1997, 336, <<la disciplina del sequestro conservativo penale contenuta nel codice vigente ricalca, nella sostanza, la normativa dettata dagli artt. 617-620 del codice del 1930, in cui l'istituto era classificato nella categoria delle garanzie patrimoniali relative all'esecuzione civile in materia penale con la funzione di costituire sui beni colpiti dalla misura cautelare reale un vincolo giuridico di indisponibilità al fine di mantenere integra la responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e di attribuire una causa legittima di prelazione ai crediti relativi alla pena pecuniaria, alle spese del procedimento e ad ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato nonché alle garanzie civili derivanti dal reato a norma dell'art. 185 c.p.>>.

sequestro si converte in pignoramento dando inizio all'esecuzione forzata sui beni secondo le norme del codice di procedura civile³⁶.

Il sequestro conservativo penale presenta, dunque, i connotati peculiari dell'omologo sequestro civilistico disciplinato dall'art. 671 c.p.c.³⁷. L'*affinità* tra le due tipologie di sequestro emerge anche dal dato normativo. Infatti, ai sensi dell'art. 317, 3° comma c.p.p., il sequestro conservativo penale si esegue secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo. In particolare, entrambe le tipologie di sequestro conservativo – penale e civile – hanno la funzione di <<aumentare le possibilità di soddisfacimento degli interessi giuridicamente tutelati>>³⁸. Tra le due figure, si riscontrano, comunque, elementi differenziali legati alla natura pubblicistica del processo penale, in particolare, il collegamento tra il *fumus boni iuris* e la formulazione dell'imputazione nonché la legittimazione attiva, seppur non esclusiva, del p.m.³⁹

L'apposizione del sequestro conservativo realizza una duplicità di effetti che si sostanzia nell'indisponibilità giuridica e materiale della cosa (nonché nella costituzione del privilegio riguardo al credito)⁴⁰.

³⁶ Cfr. Cass. pen., 3 marzo 1997, n. 1770, De Bene, *cit.*

³⁷ A tenore del quale <<il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento>>.

³⁸ Così U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, cit., 21.

³⁹ Cfr. P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. II, Torino, 2009, 345.

⁴⁰ Secondo M. Montagna, *Sequestro conservativo penale*, in *Dig. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, 226 s., l'art. 316, 4° comma c.p.p. con la sua formulazione ha mantenuto la finalità

Infatti, il sequestro conservativo, pur non presentando i connotati di apprensione coattiva tipici del sequestro probatorio e preventivo⁴¹, mira alla conservazione materiale dei beni sequestrati, da un lato, attraverso la custodia, dall'altro mediante l'indisponibilità giuridica dei beni medesimi, che si estrinseca nella limitazione della facoltà di disposizione dei beni oggetto di vincolo⁴². L'indisponibilità giuridica si traduce nell'inefficacia, nei confronti del creditore sequestrante, degli atti dispositivi sui beni sottoposti a gravame che determinino il depauperamento della garanzia patrimoniale, ivi inclusa, quindi, l'alienazione⁴³. Ovviamente, la sottrazione della disponibilità – sia essa fisica e/o giuridica – comporta che i beni siano affidati ad un soggetto che abbia l'obbligo di custodirli per la durata del sequestro stesso, il custode, appunto.

Nella vigenza del c.p.p. del 1930, il sequestro conservativo di azienda aveva costituito oggetto di contrastanti opinioni⁴⁴. La controversia

del sequestro *de quo* ossia che l'apposizione ha efficacia costitutiva di un privilegio a garanzia dei crediti costituitisi *ex delicto*.

⁴¹ Cfr. M. FERRAIOLI, voce *Misure cautelari*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XX, Roma, 1990 12.

⁴² Cfr. AA.VV., *sub* art. 316 c.p.p., in G. Spangher (a cura di), *Codice di Procedura Penale Commentato*, IV ed., vol. II, Milano, 2010, 3824.

⁴³ V. Cass. pen., 17 marzo 1994, n. 151, Mendella in *Arch. nuova proc. pen.*, 1994, 734 e in *Cass. pen.*, 1995, 3459; in dottrina v. U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, cit., 136.

⁴⁴ Nel sistema previgente, nel senso dell'assoggettabilità dell'azienda a sequestro conservativo, cfr. G. FIETTA, *I provvedimenti cautelari nel processo penale*, Napoli, 1940, 170; U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, 1932, 190; *contra* A. CANDIAN, *Il sequestro conservativo penale*, cit., 165; U. DINACCI, *Sequestro conservativo penale*, Padova, 1979, 120; E. AMODIO, *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, cit., 185 ss., si poneva in un'ottica volta a scindere le singole entità che compongono l'insieme aziendale, considerando le stesse come oggetto di ipoteca o sequestro a seconda che si tratti di bene mobile o immobile.

interpretativa è stata superata con la riforma del c.p.p. - intervenuta nel 1988 - che ha previsto espressamente la sequestrabilità di beni immobili e, pertanto, anche dell'azienda, intesa come complesso unitariamente considerato di beni mobili ed immobili⁴⁵. Per converso, tutt'ora, in ambito civilistico il sequestro conservativo di azienda sembrerebbe da escludersi in quanto l'art. 671 c.p.c. – contrariamente a quanto stabilito dall'art. 670 c.p.c., in tema di sequestro giudiziario - non menziona tra i beni sequestrabili l'azienda⁴⁶.

Come visto, il sequestro conservativo determina un'indisponibilità del bene, in particolare l'impossibilità di disporre validamente di esso; quindi, l'indisponibilità si configura, prima di tutto, come giuridica e solo eventualmente materiale. Differente è la fattispecie del sequestro preventivo in cui, invece, per i motivi di seguito esposti, lo scopo è proprio quello di impedire la disponibilità materiale del bene⁴⁷.

⁴⁵ Cfr. U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, cit., 120; M.N. GALANTINI, *sub art. 316 c.p.p.*, in E. Amodio – O. Dominioni (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. III, Milano, 1990, 252; M. MONTAGNA, *Sequestro conservativo penale*, cit., 223; E. SELVAGGI, *sub art. 316 c.p.p.*, in M. Chiavario (coordinato da), *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, vol. III, Torino, 1990, 341.

⁴⁶ Sul punto, v. F. FIMMANÒ, *L'impresa in crisi come oggetto "proprio" della tutela cautelare*, cit., 35 ss.; E.F. RICCI, *La tutela cautelare nelle procedure concorsuali*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 707; M. PISELLI, *Non assoggettabilità a sequestro dell'azienda*, in *Foro tosc.*, 1999, 18; G. ZUCCALÀ, *La vexata quaestio del sequestro conservativo d'azienda*, in *Foro pad.*, 2005, I, 451; P. LICCARDO, *Sequestro di azienda e custodia giudiziaria: profili ricostruttivi*, in *Quaderni del CSM*, Milano, 1996; in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 24 settembre 2009, n. 20544, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 40; Cass. civ., 21 gennaio 2004, n. 877, in *Giur. it.*, 2004, 1358; Trib. Pisa, 20 aprile 1994, in *Giust. civ.*, 1994, 3305 con nota di E. JACCHERI, *Sequestro conservativo d'azienda e, in subordine, dei singoli beni*; Trib. Civitavecchia, 18 luglio 2008, *ined.*

⁴⁷ Cfr. U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, cit., 92.

segue: Il sequestro preventivo

Il sequestro preventivo, insieme al sequestro conservativo, costituisce una misura cautelare reale disciplinata dal codice di procedura penale riformato.

Nel corso degli anni '70, si era sviluppata e consolidata una elaborazione giurisprudenziale che <<fra prassi devianti e prassi promozionali>>⁴⁸ aveva progressivamente superato le tradizionali finalità probatorie del sequestro penale e attribuito all'istituto anche una funzione preventiva, volta ad impedire la reiterazione della condotta illecita (specie se lesiva di interessi collettivi); la misura era fondata sulla previsione dell'art. 219 c.p.p. del 1930 (che riconosceva alla polizia giudiziaria il potere-dovere di impedire che i reati <<vengano portati a conseguenze ulteriori>>) e sull'assegnazione al sequestro del fine di assicurare la confisca, in riferimento all'art. 622 stesso codice⁴⁹: sicché la misura

⁴⁸ Cfr. E. AMODIO, *Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della coercizione reale nella prassi e nella giurisprudenza*, in *Cass. Pen.*, 1982, 1073.

⁴⁹ Cfr. Corte Cost., 27 marzo 1975, n. 82, in *Foro it.*, 1975, I, 1047; Cass. pen., 13 luglio 1981, Farina, in *Cass. Pen.*, 1982, 1835; Cass. pen. SS.UU., 24 novembre 1984, Messina, *Cass. Pen.*, 1985, 1040; in dottrina v. F. GRIFANTINI, *Riesame del sequestro e valutazione dei presupposti nella giurisprudenza sul c.p.p. del 1930 e nel c.p.p. del 1988*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 212; per una analisi delle posizioni in dottrina sul punto v. G. PAOLOZZI, *Il sequestro penale*, 1984, Padova, 4.

risultava assai vicina all'applicazione provvisoria di pene accessorie⁵⁰. Il legislatore della riforma è intervenuto per dare una regolamentazione sistematica ad una materia che non disconosceva il fine preventivo della coercizione reale ed, anzi, era stata spesso usata per interrompere l'*iter* criminoso ovvero impedire la commissione di nuovi reati. La normativa introdotta con la riforma del 1988 è tesa proprio a fornire un quadro normativo preciso per evitare il rischio di abusi e ottenere un <<equilibrio fra difesa sociale e garantismo>>⁵¹, prevedendo una riserva di giurisdizione e un principio di tassatività, conferendo al solo giudice il potere di disporre la misura e determinando i casi di emanazione della misura⁵².

⁵⁰ Cfr. E. AMODIO, *Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della coercizione reale nella prassi e nella giurisprudenza*, cit., 1081; per una rassegna sulla disciplina previgente v. M. D'ONOFRIO, *Il sequestro preventivo*, 1998, Padova, Iss.

⁵¹ Così E. AMODIO, *Misure cautelari reali*, in E. Amodio – O. Dominioni (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. III, Milano, 1990, 241.

⁵² Cfr. E. AMODIO, *Misure cautelari reali*, cit., 248; OLIVERO, *Sequestro preventivo*, in M. Chiavario (coordinato da), *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, agg. I, Torino, 1993, 590; E. SELVAGGI, *sub art. 321 c.p.p.*, in M. Chiavario (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, agg. III, Torino, 1998, 362; in giurisprudenza cfr. Cass pen. 11 febbraio 1998 n.4169, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 440; la *Relazione al progetto preliminare* - in *Dir. e giustizia*, 1988, 175 - evidenziava come la potenzialità lesiva di diritti costituzionali che si ricollegano alla cosa sequestrata avesse reso <<necessaria una previsione normativa tale da obbligare il giudice ad enunciare le finalità della misura al momento della sua applicazione, in modo da consentire sempre, alla persona che ne è colpita, di provocare un controllo sul merito e sulla legittimità della stessa, anche per quanto attiene alla ragion d'essere della sua persistenza. Si è ritenuto infine di sottolineare che fondamento dell'istituto in questione resta l'esigenza cautelare: precisamente quella di tutela della collettività con riferimento al protrarsi dell'attività criminosa e dei suoi effetti>>; invero, la potenzialità afflittiva sui diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti non è dissimile da quella dei provvedimenti di coercizione personale, per tale ultima osservazione cfr. P. BALDUCCI, *Il sequestro*

Attualmente, il sequestro preventivo è disciplinato dagli artt. 321 e ss. c.p.p. e presenta tutti i caratteri distintivi degli istituti cautelari, ossia la provvisorietà – intesa come la limitazione degli effetti ad un tempo determinato – e la strumentalità – ossia, la preordinazione della misura all’emissione di un successivo provvedimento definitivo⁵³ – mentre l’emissione del provvedimento di sequestro è subordinata alla sussistenza dei presupposti del *periculum in mora* ed del *fumus delicti*.

Nella formulazione dell’art. 321 c.p.p., il legislatore ha tentato di offrire una base unitaria a figure disperse nelle leggi speciali e affioranti in modo frammentario nell’abrogato codice⁵⁴. Invero, nell’art. 321 c.p.p. riformato, è possibile individuare due autonome ipotesi applicative⁵⁵. La prima (c.d. sequestro impeditivo) – disciplinata dal primo comma - ha ad oggetto la <<cosa pertinente al reato>> ed è diretta ad evitare che la libera disponibilità della cosa possa aggravare ovvero protrarre le conseguenze del reato ovvero ancora agevolare la commissione di altri reati. Il secondo comma dell’art. 321 c.p.p., disciplina un’ipotesi di sequestro preventivo

preventivo nel processo penale, cit., 121; nello stesso senso E. SELVAGGI, *sub art. 321 c.p.p. cit.*, 362.

⁵³ Cfr. M. CASTELLANO - M. MONTAGNA, *Misure cautelari reali*, in *Dig. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, 100.

⁵⁴ Cfr. P. GUALTIERI, *Rapporti tra sequestro preventivo e confisca. Principi generali*, in A. Bargi – A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, t. II, Torino, 2011, 572.

⁵⁵ Recentemente v. A. CAPUANO, *Il sequestro penale preventivo ed il rapporto con le procedure concorsuali*, in F. Fimmanò (a cura di), *Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare*, Milano, 2012, 364, secondo l’A. <<al sequestro preventivo è assegnata una duplice funzione cautelare: quella, prettamente special preventiva, di evitare l’aggravamento e/o la protrazione delle conseguenze del reato e/o di impedire la commissione di ulteriori reati; e quella, più tipicamente cautelare, di assicurare la fruttuosità pratica della misura di sicurezza patrimoniale della confisca penale, anticipandone, al contempo, taluni degli effetti>>.

funzionale alla confisca, graduata tra le ipotesi in cui essa è obbligatoria e quelle in cui è facoltativa⁵⁶. Accanto a tali fattispecie, si segnala, per completezza, una terza figura, disciplinata dall'art. 321, 2-bis comma c.p.p.⁵⁷: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Questa ipotesi è caratterizzata dall'esclusione del rapporto di pertinenzialità tra il reato e il bene e l'irrilevanza della cosa medesima. In definitiva, tale fattispecie presenta peculiarità proprie che la distingue nettamente dai sequestri disciplinati dal primo e dal secondo comma dell'art. 321 c.p.p.⁵⁸, avvicinandola, ad avviso di alcuni autori, al sequestro conservativo⁵⁹.

segue: L'oggetto del sequestro preventivo

L'art. 321, 1° comma c.p.p., identifica quale oggetto del sequestro la <<cosa pertinente al reato>>, la quale, secondo il legislatore, assume un

⁵⁶ Cfr Relazione al progetto preliminare, *cit.*, 175, in cui si afferma che il legame tra sequestro e confisca è stato fatto riaffiorare, come previsione specifica e autonoma, nel 2° comma; in dottrina v. R. MENDOZA, *Sequestro preventivo tipico e sequestro preventivo funzionale alla confisca*, in *Cass. pen.*, 1995, 3460; in giurisprudenza v. Cass. pen., 8 luglio 1992, Cocchi, in *Ced Cass. pen.*, rv. 191819; Cass. pen., 23 giugno 1993, n. 2994 *Ced Cass. pen.*, rv. 194824; Cass. pen., 17 marzo 1994, n. 151, Mendella, *cit.*; Cass. pen. SS.UU., 3 dicembre 1994, n. 9, Comit Leasing in proc. Longarini, in *Cass. pen.*, 1995, 525

⁵⁷ Articolo introdotto dalla L. 27 marzo 2001 n.97, art.6, comma 3 in G.U. n. 80 del 05 aprile 2001.

⁵⁸ Cfr. P. GUALTIERI, *Rapporti tra sequestro preventivo e confisca. Principi generali*, *cit.*, 573.

⁵⁹ Cfr. F. VERGINE, *Confisca e sequestro per equivalente*, Milano, 2009, 248 ss.; *contra* P. GUALTIERI, *Rapporti tra sequestro preventivo e confisca. Principi generali*, *cit.*, 573 ss.

ruolo scarsamente delimitativo, tale che si è preferito porre l'accento sui fini della misura, piuttosto che sulla caratterizzazione delle cose materiali che possono essere oggetto della misura stessa⁶⁰.

Il sequestro preventivo costituisce una misura cautelare reale, ossia deve avere necessariamente ad oggetto una *res*, pertanto, esso può avere ad oggetto sia beni mobili che beni immobili. Stante la natura reale della misura, non può essere oggetto di sequestro preventivo (ma le medesime considerazioni valgono per ogni tipologia di sequestro) un'attività, ma solamente il risultato di essa⁶¹. Si evince, pertanto, come non possa costituire oggetto di sequestro preventivo l'impresa⁶², in quanto, essendo un'attività, non è materialmente apprendibile, non può essere nulla né annullabile⁶³. Al contrario, possono costituire oggetto di sequestro preventivo sia l'azienda⁶⁴ sia le partecipazioni sociali⁶⁵, beni che, come

⁶⁰ Cfr. *Relazione al progetto preliminare*, cit., 175.

⁶¹ V. Cass. pen., 2 febbraio 1998, n. 4016, in *Cass. pen.*, 2000, 457 con nota adesiva di I. FRIONI, *Una sentenza ineccepibile in tema di sequestro preventivo di delibere amministrative*; Cass. pen., 9 marzo 2006, Sindona, in *Foro it.*, 2006, II, 425.

⁶² Cfr. F. CASSANO, *Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazione dei beni. Questioni e materiali di dottrina e giurisprudenza*, cit., 85; M. Fabiani, *Misure di prevenzione patrimoniali e interferenze con le procedure concorsuali*, cit., 332

⁶³ Sul punto v. E. SACCÀ, *Contributo allo studio del contenuto e dei limiti della nozione di neutralità dell'attività di impresa*, Milano, 2005, 18 ss., secondo l'A. <<una sanzione che comportasse la nullità dell'atto o l'eliminazione dell'attività svolta sarebbe fonte e danni di incertezze gravissime>>. Sono queste le medesime considerazioni che ispirano la disciplina della nullità della S.p.A. ex art. 2332 c.c. Sulla nullità delle S.p.A. cfr. G. PALMIERI, *La nullità delle società per azioni*, in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle S.p.A.*, vol. I, t. I, Torino, 2004, 452 ss.

⁶⁴ Ad avviso di Cass. pen., 20 giugno 2001, n. 29797, Paterna, in *Cass. pen.*, 2002, 3174, <<oggetto del sequestro preventivo (ar. 321 c.p.p.) può essere qualsiasi bene — a chiunque appartenente e, quindi anche a persona estranea al reato — purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a

visto, attengono a vario titolo all'attività di impresa. In particolare, per

costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. Ne consegue che è legittimo il sequestro di una intera azienda allorché vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali>>.

⁶⁵ Nella vigenza del c.p.p. del 1930 parte della dottrina aveva ritenuto non sequestrabili le quote sociali cfr. E. AMODIO, *Dal sequestro in funzione probatorio al sequestro preventivo: nuova dimensione della coercizione reale nella prassi e nella giurisprudenza*, cit., 1076, il quale riteneva che oggetto del sequestro preventivo potesse essere solo una *res* materiale; C. BETTOCCHI, *Il sequestro penale preventivo: delimitazione dell'ambito di operatività; conseguenze peculiari dell'autonomia funzionale; tutela dei soggetti passivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 982; A.A. DALIA, voce *Sequestro penale*, cit., 939; in giurisprudenza cfr. App. Genova, 18 gennaio 1962, in *Foro pad.*, 1962, 1464; nella vigenza del codice di procedura penale del 1988, hanno ritenuto non sequestrabili le partecipazioni sociali F. TAFI, *Brevi note sui presupposti del sequestro preventivo*, in *Cass. pen.*, 1991, II, 285, secondo cui oggetto del vincolo può essere <<solo una cosa, un'entità del mondo fisico, suscettibile di apprensione, possesso, custodia, ... l'*id quod tangi potest*... non potendo la misura investire direttamente poteri, diritti o altre posizioni soggettive prive di substrato materiale>>; in senso favorevole alla sequestrabilità di quote e azioni in giurisprudenza cfr. Cass. pen., 24 marzo 1992, Pirovano, in *Mass. Cass. pen.*, 1992, 19, secondo la Corte, la quota sociale non rappresenta un bene ascrivibile nella categoria dei beni materiali in senso stretto <<trovando concretezza in una rappresentazione cartolare, costituita dal libro dei soci, nella quale il diritto si integra>>; Cass. pen. 11 luglio 1994, Molino, *cit.*; Cass. pen., 21 febbraio 1993, Gentilini, in *Giur. it.*, 1995, II, 576 con nota di G. DE DONNO, *Le quote delle s.r.l. tra sequestro preventivo, confisca e tutela del terzo estraneo al reato*; Cass. pen., 7 luglio 1995, n. 22642, Nocerino, in *Rep. Foro it.*, 1996, voce *Società*, n. 86 e in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, 302; Cass. pen., 12 dicembre 1997, n. 5115, Greco, in *Giust. pen.*, 1999, III, 125 (s.m.); Cass. pen., 11 novembre 1997, n. 5002, Paolillo, in *Cass. pen.*, 1999, 1866; Cass. pen., 20 giugno 2001, n. 29797, Paterna, *cit.*; Trib. Palermo – sez. riesame (ord.), 16 aprile 2010, in *Giur. merito*, 2010, 2556, secondo cui i soci <<possono guardare alla proprio quota come ad un bene o ad un'utilità complessa>>; sul tema del sequestro preventivo di quote sociali, in dottrina cfr. A. ZAPPULLA, *Il sequestro preventivo di quote societarie o dell'azienda commerciale appartenenti a persone estranee al reato perseguito*, cit., 947 ss.; G. DE DONNO, *Le quote delle s.r.l. tra sequestro preventivo, confisca e tutela del terzo estraneo al reato*, in *Giur. it.*, 1995, II, 575 ss.

orientamento costante, le partecipazioni sociali possono essere sequestrate quando costituiscono il reimpiego di proventi illeciti ovvero quando le strutture societarie sono utilizzate per porre in essere condotte illecite. Pertanto, il sequestro può essere finalizzato ad interrompere il nesso tra la cosa ed il soggetto e ad impedire il protrarsi della condotta illecita seppur in maniera mediata ed indiretta⁶⁶.

Problema precipuo è costituito dalla custodia dell'azienda e delle partecipazioni sociali. Infatti, l'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p. stabilisce che la custodia sia affidata ad un amministratore giudiziario iscritto nell'Albo degli amministratori giudiziari⁶⁷, il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs 4 febbraio 2010 n.14, ha il compito di provvedere <<alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati>>. La disposizione costituisce la trasposizione dell'ormai previgente art. 2-*sexies*, comma 8 l. n. 575/1965, che disciplinava l'amministrazione dei beni oggetto di sequestro *antimafia*. Escluso il soggetto che ha l'obbligo di custodia, il legislatore codicistico non fornisce né i criteri né le modalità attraverso cui l'amministratore giudiziario debba amministrare i beni sequestrati, contrariamente a quanto avviene, almeno in parte, nel sequestro

⁶⁶ Cfr. *ex multis* Cass. civ., 11 novembre 2005, n. 21858, in *Le Società*, 2006, 1395 ss., con nota di D. CARMINATI e in *Foro It.*, 2006, 2864, con nota di H. SIMONETTI; Cass. pen., 11 novembre 1997, n. 5002, Paolillo, *cit.*; Cass. pen., 13 aprile 2004, n. 21810, Aiello, in *Cass. pen.* 2005, 2326 (s.m.) e in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 559; Cass. pen., 3 maggio 2007, n. 42637, Giordano, in *Giust. dir.*, 2008, 82 secondo la Corte oggetto della misura può essere qualsiasi bene, appartenente a chiunque, e, pertanto, è legittimo un provvedimento cautelare che riguardi le quote di una società, quando la misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, in quanto ciò che rileva non è la titolarità del patrimonio ma la sua gestione risultante illecita.

⁶⁷ Figura istituita con D.Lgs 4 febbraio 2010 n. 14.

di prevenzione antimafia, a seguito della riforma intervenuta con il D.lgs. 6 settembre 2011 n.159.

1.4. - Il sequestro di prevenzione antimafia

L'ultima fattispecie di sequestro di natura reale prevista nell'ordinamento penale e che sarà oggetto di trattazione nel presente lavoro è il sequestro di prevenzione c.d. antimafia. Il *vincolo* era disciplinato dall'art. 2 *ter* della l. 31 maggio 1965 n. 575 e succ. mod., come una misura cautelare reale di carattere patrimoniale, prodromica all'eventuale confisca. Il d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 (c.d. codice antimafia⁶⁸) ha riorganizzato integralmente le misure personali e patrimoniali contro la criminalità organizzata, sostituendo ed abrogando la l. 31 maggio 1965 n. 575 e succ. mod.⁶⁹.

Il sequestro di prevenzione patrimoniale antimafia era stato introdotto, per la prima volta, con la legge 13 settembre 1982, n.646 (c.d. Rognoni – La Torre)⁷⁰ con l'intento di colpire in maniera più efficace le organizzazioni criminali di tipo mafioso, prevedendo, insieme a misure

⁶⁸ Emanato in attuazione della L. 13 agosto 2010 n. 136.

⁶⁹ Abrogazione espressa prevista dall'art.120 comma 1 lett. *b* del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159.

⁷⁰ Sui fini del legislatore e sulla *ratio* della normativa cfr *ex multis* F. BRICOLA, *Premessa al commento della legge 13 settembre 1982, n.646*, in *Legislaz. pen.*, 1983, 237 ss.; AA.VV., *Strumenti legislativi e giudiziari di intervento contro la criminalità mafiosa*, in *Foro it.*, 1984, V, 245 ss.; E. AMODIO, *Le misure di prevenzione patrimoniale nella legge antimafia*, in *Giust. pen.*, 1985, III, 632 ss.

personali, anche misure di tipo economico-patrimoniali. L'evoluzione era il segno della presa d'atto del legislatore della tendenza, già avviata negli anni '70⁷¹, della criminalità organizzata di reinvestire i capitali illeciti in attività lecite, che determinava un'espansione ulteriore dei sodalizi criminali. Il legislatore, successivamente, aveva colto l'insufficienza dello strumento, soprattutto poiché non in grado di aggredire i patrimoni e le attività economiche di verosimile origine illecita al verificarsi della morte ovvero della cessazione della pericolosità del soggetto destinatario del provvedimento. Il legislatore, già con le modifiche introdotte con la l. 24 luglio 2008, n. 125 e con la l. 15 luglio 2009, n. 94, aveva previsto la possibilità di applicare ovvero mantenere la misura patrimoniale anche successivamente alla morte del sequestrato⁷². Il legislatore, pertanto, aveva separato, con la novella del 2008, l'applicazione delle misure patrimoniali rispetto a quelle personali⁷³, separazione rimasta anche dopo la riforma con l'art. 18, 1° comma codice antimafia⁷⁴, tanto che, ad avviso della dottrina, «forte è l'impressione di trovarsi di fronte ad una vera e propria *actio in*

⁷¹ Sul fenomeno della mafia imprenditrice v. *ex multis* V. GERACI, *L'associazione di tipo mafioso nella legge 13 settembre 1982, n.646*, in *Legislaz. pen.*, 1986, 572 ss.; E. SACCA, *Contributo allo studio del contenuto e dei limiti della nozione di neutralità dell'attività di impresa*, cit., 23 ss., cui si rimanda per ulteriori riferimenti bibliografici.

⁷² In giurisprudenza cfr. Cass. pen., 31 gennaio 2005, n.19914, in *Cass. pen.* 2006, 3326.

⁷³ Il previgente art. 2 *bis*, comma 6 *bis* della l. 575/1965 prevedeva che le «misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate disgiuntamente»; in giurisprudenza cfr. Cass. pen., 23 luglio 2002, n. 28183, Romeo, in *Ced Cass. pen.*, rv. 222042.

⁷⁴ «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto».

rem>>⁷⁵. Viene, infatti, in rilievo la pericolosità del bene in ragione del vincolo con il soggetto e la strumentalità all'azione criminale e, quindi, la capacità di alterare la circolazione della ricchezza e, in ultimo, la libera economia di mercato.

Assai dibattuta è stata la natura giuridica del sequestro di prevenzione antimafia nella disciplina previgente⁷⁶. Un primo orientamento sosteneva che il sequestro antimafia, quanto alla funzione, fosse simile al sequestro preventivo penale, mentre, da un punto di vista sostanziale e processuale, fosse assimilabile al sequestro conservativo civile, sia per l'identità di oggetto sia per le modalità esecutive. Quindi, secondo tale orientamento, il sequestro antimafia avrebbe avuto una natura conservativa cautelare, in quanto diretto ad evitare la dispersione dei beni dell'indiziato e la sottrazione degli stessi in vista dell'eventuale successivo provvedimento di confisca⁷⁷. Tra gli studiosi che hanno ricercato nell'ambito civilistico la

⁷⁵ Così M.E. MALAGNINO, *Le misure di prevenzione patrimoniali*, in M.E. Malagnino (a cura di), *Il codice antimafia – Commento al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159*, Torino, 2011, 57; A. BALSAMO – C. MALTESE, *Codice Antimafia*, in *Officine del diritto*, Milano, 2011, 7, parlano di <<processo al patrimonio>> parallelo e complementare al processo penale.

⁷⁶ Le osservazioni compiute con riferimento al sequestro di prevenzione prima della riforma devono ritenersi valide anche per il sequestro di prevenzione come riformato nei limiti in cui la normativa preriforma sia *confluita* nel c.d. codice antimafia.

⁷⁷ Così P. COMUCCI, *Il sequestro e la confisca nella legge "antimafia"*, in *Riv. dir. it. proc. pen.*, 1985, 92; V. MACRÌ, *Le nuove misure di prevenzione patrimoniali*, in *Quaderni del CSM*, 1982, 99 ss.; D. SIRACUSANO, *Commenti articolo per articolo, l. 13.9.1982, n.646 (antimafia), art. 14*, in *Legislaz. pen.*, 1983, 308; G. BONGIORNO, *Le misure patrimoniali della legge La Torre ed i diritti dei terzi*, Milano, 1985, 24 ss.; ID, *Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 466; C. TAORMINA, *Il procedimento di prevenzione nella legislazione antimafia*, Milano, 1988, 297 ss.; in giurisprudenza cfr. Trib. Trapani (ord.), 22 novembre 1984, *ined.*; in senso critico A. SILVESTRINI, *La gestione giudiziale dell'azienda oggetto di sequestro antimafia*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1281, il quale ritiene che, nonostante le affinità con il sequestro

natura del sequestro di prevenzione antimafia, si evidenzia un orientamento che ha ritenuto di assimilare la misura in analisi al sequestro giudiziario, in quanto il bene verrebbe spossessato, nelle more del procedimento di prevenzione, in attesa di accertare a chi spetti, ossia allo Stato ovvero al sequestrato⁷⁸. Appare ovvio, peraltro, che permane comunque la differenza

conservativo civilistico, quest'ultimo determina la mera indisponibilità giuridica mentre il sequestro antimafia comporta la perdita della disponibilità materiale; sul punto in senso contrario a quello appena esposto A. RUGGIERO, *Amministrazione dei beni sequestrati o confiscati*, cit., 41 ss.; R. ALFONSO, *La confisca nel procedimento di prevenzione*, in A. Bargi – A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, t. II, Torino, 2011, 828, secondo l'A. le due figure di sequestro hanno in comune soltanto le modalità di esecuzione mentre le finalità sono differenti, infatti, il sequestro di prevenzione è finalizzato alla confisca, ossia all'acquisto dei beni da parte dello Stato, mentre il gravame civilistico tende all'espropriazione forzata per la soddisfazione di un diritto di credito; nello stesso senso G. MONTELEONE, *Effetti <<ultra partes>> delle misure patrimoniali antimafia*, cit., 577ss. e *supra*, nt. 9, il quale evidenzia le differenze tra il sequestro di prevenzione e i sequestri civilistici.

⁷⁸ Cfr. A. RUGGIERO, *Amministrazione dei beni sequestrati o confiscati*, cit., 47 ss.; M. FABIANI, *Misure di prevenzione patrimoniali e interferenze con le procedure concorsuali*, cit., 329 ss. Una simile ricostruzione era stata accolta anche dall'Agenzia delle Entrate che con circolare del 7 luglio 2000, n. 156/E aveva assimilato il sequestro dei beni disposto a carico dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso (art. 2 *ter* della legge 31 maggio 1964, n. 575) all'eredità giacente, affermando che <<i>beni sequestrati... configurano un patrimonio separato, assimilabile per analogia all'eredità giacente disciplinata dall'articolo 131 (ndr oggi 187) del T.U.I.R. e dall'articolo 19 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (ndr oggi articolo 5 ter del d.P.R. n. 322 del 1998). In entrambi i casi, infatti, l'amministratore esercita in via provvisoria l'amministrazione di un patrimonio, nell'attesa che lo stesso sia devoluto ad un soggetto che attualmente non è individuato a titolo definitivo e che pertanto non ne ha la disponibilità>>. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 62/E del 2007, in tema degli obblighi posti a carico del soggetto nominato custode giudiziario di una parte delle quote di una società a responsabilità limitata, affermava che <<L'incertezza nell'individuazione del soggetto proprietario e la conseguente indisponibilità dei beni si verificano anche nei casi di sequestro giudiziario e, pertanto, simile deve essere la soluzione da adottare ai fini degli obblighi gravanti sul custode e dell'imputazione del reddito prodotto dall'azienda oggetto del provvedimento cautelare. In questo senso, già con la risoluzione 195/E del 13

tra le due figure, in quanto, il sequestro giudiziario civile si instaura nell'ambito di un conflitto tra privati mentre quello antimafia è dettato da ragioni di politica criminale⁷⁹. Secondo un'altra opinione, sarebbe da escludere ogni affinità con i sequestri civilistici, in quanto la funzione del sequestro antimafia sarebbe unicamente quella di sottrarre i beni dalla disponibilità dell'indiziato in vista della confisca; pertanto, il sequestro di prevenzione costituirebbe l'anticipazione della confisca mutuandone la funzione sanzionatoria e preventiva⁸⁰. Dal canto proprio, la Cassazione a Sezioni Unite intervenuta sul tema, con riferimento alla disciplina ormai previgente, aveva affermato che la confisca di prevenzione rappresentasse un *tertium genus*, costituendo una sanzione amministrativa equiparabile, per contenuto ed effetti, alla misura di sicurezza *ex art. 240 c.p.* e non avendo, pertanto, né il carattere sanzionatorio di natura penale né quello di provvedimento di prevenzione⁸¹. Anzi, ha ritenuto che l'attributo di misura

ottobre 2001 l'Amministrazione ha riconosciuto l'assimilabilità del sequestro giudiziario al c.d. "sequestro antimafia" ai fini dell'applicazione, anche in quel caso, delle disposizioni dell'articolo 187 del T.U.I.R. Nei casi di sequestro giudiziario di azienda, dunque, il custode opera in veste di rappresentante *in incertam personam* curando la gestione del complesso aziendale per conto di un soggetto non ancora individuato. Pertanto...nell'ipotesi prospettata trovano applicazione le regole dettate in materia di eredità giacente dall'articolo 187 del T.U.I.R.>>.

⁷⁹ L'osservazione è di G. MONTELEONE, *Effetti <<ultra partes>> delle misure patrimoniali antimafia*, cit., 580.

⁸⁰ Cfr. *Ibidem*, 574 ss.; G. CONTE, *Poteri di accertamento, misure patrimoniali e sanzioni amministrative antimafia*, in *Foro it.*, V, 1984, 261 ss.; in giurisprudenza cfr. Cass. pen., 15 febbraio 1988, Molè e altro, in *Giur. it.*, 1988, II, 360.

⁸¹ Cfr. Cass. pen. SS.UU., 3 luglio 1996, Simonelli, in *Foro it.* 1997, II, 18 con nota adesiva di SILVESTRI e in *Cass. pen.*, 1996, 3609 con nota di P.V. MOLINARI, *Ancora sulla confisca antimafia: un caso di pretesa giustizia sostanziale contra legem*, in cui l'A. critica la separazione concettuale operata dalla Corte fra il sequestro, al quale viene

di prevenzione, riferito alla confisca, costituisca un'improprietà lessicale e, dunque, non modificativo della natura ablatoria della confisca, atteso che, solamente il sequestro ha una finalità di misura preventiva, data la sua natura cautelare. La Corte Costituzionale, dal canto proprio, ha affermato che la confisca si differenzia nettamente dal sequestro di prevenzione, in quanto, la prima ha conseguenze ablatorie definitive, mentre il secondo costituisce una misura cautelare temporanea⁸². Le Sezioni Unite, intervenute successivamente alla pronuncia del giudice delle leggi, hanno affermato che il sequestro antimafia rappresenta una misura di prevenzione patrimoniale con natura cautelare e provvisoria, che produce l'effetto di sottrarre materialmente e giuridicamente i beni alla disponibilità dell'interessato e costituisce presupposto necessario per l'adozione del provvedimento di confisca⁸³. Da tale ultima pronuncia, emerge una natura *ibrida* del sequestro antimafia, che presenta affinità sia con il sequestro preventivo penale, in relazione alle modalità di esecuzione e alla circostanza che costituisce un provvedimento prodromico alla confisca, sia con il sequestro giudiziario civile, poiché comporta la sottrazione all'indiziato del possesso materiale delle cose, la cui amministrazione e disponibilità viene attribuita provvisoriamente all'amministratore

riconosciuta natura di misura di prevenzione, e la confisca, a cui si attribuisce natura di sanzione amministrativa; Cass. pen., 31 gennaio 2005 n.19914, *cit.*

⁸² Cfr. Corte Cost., 8 ottobre 1996, n. 335, in *Cass. pen.*, 1997, 186, 334.

⁸³ Cfr. Cass. pen. SS.UU., 13 dicembre 2000, n. 36, Madonia, in *Ced Cass. pen.*, rv. 217666; secondo F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, III ed., Roma, 1951, 25 ss., il sequestro costituisce l'indispensabile provvedimento cautelare per l'applicazione della confisca penale.

giudiziario⁸⁴, nell'attesa di stabilire a chi spetti la proprietà dei beni, ossia allo Stato ovvero al sequestrato.

Con riferimento specifico al sequestro di prevenzione, così come risultante dall'art. 20 del codice antimafia, recente dottrina ha ritenuto poter affermare pacifica <<la natura giuridica preventiva del sequestro>>⁸⁵, poiché, la *ratio* sarebbe da ravvisarsi nell'esigenza di neutralizzare la situazione di pericolosità derivante dal *nesso* tra il bene e il soggetto⁸⁶.

Qualunque sia la finalità del sequestro, il vincolo autoritativo ha come effetto lo spossessamento dei beni. Infatti, il sequestrato perde la disponibilità dei beni e, nel caso necessitino di essere amministrati, vengono affidati ad un pubblico ufficiale: l'amministratore giudiziario⁸⁷.

segue - L'oggetto del sequestro di prevenzione antimafia: l'azienda e le partecipazioni sociali

Si deve evidenziare come la considerazione esplicita delle partecipazioni sociali e dell'azienda, come oggetto di sequestro, sia una

⁸⁴ Recentemente v. L. SALVATO, *Profili problematici del coordinamento della disciplina del sequestro di prevenzione e del fallimento*, in F. Fimmanò (a cura di), *Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare*, Milano, 2012, 530 s.; G. SILVESTRINI, *La gestione giudiziale dell'impresa*, in www.appinter.csm.it/incontri, 2.

⁸⁵ Cfr. R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale – Parte generale*, Roma, 2012, 1496.

⁸⁶ G. FIANDACA, voce *Misura di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, 122.

⁸⁷ L'art. 35, comma 5 codice antimafia statuisce espressamente che l'amministratore giudiziario è un pubblico ufficiale.

conquista non troppo risalente del legislatore antimafia. Infatti, l'assetto originario della normativa antimafia, in tema di sequestro, venne disegnata avendo a riferimento le "cose"⁸⁸ più che i beni in senso giuridico; pertanto, gli oggetti del sequestro erano considerati nella loro staticità e non erano posti in relazione alle dinamiche economiche, contabili, patrimoniali proprie delle aziende, delle imprese, delle società⁸⁹. Infatti, l'art. 2 *quater* della l. n. 575 del 1965, aggiunto dalla l. n. 646 del 1982, aveva suscitato l'impressione che il legislatore, ai fini del sequestro e della confisca dei beni, avesse preso in considerazione soprattutto il patrimonio in senso tradizionale, nella sua consistenza statica⁹⁰ e che, per converso, avesse avuto un certo ritengo nel colpire quei beni che rappresentassero attività economiche o che ne costituissero lo strumento: ossia, l'azienda e le partecipazioni sociali⁹¹. A fronte di tale impostazione, però, il legislatore non *dimenticava* di considerare le attività economiche in altre disposizioni antimafia, quale, ad esempio, la misura interdittiva *ex art.* 10, l. n. 575 del 1965, ovvero la sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni utilizzati per lo svolgimento di attività economiche soggette ad

⁸⁸ Il termine *cosa* viene utilizzato dal legislatore del c.p.p.

⁸⁹ Per tale considerazione v. F. CASSANO, *Confisca antimafia e tutela dei diritti di terzi*, in *Cass. pen.*, 2005, 2156.

⁹⁰ L'originaria formulazione dell'art. 2 *quater* l. n. 575/1965 (articolo introdotto dalla l. 646/1982 modificato dal D.L. 14 giugno 1989 n.230, successivamente sostituito dall'art. 2, 10° comma l. 15 luglio 2009 ed infine abrogato dall'art. 120, 1° comma lett. *b* del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159) nell'indicare i beni oggetto di sequestro faceva riferimento esclusivamente ai mobili, i crediti, gli immobili registrati senza alcun riferimento alle universalità di beni, alle aziende ed alle partecipazioni sociali.

⁹¹ In dottrina cfr. A. GIALANELLA, *L'art. 2 quater della l. n. 575/1965: il punto sull'oggetto e l'esecuzione del sequestro e della confisca di prevenzione*, in *Cass. pen.*, 2004, 364; A. RUGGIERO, *Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati*, cit., 42.

intimidazione ed assoggettamento mafioso ex art. 3 *quater*, l. n. 575 del 1965⁹². La transizione da custodia ad amministrazione dei beni sequestrati è stata compiuta dal legislatore antimafia solamente con il d.l. 14 giugno 1989, n. 230, convertito in l. 4 agosto 1989, n. 282. Infine, con la l. n. 109 del 1996 che riformulava l'art. 2 *undecies* l. n. 575 del 1965, il legislatore prendeva in espresa considerazione i beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, costituiti in azienda. Ben prima dell'intervento legislativo, sulla base della formulazione dell'art. 2 *quater*, l. n. 575 del 1965, la giurisprudenza aveva tratto il principio di diritto, desumibile, si diceva, anche dal contesto delle norme della l. n. 575 del 1965, secondo cui <<ogni tipo di bene può essere sottoposto a sequestro: i beni immobili, i mobili, i mobili registrati, i crediti, le quote di società, l'azienda, l'universalità di beni, i diritti reali, le azioni, etc>>⁹³. La Suprema Corte, infatti, aveva osservato come dal contesto delle norme di cui alla l. n. 575 del 1965 e succ. mod. emergesse il principio di generale estensibilità oggettiva del sequestro di prevenzione, sicché una mancata specifica previsione di alcuni tipi di beni non potesse indurre alla conclusione che questi fossero esclusi dal sequestro. Ne discendeva che oggetto di sequestro e confisca potesse essere qualsiasi bene, salvo espresa previsione di legge contraria⁹⁴. Beni considerati, pertanto, come lo scopo, sotto il profilo

⁹² Introdotta con il d.l. 8 giugno 1992 n.306.

⁹³ Cfr. Cass. pen., 1 febbraio 1985, Labate, in *Cass. pen.*, 1986, 999.

⁹⁴ Cfr. A. GIALANELLA, *L'art. 2 quater della l. n. 575/1965: il punto sull'oggetto e l'esecuzione del sequestro e della confisca di prevenzione*, cit., 369.

dell'accumulo di ricchezza e, nel contempo, come lo strumento adoperato dai sodalizi di tipo mafioso per espandersi ulteriormente⁹⁵.

L'attuale codice antimafia disciplina espressamente il sequestro di azienda e di partecipazioni sociali - con disposizione per lo più ricognitiva degli abrogati artt. 2 *sexies* e ss., l. n. 575 del 1965 - mentre, come già osservato con riferimento ai sequestri codicistici - non può costituire oggetto di sequestro l'attività economica in sé, e quindi, l'impresa⁹⁶.

1.5. - Delimitazione dell'ambito di indagine

Le organizzazioni criminali sempre più spesso investono in attività lecite proventi di attività illecite. Pertanto al fine di *combattere* la criminalità organizzata e non, le misure di carattere patrimoniali risultano spesso essere più efficaci di quelle personali. L'impresa mafiosa presenta una peculiarità rispetto alla tradizionale impresa illecita⁹⁷: sempre più di

⁹⁵ In dottrina v. F. CASSANO, *La tutela dei diritti nel sistema antimafia*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 168; in giurisprudenza cfr. Cass. pen., 9 febbraio 1989, Nicoletti, in *Cass. pen.*, 1990, I, 674 (s.m.).

⁹⁶ Cfr. A. BALSAMO - C. MALTESE, *Il codice antimafia*, cit., 47, tali A. ritengono che sull'attività economica si possa intervenire solo il provvedimento della sospensione dall'amministrazione.

⁹⁷ Sull'impresa mafiosa, cfr. *supra*, nt. 71; v. anche F. CASSANO, *Impresa illecita e impresa mafiosa. La sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies legge n. 575/65*, in *Quaderni CSM*, Milano, 1998, 377 ss.; S. ALAGNA, *Impresa illecita e impresa mafiosa*, in *Contr. impr.*, 1991, 141; A. MANGIONE, *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001, 487 ss.; sull'impresa illecita cfr. *ex multis* V. PANUCCIO, *Impresa illecita*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1989, 5; sul concetto di impresa mafiosa v. anche l'approccio

frequente ha un oggetto lecito e opera su mercato nel rispetto formale della legge⁹⁸. Per contrastare il fenomeno criminale, sia esso organizzato o meno, da un punto di vista economico, è necessario aggredire l'attività di impresa. D'altro canto, l'impresa è un'attività e come tale non è sottoponibile a sequestro. Pertanto, oggetto della tutela cautelare può essere l'azienda come complesso di beni di cui si avvale l'impresa o in alternativa le partecipazioni sociali relative alla società che esercita una attività finanziata con proventi illeciti. Dunque, proprio tali beni possono formare oggetto di sequestro⁹⁹.

Data la particolarità dei beni, l'apposizione dei sequestri penali sull'azienda e sulle partecipazioni sociali comporta problemi di coordinamento tra le norme processuali e quelle proprie del diritto commerciale. Una prima problematica è rappresentata dalle modalità attraverso cui procedere all'esecuzione del sequestro delle partecipazioni sociali¹⁰⁰. Invero, nonostante il dettato normativo dell'art. 104, 1° comma

problematico di G. FIANDACA, voce *Le misure di prevenzione (profili sostanziali)*, cit., 108s; A. Galasso, *L'impresa illecita mafiosa*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione patrimoniale. Teoria e prassi applicativa*, Bari, 1998; P. ARLACCHI, *La mafia imprenditrice*, Bologna, 1983. Per un'impostazione interdisciplinare, AA.VV., *Mafie e antimafie. Rapporto '96*, L. Violante (a cura di), Bari-Roma, 1996.

⁹⁸ Come nota *ex multis* F. CASSANO, *Confisca antimafia e tutela dei diritti dei terzi*, cit., 2156 le ragioni dell'illiceità si rinvergono nell'origine dei capitali utilizzati, nella forza di intimidazione mafiosa con cui viene svolta l'attività di impresa, nella compressione dei diritti sindacali e salariali.

⁹⁹ Il rapporto tra impresa, società e azienda sembra essere colto anche da alcuna attenta dottrina la quale pur *parlando* di confisca di impresa coglie come oggetto del sequestro possano essere solamente i beni cfr F. CASSANO, *Confisca antimafia e tutela dei diritti dei terzi*, cit., 2156 s.

¹⁰⁰ La problematica è, tuttora, fortemente dibattuta in ambito civilistico; per una disamina sul tema cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, cit.

lett. *d* disp. att. c.p.p., resta da stabilire la compatibilità della disposizione processual-penale con il diritto societario, nonché il momento perfezionativo del sequestro, atteso il mancato coordinamento della disposizione processual-penalistica con la disciplina sostanziale societaria¹⁰¹.

Ulteriore tematica degna di interesse è l'atteggiarsi della custodia dei beni in questione. Data la natura dinamica dei beni, come già sopra affermato, la custodia dovrebbe comportare il potere di amministrare i beni sequestrati. Maggiormente problematico è comprendere in che modo si atteggi, però l'amministrazione giudiziaria delle partecipazioni sociali, quali i limiti (se esistenti) e quali i poteri, eventualmente, riconosciuti al soggetto sequestrato.

Inoltre, sarà indagato il rapporto tra l'amministratore giudiziario e gli organi sociali. Infatti, nella prassi applicativa, si è assistito a un vero e proprio *scavalcamiento* dell'organizzazione capitalistico-corporativa tipica delle società di capitali¹⁰², fino al punto di ricomprendere, tra gli effetti del sequestro, la sospensione temporanea degli amministratori in carica e la sostituzione con l'amministratore giudiziario nominato¹⁰³. Si cercherà, quindi, di comprendere se le esigenze proprie delle misure cautelari penali possano essere perseguite senza *sospendere* l'efficacia delle norme che

¹⁰¹ Si fa riferimento, ad esempio, alla necessità, ai sensi dell'art. 104, 1° comma lett. *d* disp. att. c.p.p., di iscrivere il provvedimento di sequestro di quota di s.r.l. nel libro soci a fronte della soppressione di quest'ultimo intervenuta con la legge 2/2009.

¹⁰² Cfr. P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 463 s., il quale ritiene che <<l'adozione dell'ordinamento capitalistico-corporativo [delle competenze gestorie] si atteggi come un *onere* ogni qual volta le parti intendano limitare al conferimento la partecipazione alle perdite>>.

¹⁰³ Recentemente v. Trib. Napoli (ord.), 28 dicembre 2009, n. 529, in *red. giuffré*.

sovrintendono al funzionamento delle società di capitali, oppure se debba darsi luogo al sequestro di società che sembrerebbe essere disciplinato dal nuovo art. 104 *bis* disp. att. c.p.p., dando, quindi, assoluta prevalenza ad istanze di carattere pubblicistico a discapito dell'organizzazione tipica delle società di capitali.

Infine, si cercherà di stabilire il rapporto tra il sequestro di azienda e di partecipazioni sociali. Nella prassi giurisprudenziale, infatti, si assiste al contemporaneo (e indiscriminato) sequestro delle partecipazioni sociali e dell'azienda appartenente alla società¹⁰⁴. Come si può ben intuire, attesa l'eterogeneità dei beni, il sequestro di azienda e il sequestro di partecipazioni sociali hanno effetti differenti determinando in capo all'amministratore giudiziario poteri diversi. Dunque, si cercheranno di individuare gli effetti del sequestro d'azienda e delle partecipazioni sociali nonché i rapporti tra l'amministratore giudiziario e l'organo amministrativo della società. Problematiche su cui la dottrina, rilevate le lacune, ha auspicato l'intervento del legislatore¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Su tutti recentemente v. Trib. Napoli (ord.), 28 dicembre 2009, n. 529, *cit.*; Cass. pen. 10 aprile 1995, n. 2038, in *Ced Cass. pen.*, rv. 201658; *contra* Cass. pen., 12 dicembre 1997, Greco n. 5115, *cit.*, secondo la Corte non può essere compiuto un sequestro preventivo di azienda appartenente ad una società a r.l. potendo ricadere la misura solamente sulle quote sociali di pertinenza degli indagati.

¹⁰⁵ Cfr. F. MENDITTO, *Proposte essenziali di modifica ai Libri I, II, IV, e V dello schema di decreto legislativo del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione presentato dal Governo il 15 giugno 2011*, 72, in www.penalecontemporaneo.it; A. BALSAMO – C. MALTESE, *Il codice antimafia*, *cit.*, 61.

CAPITOLO 2 – IL SEQUESTRO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI: PROFILI ESECUTIVI

Sommario: 2.1. - Il sequestro delle partecipazioni sociali – *cenni introduttivi*; 2.2. - Il sequestro di quota di s.r.l.; *segue* - L'efficacia di clausola statutaria che subordini l'esercizio dei diritti sociali all'iscrizione nel libro soci volontariamente istituito (ovvero non soppresso); 2.3. - Il sequestro di azioni non emesse; *segue* - L'esecuzione dei sequestri penali su azioni non emesse; 2.4. - Il sequestro di azioni emesse; *segue* - Mancata iscrizione del sequestro nel libro soci per inerzia dell'organo amministrativo; 2.5. - Il sequestro di azioni dematerializzate - *cenni*

2.1. – Il sequestro delle partecipazioni sociali – *cenni introduttivi*

Se il *genus* sequestro è caratterizzato dalla sottrazione della disponibilità del bene e l'opponibilità rappresenta <<l'aspetto essenziale del vincolo>>¹, assumono centralità le modalità attraverso cui raggiungere tali effetti, atteso che lo spossessamento fisico non rappresenta necessariamente una modalità esecutiva, in virtù della natura immateriale delle partecipazioni sociali.

Il sequestro penale di prevenzione antimafia e il sequestro preventivo *ex* art. 321 c.p.p., sulle azioni e sulle quote sociali, si esegue con le modalità

¹ Cfr. M. LIBERTINI, *Osservazioni sul valore giuridico del "transfert" nella circolazione delle azioni di società*, in *Riv. soc.*, 1966, 846.

stabilite dall'art. 104, 1° comma, lett. *d* disp. att. c.p.p., ossia, <<con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese>>.

Il duplice incombente, previsto dalla norma, impone di individuare il momento in cui si realizzi l'indisponibilità del bene, ossia quando di esso il sequestrato non possa più validamente disporre nei traffici giuridici né possa esercitare i diritti inerenti. Mentre, per quanto riguarda il sequestro *ex* art. 317 c.p.p., occorrerà indagare su quale sia la forma civilistica attraverso cui compiere il sequestro conservativo di quote e azioni.

La mera emissione del provvedimento di sequestro, infatti, non determina l'opponibilità del vincolo ai terzi, assumendo solamente efficacia nei confronti del destinatario, nel momento in cui egli ne abbia conoscenza. L'esecuzione del sequestro, così come disciplinato dall'art. 104, 1° comma, lett. *d* disp. att. c.p.p. attiene, invece, all'opponibilità del sequestro nei confronti dei terzi ma non già al perfezionamento del vincolo sotto il profilo penale², tanto che l'eventuale violazione del procedimento applicativo non comporta la nullità del provvedimento³.

Preliminarmente, si deve evidenziare come, in tema di sequestro di azioni, nonostante l'unitaria trattazione della disposizione processual-penalistica, occorra compiere una distinzione tra azioni non emesse di

² Cfr. Cass. pen., 5 maggio 2011, n. 28274, in *Corr. trib.*, 2011, 3292 con nota di A. TOMASSINI; Cass. pen., 27 gennaio 2011, n. 6890, in *Arch. nuova proc. pen.* 2011, 306; Cass. pen., 25 maggio 2010, n.22569, in *Arch. giur. circol. sinistri* 2010, 1011.

³ Cfr. Cass. pen., 29 settembre 2010, n. 37842, Caneva in *Ced Cass. pen.*, rv. 248488; Cass. pen., 25 maggio 2010, n. 22569, *cit.*

società non quotata, azioni emesse e azioni dematerializzate⁴. Pertanto, ai fini di un'ordinata trattazione delle tematiche, appare corretto, da un punto di vista metodologico, scindere – nonostante l'unità normativa – il sequestro di quote di s.r.l. dal sequestro di azioni, a sua volta divisibile in ulteriori sottocategorie, in virtù dell'esistenza di differenti tipologie di partecipazioni azionarie. Infatti, alla differente tecnica rappresentativa della partecipazione sociale, corrispondono differenti leggi di circolazione e di legittimazione⁵ e, conseguentemente, differenti modalità di esecuzione del sequestro stesso.

2.2. - Il sequestro di quota di s.r.l.

⁴ Sul tema della dematerializzazione cfr. G. OPPO, *Tramonto dei titoli di credito di massa ed esplosione dei titoli di legittimazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, 645 ss.; G. MINERVINI, *La dematerializzazione delle azioni quotate e l'esercizio dei diritti sociali*, in *Giur. comm.*, 1999, 647 ss.; P. SPADA, *La circolazione della ricchezza assente alla fine del millennio (Riflessioni sistematiche sulla dematerializzazione dei titoli di massa)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1999, I, 407 ss.; F. SARTORI, *Dematerializzazione degli strumenti finanziari*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, 275 ss.; B. LIBONATI, *Titoli di credito e strumenti finanziari*, Milano, 1999, 1 ss.; G. GUIZZI, *Il titolo azionario come strumento di legittimazione*, Milano, 2000, 1 ss.; P. FERRO-LUZZI, *Azioni: gestione accentrata o dematerializzazione; partecipazione all'assemblea*, in *Riv. soc.*, 2002, 488 ss.; A. PAVONE LA ROSA, *Azioni "dematerializzate" e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali*, in *Riv. soc.*, 2002, 1209 ss.; ID, *Circolazione delle azioni e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, 249 ss.

⁵ Cfr. A. DENTAMARO, *sub art. 2355 c.c.*, in G. Cottino – G. Bonfante - O. Cagnasso – P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario*, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6; D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; D. Lgs. 11 aprile 2001 n.61 (art.1). *Commentario*, vol. I, Bologna, 2004, 362.

Con riferimento al sequestro di quote di s.r.l., la prima problematica che emerge è la necessità di coordinamento tra l'art. 104, 1° comma, lett. *d* disp. att. c.p.p. e la disciplina di diritto societario sostanziale. Infatti, successivamente all'abolizione del libro soci, quale libro sociale obbligatorio nelle s.r.l.⁶, si deve ritenere implicitamente abrogata la parte dell'art. 104, 1° comma, lett. *d* disp. att. c.p.p. che, nel disciplinare le modalità esecutive del sequestro di quota di s.r.l., prevede l'iscrizione nel libro soci. Pertanto, l'unico adempimento – ai fini dell'esecuzione del sequestro di quote di s.r.l. – è l'annotazione del provvedimento di sequestro nel registro delle imprese.

Per meglio comprendere le conseguenze dell'abolizione del libro soci nelle s.r.l., con specifico riferimento all'esecuzione dei sequestri <<per i rilevanti riflessi che tale iscrizione produce[va] nell'organizzazione societaria>>⁷, sembra opportuno iniziare dalla *querelle* sorta in ambito civilistico, circa le modalità esecutive dei sequestri coattivi, in cui rientrano anche i sequestri di natura penale⁸. Infatti, il legislatore della riforma, accogliendo l'orientamento ormai divenuto maggioritario in dottrina e

⁶ Avvenuta in forza dell'art. 16, comma 12-*septies*, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 28.01.2009, n. 2. La mancanza del libro soci non costituisce un'anomalia negli ordinamenti societari stranieri. La disciplina della *GmbH* tedesca sia nella conformazione del 1892 che in quella risultante dalla riforma *MoMiG* non prevede la presenza del libro soci. Il § 16, *Abs.* 1, infatti, fa dipendere l'esercizio dei diritti sociali dalla *Gesellschafterliste* depositata dal notaio (§ 40, *Abs.* 2, *GmbHG*), nell'*Handelsregister*.

⁷ Cfr. C. GATTONI, *sub* art. 2471-*bis* c.c., P. Marchetti – L. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari (diretto da), *Commentario alla riforma delle società. Società a responsabilità limitata artt. 2462 – 2483 c.c.*, vol. IX, Milano, 2008, 432.

⁸ Cfr. F. BRIOLINI, *I vincoli sui titoli di credito*, Torino, 2002, 19.

giurisprudenza⁹, ha previsto espressamente, all'art. 2471-bis c.c., che le quote di s.r.l. possano formare oggetto di sequestro (*rectius* sequestri)¹⁰. Il legislatore, però, non ha indicato le modalità attraverso cui procedere all'esecuzione del sequestro stesso, lasciando, pertanto, insoluto un nodo interpretativo rilevante, che era stato oggetto di dibattito anche nel periodo prima della riforma.

⁹ Cfr C. ZAGANELLI, *sub art. 2471-bis c.c.*, in M. Sandulli – V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società: commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6*, vol. III, Torino, 2003, 76 s.; M. PINNARÒ, *sub art. 2471-bis c.c.*, in G. Niccolini – A. Stagno d'Alcontres (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, vol. III, Napoli, 2004, 1522; S. POLI, *sub art. 2471-bis c.c.*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società: commento sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, vol. III, Padova, 2005, 1873; M. MALTONI, *La partecipazione sociale*, in C. Caccavalle – F. Magliulo – M. Maltoni – F. Tassinari (a cura di), *La riforma della società a responsabilità limitata*, II ed., Torino, 2007, 198, secondo l'A. <<di fatto si può dire che la novella consacra sul piano normativo la prassi interpretativa ed applicativa senza particolari novità>>; G. MANZO, *sub art. 2471-bis c.c.* in Lo Cascio (a cura di), *La riforma del diritto societario. Società a responsabilità limitata (artt. 2462-2483 c.c.)*, vol.VIII, Milano, 2003, 125 ss.; P. REVIGLIONO, *sub art. 2471-bis c.c.*, in G. Cottino – G. Bonfante – O. Cagnasso – P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6; D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; D. Lgs. 11 aprile 2001 n.61 (art.1)*, *Commentario*, vol. II, Bologna, 2004, 1833; G. PICCININI, *sub art. 2471-bis c.c.*, in P. Benazzo – S. Patriarca (diretto da), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006, 207.

¹⁰ La precisazione è di S. POLI, *sub art. 2471-bis c.c.*, cit., 1873; v. anche V.V. CHIONNA, *I sequestri delle partecipazioni*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario dedicato a G. B. Portale*, Milano, 2011, 429; G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, vol. II, t. II, Torino, 1994, 349 s.

Parte della dottrina post-riforma aveva ritenuto, con specifico riferimento ai sequestri coattivi di fonte giudiziaria¹¹, che fosse applicabile il procedimento di cui all'art. 2470 c.c.¹², dettato in tema di adempimenti pubblicitari in caso di trasferimento della quota. Pertanto, al fine dell'annotazione del provvedimento di sequestro nel libro soci, il custode nominato sarebbe stato tenuto a depositare nel registro delle imprese copia

¹¹ Secondo alcuni autori C. GATTONI, *sub art. 2471 bis c.c., cit.*, 432; N. SALANITRO, *I vincoli sulle quote di società a responsabilità limitata*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2004, 9, il sequestro convenzionale, scaturendo da un contratto, dovrebbe seguire l'iter procedimentale previsto dall'art. 2470 c.c. anche se non è possibile parlare di trasferimento in senso tecnico.

¹² Cfr. C. GATTONI, *sub art. 2471 bis c.c., cit.*, 432 s; *contra* N. SALANITRO, *I vincoli sulle quote di società a responsabilità limitata*, *cit.*, 9.

autentica del provvedimento giurisdizionale¹³, cui far seguire la richiesta di iscrizione nel libro soci¹⁴. Tale ultimo adempimento (oramai venuto meno

¹³ Per l'ammissibilità dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di pignoramento e sequestro cfr. Trib. Ferrara, 9 maggio 2005, in *red. giuffré*, secondo il giudice di merito <<è solo con interpretazione estensiva e sistematica, e non analogica che sono iscrivibili nel registro delle imprese, gli atti prodromici e modificativi di fattispecie espressamente soggette a pubblicità, come ad esempio il recesso dei soci di società di persone, o per quanto riguarda le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, il pignoramento, il pegno, usufrutto o sequestro delle stesse>>; nello stesso senso cfr. Trib. Bologna, 26 ottobre 1995, in *Foro it.* 1996, I, 3796 e in *Giur. comm.*, 1997, II, 477, che estende la procedura ex art. 2479 c.c. vecchio testo (ora confluito nell'art. 2470 c.c.) <<a tutti gli atti... che, più in generale, pur lasciando immutata la formale titolarità delle quote, tuttavia sono prodromici al futuro trasferimento ad altri e/o comunque comportano modificazioni in ordine all'esercizio delle situazioni soggettive spettanti al socio>>; Trib. Milano, 28 marzo 2000, in *Le Società*, 2000, 1460, con nota di E.E. BONAVERA, *Modalità del pignoramento di quote di società a r.l.*; Trib. Milano (decr.), 8 marzo 2001, in *Giur. comm.*, 2001, II, 635, con nota di M. SPERANZIN, *Registro delle imprese e trasferimento di quota di s.r.l.: questioni ancora non (del tutto) risolte*; Trib. Milano (decr.), 4 aprile 2001, in *Le Società*, 2002, 77 ss, con nota di E.E. BONAVERA, *Ancora contrasti sull'iscrizione nel registro delle imprese di atti incidenti su cessioni di quote*; Trib. Perugia (decr.), 25 febbraio 2002, in *Le Società*, 2002, 1008, con nota di G. ZAGRA, *Iscrizione nel registro delle imprese della domanda per accertare la simulazione del trasferimento di quote di s.r.l.*; nello stesso senso in dottrina cfr. P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata: il regime legale*, Milano, 1998, 327 s.; S. CHIARLONI, *Il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si esegue ora tramite iscrizione nel registro delle imprese*, in *Giur. it.*, 1995, V, 158; in giurisprudenza *contra* Trib. Milano, 18 ottobre 1999 in *Giur. comm.*, 2001, II, 495 ss., con nota di R. GUIDOTTI, *Ancora sul deposito (per l'iscrizione) di cui al quarto comma dell'art. 2479 c.c.*, secondo il giudice di merito, ai sensi dell'art. 2188 c.c. il registro delle imprese è istituito per le iscrizioni previste dalla legge concludendo per la non iscrivibilità di atti che non producono direttamente il trasferimento della quota; in senso conforme nel sistema riformato cfr. M.P. GASPERINI, *Persistenti disorientamenti giurisprudenziali in tema di pignoramento di partecipazioni in una società a responsabilità limitata*, in *Giust. civ.* 2010, 1249, secondo l'A., il merito della nuova formulazione dell'art. 2471, 1° comma c.c. è stato quello di prevedere espressamente che il pignoramento di partecipazioni sociali può essere iscritto nel registro delle imprese.

¹⁴ Cfr. C. GATTONI, *sub art. 2471-bis c.c.*, cit., 432.

in ragione della soppressione del libro soci) avrebbe rappresentato condizione necessaria per la costituzione del vincolo¹⁵, in quanto, solo successivamente all'iscrizione del provvedimento nel libro soci, sarebbe stato opponibile alla società e, dunque, il custode avrebbe acquisito la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. Al contrario, il solo deposito del provvedimento nel registro delle imprese avrebbe determinato l'impossibilità, per il custode, di esercitare i diritti corporativi inerenti la

¹⁵ Cfr. M. PINNARÒ, *sub* art. 2471-*bis* c.c., cit., 1525; anche se proprio con riferimento al pegno le formalità richieste *culminanti* nell'iscrizione nel libro soci non costituiscono elementi di mera opponibilità ma elementi costitutivi del diritto di garanzia stesso non essendo sufficiente il solo consenso cfr. G. PICCININI, *sub* art. 2471-*bis* c.c., cit., 226; P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata: il regime legale*, cit., 304; D. CENNI, *La circolazione di quote di s.r.l. per atto tra vivi*, AA.VV., *I contratti del commercio dell'industria e del mercato finanziario*, in F. Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Torino, 1995, 416.

partecipazione¹⁶. Tale orientamento, pertanto, sulla scorta dell'art. 2470, 1° comma c.c., poneva, quale elemento costitutivo dell'esecuzione del sequestro, l'iscrizione del provvedimento nel libro soci ai fini dell'esercizio dei diritti sociali.

Accanto a tale orientamento se n'è formato un altro che, invece, ha ritenuto applicabile al sequestro civilistico di quote di s.r.l. il procedimento previsto dall'art. 2471, 1° comma c.c. a tenore del quale <<il pignoramento si esegue mediante la notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese, [gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci]¹⁷>>.

¹⁶ Cfr. F. PLATANIA, *Il sequestro ed il pignoramento delle azioni e quote*, in *Le Società*, 2003, 1454; D. GALLETTI, *sub art. 2470 c.c.*, in P. Benazzo – S. Patriarca (diretto da), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006, 166, ad avviso dell'A. <<l'iscrizione dell'atto nel Registro (*ndr* delle imprese) costituisce un incumbente preliminare, e prodromico, allo stesso ingresso del socio nell'ordinamento societario>>; per l'opinione secondo cui le formalità richieste debbano essere inquadrate tra quelle *ad regulitatem* per l'opponibilità dell'atto alla società e poter esercitare i diritti sociali ma non anche per il perfezionamento dell'atto cfr. Trib. Bologna, 30 gennaio 1997, in *Le Società*, 1997, 932; Trib. S.M. Capua Vetere, 1 luglio 1997, in *Le Società*, 1998, 315; in dottrina v. R. SALAFIA, *Il trasferimento delle quote di S.r.l.*, in *Le società*, 1996, 1256; R. LENER, *Dalla formazione alla forma dei contratti su valori mobiliari (prime note sul <<neoformalismo negoziale>>)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1990, I, 777; parla di <<forma integrativa>> G. FERRETTI, *Un altro passo verso la trasparenza degli assetti proprietari: prime note di commento ai profili societari della l. 12 agosto 1993 n.310*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1994, I, 233; in giurisprudenza cfr. Trib. Napoli, 5 dicembre 2006, in *Le Società*, 2008, 227; Trib. Bologna, 24 dicembre 2005, in *Foro pad.*, 2006, I, 698; Trib. Biella, 11 maggio 2009, in *Dir. fall.*, 2000, II, 1250; Trib. Napoli, 12 ottobre 1988, in *Dir. fall.*, 1989, II, 1180; Trib. Milano, 20 ottobre 1988, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, 200.

¹⁷ Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 16, comma 12-*quinquies*, lett. a, d.l. 29 novembre 2008, n.185 conv. in l. 218 gennaio 2009, n. 2, in conseguenza del venire meno del libro soci tra i libri sociali obbligatori ex art. 2478 c.c.; per una disamina sulla soppressione del libro soci cfr. *ex multis* V. MELI, *Soppressione del libro sei soci nella s.r.l. e limiti alla circolazione delle quote*, in *Riv. not.*, 2009, I, 973 ss.

Emerge, pertanto, come, in entrambi gli orientamenti formati in materia, l'iscrizione nel libro soci rappresenti *il simulacro dello spossessamento*¹⁸, ossia l'adempimento procedimentale imprescindibile per l'acquisizione della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali¹⁹ e, dunque, l'indisponibilità del bene quota per il sequestrato. Pertanto, occorre comprendere se la soppressione del libro soci abbia effetti sulle modalità esecutive dei sequestri di natura penale.

La tesi che ritiene applicabile l'art. 2471, 1° comma c.c. al sequestro di quote di s.r.l. – al momento – sembra essere quella maggiormente accreditata. Taluna dottrina è giunta ad affermare che il procedimento previsto dall'art. 2471 c.c. rappresenti un modello procedimentale tipo²⁰ per l'esecuzione di ogni vincolo coattivo di natura giurisdizionale²¹ che abbia ad oggetto le quote sociali di s.r.l.²². L'accoglimento di tale ultimo assunto condurrebbe all'integrazione delle modalità esecutive previste

¹⁸ Cfr. D. CENNI, *La circolazione di quote di s.r.l. per atto tra vivi*, cit., 416.

¹⁹ Cfr. G. PICCININI, *sub art. 2471-bis c.c.*, cit., 225; P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata: il regime legale*, cit., 203 ss.; A. DALMARTELLO, *La società di fronte alla circolazione delle proprie azioni*, in *Riv. soc.*, 1965, 22 ss.; per un quadro comparatistico sulle modalità attraverso cui rendere opponibile alla società il trasferimento al fine dell'esercizio dei diritti sociali cfr. S. KALSS, *Die Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen in 14 europäischen Rechtsordnungen*, Wien, 2003.

²⁰ Osserva come l'art. 2471, 1° comma c.c. indichi le modalità di esecuzione del pignoramento senza fare rinvio ad una specifica normativa del codice di rito, M. PINNARÒ, *sub art. 2471-bis c.c.*, cit., 1518.

²¹ Cfr. G. PICCININI, *sub art. 2471-bis c.c.*, cit., 226, secondo cui <<per quanto concerne i vincoli di natura giurisdizionale, sequestro conservativo e giudiziario, appare ragionevole predicare l'applicazione della normativa prevista dall'art. 2471 per il pignoramento>>.

²² Cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, Torino, 2007, 210 s.; N. SALANITRO, *I vincoli sulle quote di società a responsabilità limitata*, cit., 9.

dall'art. 104, 1° comma, lett. *d* disp. att. c.p.p. con quelle stabilite dall'art. 2471 c.c. In effetti, la disciplina civilistica – processuale e sostanziale - interseca inevitabilmente quella processual-penalistica quando si tratti di sequestro di beni²³, con la precisazione, compiuta dalla giurisprudenza, che i criteri orientativi propri del diritto civile <<non possono trasferirsi automaticamente dall'un campo all'altro quando non siano espressamente richiamati (come avviene nel caso dell'art. 317, 3° comma, c.p.p.) e soltanto entro limiti rigorosamente intesi>>²⁴.

Pertanto, nel caso in esame, si deve ritenere che un'applicazione analogica del precetto civile in ambito penale sarebbe ammissibile solamente qualora – a seguito della soppressione del libro soci e della conseguente impossibilità di iscriversi il provvedimento di sequestro – ci si trovasse dinanzi ad vuoto legislativo; ossia, da una parte, che la sola iscrizione nel registro delle imprese non determini l'opponibilità del vincolo alla società e, quindi, la legittimazione dell'amministratore giudiziario all'esercizio dei diritti sociali e, dall'altra, che l'art. 2471 c.c. contenga delle disposizioni procedurali volte proprio a rendere opponibile il vincolo alla società e a far sorgere in capo al custode la legittimazione a esercitare i diritti sociali.

²³ V. Cass. pen., 5 maggio 2011 n. 28274, cit.

²⁴ Così App. Milano, 17 febbraio 1995, in *Le Società* 1995, 1052 con commento di M. LA MONICA, *Poteri del custode di azioni sequestrate*; in senso conforme v. Cass. pen., 13 dicembre 1994, *ined.* (richiamata da App. Milano, 17 febbraio 1995, *cit.*), secondo la Corte, la disciplina del sequestro conservativo penale non <<può trovare la sua fonte nelle disposizioni contenute nel codice di procedura civile, avendo essa una sua specifica autonomia>>.

L'art. 2471, 1° comma c.c., prescrive, per l'esecuzione del pignoramento, l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese e la notificazione dello stesso alla società ed al custode. Occorre, quindi, comprendere se tali adempimenti abbiano una valenza sostanziale – e, dunque, si renda necessaria l'applicazione analogica della norma civile in ambito processual-penale – ovvero se essi abbiano una mera finalità informativa e, quindi, l'applicazione analogica non sia possibile, non essendo estendibile *pedissequamente* la disciplina civilistica in ambito penale²⁵.

La notifica del provvedimento alla società non ha né la funzione di rendere opponibile alla società il vincolo, né fa sorgere in capo al custode la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, ma assolve ad una funzione meramente informativa. Infatti, ad avviso, della dottrina post-riforma, la notificazione alla società del provvedimento non costituisce più un elemento perfezionativo del vincolo²⁶. Infatti, il perfezionamento del sequestro non è più subordinato alla collaborazione da parte degli organi sociali, poiché la società non rappresenta più il tramite necessario per

²⁵ Cfr. App. Milano, 17 febbraio 1995, *cit.*

²⁶ Sul punto v. F. BRIOLINI, *L'espropriazione della partecipazione sociale*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 389; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Diritto civile*, Milano, 2010, 687.

l'individuazione della quota da espropriare ovvero sequestrare²⁷. La notifica del provvedimento alla società, prevista dall'art. 2471, 1° comma

²⁷ L'orientamento consolidato pre-riforma riteneva che l'espropriazione della quota dovesse seguire la forma del pignoramento presso terzi ex art 543 c.p.c. con la conseguente necessità di procedere alla notifica del sequestro alla società affinché rendesse la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c. cfr. in giurisprudenza *ex multis* Cass. civ. 23 agosto 1956, n.3162, in *Foro it.* 1956, I, 1439; Cass. civ., 14 marzo 1957, n. 859, in *Foro it.*, 1957, I, 541 e in *Banca borsa tit. cred.*, 1957, II, 5; Cass. 6 marzo 1962, n. 445, in *Foro it.*, 1962, I, 1614; Cass. civ., 28 febbraio 1964, n. 454 in *Foro it.*, 1964, I, 1435; Cass. civ., 27 gennaio 1984, n. 640, in *Giur. comm.*, 1984, II, 520; Cass. civ. 18 febbraio 1985, n.1355, in *ivi*, 1985, II, 437 e in *Le Società*, 1985, 950; Cass. civ., 9 dicembre 1992, n.13019, in *Giust. civ.*, 1993, 3033; Cass. civ., 1 ottobre 1997, n. 9577, in *Giur. comm.* 1999, II, 531; Cass. civ., 4 aprile 1997, n. 2926, in *ivi*, 1999, II, 531, con nota di R. ROSSI, *Sull'espropriazione di quote di società a responsabilità limitata*; Cass. civ., 12 dicembre 1986 n. 7409, De Malgazzi in *Foro it.*, 1987, I, 1101 e in *Giur. comm.*, 1987, II, 741, ad avviso della Corte <<escluso il pignoramento mobiliare presso il debitore, che presuppone l'esistenza di una cosa (materiale) da apprendere, ed escluso il pignoramento immobiliare, previsto per i beni immobili, residua il pignoramento presso terzi, unica forma utilizzabile, con i necessari adattamenti>>; nella giurisprudenza di merito cfr. Pret. Udine, 18 dicembre 1951, in *Foro it.*, 1952, I, 1298; App. Roma, 16 giugno 1954, in *Rep. Foro it.*, 1954, voce *Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie*, nn. 29-30; Trib. Napoli, 28 luglio 1954, in *Dir. giur.*, 1955, 220; App. Torino, 9 marzo 1955, in *Dir. fall.*, 1955, II, 113; App. Firenze, 18 gennaio 1958, in *Giur. tosc.*, 1958, 277; Trib. Milano, 28 ottobre 1971, in *Foro pad.*, 1973, I, 91; App. Milano, 11 dicembre 1973, in *Dir. fall.*, 1974, II, 491; Trib. Milano, 3 marzo 1975, in *Giur. it.*, 1976, I, 183; App. Roma, 8 settembre 1981, in *Giur. comm.*, 1983, II, 656; Trib. Roma, 11 marzo 1983, in *Temi rom.*, 1985, II, 531; Trib. Milano, 18 gennaio 1987, in *Le Società*, 1987, 508 ss; Trib. Roma, 22 gennaio 1997, in *Nuovo dir.*, 1998, 949; Trib. Chiavari, 6 giugno 1990, in *Le Società*, 1991, 208, con commento critico di R. RORDORF; in dottrina cfr. *ex multis* M. BERRI, *Forma del pignoramento delle quote della società a responsabilità limitata in caso di espropriazione ad opera dei creditori personali di un socio*, in *Dir. fall.*, 1957, II, 8; A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, V ed., Napoli, 1962, 461; L.F. PAOLUCCI, *La società a responsabilità limitata*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XVII, t. III, 1985, 285; G. Cottino, *Diritto commerciale*, III ed., vol. I, t. II, Padova, 1994, 698; V. ANDRIOLI, *Misure cautelari ed esecutive su quote di società a responsabilità limitata*, in *Foro it.*, 1948, I, 445 ss.; E. GRASSO, *L'espropriazione della quota*, Milano, 1957, 338 ss.; A. TRAVI, *Espropriazione di quota di s.r.l.*, in *Riv. int. sc. ec. e comm.*, 1964, 792 ss.;

G.C.M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in A. Cicu – F. Messineo (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. XXX, t. II, Milano, 1982, 241 ss.; G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata: art. 2472-2497bis*, IV ed., Bologna-Roma, 1992, 158; G. LAURINI, *La società a responsabilità limitata tra disciplina attuale e prospettive di riforma*, Milano, 2000, 85, nt. 96; A. BRUNETTI, *Esecuzione su quota di società a responsabilità limitata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1951, 260 ss.; Parallelamente, la giurisprudenza – sulla base dell'assunto secondo cui il sequestro conservativo si eseguisse secondo le forme proprie del pignoramento - sosteneva che l'esecuzione del sequestro dovesse essere eseguito secondo le forme del pignoramento presso terzi cfr. Trib. Chiavari, 6 giugno 1990, *cit.*; *contra* Cass. civ., 26 maggio 2000, n.6957 in *Le Società*, 2000, 1331 con nota di F. COLLIA, *Sequestro giudiziario di quote di società a responsabilità limitata* e in *Giur. it.*, 2000, 2309, secondo la Corte il pignoramento presso terzi non costituisce la forma tipica dell'esecuzione di un sequestro giudiziario. Per completezza, si deve evidenziare come l'orientamento ad avviso del quale il sequestro di quote sociali dovesse essere compiuto nelle forme del pignoramento presso terzi fu messo in discussione dall'introduzione della c.d. Legge Mancino (l. 12 agosto 1993 n.310) che prevedeva, per la prima volta, l'obbligo di iscrizione del trasferimento di quote di s.r.l. nel registro delle imprese; si affermò, pertanto, il convincimento secondo cui le quote di s.r.l. fossero dei beni immateriali iscritti in un pubblico registro, in giurisprudenza cfr. Trib. Milano, 28 marzo 2000, *cit.*; Trib. Torino, 9 ottobre 2002, in *Giur. it.*, 2003, 70, con nota di F. CORSINI, *L'espropriazione di una quota di società a responsabilità limitata tra diritto vigente e prospettive di riforma (con qualche accenno al pignoramento di azioni non emesse)*; *contra* Cass. civ., 21 ottobre 2009, n. 22361, in *Giur. comm.*, 2010 II, 1112 con nota di S. PARMIGIANI, *Natura e pignoramento della quota di s.r.l.*, e in *Fallimento*, 2010, 565, con nota di M.P. GASPERINI *Espropriazione di quote e fallimento della s.r.l. terzo pignorato: inapplicabile l'art. 51 l. fall.*, secondo l'A., la quota di s.r.l. <<esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale equiparato al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 c.c.>>. Sulla base di tale assunto, la giurisprudenza ritenne che il sequestro di quota sociale dovesse essere effettuato con la notifica alla società, al resistente, al custode nominato e successivamente iscritto nel registro delle imprese cfr. Pret. Carpi, 6 novembre 1995, in *Giur. it.*, 1996, I, 10; nello stesso senso cfr. Trib. Monza - sez. dist. Desio (ord.), 29 gennaio 2001, in *Le Società*, 2001, 984, con commento di A. FIGONE, *Sull'ammissibilità del sequestro di quote di società personale*, il giudice, seppur con riferimento al sequestro giudiziario di quote di società personali, ritiene che l'esecuzione del sequestro giudiziario di quote di società personali avvenga, non già nelle forme dell'espropriazione presso terzi, bensì tramite notifica del provvedimento autorizzatorio ai resistenti, alla società (in persona del legale rappresentante) ed al custode nominato dal

c.c., dunque, soddisfa l'esigenza di informare la società²⁸ che, comunque, costituisce un soggetto interessato *sui generis*, in quanto il sequestro (come l'espropriazione del resto) coinvolge, seppur mediatamente la società stessa²⁹. Pertanto, la notificazione alla società e al custode è rilevante solamente ai fini processuali civili non essendo necessaria ai fini dell'iscrizione nel libro soci (essendo, peraltro, tale adempimento venuto meno)³⁰.

Attesa la natura meramente informativa della notifica del sequestro al custode e alla società e con il venire meno dell'onere dell'iscrizione del provvedimento nel libro soci, si deve concludere che l'opponibilità ai terzi

giudice. Secondo G. SCOTTI, *sub art. 2471 c.c.*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società: commento sistematico al D.lgs. 17 gennaio 2003, n.6 aggiornato al D.lgs. 28 dicembre 2004 n.310*, vol. III, Padova, 2005, 1868, tale ultimo orientamento sarebbe stato accolto dal riformato art. 2471, 1° comma c.c.; v. anche Trib. Ferrara, 9 gennaio 1991, in *Giur. merito*, 1992, 1135, secondo il giudice di merito, il sequestro di quote sociali dovrebbe eseguirsi mediante annotazione sul libro soci del provvedimento autorizzativo della misura cautelare; Per completezza si segnala una risalente giurisprudenza Trib. Prato, 3 settembre 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 591, secondo cui il sequestro di quote sociali dovesse eseguirsi con il sequestro del libro soci. Con riferimento alle modalità di rappresentazione delle quote, si evidenzia come, nella legge tedesca, non esista alcuna disposizione esplicita che impedisce l'emissione di titoli di credito rappresentativi delle quote, e nonostante ciò nessuno ha mai dubitato dell'esistenza di tale divieto cfr. A. MENÉNDEZ, *La significación de la reforma. Configuración y representación de la participación social*, in Paz Ares [coordinador], *Tratado de la Sociedad Limitada*, Madrid, 1997, 49, nt. 51.

²⁸ Cfr. M.P. GASPERINI, *Espropriazione di quote e fallimento della s.r.l. terzo pignorato: inapplicabile l'art. 51 l. fall.* in *Fallimento*, 2010, 573 s.; F. CORSINI, *sub art. 2471 c.c.*, in S. Chiarloni (diretto da), *Il nuovo processo societario: commento al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e agli artt. 2378, 2409 e 2471 c.c. (con successive modifiche e integrazioni fino al D. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)*, Bologna, 2004, 1625.

²⁹ V. P. FERRO-LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, 1971, 184 ss.

³⁰ Cfr. V.V. CHIONNA, *I sequestri di partecipazione*, cit., 430.

ed alla società³¹ del sequestro di prevenzione antimafia e preventivo *ex art.* 321 c.p.p., si realizzi con l'iscrizione di copia autentica del provvedimento giudiziario nel registro delle imprese, a cura della polizia giudiziaria delegata dall'autorità giudiziaria³², senza la necessità di ulteriori adempimenti, non trovando applicazione l'art. 2471 c.c. Adempimenti – notifica al custode e alla società – che, invece, saranno necessari per l'esecuzione del sequestro conservativo *ex art.* 317 c.p.p., ritenendosi applicabile ai sequestri di quota di s.r.l. l'art. 2471 c.c.³³

³¹ Cfr. G. PICCININI, *sub art.* 2471-*bis* c.c., *cit.*, 191; F. CORSINI, *sub art.* 2471 c.c., *cit.*, 1315; l'iscrizione nel registro delle imprese rappresenta il solo adempimento valevole a costituire e rendere effettivo ed opponibile il vincolo secondo G. SCOTTI, *sub art.* 2471 c.c., *cit.*, 1872; M. MALTONI, *sub art.* 2471 c.c., in G. Cottino - G. Bonfante - O. Cagnasso – P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario: D.Lgs 17 gennaio 2003, n.6; D.Lgs 17 gennaio 2003, n.5; D. Lgs. 11 aprile 2001, n.61 (art. 1). Commentario*, vol. II, Bologna, 2004, 1833; G. MARASÀ, *Soppressione del libro soci nella s.r.l. e sue conseguenze*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, 649 ss., il quale, seppur con riferimento al trasferimento di quote, ritiene che l'iscrizione nel registro delle imprese comporta l'opponibilità ai terzi ed alla società; in giurisprudenza cfr. Trib. Monza - sez. dist. Desio (ord.), 8 ottobre 2008, in *Le Società*, 2009, 475, con nota di GENOVIVA, ad avviso del giudice, con riferimento al sequestro conservativo civile, <<la lettura dell'art. 2471 c.c. è appunto prevista per specificare che il pignoramento trova il suo punto focale nella notificazione dell'atto al debitore e nella pubblicità nel registro delle imprese, con la conseguenza che quest'ultima circostanza rileva ai fini della opponibilità ai terzi>>.

³² Così V.V. CHIONNA, *I sequestri di partecipazione*, *cit.*, 430; in giurisprudenza cfr. Trib. S.M. Capua Vetere – sez. fall. (ord.), 20 aprile 2001, in www.ilfallimento.it.

³³ Cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, *cit.*, 210 s.; N. SALANITRO, *I vincoli sulle quote di società a responsabilità limitata*, *cit.*, 2004, 9; si segnala come recentemente un A. abbia ritenuto maggioritaria la posizione che sostiene l'applicabilità del procedimento *ex art.* 2470 c.c. al sequestro di quote di s.r.l. (R. COGLIANDRO, *Pegno, usufrutto e sequestro di quote di s.r.l.: tra codice civile e codice antimafia*, in F. Fimmanò (a cura di), *Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare*, Milano, 2012, 612).

segue - L'efficacia di clausola statutaria che subordini l'esercizio dei diritti sociali all'iscrizione nel libro soci volontariamente istituito (ovvero non soppresso)

Problematica di particolare rilievo assume l'efficacia della clausola statutaria che comporti l'istituzione ovvero il mantenimento del libro soci e subordini l'esercizio dei diritti sociali all'iscrizione nel libro soci stesso delle vicende modificative della compagine sociale. La questione non è di scarsa rilevanza poiché, ove si ritenesse valida ed efficace una simile clausola, essa rischierebbe di determinare una situazione in cui il vincolo apposto sia efficace e opponibile ai terzi, ai sensi dell'art. 104, 1° comma, lett. *d* disp. att. c.p.p., ma non risulti essere opponibile alla società, con conseguente mancata acquisizione, da parte dell'amministratore giudiziario, della legittimazione attiva all'esercizio dei diritti sociali. L'esercizio di questi ultimi, quindi, rischierebbe di essere subordinato alla volontà (anche arbitraria) degli organi sociali di procedere all'iscrizione del vincolo nel libro soci³⁴. Problema che, evidentemente, assume portata rilevante nel caso in cui il socio sequestrato in sede penale sia anche amministratore della società o, comunque, sia in grado di influenzare in maniera determinante l'organo amministrativo.

³⁴ Sugli inconvenienti di subordinare l'iscrizione nel libro soci all'attività degli organi sociali v. M. ACONE, *L'espropriazione dei crediti e degli altri diritti*, in AA.VV., *Le espropriazioni individuali e concorsuali. Incertezze e prospettive (atti del XXIV convegno nazionale, Siena, 30-31 maggio 2003)*, Milano, 2005, 124.

La questione è stata proposta con riferimento all'art. 2740 c.c., quindi, in caso di trasferimento volontario delle partecipazioni sociali. Preliminarmente, occorre evidenziare come si rinvencono opinioni contrastanti circa la legittimità della clausola che non sopprima ovvero istituisca il libro soci nella s.r.l. Parte della dottrina³⁵ e della giurisprudenza³⁶ propende per l'inefficacia di una siffatta clausola argomentando variamente sulla natura imperativa delle norme che disciplinano l'opponibilità dei fatti giuridici, sul ruolo centrale assegnato al registro delle imprese nelle vicende traslative delle quote di s.r.l. e sull'inesistenza di un interesse privato meritevole di tutela a fronte dell'interesse pubblico alla semplificazione amministrativa ed alla eliminazione della duplicazione delle iscrizioni. Altro orientamento, invece, ha ritenuto valida ed efficace la clausola che preveda la non

³⁵ Cfr V. DONATIVI, *Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici*, in *Le Società*, 2009, 1361 ss.; F. MURINO, *Prime considerazioni sulla novella dell'art. 2470 c.c. riformato dalla L. 28 gennaio 2009, n.2.* in *Giur. it.*, 2009, 2235 ss.; F. TASSINARI, *Nuovo libro dei soci pubblico online e sistema dei controlli preventivi*, in *Le Società*, 2009, 1384; V. MELI, *Soppressione del libro soci nella s.r.l. e limiti alla circolazione delle quote*, cit., 985; ID, *L'opponibilità alla società dei trasferimenti di partecipazioni di s.r.l. dopo la soppressione del libro dei soci*, in *Riv. soc.*, 2011, 20 ss.

³⁶ Cfr. Trib. Verona (decr.), 14 novembre 2009, in *Le Società*, 2009, 1497 ss., con nota di G.A. RESCIO, *La legittimazione dell'acquirente di quota di s.r.l. affidata al libro soci: autonomia statutaria e ruolo del registro delle imprese* e con nota di D. FICO, *Effetti conseguenti alla soppressione del libro soci e possibili rimedi statutari*, ad avviso del giudice di merito, una clausola che subordini l'esercizio dei diritti sociali all'iscrizione nei libri sociali è nulla, ai sensi dell'art. 1418, 1° comma c.c. per illiceità dell'oggetto. Tale giurisprudenza, ossia, ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 2470 c.c. (che non prevede più l'iscrizione nel libro soci del trasferimento) abbia carattere imperativo in quanto non concede che lo statuto possa prevedere diversamente, come avviene in altre disposizioni societarie. Nello stesso senso cfr. V. MELI, *Soppressione del libro sei soci nella s.r.l. e limiti alla circolazione delle quote*, cit., 984 ss.

soppressione ovvero l'istituzione del libro soci³⁷. In particolare, un autore ha ricondotto la clausola nell'alveo dell'art. 2469 c.c., ossia quale clausola limitativa della circolazione della quota, *sub specie* di clausola limitativa dell'acquisto della legittimazione attiva all'esercizio dei diritti sociali relativi alla quota oggetto di trasferimento. Pertanto, tale legittimazione sarebbe limitata sul piano temporale e sul piano comportamentale. Sul piano temporale, l'acquisto della legittimazione sarebbe posticipato rispetto al momento previsto dalla legge (iscrizione nel registro delle imprese) e, sul piano comportamentale, sarebbe subordinato all'esecuzione di un ulteriore adempimento, rispetto a quanto previsto dalla legge, ossia l'iscrizione nel libro soci³⁸. In definitiva, una clausola del genere non inficerebbe sul profilo dominicale né sul conflitto tra più acquirenti ma solamente sull'opponibilità alla società della vicenda traslativa e, conseguentemente, sulla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali³⁹.

Accogliendo l'orientamento che ammette la validità della clausola in analisi, si concretizzerebbe il rischio, prima esposto, di vanificare l'efficacia del sequestro, rendendo impossibile all'amministratore

³⁷ Cfr. massima n. 115 elaborata dalla Commissione per i Principi Uniformi in tema di Società e approvata dal Consiglio Notarile di Milano in data 10 marzo 2009, pubblicata con la relativa motivazione in www.scuoladnotariatodellalombardia.org; F.G. NARDONE - A. RUOTOLO, *La soppressione del libro soci*, Studio n. 71- 2009/I, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 13 marzo 2009 e pubblicato in Consiglio nazionale del notariato, Studi e materiali, 2/2009, 688 ss.; G. PETRELLI, *La soppressione del libro soci delle s.r.l.*, in *Le Società*, 2009, 434 ss.

³⁸ Cfr. G.A. RESCIO, *La legittimazione dell'acquirente di quota di s.r.l. affidata al libro soci: autonomia statutaria e ruolo del registro delle imprese*, in *Le Società*, 2009, 1505 ss.

³⁹ A. BARTALENA, *Efficacia del trasferimento della partecipazione nei confronti della società*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 367.

giudiziario l'esercizio dei diritti corporativi ovvero rimettendolo alla volontà arbitraria dell'organo amministrativo. A ben vedere, però, in caso di vincolo coattivo di natura giudiziaria non vi è un cambiamento della compagine sociale, in quanto la persona del socio non muta. Chi cambia è il soggetto legittimato ad esercitare i diritti sociali, e la legittimazione deriva direttamente dal provvedimento giudiziale di sequestro. I sequestri disciplinati, quanto all'esecuzione, dall'art 104, 1° comma, lett. *d* disp. att. c.p.p., sono apposti mediante l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese. Pertanto, una volta che il sequestro di matrice penale sia divenuto opponibile alla società, secondo la legge processual-penale, l'amministratore giudiziario avrà il diritto di esercitare i diritti corporativi, non rilevando in alcun modo eventuali ulteriori adempimenti previsti dallo statuto, quale l'iscrizione nel libro soci appunto. Infatti, l'iscrizione del provvedimento nel libro soci assumerebbe una funzione meramente informativa senza inficiare sulla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali⁴⁰. Pertanto, l'amministratore giudiziario non potrà essere limitato nell'esercizio delle proprie prerogative – ivi incluso, quindi, l'esercizio dei diritti sociali - da eventuali clausole statutarie che subordinino l'esercizio dei diritti sociali all'iscrizione nel libro soci. D'altro canto resta fermo

⁴⁰ Cfr. Trib. S.M. Capua Vetere 17 aprile 2002, Riv. not. 2003 501, con nota di R. COGLIANDRO, *I sequestro di quote di s.r.l. tra vecchi problemi e soluzioni della "riforma"*, ad avviso del giudice <<Le iscrizioni del sequestro eseguite sul libro dei soci hanno efficacia meramente dichiarativa e volte a rendere i provvedimenti cautelari giudizialmente efficaci (opponibili) nei confronti della società. Pertanto ai fini dell'efficacia costitutiva del sequestro occorre verificare la validità del titolo che vi ha dato luogo, accertandone l'ambito di applicazione per l'iscrizione sul libro dei soci>>.

l'obbligo, per l'organo amministrativo, di procedere all'iscrizione del provvedimento, a fronte della richiesta dell'amministratore giudiziario⁴¹.

2.4. - Il sequestro di azioni non emesse

Giunti alla conclusione per cui l'art. 104, 1° comma, lett. *d* disp. att. c.p.p., costituisce un procedimento per l'esecuzione del sequestro penale di prevenzione antimafia e preventivo su quote sociali di s.r.l. differente rispetto a quello previsto dall'art. 2471, 1° comma c.c., occorre accertare la modalità attraverso cui procedere al sequestro delle azioni. In primo luogo, sarà oggetto di trattazione in questo paragrafo l'esecuzione del sequestro delle azioni non emesse poiché, come le quote di s.r.l., sono caratterizzate dall'immaterialità.

L'art. 2355, 1° comma c.c., rappresenta l'unico dato normativo che si riferisce specificatamente alle azioni non emesse. Segnatamente, la disposizione è dettata in tema di trasferimento prevedendo che questo <<ha effetto nei confronti della società al momento dell'iscrizione nel libro dei soci>>⁴². Dunque, il sistema approntato dal codice civile sembrerebbe basarsi su un'unica iscrizione delle vicende, relative alle azioni non emesse, da effettuarsi nel libro soci. Il codice è, invece, silente sulle

⁴¹ Secondo Trib. Padova (decr.), 26 aprile 2004 in *Le Società*, 2005, 200 con nota di FUMAGALLI, il rifiuto di procedere all'iscrizione del sequestro nel libro soci costituisce grave irregolarità ai fini dell'applicazione dell'art. 2409 c.c.

⁴² In giurisprudenza cfr. Trib. Torre Annunziata, 8 agosto 2008, in *red. giuffré*.

modalità attuative del sequestro⁴³. Silenzio che, unito alla natura immateriale delle azioni non emesse, ha determinato la trasposizione dei dubbi interpretativi e applicativi sorti con riferimento alle quote di s.r.l.⁴⁴

La disposizione in esame, infatti, disciplina solamente l'opponibilità del trasferimento alla società facendola dipendere dall'iscrizione nel libro soci;

⁴³ L'art. 5, r.d.l. 239/1942 afferma, per le azioni non emesse, che «i vincoli reali [...] si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso». A riguardo F. BRIOLINI, *L'attuazione del pignoramento e dei sequestri di azioni nominative*, in *Banca borsa tit. cred.* I, 2001, 201, il quale ha osservato come «la simmetria tra l'art. 3, 1° comma e l'art. 5, r.d.l. 239/1942, induce a ritenere che per “vincoli reali” quest'ultima norma intenda, al pari della prima, vincoli di origine convenzionale – usufrutto e pegno – e non invece provvedimenti di natura esecutiva o cautelare, quali il pignoramento ed i sequestri».

⁴⁴ Cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, cit., 67. Vi è chi, F. CORSINI, *L'espropriazione di una quota di società a responsabilità limitata tra diritto vigente e prospettive di riforma (con qualche accenno al pignoramento di azioni emesse)*, in *Giur. it.*, 2003, 73, sulla base dell'assunto che l'art. 2471, 1° comma c.c. codifichi un procedimento tipo in ragione della caratteristica immaterialità del bene quota di s.r.l., ritiene che parallelamente il sequestro di azioni non emesse dovrebbe sottostare al medesimo iter procedimentale previsto per le quote di s.r.l. L'A. basa la propria conclusione sul convincimento (erroneo) che il *novellando* art.2355 c.c. rimandi, per la disciplina del trasferimento, all'art. 2470 c.c.; diversamente, l'art. 2355, 1° comma c.c. prevede quale adempimento esclusivo l'iscrizione nel libro soci, mentre l'art. 2470 c.c. prevedeva il deposito nel registro delle imprese e l'iscrizione nel libro soci (adempimento, quest'ultimo, che è venuto meno). Nella disciplina previgente parte della dottrina riteneva che il sequestro di azioni non emesse dovesse eseguirsi secondo le forme del pignoramento presso terzi per il sequestro conservativo e dell'esecuzione mobiliare presso terzi per il sequestro giudiziario così come ritenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominante con riferimento al sequestro delle quote di s.r.l. cfr. F. BRIOLINI, *L'attuazione del pignoramento e dei sequestri di azioni nominative*, cit., 201 s.; N. DE LUCA, *Circolazione delle azioni e legittimazione dei soci*, Torino, 2007, 275 s., l'A. evidenzia come, a livello comparatistico, la scelta di subordinare l'effetto traslativo di azioni non emesse all'iscrizione nel libro soci è ricorrente (Brasile, Regno Unito, Russia, Spagna, Svizzera), ma, la medesima disciplina è prevista per il trasferimento di quote di s.r.l. cfr nella dottrina tedesca K. SCHIMDT, *Gesellschaftsrecht*, 4. Aufl., Carl Heymanns, Köln – Bonn – Berlin – München, 2002, 1046; G. HUECK *U. L. FASTRICH, vor § 14*, in *BHGmbHG, Rdn.* 3ss – 298 ss.

nulla stabilisce, invece, circa l'opponibilità *erga omnes* del trasferimento. Con riferimento ai sequestri, la dottrina intervenuta ha evidenziato come l'opponibilità ai terzi non possa essere ricondotta all'iscrizione nel libro soci, in quanto questo è consultabile solamente dai soci e dagli organi sociali, né può essere adeguatamente garantita dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell'elenco dei soci, dei titolari di diritti e vincoli su azioni *ex art. 2435*, 2° comma c.c., poiché tale deposito avviene con cadenza annuale congiuntamente al deposito del bilancio. Pertanto, il deposito dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti e vincoli, nel registro delle imprese, non attribuirebbe all'iscrizione la funzione di rendere i vincoli opponibili a terzi, quanto, piuttosto, sarebbe un meccanismo di trasparenza sulla composizione della compagine societaria in un determinato momento, ossia la data di approvazione del bilancio⁴⁵.

Nell'ambito dei sequestri civili, la problematica appena segnalata non sembra risolvibile ritenendo iscrivibile il provvedimento di sequestro nel registro delle imprese, in quanto, stante il principio di tassatività degli atti iscrivibili, il rifiuto del conservatore del registro delle imprese ad iscrivere il sequestro dovrebbe ritenersi legittimo⁴⁶. Da ciò discende l'impossibilità, per i terzi, di conoscere eventuali vincoli apposti sulle azioni non emesse. Pertanto, l'apposizione del vincolo non sarebbe idoneo a determinare la

⁴⁵ Per tali considerazioni, seppur con riferimento alle quote di s.r.l., cfr. F. CORSINI, *Sulle modalità di esecuzione del pignoramento di una quota di s.r.l.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, 327; con riferimento alle azioni di S.p.A. cfr. D. VATTERMOLI, *sub art. 2355 c.c.*, in M. Sandulli – V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società: commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6*, vol. I, t. I, Torino, 2003, 171.

⁴⁶ Cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, cit., 71; *contra* Trib. Ferrara, 9 maggio 2005, cit. seppur in tema di quote di s.r.l.

sottrazione della disponibilità c.d. giuridica nel senso dell'impossibilità del sequestrato di disporre validamente del bene nei traffici giuridici. Infatti, il soggetto sequestrante le azioni non emesse di una società non quotata non potrebbe in alcun modo rendere opponibile a terzi la misura cautelare e, dunque, nelle more tra l'apposizione del vincolo e la pubblicazione annuale dell'elenco dei soci, subirebbe il rischio dell'alienazione al terzo in buona fede delle azioni sequestrate⁴⁷. Ai fini della risoluzione del conflitto tra sequestrante e ed acquirente, ad avviso di parte della dottrina, non si potrebbe far leva né sulla priorità temporale dell'annotazione del vincolo nel libro soci, non essendo consultabile dai terzi, né sull'antiorità del provvedimento di sequestro rispetto all'atto di acquisto, in quanto, ragioni di coerenza sistematica imporrebbero di attribuire rilevanza decisiva alla

⁴⁷ Il sequestratario di azioni non emesse di società non quotata si viene a trovare in una situazione peggiore rispetto al sequestrante di azioni rappresentate da certificato azionario poiché in tale ipotesi l'opponibilità a terzi è garantita dall'annotazione del vincolo sulla *chartula* ovvero azioni dematerializzate in cui la responsabilità dell'intermediario costituisce garanzia della non negoziabilità delle azioni, sia ancora nel caso di pignoramento (ovvero sequestro) di quote di s.r.l. in virtù dell'iscrivibilità del vincolo nel registro delle imprese, ai sensi del riformato art. 2471, 1° comma c.c.

buona fede del terzo acquirente⁴⁸. Altri studiosi, invece, e sembra la soluzione da preferire per ragioni di certezza nei traffici giuridici, ritengono

⁴⁸ Cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, cit., 72, l'A. evidenzia ulteriormente come la buona fede dell'acquirente rilevi quale criterio risolutore dei conflitti per le azioni rappresentate da titoli (art. 1994 c.c.), per gli strumenti finanziari (art. 32, 2° comma decreto Euro) e per quote di s.r.l. (art. 2470, 3° comma c.c.) in virtù della scelta, esplicitata nella Relazione ministeriale (punto 11) di uniformare la disciplina dei conflitti *calibrandola* sul regime circolatorio proprio dei beni mobili; sul tema v. anche N. DE LUCA, *Circolazione delle azioni e legittimazione dei soci*, cit., 289ss. L'ordinamento tedesco riformato, per rendere "competitivo" l'acquisto di partecipazioni di GmbH, ha previsto una sorta di "usucapione abbreviata" che rende incontestabile l'acquisto per l'inerzia del vero titolare che non formuli opposizione nel termine di tre anni e l'apparenza della situazione erronea non sia imputabile all'opponente (§16, *Abs. 3, GmbHG*) cfr. N. PREUSS, *Gesellschafterliste, Legittimation gegenüber der Gesellschaft und gutgläubiger Erwerb von GmbH-Anteilen*, in *ZGR*, 2008, 676 ss.; D. MAYER, *Der Erwerb einer GmbH nach den Änderungen durch das MoMiG*, in *DNotZ*, 2008, 403ss; L. BEDNARZ, *Die Gesellschafterliste als Rechtsscheinträger für einen gutgläubigen Erwerb von GmbH-Geschäftsanteilen*, in *BB*, 2008, 1546 ss.; per una critica alla norma cfr. H. EIDENMÜLLER, *Die GmbH im Wettbewerb der Rechtsformen*, in *ZGR*, 2007, 201s.

che l'iscrizione nel libro soci abbia efficacia dirimente tra più acquirenti⁴⁹, e, dunque, l'acquisto delle azioni non emesse, compiuto successivamente all'iscrizione del sequestro nel libro soci, non sia opponibile all'autorità giudiziaria sequestrante. Pertanto, sulla scorta di tale orientamento, sembra potersi concludere che l'opponibilità del vincolo *erga omnes* (oltre che nei confronti della società) derivi dall'iscrizione del provvedimento di sequestro nel libro soci, prevista dall'art. 2355, 1° comma c.c.⁵⁰ La tesi muove dalla duplice considerazione che l'azione non emessa segua la disciplina dei crediti e dall'altro che l'azione sia un bene di secondo grado⁵¹ e il possesso non possa che significare legittimazione all'esercizio dei diritti sociali; dunque, il possesso delle azioni dipende dall'iscrizione

⁴⁹ Cfr. N. DE LUCA, *Circolazione delle azioni e legittimazione dei soci*, cit., 280; ID, *sub art. 2355 c.c.*, in G. Niccolini – A. Stagno d'Alcontres (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, vol. I, Napoli, 2004, 332; D. VATTERMOLI, *sub art. 2355 c.c.*, cit., 171; G. SANTINI, *Natura e vicende della quota di società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.*, 1962, I, 468 ss.; ID, *Della società a responsabilità limitata: art. 2472-2497bis*, cit., 128 ss.; S. GATTI, *L'iscrizione nel libro soci*, Milano, 1969, 43; G.C.M. RIVOLTA, *Società a responsabilità limitata*, in *Enc. giur.*, vol. XXIX, Roma, 1993, 18; S. DE LUCA, *Sul conflitto tra due acquirenti della stessa partecipazione azionaria*, in *Giur. merito*, 1970, I, 377 s., ad avviso del quale il primo che ha iscritto il trasferimento nel libro soci deve ritenersi titolare delle partecipazioni in quanto <<ha acquisito posizione prevalente su tutti i terzi aventi titolo dal medesimo dante causa>>; *contra* P. DAL SOGLIO, *sub art. 2355 c.c.*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società: commento sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, vol. I, Padova, 2005, 312, secondo l'A. il conflitto tra più acquirenti dovrebbe essere risolto sulla base del titolo certo di data anteriore; in giurisprudenza cfr. Trib. Roma, 28 dicembre 1969, in *Giur. merito*, 1970, I, 372, secondo il giudice <<l'effetto traslativo della cessione non è subordinato all'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci>>, quindi <<la preferenza tra i due aventi causa va riconosciuta a colui che per primo ha stipulato il contratto di acquisto>>.

⁵⁰ Cfr. N. DE LUCA, *Circolazione delle azioni e legittimazione dei soci*, cit., 274.

⁵¹ Cfr. T. ASCARELLI, *Riflessioni in tema di titoli azionari personalità giuridica e società tra società*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1952, I, 402 ss.

nel libro soci⁵². Mancando un supporto documentale ovvero scritturale della partecipazione azionaria, l'annotazione nel libro soci rappresenta l'unico strumento attraverso cui opporre il trasferimento a terzi⁵³. Conseguentemente, il sequestro *ex* art. 671 c.p.c. di azioni non emesse si eseguirebbe con l'iscrizione del provvedimento nel libro soci *sic et simpliciter*⁵⁴ e, con esso, il sequestro *ex* art. 317 c.p.p., in attesa di un intervento del legislatore, fondatamente auspicato dalla dottrina intervenuta sul punto⁵⁵.

segue - L'esecuzione dei sequestri penali su azioni non emesse

Discorso differente (e maggiormente appagante), rispetto alla disciplina prevista in ambito civilistico, si ha con riguardo all'esecuzione del sequestro preventivo penale e di prevenzione antimafia. Infatti, in virtù del combinato disposto degli artt. 2188, 1° comma c.c. e 104, 1° comma lett. *d*

⁵² In dottrina cfr. A. GIANNELLI, *sub* art. 2355 c.c., in P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari (diretto da), *Commentario alla riforma delle società, Azioni. Artt. 2346-2362*, vol. II, Milano, 2008, 549; in giurisprudenza v. App. Bologna, 14 maggio 1970, in *Banca borsa tit. cred.*, 1971, II, 102.

⁵³ Cfr. C. ANGELICI, *La circolazione della partecipazione azionaria*, in G.E. Colombo - G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, vol. II, t. I, Torino, 1991, 153.

⁵⁴ Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, M. Campobasso (a cura di), VIII ed., t. II, Torino, 2011, 222; G. DE FERRA, *La circolazione delle partecipazioni azionarie*, Milano, 1964, 21 ss.; N. DE LUCA, *Circolazione delle azioni e legittimazione dei soci*, cit., 274; in giurisprudenza cfr. Trib. Catania, 24 luglio 1985, in *Le Società*, 1986, 161, ad avviso del giudice di merito, il sequestro su azioni non emesse va compiuto osservando il procedimento relativo al sequestro dei crediti presso terzi.

⁵⁵ Cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, cit., 72.

disp. att. c.p.p., si può fondatamente affermare la liceità dell'iscrizione del provvedimento di sequestro di matrice penale nel registro delle imprese, atteso che è la legge stessa a prevederne l'iscrizione. Viene, dunque, superata, almeno in ambito penalistico, la criticità, legittimamente rilevata in ambito civilistico, dell'impossibilità di iscrivere il provvedimento di sequestro nel registro delle imprese, in virtù della tipicità degli atti iscrivibili nel registro delle imprese⁵⁶. Pertanto, a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese, il sequestro di azioni non emesse diviene opponibile *erga omnes*. Il legislatore penale, dunque, ha risolto una problematica tutt'ora assai dibattuta in ambito civilistico. Infatti, come sopra visto, l'impossibilità di procedere all'iscrizione del vincolo civile nel registro delle imprese (impossibilità neanche smentita dalla disciplina in tema di esecuzione del trasferimento che prevede solo l'onere di iscrivere il trasferimento nel libro soci) ha come inconveniente l'impossibilità di opporre ai terzi il vincolo⁵⁷, salvo non ritenere, come sembra opportuno, che l'iscrizione nel libro soci abbia una funzione dirimente⁵⁸.

Dall'altro lato, l'iscrizione del provvedimento di sequestro nel libro soci ha l'effetto di rendere opponibile alla società il vincolo apposto e, dunque, costituisce il momento da cui l'amministratore giudiziario acquista la

⁵⁶ Cfr. *supra*, nt. 47.

⁵⁷ Cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, cit., 72.

⁵⁸ V. N. DE LUCA, *sub art. 2355 c.c. cit.*, 332.

legittimazione attiva a esercitare i diritti sociali⁵⁹. Differentemente da quanto visto in caso di sequestro di quote di s.r.l., l'iscrizione nel libro soci costituisce un adempimento ulteriore e necessario affinché l'amministratore giudiziario acquisti la legittimazione all'esercizio dei diritti corporativi.

2.5. - Il sequestro di azioni emesse

Riflessioni si impongono anche con riferimento ai sequestri di matrice penale di azioni emesse. Infatti, ai sensi dell'art. 1997 c.c., i sequestri di un <<diritto menzionato in un titolo di credito [...] non hanno effetto se non si attuano sul titolo>>. Emerge, quindi, la necessità di comprendere in quale rapporto si ponga la normativa civile e il dettato processual-penalistico di cui all'art. 104, 1° comma, lett. *d* disp. att. c.p.p., e se quest'ultimo sia

⁵⁹ Cfr. AA.VV., *sub art. 2355 c.c.*, in P. Cendon (a cura di), *Commentario al codice civile. Artt. 2325-2362. Società per azioni. Costituzione, promotori, patti parasociali, conferimenti, azioni*, vol. I, Milano, 2010, 572; nello stesso senso, seppur con riferimento al trasferimento di azioni non emesse, cfr. *Relazione al D.Lgs. 17 gennaio 2002, n.3*, in *Riv. soc.*, 2003 121, in cui è riportato che <<si è chiarito, con il 1° comma del'art. 2355 c.c., che nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento dell'azione diviene efficace nei confronti della società con la sua annotazione nel libro dei soci, precisando quindi in tal modo la diversità di piani tra il trasferimento *inter partes* e la sua rilevanza per l'organizzazione sociale, in concreto quindi per l'esercizio dei diritti sociali>>; M. NOTARI, *Le società azionarie. Disposizioni generali. Conferimenti. Azioni*, in *Diritto delle società. Manuale breve*, III ed., Milano, 2006, 148; D. VATTERMOLI, *sub art. 2355 c.c.*, cit. 169; P. DAL SOGLIO, *sub art. 2355 c.c.*, cit., 309; G.P. LA SALA, *Iscrizione tardiva nel libro soci ed esercizio del diritto di opzione*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2006, II, 12 ss.; in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 7 novembre 1989, n.4667, in *Dir. fall.*, 1990, II, 643 ss.

idoneo e sufficiente al raggiungimento dello scopo proprio dei sequestri penali. In effetti, il sequestro mira ad evitare il compimento degli atti materiali incidenti sulla cosa⁶⁰ e, nel caso di azioni emesse, esiste naturalisticamente un bene materialmente apprendibile. Dunque, si deve appurare se, nel sequestro di azioni emesse, disciplinato dall'art. 104, 1° comma, lett. *d* disp. att. c.p.p., oltre agli incombenti previsti dalla disposizione processual-penale sia necessaria, ulteriormente, l'apprensione fisica del titolo su cui l'azione è incorporata e l'annotazione del vincolo sul titolo stesso. A tal fine, si deve iniziare dall'analisi della *ratio* dell'art. 1997 c.c.

In ambito civilistico, è stato evidenziato come l'apprensione fisica del titolo abbia la funzione di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al soggetto sequestrato, al fine di ridurre le possibilità che le azioni continuino a circolare nonostante il vincolo apposto⁶¹. L'ulteriore adempimento dell'iscrizione del vincolo sul titolo è finalizzato a perfezionare il sequestro nei casi in cui l'indisponibilità sia solamente giuridica e non anche materiale, come nel caso in cui il custode sia il soggetto sequestrato⁶². In tale ipotesi, vi è il rischio, infatti, che le azioni sequestrate continuino a circolare, essendo nella disponibilità materiale del sequestrato, e i terzi acquirenti siano in buona fede – facendo affidamento sulla corrispondenza tra la situazione di fatto e di diritto - con conseguente danno per il soggetto sequestrante. In conclusione, lo spossessamento e l'iscrizione del vincolo

⁶⁰ Cfr. F. BRIOLINI, *I vincoli sui titoli di credito*, cit., 33 s.

⁶¹ Cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, cit., 21; F. BRIOLINI, *I vincoli sui titoli di credito*, cit., 29 ss.

⁶² Cfr. G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, cit., 353.

sulla *chartula* hanno la finalità di rendere opponibile *erga omnes* il sequestro civile delle azioni emesse, in assenza di sistemi idonei di pubblicità⁶³ e non potendosi attribuire tale funzione all'iscrizione nel libro soci⁶⁴, attesa l'impossibilità per i terzi di prenderne visione.

A fronte dell'articolata disciplina civilistica, la normativa processual-penale si limita a stabilire che il sequestro si attui mediante l'iscrizione del provvedimento nel libro soci e nel registro delle imprese. Come già anticipato, è necessario comprendere se le modalità del sequestro stabilite dall'art. 104, 1° comma, lett. *d* disp. att. c.p.p. siano sufficienti all'esecuzione del sequestro delle azioni emesse ovvero se sia ulteriormente necessaria l'apprensione fisica del titolo azionario e l'iscrizione del vincolo sul titolo, così come previsto dall'art. 1997 c.c., ai fini dell'opponibilità.

L'art. 104, 1° comma, lett. *d* disp. att. c.p.p., come già visto con riferimento ai sequestri di azioni non emesse, prevede espressamente l'iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, con funzione, quindi, di pubblicità legale del sequestro. La pubblicità del sequestro con efficacia *erga omnes*, che il sistema civilistico opera mediante l'apprensione della *chartula* e l'iscrizione del vincolo sul titolo, in ambito penale viene compiuta mediante l'iscrizione del provvedimento giudiziale nel registro delle imprese. Da quanto esposto, ne discende agevolmente come, ai fini

⁶³ Cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, cit., 22, cui si rimanda anche per le diverse ricostruzioni sulla portata del vincolo e sull'iscrizione nel libro soci, *ibidem*, 7 ss.

⁶⁴ In dottrina v. D. VATTERMOLI, *sub art. 2355 c.c.*, cit., 171; F. CORSINI, *Sulle modalità di esecuzione del pignoramento di una quota di s.r.l.*, cit., 327.

dell'esecuzione del sequestro preventivo e di prevenzione antimafia, non sia necessaria l'apprensione materiale del titolo né l'iscrizione del vincolo sulla *chartula*. L'ulteriore adempimento dell'annotazione del sequestro nel libro soci, previsto dall'art. 104, 1° comma, lett. *d* disp. att. c.p.p., ha la finalità di rendere opponibile il vincolo nei confronti della società. Quindi, attribuisce all'amministratore giudiziario la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali incorporati nella partecipazione sociale, garantendo, in ultima analisi, la piena funzionalità della misura⁶⁵, poiché essendo l'azione un'"entità dinamica"⁶⁶, è necessario che la custodia si atteggi ad amministrazione del bene, in quanto <<la mera appropriazione materiale del titolo cartaceo può essere insufficiente al raggiungimento dello scopo, perché se tutti i poteri connessi alle azioni rimanessero nelle mani del loro proprietario questi potrebbe operare uno svuotamento della società>>⁶⁷.

⁶⁵ Cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro delle partecipazioni sociali*, cit., 11 ss.; in giurisprudenza v. Trib. Padova (decr.), 26 aprile 2004, *cit.*, il giudice di merito ha affermato – seppur con riferimento al sequestro di quote di s.r.l. – che la mancata iscrizione del provvedimento nel libro soci <<vanifica l'effetto complessivo di indisponibilità che consegue alla cautela>> .

⁶⁶ Cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, cit., 11.

⁶⁷ Così App. Milano, 17 febbraio 1995, *cit.*; peraltro, anche prima della riforma, ad avviso della giurisprudenza, in pendenza di sequestro non era necessario il preventivo deposito dei titoli azionari ai fini dell'esercizio dei diritti sociali in assemblea cfr. Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, in *Foro it.* 2006, I, 2864, con nota di H. SIMONETTI, in *Le Società*, 2006, 983, con commento di F. PLATANIA, *Poteri del socio e del custode nel sequestro di azioni* e in *Corr. giur.*, 2006, 541, con commento di F. BRUNO, *Diritto di voto, di intervento e di impugnativa: gli effetti delegittimanti del sequestro penale in capo al socio di società per azioni*.

segue - Mancata iscrizione del sequestro nel libro soci per inerzia dell'organo amministrativo

Se con riferimento alle S.p.A. con azioni emesse ovvero non emesse, l'iscrizione nel libro soci del provvedimento giudiziale di sequestro costituisce il momento in cui l'amministratore giudiziario acquista la legittimazione attiva all'esercizio dei diritti sociali⁶⁸, un problema di rilevante importanza sorge nel momento in cui gli amministratori si rifiutino di iscrivere il provvedimento nel libro soci⁶⁹, non consentendo, dunque, il perfezionamento dell'esecuzione del sequestro.. La problematica non ha scarsa rilevanza quando si consideri che l'amministratore della società emittente potrebbe essere anche il socio destinatario del provvedimento di sequestro ovvero ancora questi abbia un'influenza determinante sull'organo amministrativo. Dunque, non sembra inutile analizzare le conseguenze della mancata iscrizione nel libro soci del provvedimento di sequestro⁷⁰. Il problema, anche in questo caso, non è

⁶⁸ In giurisprudenza v. Cass. civ., 4 giugno 2008, n. 14794, in *Giur. it.*, 2008, 2217; Cass. civ., 5 settembre 1995, n. 9314, in *Mass. Giust. civ.*, 1995, 1604; Trib. Napoli, 12 ottobre 1988, *cit.*; in dottrina v. A. GIANNELLI, *sub art. 2355 c.c.*, *cit.*, 547; C. ANGELICI, *La circolazione della partecipazione azionaria*, *cit.*, 151 ss.

⁶⁹ Ad avviso di dottrina e giurisprudenza dominanti, l'annotazione del vincolo sul libro soci costituisce un atto dovuto in presenza dei presupposti di legge cfr. S. GATTI, *L'iscrizione nel libro soci*, *cit.*, 50 ss.; B. LIBONATI, *I titoli di credito nominativi*, Milano, 1965, 57; L. STANGHELLINI, *I limiti statutari alla circolazione delle azioni*, Milano, 1997, 17 ss.; in giurisprudenza cfr. Trib. Napoli, 17 luglio 2003, in *Le Società*, 2004, 495.

⁷⁰ Con riferimento alle conseguenze della mancata iscrizione nel libro soci del trasferimento di azioni emesse cfr. G.P. LA SALA, *Iscrizione tardiva nel libro soci ed esercizio del diritto di opzione*, *cit.*, 12 ss.

ignoto alla dottrina con riferimento particolare alle ipotesi di trasferimento di azioni ⁷¹.

L'iscrizione nel registro dei soci, ai fini della legittimazione attiva all'esercizio dei diritti sociali, è stata autorevolmente configurata come una *condicio iuris* per l'esercizio dei diritti sociali. Pertanto, qualora la società rifiuti di iscrivere il provvedimento di sequestro nel libro soci si può ritenere che la condizione sia comunque avverata poiché essa non si è realizzata per causa imputabile alla parte che aveva un interesse contrario alla sua attuazione⁷²; simile conclusione sarebbe avvalorata dalla lettera dell'art. 2023, 3° comma c.c.⁷³. D'altro canto, la giurisprudenza, per orientamento costante, non ammette l'estensione dell'art. 1359 c.c. alle condizioni legali⁷⁴. La richiesta di iscrizione del provvedimento giudiziale di sequestro, però, promana da una autorità giudiziaria e, dunque, il rifiuto ovvero il ritardo da parte dell'organo amministrativo di procedere all'iscrizione del provvedimento si atteggia come arbitrario e immotivato

⁷¹ Per una disamina sulle diverse posizioni si rinvia a G.P. LA SALA, *Iscrizione tardiva nel libro soci ed esercizio del diritto di opzione*, cit., 16 ss.

⁷² Cfr. F. GALGANO, *Mancata esecuzione del <<transfert>> ed esercizio dei diritti sociali nel trasferimento di azioni mediante girata*, in *Riv. dir. civ.*, 1962, 462 s.; per l'assimilazione del *transfert* ad una *condicio iuris* cfr. A. ASQUINI, *Ancora sui limiti di validità delle clausole di gradimento*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, II, 303; A. BRUNETTI, *La legittimazione cambiaria nella legge uniforme*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1939, I, 148; M. LIBERTINI, *Osservazioni sul valore giuridico del "transfert" nella circolazione delle azioni di società*, cit., 858.

⁷³ Cfr. G.P. LA SALA, *Iscrizione tardiva nel libro soci ed esercizio del diritto di opzione*, cit., 16, nt. 13.

⁷⁴ Sul punto in giurisprudenza v. Cass. 10 marzo 1992, n. 2857, in *Mass. Giust. civ.*, 1992; Cass. 4 marzo 1987, n. 2255, in *Mass. Giust. civ.*, 1987; Cass. civ., 5 febbraio 1982, n. 675 in *Mass. Giust. civ.*, 1982; *contra* Pret. Rovigo, 24 luglio 1995, in *Arch. locazioni*, 1996, 778.

se non addirittura *contra ius*⁷⁵, salvo che il provvedimento di sequestro sia affetto da vizi. Pertanto, in una simile ipotesi sembra legittimo il ricorso alla *fictio* di cui all'art. 1359 c.c., in quanto il mancato avveramento della condizione è determinato da una condotta non solo negligente e contraria a buona fede e correttezza ma addirittura illegittima⁷⁶.

Ne discende in conclusione che l'amministratore giudiziario è legittimato ad esercitare i diritti sociali delle azioni (emesse e non) sequestrate dal momento in cui egli richiama agli amministratori della società di procedere all'iscrizione nel libro soci e indipendentemente dall'esecuzione o meno di tale ordine da parte dell'organo amministrativo, qualora il ritardo nell'iscrizione sia arbitrario e immotivato. Tali conclusioni non devono però far ritenere, come affermato da taluna dottrina⁷⁷, che ai fini della legittimazione dell'amministratore giudiziario sia sufficiente solamente l'emanazione del provvedimento di sequestro.

⁷⁵ Secondo N. DE LUCA, *Circolazione delle azioni e legittimazione dei soci*, cit., 286 l'iscrizione nel libro dei soci non è espressione di un potere rimesso alla discrezionalità degli amministratori; nello stesso senso, nelle S.r.l. (anche se ormai il libro soci in tale sottotipo è stato soppresso), v. G.C.M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., 221.

⁷⁶ Sull'operatività dell'art. 1359 c.c. in virtù della violazione di un principio di diligenza, correttezza e buona fede da parte del portatore di un interesse contrario all'avveramento cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile. Il Contratto*, II ed., vol. III, Milano, 2000, 554 ss.; M. COSTANZA, *Della condizione del contratto*, in F. Galgano (a cura di), *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, Bologna, 1997, 109 s.; R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli 1950, 308.

⁷⁷ Cfr. F. BRIOLINI, *L'attuazione del pignoramento e del sequestro di azioni nominative*, cit., 198; nello stesso senso G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, cit., 361, secondo l'A. <<il potere di intervento e il connesso diritto di voto poggiano sulla funzione di amministrazione per custodire e la sua veste è quella di ausiliario del giudice [...] la sua legittimazione risulta dal decreto di nomina>>.

Infatti, sarà necessaria, comunque, la richiesta da parte dell'amministratore giudiziario all'organo amministrativo e, solo a fronte del rifiuto ovvero della mancata tempestiva iscrizione, si dovrà ritenere avverata la condizione con conseguente legittimazione all'esercizio dei diritti corporativi.

2.6. - Il sequestro di azioni dematerializzate - cenni

Il sequestro di azioni sottoposte a regime di dematerializzazione obbligatoria ovvero facoltativa sono sequestrate, invece, con le modalità previste dall'art. 104, 1° comma, lett. *e* disp. att. c.p.p. In particolare, è previsto che gli strumenti finanziari dematerializzati – tra cui rientrano le azioni – siano sequestrati mediante la registrazione del vincolo nel conto appositamente tenuto dagli intermediari, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a seguito della quale, le azioni vincolate vengono spostate in uno speciale conto intestato all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 38, 3° comma lett. *d*, Reg. Consob 11768/1998.

Pertanto, il sequestro delle partecipazioni dematerializzate avviene con l'iscrizione di cui sopra, a seguito della notifica del provvedimento di sequestro alla società di gestione accentrata ⁷⁸ .

⁷⁸ La dottrina intervenuta in ambito civilistico (M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, cit., 59 ss.) ritiene che il pignoramento ed il sequestro conservativo si attuano mediante notifica al debitore ed all'intermediario di un atto contenente l'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario *ex art. 492 c.p.c.*, gli elementi di cui all'art. 543, 2° comma c.p.c. e l'indicazione delle azioni in gestione accentrata di cui il sequestrato risulta essere titolare; mentre, il sequestro giudiziario può essere eseguito *ex art. 669-duodecies c.p.c.* mediante notifica del provvedimento all'intermediario con l'ordine di registrare il provvedimento nel conto aceso *ex art. 45 Reg. Mercati*, di iscriverlo nel registro di cui all'art. 87, d.l., 58/1998 e di comunicare il provvedimento giudiziario alla società emittente.

CAPITOLO 3 – IL SEQUESTRO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

Sommario: 3.1. - La custodia nel sequestro; 3.2. - I poteri dell'amministratore giudiziario di partecipazioni sociali; *segue*: Il diritto di voto e il diritto di intervento in assemblea; *segue*: L'impugnazione delle delibere assembleari e delle decisioni c.d. "annullabili"; *segue*: Le delibere lesive dell'integrità della partecipazione – sussunzione nella categoria dei "vizi gravi" (c.d. nullità) – critica; *segue* – La tutela del socio sequestrato in caso di danno alle partecipazioni sociali sequestrate; *segue*: Il diritto di recesso; *segue*: Il diritto di opzione; 3.3. – Il rapporto tra il sequestro di partecipazioni sociali e gli organi sociali; *segue*: Il sequestro di società; *segue*: la sostituzione giudiziale dell'organo amministrativo – artt. 2409 c.c. e 2476, 3° comma c.c.; *segue*: La sostituzione assembleare dell'organo amministrativo; *segue*: Gli effetti del sequestro sull'organo di controllo della società; 3.4. – Il sequestro di partecipazioni sociale e sequestro d'azienda – rapporti; *segue*: Il sequestro della azienda sociale di pertinenza della società di capitali destinataria del provvedimento di sequestro

3.1. - La custodia nel sequestro

Nella trattazione dei sequestri, posizione centrale assume la figura del custode¹, ossia di quel soggetto privato che, per legge o per nomina del

¹ Cfr. G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, vol. II, t. II, Torino, 1994, 350, secondo cui, nel sequestro conservativo e giudiziario, è possibile riconoscere «un momento comune

giudice o dell'ufficiale giudiziario, viene investito di un pubblico ufficio da esercitare in modo imparziale quale *longa manus* degli organi giudiziari². Costui, infatti, è un consulente del giudice³ che ha l'obbligo, ai sensi art. 65, 1° comma c.p.c., di conservare ed amministrare i beni sequestrati sotto il controllo del giudice⁴.

Circa i poteri spettanti al custode, contrariamente a quanto asserito da taluna dottrina, ad avviso della quale la distinzione terminologica costituirebbe un'endiadi⁵, ai due termini – conservazione ed amministrazione – corrispondono due tipologie di attività del custode dirette alla preservazione del bene sequestrato⁶. Da un lato, infatti, la

nell'uno e nell'altro che sta nel custodire la *res*>>; v. anche App. Milano, 17 febbraio 1995, in *Le Società* 1995, 1052 con commento di M. La Monica, *Poteri del custode di azioni sequestrate*, ad avviso della Corte di merito, gli artt. 65 e 67 c.p.c. hanno portata generale nell'intero ordinamento.

² Cfr. M. VELLANI, voce *Custode*, in *Dig. priv.*, vol. V, Torino, 1989, 47; per quel che concerne il diritto positivo, si evidenzia come l'art. 35, 5° comma, codice antimafia stabilisca espressamente che l'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

³ Cfr. E. PROTETTI, *Il sequestro civile*, Napoli, 1982, 111; U. MORERA, *Contributo allo studio del sequestro di azioni e quote di società*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1986, I, 534 ss.

⁴ In dottrina v. G. FERRI, voce *Sequestro*, in *Dig. priv.*, vol. XVIII, Torino, 1998, 471; R. PROVINCIALI, *Il sequestro di azienda*, II ed., Napoli, 1959, 117; in giurisprudenza cfr. Cass. civ. 26 novembre 1984, n. 6115, in *Mass. Giur. it.* 1984.

⁵ Cfr. S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. I, Milano, 1959, 226; S. SATTA – C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, XIII ed., Padova, 2000, 86; C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, vol. I, Torino, 2008, 273; in giurisprudenza v. Cass. civ., 3 novembre 2011, n. 22800, in *Fallimento*, 2012, 413, con nota di M. MINUTOLI, *Potere di reclamo ex art. 18 l. fall. dell'amministratore giudiziario e del custode penale*, in cui la Corte rinviene una <<ontologica difformità>> tra custodia-conservazione e amministrazione – gestione.

⁶ In dottrina v. C. ANGELICI, *La partecipazione azionaria nella società per azioni*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XVI, t. II, Torino, 1985, 329; A. CANDIAN, *Poteri del sequestratario*, in *Temi*, 1949, 80 s.; AA.VV., *sub art. 65 c.p.c.* in C.

conservazione si connota come una custodia *statica* ed implica la necessità di provvedere a tutto quanto si renda necessario per mantenere il bene sequestrato nella sua integrità ed efficienza⁷, dall'altro l'amministrazione costituisce una forma di custodia *dinamica* e si esplica nella gestione economica e produttiva del bene sequestrato⁸. Pertanto, emerge come entrambe le attività rientrino nella custodia, ossia quell'attività diretta alla conservazione del bene in pendenza di sequestro⁹.

Nella legislazione penale non si rinviene un inquadramento sistematico del custode. Dunque, in assenza di una disciplina del custode "penale", larga parte della dottrina ha ritenuto applicabile, anche in tale branca, i principi generali espressi dall'art. 65 c.p.c.¹⁰, <<tenuto conto della concezione unitaria della sua figura>>¹¹. Infatti, l'art. 259 c.p.p. – dettato in

Consolo (diretto da), *Codice di procedura civile commentato*, IV ed., vol. I, Milano, 2010, 794; in giurisprudenza cfr. App. Milano, 17 febbraio 1995, *cit.*, secondo la Corte la custodia è un concetto di genere, che comprende in sé quelli, di specie, della conservazione e della amministrazione; v. anche App. Milano, 6 dicembre 2005, *ined.*, ad avviso della quale <<conservazione e amministrazione non costituiscono due sfere nettamente distinte, essendo la seconda strumentale alla prima>>.

⁷ Cfr. M. VELLANI, voce *Custode*, *cit.*, 52.

⁸ Cfr. S. COSTA, *Custodia di beni pignorati o sequestrati (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, 1962, 568.

⁹ *Contra* Cass. civ., 26 maggio 2000, n.6957 in *Le Società*, 2000, 1331, con nota di F. COLLIA, *Sequestro giudiziario di quote di società a responsabilità limitata* e in *Giur. it.*, 2000, 2309.

¹⁰ In dottrina v. M. VELLANI, voce *Custode*, *cit.*, 53; V. MAIELLO, voce *Custodia (violazione della custodia delle cose sequestrate o pignorate)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. X, Roma, 1985, 2; in giurisprudenza v. App. Milano, 17 febbraio 1995, *cit.*; Cass. pen., 8 novembre 1993, Chamonal e altro, in *Riv. pen. econ.*, 1995, 77, con nota di R. SETTE, *Sequestro conservativo penale di azioni, poteri del custode e sindacato di voto: la giurisprudenza penale va oltre quella civile*.

¹¹ Così Cass. civ., 30 maggio 2000, n. 7147, in *Fallimento*, 2001, 625, con commento di V. ZANICHELLI, *I poteri del custode dei beni sottoposti a sequestro*.

tema di sequestro probatorio ed applicabile anche al sequestro preventivo - si limita a prevedere che le cose sequestrate siano affidate alla segreteria, alla cancelleria o, se non è possibile, ad un custode. In mancanza di ulteriori indicazioni, la giurisprudenza si era divisa su quali poteri fossero attribuibili al custode nominato in sede penale. Secondo parte della giurisprudenza, il custode, nominato ai sensi dell'art. 259 c.p.p., aveva esclusivamente l'obbligo di conservare le cose sottoposte a sequestro e non poteva essere onerato di ulteriori atti di gestione patrimoniale¹²; in altri termini era tenuto solamente a quella custodia che è stata definita *statica*. Ad avviso di altra giurisprudenza, invece, l'autorità giudiziaria poteva affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati con tutti gli incumbenti ad essa connessi¹³. Già precedentemente al contrasto appena esposto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione erano intervenute sul punto e, propendendo per il riconoscimento al custode di poteri di custodia *dinamica*, avevano affermato che «<spetta al giudice di merito, attingendo dai poteri conferitigli dall'art. 259, 1° comma c.p.p. espressamente richiamato dall'art. 81 disp. att., cui si riferisce il successivo art. 104 disp. att. c.p.p., adottare gli accorgimenti opportuni per assicurare, con equilibrio

¹² V. Cass. pen., 26 giugno 2003, Miceli, in *Ced Cass.pen.*, rv. 226899; P. COMUCCI, *Il sequestro e la confisca nelle legge "antimafia"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, 92 nt. 26.

¹³ In giurisprudenza cfr. Cass. pen., 9 luglio 2001, Pane, in *Ced Cass. pen.*, rv. 220207; Cass. pen., 5 novembre 2004, n. 46850, Pallese, in *Ced Cass. pen.*, rv. 230444; Cass. pen., 21 febbraio 2000, Orofino, in *Ced Cass. pen.*, rv. 220569, secondo la Corte, «<in tema di sequestro preventivo ex art. 12 *sexies* d.l. 8 giugno 1992, n.206, conv. nella legge 7 agosto 1992, n.356, la previsione del comma quarto di tale articolo secondo cui "le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode" implica che quest'ultimo soggetto svolga compiti di gestione dei beni in sequestro del tutto analoghi a quelli propri dell'amministratore giudiziario>>».

degli opposti interessi, la corretta custodia ed amministrazione delle cose sequestrate>>¹⁴.

La *querelle* giurisprudenziale sembra essere stata risolta recentemente dal legislatore con l'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p. il quale ha previsto che, in caso di sequestro preventivo, di azienda, di società, ovvero di <<beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione>>, l'autorità giudiziaria ha l'onere di nominare un amministratore giudiziario. D'altro canto, il legislatore non ha stabilito quali siano i poteri da questi esercitabili, dovendosi, quindi, far riferimento anche all'esperienza civilistica formatasi in tema di custodia. Nella disciplina antimafia, invece, il legislatore ha previsto espressamente, all'art. 35, 5° comma codice antimafia, che l'amministratore giudiziario <<ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi>>.

In definitiva, qualunque sia il nome attribuito dalla legge – custode (in ambito civile) ovvero amministratore giudiziario (in ambito penale) - costui ha l'onere di custodia – intesa sia nel senso di conservazione che di amministrazione - dei beni sequestrati, proprio come statuito dall'art. 65

¹⁴ Cfr. Cass. pen. SS.UU., 3 dicembre 1994, n.9 Comit Leasing in proc. Longarini, in *Cass. pen.*, 1995, 525; Cass. pen., 5 novembre 2004, n. 46850, Pallesca, *cit.*; Cass. pen., 5 marzo 2008, n. 18790, Chiodi, in *Ced. Cass. pen.*, rv. 239891, ad avviso della Corte, in caso di sequestro preventivo, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati rappresenta una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia; v. anche Cass. pen., 17 aprile 2009 n. 30596 in *Cass. pen.*, 2011, 594, con nota di G. Caneschi, *Connotazione "oggettiva" o "soggettiva" del sequestro preventivo e valutazione del fumus commissi delicti dopo il rinvio a giudizio.*

c.p.c. Pertanto, si conferma come sia possibile rintracciare un'unica nozione di custodia all'interno dell'ordinamento giuridico sia esso civile ovvero penale, sempre con le finalità che sono proprie di ciascuna tipologia di sequestro, nonché dei beni che sono oggetto della misura¹⁵.

3.2. - I poteri dell'amministratore giudiziario di partecipazioni sociali

L'unitarietà della figura del custode emerge in maniera evidente quando il sequestro abbia ad oggetto le partecipazioni sociali. Infatti, come già affermato nel primo capitolo, il *genus* sequestro è caratterizzato dalla sottrazione della disponibilità – materiale e/o giuridica - del bene sequestrato al soggetto destinatario del provvedimento e dalla sua custodia successiva allo spossessamento¹⁶. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni sociali, il vincolo determina, principalmente,

¹⁵ Cfr. M. VELLANI, voce *Custode*, cit., 53; V. MAIELLO, *Voce Custodia (violazione della custodia delle cose sequestrate o pignorate)*, cit., 2; G. FERRI, voce *Sequestro*, cit., 483; F. DIMUNDO, *sub. art. 2352 c.c.*, in Lo Cascio (a cura di), *La riforma del diritto societario. Società per azioni: azioni, società collegate e controllate, assemblee (artt. 2346-2379-ter c.c.)*, vol. IV, Milano, 2003, 105; P. COMUCCI, *Il sequestro e la confisca nella legge "antimafia"*, cit., 92 nt. 26, ritiene necessario il riferimento alle norme del c.p.c. in ordine alla custodia di beni sequestrati in sede penale (antimafia), anche se non riconosce al custode civile (e conseguentemente a quello penale) il potere di amministrazione ma solo di custodia; in giurisprudenza cfr. Trib. Aosta, 8 aprile 1986, in *Giur. merito*, 1988, 1044, con nota di G. FAUCEGLIA, *Sequestro di Azioni e diritto di voto*; Cass. civ., 30 maggio 2000, n. 7147, *cit.*; Cass. pen., 8 novembre 1993, Chamonal e altro, *cit.*; App. Milano, 6 dicembre 2005, *ined.*; App. Milano, 17 febbraio 1995, *cit.*

¹⁶ Cfr. V.V. CHIONNA, *I sequestri delle partecipazioni*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 429.

un'indisponibilità giuridica¹⁷ in quanto esse – salvo i casi in cui siano emessi titoli azionari¹⁸ – sono beni immateriali, ossia non materialmente apprendibili. Dunque, l'esercizio di fatto dei poteri corrispondenti ai diritti reali ovvero ai diritti personali di godimento – propri dell'indisponibilità materiale - si estrinseca nell'esercizio, ad opera del custode, dei diritti sociali incorporati nella partecipazione stessa¹⁹.

L'affinità degli effetti dei sequestri – civili e penali - sulle partecipazioni sociali emerge, in ultima analisi, in ambito codicistico. Infatti, l'art. 2352 c.c., così come formulato dal legislatore della riforma del diritto societario del 2003, nel disciplinare i poteri del custode di azioni e di quote di s.r.l.²⁰, utilizza il termine “sequestri”. Sulla base del dato letterale, dunque, numerosi autori post-riforma hanno evidenziato come la norma non abbia compiuto alcuna distinzione sulla tipologia di sequestro apposto sulla partecipazione sociale²¹. Addirittura, taluna giurisprudenza, con

¹⁷ In giurisprudenza v. Trib. S. M. Capua Vetere – sez. fall. (ord.), 20 aprile 2001, in www.ilfallimento.it; *contra* Trib. Catania, 24 luglio 1989, Luise, in *Dir. fall.*, 1990, II, 621, ad avviso del quale, <<Il sequestro penale di azioni determina l' indisponibilità materiale, ma non giuridica dei titoli e non pregiudica pertanto l'esercizio dei diritti in essi incorporati>>.

¹⁸ Si è avuto modo di evidenziare come, in sede attuativa del sequestro preventivo e antimafia, l'apprensione fisica delle azioni emesse non sia necessaria ai fini dell'apposizione del vincolo cfr *supra*, Cap. 2.

¹⁹ Cfr Cass. civ., 22 settembre 2005, n. 21858, in *Le Società*, 2006, 1395, con commento di D. CARMINATI e in *Foro It.*, 2006, 2864, con nota di H. SIMONETTI.

²⁰ Si evidenzia come l'art. 2352 c.c. dettato per le azioni di S.p.A. è espressamente applicabile alle quote di s.r.l. in virtù del richiamo espresso compiuto dall'art. 2471 *bis* c.c.

²¹ Cfr S. POLI, *sub art. 2352 c.c.*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società: commento sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, vol. I, Padova, 2005, 297; R. BOCCA, *sub art. 2352 c.c.*, in G. Cottino, G. Bonfante – O. Cagnasso – P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto*

riferimento specifico al sequestro preventivo penale (ma le stesse considerazioni si devono ritenere valide per il sequestro antimafia, avendo anche questi una finalità cautelare e provvisoria²²) ha ritenuto che la disposizione dettata in tema di sequestro civilistico fosse applicabile per analogia anche alle ipotesi di sequestro di natura penale, in quanto il custode, non essendo portatore di un proprio ed autonomo interesse, avrebbe un obbligo di conservazione del bene nell'interesse pubblico o altrui²³. Ad avviso di tale giurisprudenza, la *ratio* dell'art. 2352 c.c. sarebbe sovrapponibile alle finalità proprie dei sequestri penali, in quanto il legislatore avrebbe voluto evitare che il soggetto sequestrato (sia in sede civile che penale) potesse avvantaggiarsi delle utilità insite nella partecipazione sociale²⁴. In realtà, in sede di sequestro civile, l'attribuzione

societario: commento al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; D. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 1, vol. I, Bologna, 2004, 340; F. PLATANIA, Poteri del socio e del custode nel sequestro di azioni, in Le Società, 2006, 987.

²² Cfr. Cass. pen. SS.UU., 13 dicembre 2000, n. 36, Madonia, in *Ced. Cass. pen.*, rv. 217666.

²³ V. Trib. Napoli, 6 agosto 2009, in *Notariato*, 2010, 519, con commento di R. COGLIANDRO *I sequestro di quote di s.r.l. tra vecchi problemi e soluzioni della "riforma"*.

²⁴ Cfr. Trib. Napoli, 6 agosto 2009, *cit.*, 526. La dottrina civilistica pre-riforma riteneva che al custode dovesse essere riconosciuto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, sul punto cfr. G. FERRI, *Sequestro giudiziario di azioni ed esercizio del voto nelle assemblee*, in *Foro it.*, 1947, I, 142; E. FINZI, *Sequestro di azioni e diritto di voto*, in *Dir. fall.*, 1948, II, 201; A. CANDIAN, *Il diritto del socio nelle c.d. società di capitali: natura giuridica*, in *Dir. Fall.*, 1961, 685; R. PROVINCIALI, *Il voto nel sequestro di azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1950, I, 97 s.; L. BIAMONTI, *Sul diritto di voto in caso di sequestro di titoli azionari*, in *Foro it.*, 1953, IV, 16 s.; G. SENA, *Il voto nell'assemblea della S.p.A.*, Milano, 1961, 289 s.; L. GERACI, *Poteri del creditore sequestrante o pignorante di azioni*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1979, 193; G. ALLEGRI, *Denuncia di gravi irregolarità e tutela delle minoranze*, in *Giur. comm.*, 1980, II, 745; U. MORERA, *Contributo allo studio del sequestro di azioni e quote di società*, *cit.*, 533; in giurisprudenza v. Cass. civ., 22 febbraio 1952, n. 477, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1952, II, 267, con nota di R. MICCIO;

dei diritti sociali al custode, prevista dall'art. 2352 c.c., sembra piuttosto essere diretta, a mantenere inalterato il valore del bene sequestrato. In particolare, in caso di sequestro conservativo, la conservazione del valore del bene è compiuta nell'interesse del sequestrante al fine del soddisfacimento della propria obbligazione ovvero del sequestrato in vista della restituzione del bene e, in caso di sequestro giudiziario, per non frustare le aspettative dei soggetti nel caso in cui sia controversa l'appartenenza della *res*²⁵.

Differentemente, la finalità *primaria* perseguita dai sequestri penali menzionati è la sottrazione della disponibilità del bene al sequestrato per il perseguimento di finalità pubblicistiche²⁶, quale la commissione di ulteriori reati, seppur in maniera mediata ed indiretta²⁷. Pertanto, è solamente in tale ambito (e non anche in quello civile) che l'attribuzione dell'esercizio dei

Cass. civ., 22 febbraio 1952, n. 481, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1952, I, 308, con nota di N. RESTAINO; Trib. Napoli, 1 novembre 1959, in *Dir. Giur.*, 1960, 652; Cass. civ., 18 febbraio 1985, n. 1355, in *Giur. comm.*, 1985, II, 437 e in *Le Società*, 1985, 950; App. Milano, 25 settembre 1987, *ivi*, 1988, 161, con nota di R. AMBROSINI, *Effetti sull'assemblea del sequestro di azioni*; Cass. civ., 3 novembre 1989, n. 4603, *ivi*, 1990, 302; Trib. Milano, 20 marzo 1990, in *Foro it.*, 1990, I, 1702; Cass. civ., 5 agosto 1992, n. 9269, in *Giust. civ.*, 1993, I, 1252; App. Milano, 17 febbraio 1995, *cit.*; indirettamente v. Trib. Monza, 1 gennaio 1996, in *Le Società*, 1996, 706, con nota di M. TERENCE; Cass. civ., 26 maggio 2000, n. 6957, *cit.*; Trib. Paola, 9 marzo 2002, in *Gius.*, 2002, 1885.

²⁵ Cfr. G.B. BISOGNI, *sub art. 2352 c.c.*, in P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari (diretto da), *Commentario alla riforma delle società. Azioni. art.2346-2362*, vol. II, Napoli, 2008, 483 s.; G. DE FERRA, *L'espropriazione dei titoli azionari*, in *Riv. soc.*, 1962, 985.

²⁶ Sul punto v. G.B. BISOGNI, *sub art. 2352 c.c.*, *cit.*, 484, il quale evidenzia come il sequestro disposto nell'ambito di procedimenti penali è maggiormente diretto <<al perseguimento di interessi di natura pubblica, non strumentali agli interessi del sequestrato>>.

²⁷ Cfr. Cass. pen., 22 gennaio 2010, n.16583, in *Ced Cass. pen.*, rv. 246864 (s.m.).

diritti corporativi all'amministratore giudiziario è finalizzato al perseguimento dello scopo primario del sequestro penale e preventivo antimafia, ossia la sottrazione della libera disponibilità del bene che rappresenta il poter trarre vantaggio << [dal]le utilità in esso insite>>²⁸. Poiché le partecipazioni sociali sono beni immateriali²⁹, la rimozione del legame tra socio e *res*, si persegue, non con l'apprensione fisica del bene³⁰, ma con la *sottrazione* dell'esercizio dei diritti sociali incorporati nella partecipazione sociale sequestrata³¹. Infatti, le partecipazioni sociali sono

²⁸ Così Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, in *Foro it.* 2006, I, 2864 con nota di H. SIMONETTI e in *Le Società*, 2006, 983 con commento di F. PLATANIA, *Poteri del socio e del custode nel sequestro di azioni* e in *Corr. giur.*, 2006, 541 con commento di F. BRUNO, *Diritto di voto, di intervento e di impugnativa: gli effetti delegittimanti del sequestro penale in capo al socio di società per azioni*, con riferimento al sequestro ex art 321 c.p.p., la Suprema Corte non ha ritenuto applicabile l'art. 2352 c.c. *ratione temporis*; v. anche Trib. Napoli, 6 agosto 2009, *cit.*, che, dalla identità di *ratio* con l'art. 2352 c.c., fa discendere l'applicabilità analogica della norma anche alle fattispecie di sequestro penale; con riferimento al sequestro antimafia cfr. Cass. pen. SS.UU., 13 dicembre 2000 n. 36, Madonia, *cit.*; Cass. pen. SS.UU., 17 dicembre 2003, Montella, in *Foro it.*, 2004, II, 267.

²⁹ Cfr. G. FERRI, *Le Società*, in F. Vassalli (diretto da), *Trattato di diritto civile*, III ed., vol. X, t. III, Torino, 1987, 519-521.

³⁰ In giurisprudenza v. App. Milano, 17 febbraio 1995, *cit.*, la corte evidenzia come la mera appropriazione del titolo cartaceo può risultare insufficiente al raggiungimento dello scopo se i poteri connessi alle azioni possono essere esercitati dal proprietario.

³¹ Cfr. Cass. civ., 18 giugno 2005, n.13169, *cit.*; Cass. civ. 22 settembre 2005, n. 21858, *cit.*; Cass. pen., 12 maggio 2000 n. 2757, in *Cass. pen.*, 2002, 305; Cass. pen., 2 marzo 2000, n.1032, Frascati, in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, II, 21 ss., con nota di F. VOLPE, *Sequestro preventivo antimafia, esercizio del diritto di voto e omologazione di delibere assembleari: le competenze di intervento giudiziale e gli interessi economici*; v. anche Cass. pen., 11 novembre 1997, n. 5002, Paolillo, in *Cass. pen.*, 1999, 1866; Cass. pen., 7 luglio 1995, n. 22642, Nocerino, in *Rep. Foro it.*, 1996, voce *Società*, n. 86 e in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, 302; Uff. indagini preliminari Reggio Calabria, 20 febbraio 2007, in *Guida dir.* 2007, 31, 71 (s.m.).

beni di secondo grado³², e, dunque, lo spossessamento si persegue attribuendo al custode il diritto di esercitare i poteri inerenti il bene³³, ossia i diritti amministrativi, patrimoniali e misti³⁴. La legittimazione all'esercizio dei diritti corporativi, pertanto, spetta al custode nominato in sede penale³⁵, e rappresenta un "effetto naturale" del sequestro penale³⁶.

A ben vedere, però, la recisione del nesso tra *res* e socio sequestrato potrebbe attuarsi anche mediante la sospensione dei diritti sociali inerenti la partecipazione sequestrata³⁷. È, dunque, in tale ambito che vengono in

³² L'osservazione è di T. Ascarelli, *Riflessioni in tema di titoli azionari personalità giuridica e società tra società*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1952, I, 402 ss.

³³ Cfr. A. GIANNELLI, *sub art. 2355 c.c.*, in P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari (diretto da), *Commentario alla riforma delle società. Azioni. Artt. 2346-2362*, vol. II, Milano, 2008, 549; in giurisprudenza v. App. Bologna, 14 maggio 1970, in *Banca borsa tit. cred.*, 1971, II, 102.

³⁴ Cfr. Cass. civ., 26 maggio 2000, n. 6957, *cit.*; Cass. pen., 19 febbraio 1997, Loico, in *Giust. pen.*, 1998, III, 367.

³⁵ Sul punto, con riferimento specifico al sequestro preventivo cfr. Cass. pen., 22 gennaio 2010, n. 16583, *cit.*; Cass. pen., 11 gennaio 2010, n. 106, in *red. giuffré*; Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, *cit.*; Cass. pen., 13 aprile 2004, n. 21810, Aiello, in *Cass. pen.* 2005, 2326 (s.m.) e in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 559; Trib. S.M. Capua Vetere - sez. fall. (ord.), 20 aprile 2001, *cit.*; Trib. Milano, 18 luglio 2001, in *Giur. comm.*, 2002, II, 153, con nota di S. VANONI, *Sequestro penale preventivo di azioni e controllo del giudice civile sull'operato del giudice* e in *Foro pad.* 2002, I, 625 ss., con nota di CONSIGLIERI; Cass. civ., 26 maggio 2000, n. 6957, *cit.*; App. Milano, 17 febbraio 1995, *cit.*; Cass. pen., 7 luglio 1995, n. 22642, Nocerino, *cit.*; Cass. pen., 11 novembre 1997, n. 5002, Paolillo, *cit.*; Trib. Milano, 29 marzo 1990, in *Foro it.*, 1990, I, 1703.

³⁶ Cfr. Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, *cit.*

³⁷ Sulla sospensione del diritto di voto in caso di sequestro cfr. PAPINI, *Il sequestro di azioni di società commerciale e il diritto di voto*, in *Riv. dir. comm.*, 1922, I, 187 ss.; F. MESSINEO, *I titoli di credito*, II ed., vol. II, Padova, 1964, 352 ss.; L. BIAMONTI, *Sul diritto di voto in caso di sequestro di titoli azionari*, *cit.*, 16, seppur limitatamente al voto in assemblea straordinaria; posizione quest'ultima ripresa anche da G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, *cit.*, 356 ss.; v. anche A. CANDIAN, *Poteri del sequestratario*, *cit.*, 80 s., l'A. evidenzia come, seppur in ambito civilistico, la sospensione del voto

rilievo le esigenze conservative dei sequestri penali³⁸. La finalità di conservazione del valore economico del bene non è estranea al sequestro *ex art 321 c.p.p.*³⁹ ed al sequestro preventivo antimafia⁴⁰ proprio perché, la finalità conservativa, è una caratteristica comune a tutti i sequestri⁴¹. Essendo le partecipazioni sociali entità *dinamiche*, è necessario, per

rischierebbe di frustrare la funzione di garantire *medio tempore* la funzione ultima del sequestro.

³⁸ Cfr. F. PLATANIA, *Poteri del socio e del custode nel sequestro di azioni*, cit., 988.

³⁹ Cfr. R. SETTE, *Sequestro conservativo penale di azioni, poteri del custode e sindacato di voto: la giurisprudenza penale va oltre quella civile*, in *Riv. pen. econ.*, 1995, 82; Trib. Napoli, II Uff. G.i.p., 11 maggio 2009, riportata integralmente da A. BURZO *Il concorso di norme civili, penali e tributarie nella gestione di società di capitali sottoposte a sequestro preventivo antimafia*, in A. Bargi – A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, t. II, Milano, 2011, 1223, nt. 18, secondo il giudice napoletano, infatti, <<la *ratio* precipua del sequestro preventivo è quella dello spossessamento dei beni oggetto del provvedimento dalle mani del proposto, nonché di conservazione e, laddove possibile, incremento del patrimonio sequestrato>>.

⁴⁰ Seppur con posizioni differenti tra loro cfr. P. COMUCCI, *Il sequestro e la confisca nella legge "antimafia"*, cit., 92; V. MACRÌ, *Le nuove misure di prevenzione patrimoniali*, in *Quaderni del CSM*, Milano, 1982, 99 ss.; D. SIRACUSANO, *Commenti articolo per articolo*, l. 13.9.1982, n.646 (antimafia), art. 14, in *Legislaz. pen.*, 1983, 308; G. BONGIORNO, *Le misure patrimoniali della legge La Torre ed i diritti dei terzi*, Milano, 1985, 24 ss.; ID, *Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 466; C. TAORMINA, *Il procedimento di prevenzione nella legislazione antimafia*, Milano, 1988, 297 ss.; A. RUGGIERO, *Amministrazione dei beni sequestrati o confiscati*, in *Quaderni del CSM*, Milano, 1988, 47 ss.; M. FABIANI, *Misure di prevenzione patrimoniali e interferenze con le procedure concorsuali*, in *Fallimento*, 1998, 329 ss.; in giurisprudenza v. Trib. Trapani (ord.), 22 novembre 1984, *ined.*

⁴¹ Cfr. R. CONTE, *Il sequestro conservativo*, in S. Chiarloni – C. Consolo (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, vol. II, t. II, Torino, 2005, 988; F. CORSINI, *Il sequestro giudiziario di beni*, in S. Chiarloni – C. Consolo (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, vol. II, t. II, Torino, 2005, 838; M. MONTANARI, *Il sequestro giudiziario di prove*, in S. Chiarloni – C. Consolo (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, vol. II, t. II, Torino, 2005, 892; C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, vol. III, Torino, 2008, 66; G. VERDE, *Diritto processuale civile* II ed., vol. IV, Bologna, 2010, 78.

perseguire la finalità conservativa, che la custodia sia compiuta mediante l'esercizio dei diritti sociali incorporati nella partecipazione sociale⁴². Tale affermazione ha come conseguenza ulteriore quella di poter annoverare le partecipazioni sociali nella categoria *residuale* dei <<beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione>> rendendosi obbligatoria, ai sensi dell'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p., la nomina di un amministratore giudiziario, con poteri di gestione, nell'ipotesi di sequestro penale *ex art* 321 c.p.p.⁴³. In effetti, la disposizione attuativa menziona espressamente, tra i casi in cui debba essere nominato un amministratore giudiziario, soltanto il sequestro di azienda e di società ma non di partecipazioni

⁴² Cfr. M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, Torino, 2007, 242 s.; F. VOLPE, *Sequestro preventivo antimafia, esercizio del diritto di voto e omologazione di delibere assembleari: le competenze di intervento giudiziale e gli interessi economici*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, II, 27; F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum G.F. Campobasso*, vol. I, Torino, 2006, 673 s.; ID, *L'attuazione del pignoramento e dei sequestri di azioni nominative*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, I, 196 ss.; G. FERRI, *Sequestro giudiziario di azioni ed esercizio del voto nelle assemblee*, cit., 143 ss.; Cass. civ., 30 maggio 2000, n. 7147, *cit.*; Cass. civ., 30 gennaio 1997, n. 934, in *Le Società*, 1997, 897, con nota di P. PICONE, la Corte, seppur con riferimento ad un sequestro giudiziario di una quota di società di persone, afferma che la quota è <<un'entità dinamica di cui assicurare una corretta ed imparziale amministrazione>>; Trib. Monza - sez. dist. Desio (ord.), 29 gennaio 2001, in *Le Società*, 2001, 984 con commento di A. FIGONE, *Sull'ammissibilità del sequestro di quote di società personale*, secondo il giudice di merito, la conservazione del valore economico della quota <<non implica la funzionalizzazione ad una gestione soltanto *statica* attesa la natura *economica* del bene, che proprio per la sua natura necessita di essere gestito>>; Cass. pen., 5 marzo 2008, n. 18790, Chiodi, *cit.*; Cass. pen., 17 aprile 2009, n. 30596, *cit.*; Cass. pen., 6 maggio 2009, n. 23572, in *Ced Cass. pen.*, rv. 244217 (s.m.).

⁴³ L'onere di amministrazione in caso di sequestro antimafia delle partecipazioni sociali, invece, risulta dall'art. 35, 5° comma codice antimafia il quale prevede espressamente che l'amministratore giudiziario deve provvedere <<alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento>>.

sociali.

Alla luce di quanto esposto, sembra potersi fondatamente ritenere che l'art. 2352 c.c., da un punto di vista sistematico, rappresenti norma di portata generale in quanto <<investe le modalità tecniche di svolgimento dell'ufficio del custode>>⁴⁴ ai sensi dell'art. 65 c.p.c. e ss., qualora oggetto di sequestri siano le partecipazioni sociali. Quindi, in sede di analisi e definizione dei poteri dell'amministratore giudiziario nominato in sede penale, l'art. 2352 c.c. costituisce norma di riferimento, in virtù della portata generale dell'attività di custodia e, quindi, dei poteri esercitabili dal custode⁴⁵. Ciononostante, appare corretto ritenere che la disposizione debba essere adattata alle finalità proprie dei diversi sequestri, in quanto le diverse finalità perseguite conducono a soluzioni differenziate tra loro circa i poteri attribuibili al custode⁴⁶. Infatti, nel caso del sequestro preventivo e antimafia, l'amministratore giudiziario dovrà esercitare i diritti corporativi non solo per il mantenimento del valore delle partecipazioni sociali ma anche per il perseguimento delle finalità preventive e cautelari proprie del sequestro apposto. Inoltre, l'amministrazione del bene è funzionale alla restituzione dello stesso all'avente diritto, e cioè allo Stato, qualora intervenga la confisca ovvero

⁴⁴ Così F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, cit., 672 s., anche se, ad avviso dello stesso A., la norma si disinteresserebbe delle <<forme onde si realizza l'emersione d'un secondo interesse, destinato ad affiancarsi a quello del socio>>; v. anche S. POLI, *sub art. 2352 c.c.*, cit., 295.

⁴⁵ Cfr. F. BRUNO, *Diritto di voto, di intervento e di impugnativa: gli effetti delegittimanti del sequestro penale in capo al socio di società per azioni*, in *Corr. giur.*, 2006, 550 s.

⁴⁶ Cfr. S. POLI, *sub art. 2352 c.c.*, cit., 297.

all'indiziato, in caso di revoca del sequestro⁴⁷. In entrambe le ipotesi di sequestro – preventivo e antimafia - dunque, l'amministrazione è sempre svolta per conto di chi spetta e il compito è quello di evitare danneggiamenti e dispersioni della *res* in sequestro⁴⁸. D'altro canto, la finalità cautelare-preventiva è primaria e prevalente rispetto a quella conservativa, dunque, qualora dovessero risultare confliggenti tra loro, la prima dovrà prevalere in quanto, in nessun caso, attraverso atti di amministrazione, potrà essere pregiudicato l'esito della pronuncia finale, sia esso di confisca o di restituzione del bene⁴⁹.

Quindi, in caso di sequestro *ex art* 321 c.p.p. e di prevenzione antimafia, l'amministratore giudiziario *ex lege* non avrà poteri differenti rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione sociale oggetto di sequestro⁵⁰. Peraltro,

⁴⁷ Con riferimento al sequestro antimafia cfr. F. CASSANO, *Impresa illecita e impresa mafiosa. La sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni prevista dagli artt. 3-*quater* e 3 *quinq*ues legge n. 575/65*, in *Quaderni CSM*, 1998, 151 s.; con riferimento al sequestro preventivo cfr. Trib. Napoli, II Uff. G.i.p., 11 maggio 2009, *cit.* Emerge, pertanto, una forte similitudine tra tali fattispecie di sequestro e quello giudiziario civile *ex art.* 670 c.p.c.

⁴⁸ Cfr. G. NANULA, *La lotta alla mafia: strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente*, IV ed., Milano, 1999, 72.

⁴⁹ Sul punto v. A. STEA, *Le misure di prevenzione patrimoniali. L'esperienza applicativa*, in AA.VV., *Le Misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa*, Bari, 1998, 323; F. CASSANO, *Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazioni e dei beni. Questioni e materiali di dottrina e giurisprudenza*, Milano, 1998, 256.

⁵⁰ Cfr. Cass. pen., 5 marzo 2008, n. 18790, Chiodi, *cit.*; Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, *cit.*; Trib. S.M. Capua Vetere, 15 dicembre 2002, in *Giur. nap.*, 2003, 116; Trib. Milano, 18 luglio 2001, *cit.*; Trib. Milano, 15 gennaio 1990, in *Foro it.*, 1990, I, 1010, anche se, ad avviso del giudice, il socio sequestrato avrebbe il potere di partecipare alle riunioni dei pattisti di un patto di sindacato; secondo Cass. pen., 8 novembre 1993, Chamonal e altro, *cit.*, il giudice deve autorizzare il custode ad aderire ad un patto di sindacato; nello stesso senso Trib. Milano, 9 febbraio 1959, in *Giur. it.*, 1959, 130; in dottrina v. R. PROVINCIALI, *Il sequestro di azienda*, *cit.*, 112 s.; nelle società di persone

limitazioni all'esercizio dei diritti sociali potranno derivare dalla legge ovvero dal provvedimento di sequestro emanato dal giudice⁵¹ e dovranno essere volte a rendere più sicura la custodia⁵² ovvero a evitare di <<comprimere il diritto del socio al di là della situazione di pericolo ipotizzata>>⁵³. Fino al punto che, ad avviso di alcuna giurisprudenza, il giudice nel provvedimento di sequestro potrebbe limitare solamente il diritto di alienare le partecipazioni sociali lasciando impregiudicati gli altri diritti corporativi⁵⁴. A fronte di una tale *elasticità* nell'attribuzione dei diritti corporativi, non sembra, comunque, essere consentito prevedere, nel provvedimento di sequestro, la concorrente legittimazione dell'amministratore giudiziario e del socio sequestrato, rispetto ai medesimi diritti⁵⁵, in quanto la scelta operata dall'amministratore giudiziario rischierebbe di essere contraddetta dal sequestrato, minando alla

cfr. Trib. Monza – sez. dist. Desio (ord.), 29 gennaio 2001, *cit.*; secondo C. ANGELICI, *Della società per azioni. Le azioni sub artt. 2346-2356*, in P. Schlesinger (diretto da), *Commentario al codice civile*, Milano, 1992, 231 s., spetterebbe al custode il diritto di voto e ogni altra <<attività riconducibile a tale sfera di “conservazione” e “amministrazione”>>, mentre sarebbero esercitabili disgiuntamente, anche dal socio, i <<diritti sociali che assolvono funzioni di controllo>>; sul punto *contra* Cass. pen., 24 aprile 2008, n. 20399 in *Ced Cass. pen.*, rv. 240229, la Corte ha inteso escludere qualsivoglia attività di amministrazione e gestione attiva in capo al custode penale dei sequestri preventivi anche se nominato amministratore, onerato solo dall'ordinaria gestione tipica della custodia ed impossibilitato a mutuare disposizioni normative dettate dalla l. 575/1965.

⁵¹ Cfr. Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, *cit.*; Cass. civ., 30 maggio 2000, n. 7147, *cit.*

⁵² Cfr. L. GERACI, *I poteri del creditore sequestrante o pignorante di azioni*, *cit.*, 192.

⁵³ Così Cass. pen. 11 luglio 1994, Molino, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1995, 108 e in *Giust. pen.*, 1995, III, 406; Cass. civ. 22 settembre 2005 n. 21858, *cit.*

⁵⁴ Cfr. Cass. pen., 11 luglio 1994, Molino, *cit.*; Cass. pen., 9 novembre 1994, n. 3345, *ined.*

⁵⁵ Cfr. S. POLI, *sub art. 2352 c.c.*, *cit.*, 302.

radice l'attività di custodia a cui l'esercizio dei diritti sociali è funzionale⁵⁶, nonché la finalità propria dei sequestri penali, ossia la sottrazione della disponibilità del bene (ovvero di alcuni diritti in esso incorporati). Il provvedimento di sequestro non potrà, inoltre, incidere, modificandoli, sugli indici legali o statutari di legittimazione all'esercizio dei diritti incorporati nelle partecipazioni sequestrate⁵⁷, in quanto il sequestro determina l'indisponibilità del bene partecipazione ma non è idoneo a modificare l'organizzazione societaria, sia essa di derivazione pattizia ovvero legale.

Pertanto, salvo diversa previsione di legge ovvero del provvedimento di sequestro, si deve ritenere che all'amministratore giudiziario, nominato in sede penale, spetti la legittimazione ad esercitare tutti i diritti sociali, senza la necessità di alcuna autorizzazione ulteriore⁵⁸ <<per ben collimare il dinamismo delle partecipazioni sociali con la cristallizzazione delle funzioni processuali del custode>>⁵⁹. La conclusione cui si giunge

⁵⁶ V. F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, cit., 674 ss.

⁵⁷ Cfr. S. POLI, *sub art. 2352 c.c.*, cit., 303.

⁵⁸ Cfr. Cass. civ., 22 settembre 2005, n. 21858, *cit.*; Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, *cit.* Evidenziano la *pericolosità* della distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione dal punto di vista dell'interesse alla certezza e alla celerità dell'attività della società, C. ANGELICI, *Della società per azioni. Le azioni, sub artt. 2346-2356*, cit., 230; R. SACCHI, *L'intervento e il voto nell'assemblea della S.p.A. – Profili procedurali*, in G.E. Colombo – G. Portale (diretto da), *Trattato delle S.p.A.*, vol. III, t. I, Torino, 1994, 374, nt. 103, secondo l'A., in caso di sequestro *ex art. 321 c.p.p.*, il voto può essere sottratto al socio, <<per essere però esercitato nel suo interesse, con il solo limite che questo non aggravi o protragga le conseguenze del reato o non agevoli la commissione di altri reati>>; S. VANONI, *Sequestro penale preventivo di azioni e controllo del giudice civile sull'operato del giudice*, in *Riv. dir. comm.*, 2002, II, 182.

⁵⁹ così R. COGLIANDRO, *Il sequestro di quote di s.r.l. tra vecchi problemi e soluzioni della "riforma"*, in *Riv. not.*, 2003, 510 s., secondo il quale, comunque, si rende necessario

permette di superare alcuni problemi, dibattuti in dottrina, circa le modalità ed i limiti di esercizio dei diritti sociali da parte del custode ovvero dell'amministratore giudiziario. Infatti, alcuni autori avevano affermato che il giudice avrebbe dovuto impartire volta per volta, direttive al custode nell'esercizio dei poteri⁶⁰. Mentre, l'orientamento maggioritario, in dottrina ed in giurisprudenza, riteneva dover distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuendo all'amministratore giudiziario il potere di esercitare solamente gli atti di ordinaria amministrazione, necessitando per gli atti di straordinaria amministrazione l'autorizzazione del giudice⁶¹.

segue: Diritto di voto e diritto di intervento in assemblea

Tra i diritti sociali che l'amministratore giudiziario nominato in sede penale può esercitare rientra, *in primis*, il diritto di partecipazione e di voto in assemblea, in quanto «è soprattutto nell'esercizio di tali diritti e facoltà

l'autorizzazione del giudice nei «casi in cui il sequestrario debba decidere in ordine ad atti di amministrazione che vadano a ripercuotersi in maniera radicale sulla quota oggetto di sequestro».

⁶⁰ Cfr. V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1964, 176; P. D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, Torino, 1957, 311.

⁶¹ In dottrina v. E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, II ed., vol. III, Milano, 1954, 72; M. VELLANI, voce *Custode*, cit., 88; U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Padova, 1990, 130; in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 15 maggio 1954, n. 1557, in *Rep. Foro it.*, 1954, voce *Sequestro*, n. 142; Cass. 7 maggio 1957, n. 1547, in *Giust. civ.*, 1957, I, 1713, con nota di G. PROVENZA; Cass. civ., 10 novembre 1980, n. 6020, in *Dir. giur.*, 1980, 939; App. Milano, 17 febbraio 1995, cit.

che si esplica la “libera disponibilità”>> ⁶². Invero, l’art. 2352, 1° comma

⁶² Così Cass. civ., 22 settembre 2005, n. 21858, *cit.*; nello stesso senso v. Cass. civ., 18 giugno 2005, n.13169, *cit.*, secondo cui l’attribuzione del diritto di intervento e di voto in assemblea costituirebbe effetto naturale del provvedimento di sequestro penale *ex art.* 321 c.p.p.; in senso conf. Cass. pen., 13 aprile 2004, n. 21810, Aiello, *cit.*; Cass. pen., 11 novembre 1997, n. 5002, Paolillo, *cit.*; Cass. pen., 7 luglio 1995, n. 22642, Nocerino, *cit.* Con riferimento al sequestro antimafia prima della riforma cfr. F. VOLPE, *Sequestro preventivo antimafia, esercizio del diritto di voto e omologazione di delibere assembleari: le competenze di intervento giudiziale e gli interessi economici*, cit. 35 ss.; U. DE CRESCIENZO, *Il sequestro penale e civile*, Torino, 1997, 64; A. RUGGIERO, *Amministrazione dei beni sequestrati o confiscati*, cit., 67 ss.; F. CASSANO, *Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazione dei beni. Questioni e materiali di dottrina e giurisprudenza*, cit., 247; in giurisprudenza cfr. Trib. Bari (decr.), 24 novembre 1995, Cavallari, riportata da F. CASSANO, *ult. op. cit.*, 249; Trib. Aosta, 8 aprile 1986, *cit.*; v. anche R. SACCHI, *L’intervento e il voto nell’assemblea delle S.p.A. – Profili procedurali*, cit., 374, nt. 103. Prima della riforma del diritto societario, la legittimazione all’esercizio del diritto di voto era controversa. Un primo orientamento riteneva che il diritto di voto spettasse al debitore sequestrato cfr. G. VALERI, *Sequestro di azioni e diritto di voto*, in *Riv. dir. comm.*, 1938, II, 141; S. AZZOLINA, *Sequestro di azioni e diritto di voto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949, 89; Cass. civ., 11 luglio 1962, n. 1835, in *Foro it.*, 1962, I, 1925. Ad avviso di altro orientamento, per così dire intermedio, il diritto di voto era sospeso per tutta la durata del sequestro cfr. PAPINI, *Il sequestro di azioni di società commerciale e il diritto di voto*, cit., 187 ss.; F. MESSINEO, *I titoli di credito*, cit., 531; L. BIAMONTI, *Sul diritto di voto in caso di sequestro di titoli azionari*, cit., 16, seppur limitatamente al voto in assemblea straordinaria; posizione quest’ultima ripresa anche da G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, cit., 356 ss. L’opinione dominante in dottrina e giurisprudenza, accolta anche dal legislatore della riforma nell’art. 2352 c.c., riteneva, invece, che il diritto di voto spettasse inderogabilmente al custode nominato. In questo senso in dottrina cfr. F. CARNELUTTI, *Sequestro di azioni e diritto di voto*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, II, 197; R. PROVINCIALI, *Il voto nel sequestro di azioni*, cit., 97; U. MORERA, *Contributo allo studio del sequestro di azioni e quote di società*, cit., 511; L. GERACI, *I poteri del creditore sequestrante o pignorante di azioni*, cit., 192 ss.; G. FERRI, *Le società*, cit., 611; C. ANGELICI, *Della società per azioni. Le azioni sub artt. 2346-2356*, cit., 228; F. DI SABATO, *Manuale delle società*, VI ed., Torino, 1999, 193; G. COTTINO, *Diritto commerciale*, III ed., vol. I, t. II, Padova, 1994, 393; in giurisprudenza cfr. *ex multis* Cass. civ., 22 febbraio 1952, n. 447, in *Banca borsa tit. cred.*, 1952, II, 267; Cass. civ., 22 febbraio 1952, n. 481, *cit.*; Cass. civ., 21 giugno 1961, n. 1483, in *Foro pad.*, 1961, I, 1089; Cass. civ., 11 luglio 1962, n. 1835, *cit.*; Cass. civ., 24 luglio 1994, n.

c.c., sembra attribuire, in modo inequivocabile, al custode la legittimazione esclusiva a esercitare il diritto di voto⁶³. Infatti, mentre nelle ipotesi di pegno ed usufrutto la disposizione codicistica ha previsto la possibilità di stabilire <<una convenzione contraria>>, in caso di sequestri il legislatore è stato *lapidario* nel prevedere la spettanza del diritto di voto al custode. D'altro canto, le esigenze penali potrebbero non richiedere una totale compressione dei diritti sociali, con la possibilità, dunque, di attribuire, al socio sequestrato, il diritto di esercitare il diritto di voto su tutte ovvero su alcune materie⁶⁴. Mentre nei sequestri civilistici, l'esclusiva attribuzione del diritto di voto al custode è temperata dall'onere di quest'ultimo di chiedere a sequestratario e sequestrante indicazione in merito all'esercizio del voto in assemblea in adempimento dell'obbligo di <<custodia da buon

7127, in *Giur. it.*, 1995, I, 1256; Cass. civ., 19 agosto 1996, n. 7614, in *Giur. comm.*, 1997, II, 520 e in *Le Società*, 1997, 390; Cass. civ., 26 maggio 2000, n. 6957, *cit.*; App. Venezia, 5 maggio 1960, in *Dir. fall.*, 1960, II, 895; App. Milano, 17 febbraio 1995, *cit.*; Trib. Roma, 12 agosto 1954, in *Dir. fall.*, 1954, II, 671; Trib. Milano, 9 febbraio 1959, *cit.*; Trib. Venezia, 18 maggio 1959, in *Foro it.*, 1959, I, 1784; Trib. Aosta, 8 aprile 1986, *cit.*; Trib. Milano, 15 gennaio 1990, *cit.*; Trib. Bologna (ord.), 3 agosto 1999, in *Giur. comm.*, 2000, II, 111; con riferimento al sequestro penale cfr. Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, *cit.*; Cass. pen., 12 maggio 2000, n. 2757, *cit.*; Cass. pen., 11 novembre 1997, n. 5002, Paolillo, *cit.*; Cass. pen., 7 luglio 1995, n. 22642, Nocerino, *cit.*

⁶³ Cfr. F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, *cit.*, 672 ss.; U. MORERA, *sub. art. 2352 c.c.*, G. Niccolini – A. Stagno d'Alcontres (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, vol. I, Napoli, 2004, 316, secondo l'A. l'esercizio del diritto di voto, nei sequestri civili, deve essere riconosciuto, <<senza possibilità di diverso accordo, esclusivamente al custode sequestratario>>.

⁶⁴ Cfr. Cass. pen., 11 luglio 1994, Molino, *cit.*; Cass. civ., 22 settembre 2005, n. 21858, *cit.* Evidenzia gli inconvenienti applicativi di una simile opzione, seppur con riferimento al pegno e all'usufrutto, R. SACCHI, *L'intervento e il voto in assemblea della S.p.A. – Profili procedurali*, *cit.*, 361 ss., il quale ritiene non opponibile alla società le convenzioni in cui vi sia una ripartizione del diritto di voto per materie.

padre di famiglia>>⁶⁵, nei sequestri di matrice penale ciò non appare possibile, in quanto l'esercizio del diritto di voto da parte dell'amministratore giudiziario è giustificato, proprio, dalla necessità di sottrarre la disponibilità di tale diritto al sequestrato per ragioni cautelari.

Per quel che concerne i limiti all'esercizio del diritto di voto, attesa l'attribuzione generale dei poteri di amministrazione, viene meno la rilevanza della distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, spettando, comunque, il diritto all'amministratore giudiziario indipendentemente dalla tipologia di assemblea⁶⁶. Conclusione avvalorata dalla lettera dell'art. 2352 c.c. che non ha operato alcuna distinzione, nella disciplina del diritto di voto, tra assemblea ordinaria e straordinaria⁶⁷. Con riferimento al sequestro antimafia, invece, la disposizione di cui all'art. 41, 6° comma del codice antimafia, sembrerebbe individuare alcune materie

⁶⁵ Sul punto v. G.B. BISOGNI, *sub art. 2352 c.c., cit.*, 483 ss.; nello stesso senso cfr. F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, cit., 666 s., secondo cui <<l'unica dichiarazione del rappresentante comune possa riportarsi, mediamente, ad una determinazione volitiva dei più interessati>>.

⁶⁶ Cfr. Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, *cit.*, ad avviso della Corte, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non è idonea ad individuare il limite entro il quale l'amministratore può esercitare i diritti sociali, dovendosi avere a riferimento, piuttosto, la corrispondenza funzionale tra il voto e le finalità per cui il sequestro è stato apposto; v. anche in dottrina R. BOCCA, *sub art. 2352 c.c., cit.*, 340; D.U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario: autonomia privata e norme imperative nei DD. lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6*, Milano, 2003, 86; F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in F. Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, vol. XXIX, Padova, 2003, 126; U. MORERA, *Contributo allo studio del sequestro di azioni e quote di società*, cit., 537, l'A. sottolinea <<la ben nota difficoltà di operare convincenti distinzioni tra delibere concernenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione>>; nello stesso senso D. GALLETTI, *Appartenenza all'organizzazione, vincoli sulla quota ed esercizio dei diritti sociali: ancora sulle <<gestioni straordinarie>>*, in *Giur. comm.*, 2000, II, 151.

⁶⁷ Cfr. U. MORERA, *sub art. 2352 c.c., cit.*, 316.

che si potrebbero definire *straordinarie*, in quanto l'esercizio di alcuni diritti sociali da parte dell'amministratore giudiziario è subordinato all'autorizzazione da parte del giudice delegato.

Connesso all'esercizio del diritto di voto è il diritto di intervento in assemblea che, ai sensi dell'art. 2370, 1° comma c.c., spetta al soggetto che ha il diritto di esercitare il voto in assemblea⁶⁸. Nonostante la giurisprudenza penale intervenuta sul punto non abbia escluso a priori l'inscindibilità dei due diritti⁶⁹, sembra doversi dare rilevanza ad esigenze di snellezza del procedimento decisorio (che verrebbe inevitabilmente turbato dalla necessità di dover procedere ad un maggior numero di comunicazioni oltre che dall'intervento del sequestrato in assemblea) e concludere per l'inderogabile inscindibilità tra diritto di voto e diritto di partecipazione in assemblea, atteso il nesso di strumentalità tra il secondo diritto ed il primo⁷⁰. Dunque, in caso di sequestro di natura penale, appare corretto ritenere che il diritto di intervento spetti unicamente

⁶⁸ Nella dottrina post-riforma cfr. S. POLI, *sub art. 2352 c.c., cit.*, 271; L. RESTAINO, *sub art. 2370 c.c.*, in M. Sandulli – V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società: commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6*, vol. I, t. I, Torino, 2003, 305; G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, VII ed., Torino, 1988, 389; F. FERRARA JR – F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, IX ed., Milano, 1994, 517; in termini dubitativi C. ANGELICI, *Della società per azioni. Le azioni, sub artt. 2346-2356, cit.*, 164 ss.; *contra* G. GRIPPO, *L'assemblea nella società per azioni*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XVI, t. II, Torino, 1985, 379 s. Sul rapporto tra diritto di voto e di intervento cfr *amplius* R. SACCHI, *L'intervento e il voto nell'assemblea delle S.p.A. – Profili procedurali, cit.*, 203 ss.

⁶⁹ V. Cass. civ., 18 giugno 2005, n.13169, *cit.*

⁷⁰ Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, M. Campobasso (a cura di), VIII ed., t. II, Torino, 2011, 332; F. FERRARA JR – F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, XII ed., Milano, 2001, 480; F. DI SABATO, *Manuale delle società*, VI ed., *cit.*, 191 s. – 250; G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni, cit.*, 356 ss.

all'amministratore giudiziario⁷¹ e la notifica della comunicazione di convocazione dell'assemblea debba essere indirizzata solamente al soggetto legittimato al voto, ossia, all'amministratore giudiziario⁷².

segue: Impugnazione delle delibere assembleari e delle decisioni c.d. "annullabili"

Nell'analisi dei poteri dell'amministratore giudiziario di partecipazioni sociali, rilevanza assume la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari⁷³. Le considerazioni qui svolte devono ritenersi valedoli sia per le delibere di S.r.l. che di S.p.A., nonostante gli istituti siano disciplinati da *corpus* normativi distinti. Infatti, come evidenziato dalla dottrina, l'interpretazione dell'art. 2479 *ter* c.c. deve coordinarsi con l'art. 2777 c.c.,

⁷¹ Cfr. F. BRUNO, *Diritto di voto, di intervento e di impugnativa: gli effetti delegittimanti del sequestro penale in capo al socio di società per azioni*, cit., 546 ss. - 551; P. FIORIO, *sub art. 2370 c.c.*, in G. Cottino, G. Bonfante – O. Cagnasso – P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario: commento al D.lgs 17 gennaio 2003, n. 6; D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; D.lgs. 11 aprile 2002, n.61, art. 1*, vol. I, Bologna, 2004, 534.

⁷² In dottrina v. F. FERRARA JR – F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, cit., 518; G. Ferri, *Manuale di diritto commerciale*, cit., 563; C. ANGELICI, *Della società per azioni. Le azioni, sub artt. 2346-2356*, cit., 167, ad avviso del quale la mancata convocazione del soggetto non titolare del diritto di voto non inficia sulla validità della delibera assembleare; *contra* Trib. Monza 12 marzo 2001, in *Le Società* 2001, 1367, con commento di A. FUSI, *Diritto di intervento in assemblea del socio privo del diritto di voto*, secondo il giudice di merito, infatti, il socio sequestrato avrebbe diritto di ricevere l'avviso di convocazione della assemblea per essere correttamente informato circa gli argomenti all'ordine del giorno e la mancata notifica è causa di "annullabilità" della delibera.

⁷³ Secondo G. AULETTA, *Rassegna di giurisprudenza*, in *Riv. soc.*, 1962, 646, <<il potere di impugnativa costituisce il necessario e naturale completamento del diritto di voto>>.

in virtù dell'ampio richiamo compiuto dall'art. 2479 *ter*, 4° comma c.c.⁷⁴ Inoltre, il rapporto tra le due discipline non è univoco, potendosi ritenere applicabili alla S.p.A. principi dettati per le S.r.l.⁷⁵ Esempio evidente ne è proprio l'art. 2479 *ter* c.c., dettato in tema di vizi delle decisioni di s.r.l., il quale ha sancito un vero e proprio mutamento di prospettiva in materia. La norma, infatti, opera <<il definitivo distacco dai principi di diritto comune sulla patologia negoziale>> e <<l'articolazione della disciplina sulla base della gravità attribuita al vizio, anziché su quello dell'appartenenza dello stesso ad una predeterminata categoria dogmatica>>⁷⁶.

Compite tali doverose precisazioni iniziali, occorre stabilire se il socio sequestrato sia provvisto della legittimazione ad impugnare la delibera ai sensi dell'art. 2479 *ter*, 1° comma c.c. e dell'art. 2377, 2° comma c.c.,

⁷⁴ Cfr. G. PALMIERI, *L'invalidità delle decisioni*, in M. Cian - G. Giannelli – G. Guerrera – M. Notari – G. Palmieri, *Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo*, in C. Ibba – G. Marasà (diretto da), *Trattato delle società a responsabilità limitata*, vol. IV, Padova, 2009, 148 s., l'A. evidenzia, più in generale, come, nonostante <<sottili elementi di difformità>>, la riduzione dei rinvii alla disciplina delle S.p.A. rende necessaria un'interpretazione sistematica delle discipline onde evitare ingiustificate difformità di tutela soprattutto quando vengono in rilievo interessi esterni alla compagine societaria; G. PRESTI – M. RESCIGNO, *L'invalidità delle delibere assembleari e delle decisioni dei soci*, in AA.VV., *Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statuari*, Milano, 2003, 166; O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in G. Cottino (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, vol. V, t. I, Padova, 2007, 314. Sul problema del coordinamento tra la disciplina di s.r.l. e S.p.A. in materia di vizi delle delibere assembleari cfr. A. DACCÒ, *I rinvii alla S.p.A. e i problemi di compatibilità*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario in onore di G.B. Portale*, Milano, 2011, 865 ss.

⁷⁵ Cfr. G.C.M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, I, 686; M. STELLA RICHTER JR, *Di alcune implicazioni sistematiche della introduzione di una nuova disciplina per le società a responsabilità limitata*, in *Giust. civ.*, 2004, II, 17.

⁷⁶ Così G. PALMIERI, *L'invalidità delle decisioni*, cit., 149 e *amplius* 175 ss.

atteso che, l'impugnazione delle delibere (ovvero delle decisioni⁷⁷) che presentano vizi meno gravi (c.d. *annullabilità*) è prevista per reagire a decisioni che ledono un interesse personale dei soci⁷⁸ e il soggetto sequestrato, comunque, continua a mantenere lo *status* di socio nonostante il vincolo apposto. In altri termini, occorre valutare se il socio sequestrato possa far valere i vizi della delibera adottata senza che egli abbia potuto prendervi parte a causa del sequestro della partecipazione sociale.

Taluna giurisprudenza ha ritenuto attribuire al socio sequestrato la legittimazione ad impugnare le delibere concorrente con quella dell'amministratore giudiziario⁷⁹, sull'assunto che una simile compressione dei diritti del socio non fosse avallata né da esigenze di carattere penale né dall'art. 2377 c.c. Siffatto orientamento è stato espresso anche da alcuna dottrina post-riforma che ha argomentato la legittimazione concorrente in

⁷⁷ Nelle s.r.l., successivamente alla riforma del 2003, non è necessario che la decisione impugnata abbia la forma di delibera assembleare; su tutti cfr. G. PALMIERI, *L'invalidità delle delibere assembleari*, cit., 156; v. anche A. MIRONE, *Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili procedurali*, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum. G.F. Campobasso*, vol. III, Torino, 2007, 477 ss.

⁷⁸ Cfr. G. PALMIERI, *L'invalidità delle decisioni*, cit., 200 s.; R. VIGO, *Le decisioni non conformi alla legge o all'atto costitutivo*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 845; G. GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a.: la fattispecie*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 70 s.; A. MIRONE, *Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili procedurali*, cit., 486, nt. 24. A conferma di tale impostazione, si evidenzia come l'art. 2388, 3° comma c.c., in tema di deliberazioni del consiglio di amministrazione, preveda espressamente quale ipotesi qualificata di <<non conformità alla legge>> la lesione dei diritti individuali dei soci cfr C. PATRIARCA, *Le delibere consiliari viziate*, in *Annali del dipartimento di scienze giuridico-sociali e dell'amministrazione dell'Università degli studi del Molise*, 7/2005, Napoli, 2006, 691.

⁷⁹ In giurisprudenza v. Trib. Milano, 18 luglio 2001, *cit.*; in dottrina cfr. R. AMBROSINI, *Effetti sull'assemblea del sequestro di azioni*, in *Le Società*, 1988, 161 ss.

ragione della specialità dell'art. 2352 c.c., e sulla prevalenza di quest'ultimo sulla norma di cui all'art. 2377, 2 comma c.c., che attribuisce in linea di principio il diritto di impugnativa della delibera solo al socio avente diritto di voto⁸⁰. Tale orientamento è, però, rimasto isolato in dottrina e in giurisprudenza, e non è condivisibile.

La legittimazione all'impugnazione delle delibere assemblerari che <<non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo>>, spetta, ai sensi dell'art. 2479 *ter*, 1° comma c.c., ai <<soci che non vi hanno consentito>>⁸¹, nelle s.r.l., e ai soci assenti, dissenzienti ovvero astenuti⁸² nelle S.p.A., ai sensi dell'art. 2377, 2° comma c.c. La legittimazione attiva *limitata* ai soci e agli organi sociali (amministratori e collegio sindacale) poggia sulla considerazione che le delibere e le decisioni dei soci sono *interna corporis* e, dunque, gli eventuali vizi, avendo rilevanza *endosocietaria*, possono essere fatti valere soltanto da chi

⁸⁰ Cfr. ASSOCIAZIONE DISIANO - PREITE, *Il diritto delle società*, G. Olivieri – G. Presti – F. Vella (a cura di), II ed., Bologna, 2006, 102; G. FERRI, *Le società*, cit., 653 secondo cui, seppur in ambito civilistico, la legittimazione concorrente discenderebbe dalla circostanza che il sequestrato è soggetto alle conseguenze della delibera *impugnanda* così come il sequestratario.

⁸¹ Sulla *ratio* della previsione cfr. G. ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle Società per azioni*, vol. III, t. II, Milano, 1993, 276 ss.

⁸² La dottrina ritiene, pacificamente di dover attribuire alla locuzione <<soci che non vi hanno consentito>>, dettato per le s.r.l., il significato esplicitamente espresso dall'art. 2377, 2° comma c.c. in tema di S.p.A. Sul punto cfr *ex multis* A. NUZZO, *sub art. 2479 ter c.c.*, in G. Niccolini – A. Stagno d'Alcontres (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, vol. III, Napoli, 2004, 1637; ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il diritto delle società*, cit., 282 s.; P. REVIGLIONE – P. RAINELLI, *sub art. 2379 ter c.c.*, in G. Cottino – G. Bonfante – O. Cagnasso – P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6; D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; D. Lgs. 11 aprile 2001 n.61 (art.1)*, *Commentario*, vol. II, Bologna, 1936.

si trovi nell'ambito societario; mentre, non viene data rilevanza all'interesse di chi, pur essendo estraneo alla società, trarrebbe comunque un vantaggio dalla caducazione della decisione irrualmente assunta⁸³. La disciplina tende, dunque, a tutelare l'interesse della società alla <<celerità nello svolgimento del procedimento assembleare>> e alla <<stabilità degli effetti delle deliberazioni prese>>⁸⁴. Tali esigenze impongono di limitare il ricorso ai c.d. rimedi reali, incidendo sui presupposti dell'azione, sui termini e sulla legittimazione⁸⁵. Infatti, la disciplina sulla legittimazione all'impugnativa delle delibere deve ritenersi inderogabile in via pattizia⁸⁶. Da tali considerazioni si coglie, pertanto, come il diritto di voto sia legato

⁸³ Cfr. R. VIGO, *Le decisioni non conformi alla legge o all'atto costitutivo*, cit., 849.

⁸⁴ Così R. SACCHI, *L'intervento e il voto nell'assemblea delle S.p.A. – Profili procedurali*, cit., 446; G.B. PORTALE, *L'invalidità delle delibere assembleari: tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria*, in *Lezioni di diritto privato comparato*, Torino, 2007, 220 ss.; G. PALMIERI, *L'invalidità delle decisioni*, cit., 153. Il principio è stato sancito anche dalla legge delega l. 366/2001 all'art. 4 lett. b, il quale individua nella salvaguardia <<della funzionalità e certezza dell'attività sociale>> il criterio ispiratore della disciplina in materia di invalidità delle delibere assembleari; *contra* Trib. Verona, 4 dicembre 1990, in *Le Società*, 1991, 973, con commento di G. BONFANTE, *Impugnazione della delibera da parte del socio sequestrato*, secondo il giudice di merito <<l'interesse sociale alla stabilità delle deliberazioni non sembra però di tale rilevanza da impedire al socio sequestrato di esercitare il diritto di impugnativa sebbene il creditore sequestratario abbia in assemblea manifestato il suo personale assenso alla delibera oggetto di impugnativa>>.

⁸⁵ Cfr. V. BUONOCORE, *Riflessioni d'assieme sulle patologie degli atti di impresa*, in *Riv. giur. sarda*, 2002, 527; R. SACCHI, *Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza*, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso*, vol. II, Torino, 2006, 133 ss.; P. BELTRAMI, *La responsabilità per danni da fusione*, Torino, 2008, 3 ss.

⁸⁶ L'affermazione è di G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile*, Milano, 2010, 1438 ss.

in modo inscindibile al diritto di impugnazione⁸⁷, al fine di evitare la moltiplicazione di soggetti legittimati a contestare l'efficacia delle delibere assembleari assunte dalla società. Pertanto, legittimato ad impugnare le delibere ovvero le decisioni, ai sensi degli artt. 2377, 2° comma c.c. e ss. e 2479 *ter* c.c. è, in caso di sequestro, l'amministratore giudiziario titolare del diritto di voto⁸⁸. Alle medesime conclusioni si giunge quando si consideri il diritto di impugnativa come una *declinazione* del potere di amministrazione⁸⁹, rientrando, da un punto di vista normativo, nei diritti amministrativi che spettano al custode ai sensi dell'art. 2352, ult. comma c.c. Viceversa, riconoscendo un diritto di impugnazione concorrente in capo al socio sequestrato⁹⁰, vi sarebbe il rischio di creare una *divaricazione* della volontà promanante dalla medesima partecipazione sociale⁹¹, ossia un contrasto tra il socio sequestrato e il soggetto legittimato ad esercitare il

⁸⁷ Cfr. G. AULETTA, *Rassegna di giurisprudenza*, cit., 645.

⁸⁸ In dottrina *ex multis* cfr. S. POLI, *sub art. 2352 c.c.*, cit., 295 ss.; F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, cit., 675 s.; in giurisprudenza v. Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, *cit.*; Cass. civ., 22 settembre 2005, n. 21858, *cit.* Qualora il diritto di voto sia riconosciuto al socio sequestrato su alcune materie, a costui spetterà il diritto di impugnazione, proprio in virtù del nesso inscindibile tra diritto di voto e diritto di impugnazione.

⁸⁹ In dottrina *ex multis* cfr. F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, cit., 675 s.; G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, cit., 361; C. CALVOSA, *Il processo cautelare (I sequestri e i provvedimenti d'urgenza)*, Torino, 1970, 386; in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 18 giugno 2005, n.13169, *cit.*; Cass. civ., 22 settembre 2005, n. 21858 *cit.*; App. Brescia, 4 dicembre 1965, in *Foro pad.*, 1966, I, 692; Cass. civ., 21 giugno 1961, n. 1483, *cit.*; App. Venezia, 5 maggio 1960, *cit.*; Trib. Verona, 4 dicembre 1990, *cit.*

⁹⁰ Cfr. Trib. Milano, 18 luglio 2001, *cit.*; in dottrina v. ASSOCIAZIONE DISIANO - PREITE, *Il nuovo diritto delle società*, cit. 102; G. FERRI, *Le società*, cit., 653.

⁹¹ Cfr. Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, *cit.*; Cass. civ., 21 giugno 1961, n. 1483, *cit.*

diritto di voto⁹², con conseguente instabilità delle determinazioni societarie. Simili affermazioni, unitamente all'indeorgabilità della disciplina in materia di impugnazioni, conducono a ritenere che il provvedimento di sequestro non possa attribuire la legittimazione a impugnare la delibera ad un soggetto differente rispetto a quello a cui sia attribuito il diritto di voto⁹³, né che il socio sequestrato possa impugnare una delibera a cui l'amministratore giudiziario non abbia concorso⁹⁴, costituendo anche un tale atteggiamento espressione di volontà. Ulteriore corollario, alle considerazioni svolte, è l'esclusione, in capo al socio sequestrato della legittimazione ad esercitare tutti i diritti *minori* attinenti all'esercizio del diritto di voto, quale ad esempio la richiesta di convocazione

⁹² Cfr. App. Milano, 25 settembre 1987, *cit.*; Trib. Verona, 4 dicembre 1990, *cit.*; Cass. civ., 2 agosto 1977, n. 3422, in *Giur. comm.*, 1978, II, 24 e in *Foro it.*, 1978, I, 703; GIANNATTASIO, *Esercizio dell'impugnativa delle deliberazioni sociali da parte dei comproprietari di azioni*, in *Foro pad.*, 1955, 257.

⁹³ Sul punto in giurisprudenza v. Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, *cit.*; Cass. civ., 22 settembre 2005, n. 21858 *cit.*; Trib. Venezia, 18 maggio 1959, *cit.*; App. Venezia 5 maggio 1960, *cit.*; Trib. Roma, 19 febbraio 1976, in *Giur. comm.*, 1977, II, 561; in dottrina v. F. FERRARA JR – F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, *cit.*, 431; G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, *cit.*, 361; seppur in termini dubitativi S. POLI, *sub art. 2352 c.c.*, *cit.*, 302; *contra* F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro*, *cit.*, 676, nt. 53; U. MORERA, *Contributo allo studio del sequestro di azioni e quote di società*, *cit.*, 539, secondo l'A., l'esercizio del diritto di impugnativa in capo al sequestratario è il naturale portato del sequestro dei titoli ed è dunque configurabile in modo <<totalmente autonomo e indipendente, svincolato da ogni connessione con il diritto di voto>>; v. anche G. AULETTA, *Rassegna di giurisprudenza*, *cit.*, 646, l'A. riteneva che l'impugnazione della delibera fosse subordinata all'autorizzazione del giudice; pertanto, qualora su alcune materie, il provvedimento di sequestro avesse attribuito al sequestrato il diritto di voto, questi avrebbe potuto impugnare, in via esclusiva, la delibera.

⁹⁴ Cfr. F. Platania, *Poteri del socio e del custode nel sequestro di azioni*, *cit.*, 989.

dell'assemblea, in ragione, proprio, del collegamento logico tra tali diritti e il voto⁹⁵.

Situazione peculiare è costituita dal caso in cui il socio sequestrato, nonostante il vincolo apposto, partecipi all'assemblea ed eserciti il diritto di voto e la sua partecipazione sia determinante ai fini del *quorum* costitutivo e deliberativo. Le ipotesi appaiono essere facilmente sussumibili nelle cause di c.d. annullabilità delle delibere ovvero delle decisioni, previste dall'art. 2377, 5° comma, n.ri 1 e 2 c.c., nelle S.p.A., disposizione applicabile anche alle S.r.l., in virtù del richiamo operato dall'art. 2479 *ter*, 4° comma c.c.⁹⁶. Peraltro, come è stato correttamente osservato, l'ipotesi di cui al n.1 dell'art. 2377, 5° comma c.c., essendo strutturalmente e funzionalmente legata alla modalità assembleare, è inapplicabile ai casi in cui le decisioni siano assunte per iscritto⁹⁷. Mentre, all'ipotesi appena riportata deve ritenersi applicabile l'art. 2377, 5° comma, n. 2 c.c., ossia il

⁹⁵ In dottrina v. G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, cit., 324; C. ANGELICI, *Della società per azioni. Le azioni, sub artt. 2346-2356*, cit., 204 s. e nt. 34; S. VANONI, *Sequestro penale preventivo di azioni e controllo del giudice civile sull'operato del custode*, cit., 175; in giurisprudenza v. Trib. Roma, 1980, in *Foro it.*, 1980, I, 811; *contra* Trib. Roma, 29 novembre 1956, in *Banca borsa tit. cred.*, II, 590; Trib. Roma, 13 dicembre 1962, in *Riv. dir. comm.*, 1963, II, 249.

⁹⁶ Cfr. A. DACCÒ, *I rinvii alla S.p.A. e i problemi di compatibilità*, cit., 867.

⁹⁷ Cfr. G. PALMIERI, *L'invalidità delle decisioni*, cit., 205; F. Magliulo, *Le decisioni dei soci*, in C. Caccavalle – F. Magliulo – M. Maltoni – F. Tassinari (a cura di), *La riforma delle società a responsabilità limitata*, II ed., Torino, 2007, 447; *contra* O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, cit., 2007, 207 e 317; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 1396, nt. 21.

caso in cui il voto esercitato dal soggetto non legittimato sia stato determinante ai fini dell'adozione della delibera assembleare⁹⁸.

Le ipotesi di invalidità previste dai n.ri 1 e 2 dell'art. 2377, 5° comma c.c., possono essere fatte valere solamente dai soci assenti, dissenzienti ovvero astenuti (ovvero, utilizzando il lessico del legislatore nelle s.r.l., da coloro che non vi hanno consentito). Nelle ipotesi prospettate, il socio sequestrato, seppur non legittimato, ha esercitato il diritto di voto e, dunque, riconoscendo il diritto di impugnazione all'amministratore giudiziario – soggetto legittimato anche all'esercizio del diritto di voto - si creerebbe quella *divaricazione* di volontà afferenti la medesima partecipazione sociale che mina la stabilità delle decisioni. A ben vedere, però l'intervento ed il voto determinante del socio sequestrato e non legittimato, incidendo sulla legittimazione, costituisce un vizio rilevante per l'ordinamento societario⁹⁹, dando luogo, quindi, alla possibilità di attivare la tutela reale. Pertanto, si deve affermare la legittimazione dell'amministratore giudiziario ad impugnare le delibere assembleari in cui la partecipazione ovvero il voto esercitato dal socio sequestrato sia stato determinante ai fini della costituzione dell'assemblea e dell'approvazione della delibera¹⁰⁰.

⁹⁸ Cfr. G.P. LA SALA, *I principi comuni all'assemblea e agli altri metodi decisionali*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: Commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 802 s.; A. DACCÒ, *I rinvii alla S.p.A. e i problemi di compatibilità*, cit., 867.

⁹⁹ V. C. ANGELICI, *Della società per azioni. Le azioni, sub artt. 2346-2356*, cit., 201.

¹⁰⁰ Non potrà, invece, essere impugnata la decisione per far valere il vizio di cui all'art. 2377, 5° comma n.1 c.c. attesa l'inapplicabilità della norma all'ipotesi di decisione prese per iscritto o, comunque, senza far ricorso al metodo assembleare.

Sul tema dei vizi delle delibere e delle decisioni, ulteriore annotazione merita la disciplina del codice antimafia. Infatti, l'art. 41, 6° comma, lett. *b* codice antimafia,¹⁰¹, prevede che, qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, possa <<impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria>>. La norma, quindi, oltre a definire un'ipotesi di c.d. *straordinaria amministrazione*, individua un'ipotesi extracodicistica di vizio delle delibere e delle decisioni assembleari. La norma non specifica però, in quale tipologia essa rientri. Invero, gli oggetti delle delibere cui la disposizione fa riferimento sono leciti, dunque, preliminarmente, sembra da escludersi la sussunzione nella categoria dei vizi più gravi (c.d. nullità). A conferma di tale conclusione depone anche l'attribuzione della legittimazione attiva che sembrerebbe spettare solamente all'amministratore giudiziario, mentre – come noto – in caso di delibera c.d. nulla la legittimazione ad impugnare spetta a chiunque vi abbia interesse. La norma deve, pertanto, essere sussunta nella categoria dei vizi meno gravi (c.d. annullabilità). La disposizione avrebbe, dunque,

¹⁰¹ <<Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato: [...]impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria>>.

codificato un'ulteriore causa di contrarietà alla legge ovvero allo statuto¹⁰², con cui non viene protetto l'interesse dei soci bensì quello extrasocietario dell'amministrazione giudiziaria¹⁰³. Nonostante, il differente interesse protetto, in mancanza di ulteriori dati normativi, si deve ritenere che l'impugnazione sia disciplinata dalla normativa di diritto comune per quel che concerne i termini di decadenza e la competenza giurisdizionale¹⁰⁴, mentre – come già detto – la legittimazione attiva sembra spettare unicamente all'amministratore giudiziario.

**segue: Delibere lesive dell'integrità della partecipazione sociale –
sussunzione nella categoria dei “vizi gravi” (c.d. nullità) - critica**

Il problema della legittimazione attiva all'impugnazione delle delibere emerge in maniera piuttosto evidente nei casi in cui la delibera leda gli interessi patrimoniali del socio sequestrato. Infatti, nella prassi applicativa, si rinvencono ipotesi in cui la delibera assembleare (ovvero la decisione)

¹⁰² Secondo A. BALSAMO – C. MALTESE, *Codice Antimafia*, in *Officine del diritto*, Milano, 2011, 61, la norma avrebbe previsto <<un nuovo ed ulteriore caso di impugnazione delle delibere societarie, oltre quelli previsti dall'art. 2377 c.c. per contrarietà delle delibere alla legge o allo statuto>>.

¹⁰³ Ad avviso di R. COGLIANDRO, *Pegno, usufrutto e sequestro di quote di s.r.l.: tra codice civile e codice antimafia*, in F. Fimmanò (a cura di), *Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare*, Milano, 2012, 626, <<è facile cogliere dalla lettura dell'appena citato comma 6 dell'articolo 41, una penetrante ingerenza dell'organo di controllo, che si ritiene sia giustificata dal delicato ambito su cui va ad incidere, ed è sostanzialmente volta a tutelare la società attraverso la conservazione e l'amministrazione di quanto sequestrato, da un lato, e a colpire i patrimoni illecitamente accumulati, dall'altro>>.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

abbia determinato un danno al socio sequestrato, in termini di detrimento del valore della partecipazione. Si pensi, ad esempio, alla delibera di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e conseguente *annacquamento* delle partecipazioni sociali possedute dal socio sequestrato¹⁰⁵ ovvero alla delibera con cui si assuma la determinazione di vendere *asset* societari con conseguenziale perdita del valore delle partecipazioni sociali¹⁰⁶. In tali ipotesi si ravvisa, dunque, una lesione dei diritti patrimoniali del socio sequestrato in termini di diminuzione del valore del bene. Pertanto, occorre valutare se tale *deminutio* sia rilevante per l'ordinamento societario tale da essere sussumibile all'interno di una delle due categorie di vizi previste dalla disciplina societaria ovvero essa sia estranea ai rimedi reali propri del diritto delle società.

Un primo orientamento, rimasto piuttosto isolato in giurisprudenza, ha assimilato l'oggetto della decisione ai motivi e alla funzione della stessa¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Cfr. Trib. Campobasso (ord.), 18 aprile 2009, in *Le Società*, 2009, 881, con commento di U. LA PORTA.

¹⁰⁶ Cfr. recentemente Cass. pen., 9 febbraio 2012, n. 19219, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *sequestro penale*, n.53; v. anche Trib. Trapani (decr.), 11 gennaio 1994, Tre noci S.r.l., in *Arch. nuova proc. pen.* 1994, 234 – 237, la quale, a sua volta, cita Cass. civ., 15 dicembre 1980, n. 6491, in *Rep. Foro it.*, 1980, voce *Società*, n. 273.

¹⁰⁷ In giurisprudenza cfr. Trib. Campobasso (ord.), 18 aprile 2009, *cit.*, il giudice di merito ha dichiarato *nulla* per illiceità dell'oggetto (e ha, pertanto, riconosciuto la legittimazione attiva del socio sequestrato) una delibera di aumento di capitale sociale poiché incidendo su partecipazioni sequestrate ha determinato, in contrasto con le finalità di conservazione proprie del sequestro, il deprezzamento, lo svuotamento economico e la manomissione della sua identità; v. anche Cass. pen., 12 dicembre 2008, n.3570, in *red. giuffrè*; Cass. civ., 15 dicembre 1980, n. 6491, *cit.*, secondo la Corte «le deliberazioni di riduzione o di aumento del capitale sociale dell'assemblea di una società a responsabilità limitata fondate su presupposti materiali non sussistenti in concreto, in quanto artificiosamente prospettati

Dunque, secondo tale orientamento, una delibera che abbia la funzione o sia stata adottata per motivi contrari a norme imperative sarebbe impugnabile ai sensi dell'art. 2479 *ter*, 3° comma c.c. ovvero dell'art. 2379 c.c. Infatti, se scopo della cautela reale è quello di sottrarre il bene da qualsiasi comportamento materiale o negoziale che ne determini la lesione dell'integrità patrimoniale¹⁰⁸, la delibera che, di fatto, comprometta l'integrità della cosa sottoposta a sequestro, avrebbe oggetto illecito, e, conseguentemente, il socio sequestrato potrebbe impugnare la delibera ai sensi dell'art. 2479 *ter*, 3° comma c.c. ovvero dell'art. 2379 c.c.¹⁰⁹. Sussumendo tale vizio nella categoria della *nullità* la legittimazione spetterebbe a chiunque vi abbia interesse, ivi incluso il socio sequestrato, la cui legittimazione, è bene sottolinearlo, non sarebbe *in re ipsa* avendo, comunque, l'onere di dimostrare l'interesse concreto e attuale volto a prevenire o eliminare il pregiudizio alla propria posizione soggettiva¹¹⁰.

A ben vedere, però, una simile ricostruzione, attribuendo rilevanza ai motivi e alla funzione della delibera, disattende il dato codicistico che fa riferimento all'*oggetto* della delibera. La modifica del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ovvero la vendita degli *asset* della società

dagli amministratori con il preordinato intento di annullare o ridurre la partecipazione di uno dei soci, poiché, oltre a ledere diritti inderogabili di quest'ultimo, contrastano con norme di ordine pubblico volte ad impedire, tra l'altro, qualsiasi deviazione dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, sono nulle per illiceità dell'oggetto e, pertanto, impugnabili senza limiti di tempo, ai sensi dell'art. 2379>>.

¹⁰⁸ Cfr. Cass. pen., 12 dicembre 2008, n. 3570, *cit.*

¹⁰⁹ Cfr. Trib. Campobasso (ord.), 18 aprile 2009, *cit.*

¹¹⁰ In giurisprudenza v. Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, *cit.*; Trib. Milano, 11 dicembre 2003, in *Giur. it.*, 2004, 2348 con nota di SALINAS; in dottrina G. BONFANTE *Impugnazione della delibera da parte del socio sequestrato*, in *Le Società*, 1991, 973.

sono operazioni previste dal legislatore e lecite anche se, mediamente, ledono gli interesse del socio sequestrato, comportando una diminuzione del valore delle partecipazioni sociali sequestrate. In effetti, l'orientamento più accreditato, formatosi già prima della riforma, ritiene attrarre nell'ambito di operatività della norma non solo l'argomento indicato nell'ordine del giorno ma anche il contenuto della stessa, ma non ritiene legittimo spingersi fino ad assimilare all'oggetto della decisione anche i motivi ovvero la funzione¹¹¹. Di conseguenza, qualora questi ultimi dovessero essere contrari a norme imperative, dovrebbe trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 2479-ter, 1° comma c.c. e 2377, 2° comma c.c.¹¹², con conseguente esclusione del diritto di impugnazione per il socio sequestrato e riconoscimento del diritto medesimo solo in capo all'amministratore giudiziario.

¹¹¹ Cfr. G. PALMIERI, *Le decisioni con oggetto impossibile o illecito e l'assenza assoluta di informazione*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 855; ID, *L'invalidità delle decisioni*, cit., 206 ss.; G. ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, cit., 417; in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 27 luglio 2005, n. 15721 in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 6; Trib. Novara 20 aprile 2010, n. 389, in *red. giuffrè*; *contra* Trib. Campobasso (ord.), 18 aprile 2009, *cit.*

¹¹² Sull'*annullabilità* della delibera di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione in pendenza di sequestro preventivo cfr. L. RENNA, *L'esercizio dei diritti sociali in ipotesi di sequestro di azioni o quote e la violazione del diritto di opzione come causa di annullabilità della delibera*, in *Contr. impr.*, 2010, 323 ss.; nello stesso senso Cass. civ., 7 novembre 2008, n. 26842 in *Notariato*, 2009, 262 con commento di M. MALVANO, secondo il giudice di legittimità, la violazione delle norme in tema di diritto di opzione costituisce un vizio che determina l'*annullabilità* della delibera assembleare; sulla validità di delibera di cessione di ramo di azienda, in pendenza di sequestro sulle partecipazioni sociali v. Cass. pen., 9 febbraio 2012, n. 19219, *cit.*

segue – Tutela del socio sequestrato in caso di danno alle partecipazioni sociali sequestrate

Alla luce di quanto esposto, sembra potersi fondatamente affermare che, qualora la partecipazione sociale sequestrata sia lesa nella sua integrità patrimoniale, anche a seguito dell'esercizio *arbitrario*¹¹³ del diritto di voto da parte del custode ovvero ancora disattendendo le direttive del giudice, il socio sequestrato non possa far ricorso ai rimedi di diritto societario in quanto <<il rapporto riguardante l'azione e toccato dall'esercizio del voto non è strumentale alla realizzazione di interessi direttamente propri del diritto societario>>, e dunque, non è sanzionabile dal diritto societario la <<violazione, nell'esercizio del voto, delle limitazioni collegate a vincoli>> come il sequestro¹¹⁴. Infatti, l'esercizio del diritto di voto da parte dell'amministratore giudiziario si pone sul piano dei suoi doveri e, non incidendo sulla sua legittimazione, non è in grado di riflettersi sulla validità del voto¹¹⁵, in quanto, si ribadisce, l'esigenza societaria di celerità

¹¹³ <<Vale a dire svincolata dal fine di soddisfacimento di specifico interesse pubblicistico e... carattere dannoso rispetto a posizioni private del socio ovvero rispetto all'interesse della società>> così Trib. Milano, 18 luglio 2001, *cit.*

¹¹⁴ Così R. SACCHI, *L'intervento e il voto nell'assemblea delle S.p.A. – Profili procedurali*, cit., 446.

¹¹⁵ In dottrina cfr. C. ANGELICI, *La partecipazione azionaria nelle società per azioni*, cit., 327; ID, *Della società per azioni. Le azioni, sub artt. 2346-2356*, cit., 201; F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, cit., 663; G. FERRI, *L'esercizio del voto nel pegno di azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1938, II, 341 s.; R. SACCHI, *L'intervento e il voto nell'assemblea delle S.p.A. – Profili procedurali*, cit., 358 s.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, t. II, cit., 237 s.; in giurisprudenza v. Trib. Milano, 11 luglio 1994, in *Giur. it.*, 1995, I, 830; Cass. civ., 19 agosto 1996, n. 7614, *cit.*; App. Venezia, 5 maggio 1960, *cit.*; App. Milano, 2 novembre 1995, in *Foro it.*, 1956, I, 956.

nello svolgimento del procedimento assembleare e della certezza della stabilità degli effetti delle deliberazioni prese può essere compromessa soltanto quando la situazione riguardante le partecipazioni sociali sia funzionale alla realizzazione di interessi propri del diritto societario¹¹⁶.

Pertanto, l'unico rimedio che il socio sequestrato è legittimato ad attivare, in caso di lesione del valore della partecipazione, è quello risarcitorio¹¹⁷. Dunque, si deve riconoscere al socio sequestrato il diritto di agire nei confronti dell'amministratore giudiziario qualora questi, con comportamento doloso ovvero colposo, operando in contrasto con gli scopi imposti alla sua attività¹¹⁸, nell'esercizio dei diritti sociali, abbia arrecato un danno alla partecipazione sociale ovvero alla società¹¹⁹.

segue: Diritto di recesso

¹¹⁶ Cfr. R. SACCHI, *L'intervento e il voto nell'assemblea delle S.p.A. – Profili procedurali*, cit., 445 s.

¹¹⁷ Sul punto v. F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, cit., 677; U. MORERA, *sub art. 2352 c.c.*, cit., 316; G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, cit., 322; S. POLI, *Il pegno di azioni*, Milano, 2000, 449; F. PLATANIA, *Poteri del socio e del custode nel sequestro di azioni*, cit., 990; R. SACCHI, *L'intervento e il voto nell'assemblea della S.p.A. – Profili procedurali*, cit., 375.

¹¹⁸ Cfr. Cass. civ., 17 luglio 1963, n. 1958, in *Rep. Foro it.*, 1963, voce *Sequestro*, n.ri 21 - 22; Cass. civ., 24 maggio 1997, n. 4635, in *Foro it.*, *Rep.*, 1997, voce *Sequestro*, n.13.

¹¹⁹ Cfr. Cass. civ., 15 giugno 2005, n. 13169, *cit.*; Cass. civ., 22 settembre 2005, n. 21858, *cit.*; Cass. civ., 19 agosto 1996, n. 7614, *cit.*; Cass. civ., 10 marzo 1999, n. 2053, in *Notariato*, 2000, 242; v. anche R. COGLIANDRO, *Il sequestro di quote di s.r.l. tra vecchi problemi e soluzioni della "riforma"*, cit., 529.

Connesso ulteriormente alla trattazione del diritto di voto è il diritto di recesso. Data la particolarità del diritto in esame, l'estrema discrezionalità¹²⁰ e l'incisività che esso ha sul rapporto sociale, a nulla sembrerebbe valere l'inquadramento, peraltro non pacifico, del diritto *de quo* nell'alveo dei diritti amministrativi¹²¹, che condurrebbe all'assegnazione del diritto all'amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 2352 ult. comma c.c. In caso di sequestro conservativo – sia civile che penale – sembra corretto ritenere che la legittimazione all'esercizio del diritto resti in capo al sequestrato in quanto il sequestrante potrebbe, comunque, estendere il vincolo sulla somma ricavata dalla vendita delle partecipazioni sociali¹²². Maggiori problematiche sorgono, invece, con riferimento all'esercizio del diritto di recesso in pendenza di sequestro preventivo e antimafia¹²³.

Indipendentemente dall'inquadramento dogmatico del diritto in questione – che, peraltro, non risulta essere pacifico - in pendenza di sequestri penali, sembra essere decisiva l'osservazione che il recesso sia un

¹²⁰ Cfr. G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, cit., 325.

¹²¹ Secondo alcuni autori, il diritto di recesso costituirebbe un diritto potestativo, cfr. F. MESSINEO, *I titoli di credito*, cit., 7; P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, VI ed., Milano, 1983, 64; secondo F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, cit., 125, si tratterebbe di un diritto patrimoniale; mentre ad avviso di F. DI SABATO, *Manuale delle società*, III ed. Torino, 1990, 279, il diritto di recesso non rientrerebbe in nessuna delle due categorie sopramenzionate.

¹²² Cfr. S. POLI, *sub art. 2352 c.c.*, cit., 301; U. MORERA, *Contributo allo studio del sequestro di azioni e quote di società*, cit., 543; ID, *sub art. 2352 c.c.*, cit., 319.

¹²³ Problemi che sono stati riscontrati anche con riferimento al sequestro giudiziario civile cfr. nt. precedente.

atto di disposizione della partecipazione sociale¹²⁴. Pertanto, essendo i sequestri penali di cui si tratta diretti a sottrarre la disponibilità del bene, appare corretto ritenere che il diritto di recesso non possa essere esercitato dal socio sequestrato. D'altro canto, l'art. 2437 c.c. prevede espressamente che il diritto di recesso spetti ai <<soci che non hanno concorso alle deliberazioni>>¹²⁵. La disposizione, dunque, sembrerebbe attribuire il diritto *de quo* al soggetto titolare del diritto di voto, e, quindi, in linea di principio all'amministratore giudiziario¹²⁶. D'altronde, l'esercizio di

¹²⁴ Cfr. Cass. civ., 12 luglio 2002, n. 10144, in *Dir. fall.*, 2002, II, 570 e in *Le Società*, 2003, 1237, con nota di M. LISANTI.

¹²⁵ Ad avviso di alcuni autori, la legittimazione al recesso spetterebbe anche nelle ipotesi in cui la causa del recesso sia un fatto diverso dalla delibera assembleare, in tal senso cfr. V. DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum G.F. Campobasso*, vol. III, Torino, 2007, 242; D. GALLETTI, *Il recesso nelle società di capitali*, Milano, 2000, 1496; S. CARMIGNANI, *sub art. 2437 c.c.*, in M. Sandulli – V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società: la riforma delle società: commentario del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, vol. II, Torino, 2003, 884 s.

¹²⁶ L'orientamento dominante ha ritenuto che la legittimazione del socio fosse esclusa quando il creditore pignorante ovvero l'usufruttuario avessero votato in favore dell'adozione della delibera cfr. G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, cit., 325; G. SPATAZZA, *Pegno, usufrutto, sequestri, pignoramento e riporto di azioni*, in *Riv. soc.*, 1971, 672 ss.; T. ASCARELLI, *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955, 233; PUGLIESE, *Sull'usufrutto dei titoli di credito*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1952, I, 12 ss.; A. ASQUINI, *Usufrutto di quote sociali ed azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1947, I, 25; in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 2 agosto 1977, n. 3422, *cit.*; Trib. Roma, 5 giugno 1968, in *Giur. merito*, 1969, I, 168; *contra* G.C.M. RIVOLTA, *Pegno e usufrutto di quote di società a responsabilità limitata e diritto di voto*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 232; secondo U. MORERA, *Contributo allo studio del sequestro di azioni e quote di società*, cit., 543 s., <<il diritto di recesso – in generale – non può assumere rilievo (né significato) se viene disgiunto dalla persona e dalla volontà del socio e che, pertanto, non appare ammissibile, né concepibile, una scissione tra titolarità del diritto e legittimazione all'esercizio dello stesso>> concludendo che legittimato all'esercizio di recesso debba essere sempre considerato, in linea di principio, il socio, e propendendo per la sospensione del diritto in caso di sequestro.

recesso da parte di quest'ultimo si porrebbe in contrasto con la finalità preventiva dei sequestri, facendo venir meno l'oggetto della tutela. Inoltre, l'amministratore giudiziario, così come il custode, ha l'onere di custodia e, pertanto, sembra essere in contrasto con tale dovere l'esercizio dei diritti che investano la permanenza nel contratto sociale¹²⁷, quale appunto il recesso. Dunque, se il ragionamento compiuto è corretto, si deve propendere per la sospensione del diritto di recesso in pendenza di sequestro preventivo e di prevenzione antimafia, conclusione, peraltro, già rassegnata dalla dottrina civilistica in tema di sequestro giudiziario¹²⁸.

segue: Diritto di opzione

Ulteriore problematica rilevante nell'ambito dei vincoli giudiziari sulle partecipazioni sociali è rappresentata dall'esercizio del diritto di opzione¹²⁹.

¹²⁷ Cfr. Trib. Tivoli, 19 gennaio 2011, in *red. giuffré*.

¹²⁸ V. *ex multis* U. MORERA, *sub art. 2352 c.c., cit.*, 319; ID, *Contributo allo studio del sequestro di azioni e quote di società*, *cit.*, 542-544; G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, *cit.*, 364; A. LORENZONI, *sub art. 2352 c.c.*, M. Sandulli – V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società: commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6*, vol. I, Torino, 2003, 159.

¹²⁹ Nonostante la differenza *nominalistica* tra diritto di opzione, nelle S.p.A. (art. 2441 c.c.), e diritto di sottoscrizione, nelle s.r.l. (art. 2481 *bis* c.c.), il legislatore non ha indicato due istituti differenti. Per tale osservazione cfr. G. GIANNELLI, *L'aumento di capitale a pagamento in Liber Amicorum G.F., Campobasso*, vol. III, Torino, 2007, 290 ss.; *contra* G. PINNA, *sub art. 2482-bis c.c.*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, vol. III, Padova, 2005, 2085, secondo l'A., il diritto di sottoscrizione di quote di s.r.l. tutelerebbe solamente l'interesse della società all'omogeneità della compagine

Infatti, il primo capoverso dell'art. 2352, 2° comma c.c. attribuisce il diritto di opzione al socio, in caso di aumento del capitale sociale a pagamento. Invero, la norma pur non menzionando né il sequestro né il custode, dovrebbe trovare applicazione anche in caso di sequestri, sull'assunto di ritenere applicabile tutto il "materiale normativo" contenuto nell'articolo¹³⁰. Pertanto, si dovrebbe concludere per l'attribuzione del diritto di opzione al socio sequestrato in pendenza di qualunque tipo di sequestro¹³¹, e la piena proprietà delle azioni optate nonché del corrispettivo in caso di alienazione del diritto di opzione¹³². La soluzione prospettata, seppur tratatizia, appare convincente con riferimento al sequestro conservativo civile e penale, mentre dubbi sono stati sollevati in caso di sequestro giudiziario, stante la difficoltà di ricondurre a coerenza l'articolo in questione con la tipologia del vincolo¹³³. Infatti, l'attribuzione del diritto di opzione al socio sequestrato, in caso di sequestro conservativo, non confligge con la finalità propria del sequestro, ossia di garantire l'adempimento di un'obbligazione. Infatti, se le azioni originariamente sequestrate conservano il proprio valore non vi è alcuna ragione per ritenere che il sequestro si estenda alle altre azioni emesse

sociale e, pertanto, il diritto *de quo* sarebbe intrasferibile, salvo diversa espressa previsione statutaria.

¹³⁰ Cfr. S. POLI, *sub art. 2352 c.c., cit.*, 304.

¹³¹ V. S. POLI, *sub art. 2352 c.c., cit.*, 304; A. LORENZONI, *sub art. 2352 c.c., cit.*, 158; F. PLATANIA, *Il sequestro ed il pignoramento di azioni e quote*, in *Le Società*, 2003, 1455 s.

¹³² Cfr. S. POLI, *sub art. 2352 c.c., cit.*, 304.

¹³³ In tale ipotesi, essendo controversa proprio la proprietà della partecipazione, risulta essere difficoltosa l'individuazione del soggetto legittimato ad esercitare il diritto di opzione, cfr. S. POLI, *sub art. 2352 c.c., cit.*, 289 ss.; v. anche U. MORERA, *sub art. 2352 c.c., cit.*, 317.

ovvero al corrispettivo per la vendita del diritto di opzione. Il sequestrante, in caso di perdita di valore delle partecipazioni successivamente all'aumento di capitale a pagamento, potrà adire l'autorità giudiziaria per essere autorizzato all'estensione del vincolo anche sulle partecipazioni acquisite dal sequestrato a seguito dell'esercizio del diritto di opzione. Invero, una simile estensione è dettata, più che da ragioni proprie del diritto delle società, dalla possibilità, prevista dal codice civile, per il creditore di porre sotto sequestro qualsiasi bene o diritto entrato a far parte successivamente nel patrimonio del debitore¹³⁴.

L'attribuzione del diritto di opzione al socio sequestrato in ambito penale, impone delle riflessioni differenti, attesa anche la segnalata problematicità del diritto in pendenza del sequestro giudiziario. Infatti, il riconoscimento del diritto in capo al socio sequestrato potrebbe sembrare, *prima facie*, contrario alle esigenze proprie del sequestro preventivo e antimafia. Infatti, la sottrazione dei diritti sociali al titolare è funzionale alla recisione del nesso tra sequestrato e *res* ed evitare che costui possa avvantaggiarsi delle facoltà insite nella partecipazione stessa. L'attribuzione al sequestrato del diritto in esame potrebbe determinare, infatti, il *reingresso* del socio nella società con il potere, dunque, per quest'ultimo di esercitare diritti sociali derivanti dalle nuove partecipazioni sociali acquistate. Tali considerazioni non sembrano decisive, ai fini dell'esclusione del diritto di opzione in capo al sequestrato. Sembra, piuttosto, doversi propendere per il riconoscimento del diritto di opzione in capo al socio sequestrato, in pendenza di sequestro preventivo e di

¹³⁴ Cfr. S. POLI, *sub* art. 2352 c.c., *cit.*, 305.

sequestro antimafia, così come previsto anche dall'art. 2352, 2° comma c.c., seppur per motivazioni differenti rispetto a quelle prospettate con riferimento ai sequestri civilistici. Per condurre il ragionamento, sembra opportuno analizzare brevemente la funzione del diritto di opzione, e, segnatamente, la tutela dell'esigenza di mantenere inalterato il valore reale della partecipazione sociale¹³⁵. Il riconoscimento del diritto di opzione in capo al socio sequestrato è funzionale, dunque, alla tutela di una situazione patrimoniale del socio che verrebbe irreparabilmente lesa disconoscendo in capo a questi la legittimazione all'esercizio del diritto in analisi (essendo l'esercizio del medesimo sottoposto ad un termine a pena di decadenza). D'altronde i vincoli penali hanno natura cautelare, quindi, provvisoria. Dunque, non sembra corretto sottrarre definitivamente al socio sequestrato il diritto in esame, in virtù di una misura provvisoria, atteso che la finalità cautelare - preventiva non risulta, comunque, frustrata. Infatti, l'autorità procedente, sussistendone i presupposti avrà il potere di estendere il sequestro sulle nuove azioni acquistate dal socio sequestrato a seguito dell'esercizio del diritto di opzione. Ai sensi dell'art. 2352, 2° comma c.c., il sequestro non si estende *ex lege* alle partecipazioni di nuova emissione (estensione che invece è espressamente prevista in caso di aumento gratuito del capitale sociale), dovendo, quindi, necessariamente intervenire un nuovo provvedimento di sequestro.

¹³⁵ In maniera esemplificativa v. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, t. II, *cit.*, 520; G. GIANNELLI, *L'aumento di capitale a pagamento*, *cit.*, 289, secondo cui <<dopo la riforma il legislatore propendeva più per l'obiettivo di assicurare il valore di investimento della partecipazione che la posizione organizzativa>>.

3.3. - Rapporto tra il sequestro di partecipazioni sociali e gli organi sociali

Un volta analizzati i poteri dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro di partecipazioni sociali, occorre comprendere se i vincoli abbiano effetti anche sugli organi societari. Ciò alla luce dei recenti e contrastati interventi giurisprudenziali¹³⁶, nonché della formulazione dell'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p. che annovera la società tra i beni che, in caso di sequestro preventivo *ex art.* 321 c.p.p., devono essere amministrati dall'amministratore giudiziario. Recentemente, la giurisprudenza di merito, infatti, ha ritenuto che il sequestro penale dell'azienda e di tutte le partecipazioni sociali della società abbia come effetto la temporanea rimozione ovvero sospensione dalla carica degli amministratori sociali, e la contestuale sostituzione con l'amministratore giudiziario, il quale diverrebbe, pertanto, amministratore e rappresentante legale della società¹³⁷.

¹³⁶ Ci si riferisce al contrasto sorto nel Tribunale di Napoli.

¹³⁷ Cfr Trib. Napoli (ord.), 29 dicembre 2009, *ined.*; Trib. Napoli, 20-22 gennaio 2010, *ined.*; Trib. Napoli (ord.), 28 dicembre 2009 n.529, in *red. giuffrè*, il giudice di merito ritiene *a fortiori* fondata la conclusione proprio sulla base della disposizione di cui all'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p., che disciplinerebbe il sequestro di società; utilizza la medesima argomentazione Cass. pen., 2 luglio 2010, n. 35801, in *Ced Cass. pen.*, rv. 248556 (s.m.); v. anche Corte dei Conti reg. Sicilia sez. giurisd., 1 dicembre 2011, n.359 in *red. giuffrè*, secondo cui, in caso di sequestro preventivo penale di società, spetta al custode nominato con compiti di amministratore giudiziario, la legittimazione a stare in giudizio nelle controversie pendenti relative alla gestione della società e non anche all'amministratore della società sottoposta a sequestro; nello stesso senso delle sentenze sopra citate, seppur

Simili conclusioni non sembrano essere completamente condivisibili in quanto incompatibili con l'ordinamento societario e non supportate da alcun dato normativo¹³⁸. In effetti, nell'ordinamento penale ed in quello societario non si rinviene alcuna disposizione che stabilisca espressamente che, tra gli effetti del sequestro di partecipazioni sociali ovvero di azienda, sia ricompresa la decadenza degli amministratori, l'esclusione del socio¹³⁹ ovvero ancora che il provvedimento cautelare incida sul ruolo che il socio ricopre all'interno della società¹⁴⁰. Pertanto, quand'anche il socio

indirettamente, v. Cass. pen., 9 febbraio 2012, n. 19219, *cit.*, secondo la Corte <<se il giudice civile avesse voluto impedire la gestione della società, avrebbe dovuto imporre il sequestro sull'intera azienda e non solo sulle quote>>. La medesima tendenza si riscontra anche in ambito fallimentare, infatti, si assiste a provvedimenti cautelari ex art. 15, 8° comma l.f. con cui il Tribunale sostituisce l'organo amministrativo con uno di propria nomina. Cfr. Trib. Prato, 4 febbraio 2011, in *Dir. fall.*, 2011, II, 341; Trib. Prato, 23 marzo 2011, in *www.ilcaso.it*; Trib. Terni - sez. fall., 12 maggio 2011, in *www.ilcaso.it*; Trib. Novara, 24 febbraio 2010, n. 40, in *Fallimento*, 2010, 1180 con nota di MARZOCCHI; Trib. Monza, 11 febbraio 2009, in *Fallimento*, 2009, 854, con nota di M. FERRO, *La revoca dell'amministratore nell'istruttoria prefallimentare: prove generali di anticipazione dell'efficacia del fallimento successivo* e in *Dir. fall.*, 2009, II, 345, con nota di B. INZITARI, *Sostituzione cautelare dell'amministratore per l'istruttoria prefallimentare ex art. 15, penultimo comma, legge fallimentare* e in *Giur. comm.* 2010, II, 496, con nota di F. GHIGNONE, *I provvedimenti cautelari o conservativi*; *contra* Trib. Ancona, 20 ottobre 2009, in *www.osservatorio-oci.org*; Il fenomeno, in dottrina, è rilevato da F. FIMMANÒ, *L'impresa in crisi come oggetto "proprio" della tutela cautelare*, in F. Fimmanò (a cura di), *Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare*, Milano, 2012, 37, nt. 110.

¹³⁸ Cfr. A. BURZO, *Il concorso di norme civili, penali e tributarie nella gestione di società di capitali sottoposte a sequestro preventivo antimafia*, *cit.*, 1209, l'A. afferma che <<la surroga dell'organo amministrativo in forza del decreto del giudice penale non è, allo stato, contemplata nel diritto societario e, anche quando specificatamente disposta nel decreto di sequestro, subisce un rigetto fisiologico>>.

¹³⁹ Cfr. P. Abbadessa, *Sequestro antimafia di azioni di banca popolare ed esclusione del socio*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 104 ss.

¹⁴⁰ Cfr. Cass. pen., 15 luglio 2010, n. 32195, Scagliarini, in *Giust. pen.*, 2011, II, 472. Da ciò deriva, ulteriormente, che il sequestro non possa nemmeno avere riflessi sugli

sequestrato fosse amministratore della società, al vincolo non può riconoscersi l'effetto di incidere sui poteri derivanti dalla carica ricoperta ovvero ancora comportare la decadenza o la sospensione dalla stessa. Infatti, il sequestro delle partecipazioni sociali attribuisce all'amministratore giudiziario il potere di esercitare i diritti compresi nella partecipazione ma non quello di disporre dei beni della società¹⁴¹, né il potere di sostituire gli amministratori sociali¹⁴² senza il rispetto della disciplina societaria, ossia senza ricorrere al metodo assembleare, ovvero ai rimedi di natura giudiziale, espressamente previsti dalla disciplina societaria. In conclusione, il sequestro delle partecipazioni sociali incide solamente sui beni oggetto del provvedimento¹⁴³ e non anche sul patrimonio della società che è un soggetto differente¹⁴⁴ (salvo l'estensione

eventuali diritti particolari riconosciuti al socio di s.r.l. sequestrato ai sensi dell'art. 2468, 3° comma c.c. i quali continueranno a poter essere esercitati dal socio stesso. Sui diritti particolari dei soci nella s.r.l. cfr. recentemente, G. PALMIERI, *Principio di proporzionalità, diritti particolari dei soci e autonomia statutaria nella s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2012, 877 ss.

¹⁴¹ Cfr. G. BONGIORNO, *Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia*, cit., 445; F. CASSANO, *Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazione dei beni. Questioni e materiali di dottrina e giurisprudenza*, cit., 94; *contra* Trib. Napoli, II Uff. G.i.p. 11 maggio 2009, cit., 1223, nt. 18, secondo il giudice napoletano il sequestro della totalità delle quote della società comporta automaticamente il sequestro del patrimonio aziendale e, dunque, lo stato di amministrazione giudiziaria dell'attività aziendale.

¹⁴² Cfr. A. Silvestrini, *La gestione giudiziale dell'azienda oggetto di sequestro antimafia*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1291.

¹⁴³ V. Cass. civ., 24 maggio 2012, n. 8238, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *fallimento*, n. 216.

¹⁴⁴ V. Cass. civ., 24 maggio 2012, n. 8238, *cit.*; Trib. Nola, 27 aprile 2010, in *red. giuffrè*; Cass. pen., 21 febbraio 1993, Gentilini, in *Giur. it.*, 1995, II, 576, con nota di G. DE DONNO, *Le quote delle s.r.l. tra sequestro preventivo, confisca e tutela del terzo estraneo al reato*; Cass. pen., 19 febbraio 1997, *cit.*; Cass. pen., 2 luglio 1996, in *Giust. pen.* 1998, 104; *contra* Cass. pen., 19 gennaio 1996, in *Cass. pen.*, 1997, 1141; Cass. pen., 1 aprile 1987, in *Riv. pen.*, 1998, 86.

del sequestro all'azienda della società), né sull'organizzazione corporativa propria della società di capitali¹⁴⁵. Dunque, emerge come il sequestro delle partecipazioni sociali, anche congiuntamente all'azienda appartenente alla società, non abbia l'effetto di sostituire l'organo amministrativo della società con l'amministratore giudiziario nominato nel provvedimento di sequestro¹⁴⁶. A conferma di tale conclusione depone la circostanza che il

¹⁴⁵ Cfr. F. VOLPE, *Sequestro preventivo antimafia, esercizio del diritto di voto e omologazione di delibere assembleari: le competenze di intervento giudiziale e gli interessi economici*, cit., 29. Né si potrà ritenere che la società si estingua. Per tale osservazione v. M. FABIANI, *Misure di prevenzione patrimoniali e interferenze con le procedure concorsuali*, cit., 332; R. PROVINCIALI, *Il sequestro di azienda*, cit., 66 ss.; in giurisprudenza v. Trib. Roma, 30 dicembre 1997, in *Dir. fall.*, 1998, II, 417.

¹⁴⁶ In giurisprudenza cfr. Trib. Napoli, 6 agosto 2009, cit.; A. BURZO, *Il concorso di norme civili, penali e tributarie nella gestione di società di capitali sottoposte a sequestro preventivo antimafia*, cit., 1204 ss.; Trib. Bologna (ord.), 3 agosto 1999, cit.; Cass. civ., 30 maggio 2000, n. 7147, cit., la Corte ha negato la legittimazione attiva del custode a proporre opposizione avverso sentenza dichiarativa di fallimento della società di cui era amministratore giudiziario delle quote; in dottrina v. F. FIMMANÒ, *Liquidazione programmata, salvaguardia dei valori aziendali e gestione riallocativa dell'impresa fallita*, in A. Jorio (diretto da) e M. Fabiani (coordinato da), *Il nuovo diritto fallimentare (novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma). Commentario*, Bologna, 2010, 485; ID, *L'impresa in crisi come oggetto "proprio" della tutela cautelare*, cit., 38, l'A., in maniera condivisibile, afferma <<l'errore concettuale di confondere il custode giudiziario dell'azienda od il commissario/legale rappresentante della società, è divenuto in realtà ricorrente, persino nella legislazione di settori diversi dal diritto commerciale>> (Il riferimento dell'A. è al c.d. "congelamento" previsto dal D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 contenente "Misure per prevenire contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE", sul tema cfr. A. BASSI, *Il "congelamento" di imprese, aziende e società*, in *Giur. comm.*, 2009, II, 208 ss.). V. anche R. BELLÈ, *I provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e dell'impresa*, in *Fallimento*, 2011, 13; M. CINQUE, *I compiti ed i diritti del custode giudiziario delle quote di società di capitali sequestrate penalmente*, Napoli, 2009; *contra* Cass. civ., 3 novembre 2011, n. 22800, cit., la Corte ha riconosciuto la legittimazione dell'amministratore giudiziario di partecipazioni sociali a proporre reclamo. A conferma della correttezza dell'impostazione accolta nel

provvedimento di sequestro (sia esso preventivo ovvero antimafia) viene iscritto, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.p., nel libro soci e nel registro delle imprese nella sezione riservata ai <<soci e titolari dei diritti su quote e azioni>> da cui risulta, quindi, che l'amministratore giudiziario esercita i diritti relativi alle partecipazioni sociali¹⁴⁷. Nessuna menzione del sequestro viene compiuta, invece, nella sezione rappresentanti della società; diversamente da quanto avviene in caso di dichiarazione di fallimento, in cui la nomina del curatore è annotata nella sezione <<amministratori>> assumendo costui la rappresentanza della società¹⁴⁸.

segue: Sequestro di società

A conclusioni dissimili non può nemmeno giungersi argomentando dalla presunta sequestrabilità della società che sembrerebbe essere prevista,

presente lavoro depone la circostanza che la Commissione di Esperti, istituita con D.P.R. 19 gennaio 2001, per studiare modifiche concrete e sostanziali alla legislazione antimafia, propose la modifica dell'art. 2-*octies* della L.575/1965 e la sua riformulazione nel seguente modo: <<nel caso di sequestro di quote sociali ed azioni che assicurino le maggioranze previste dall'art.2359 c.c., sono sospesi gli organi sociali; tuttavia gli amministratori sospesi conservano la rappresentanza della società nel procedimento di prevenzione. Il Giudice delegato nomina nuovi amministratori della società e ne determina i poteri>>; la modifica che non fu mai recepita.

¹⁴⁷ Cfr. D. GALLETTI, *Appartenenza all'organizzazione, vincoli sulla quota ed esercizio dei diritti sociali: ancora sulle <<gestioni straordinarie>>*, cit., 150, il quale afferma <<il sequestro coinvolge la quota, e non già la società, laddove il custode potrebbe amministrare le quote, e non già la società che sarebbe *terza*>>; Cass. civ., 27 aprile 2007, n. 10095 in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *fallimento*, n. 450.

¹⁴⁸ Cfr. A. BURZO, *Il concorso di norme civili, penali e tributarie nella gestione di società di capitali sottoposte a sequestro preventivo antimafia*, cit., 1216.

indirettamente, dall'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p.¹⁴⁹, il quale statuisce la necessaria nomina di un amministratore giudiziario da parte dell'autorità giudiziaria <<nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società>>. Si deve ritenere, infatti, che l'*atecnica* previsione del "sequestro di società" sia idonea, al più, a descrivere, da un punto di vista *fenomenologico*, il sequestro della totalità delle partecipazioni sociali congiuntamente all'azienda appartenente alla società medesima¹⁵⁰. La dottrina¹⁵¹, rilevata, tra l'altro, l'impossibilità di superare lo *schermo* societario, non essendo possibile far valere la simulazione della società iscritta¹⁵², ha ritenuto, infatti, possibile il sequestro dell'azienda societaria

¹⁴⁹ Cfr. Trib Napoli (ord.), 28 dicembre 2009, n. 529, *cit.*

¹⁵⁰ V. Trib. S.M. Capua Vetere provvedimento del 26-29 maggio 1995, *ined.*, reso nel procedimento di prevenzione n. 39/93 e richiamato da Trib S.M. Capua Vetere - sez. fallimentare (ord.), 20 aprile 2001, *cit.*

¹⁵¹ Cfr. G. BONGIORNO, *Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia*, cit., 445, nt. 5; A. GIALANELLA, *Genesi dell'amministrazione giudiziaria dei beni: oggetto ed esecuzione del sequestro*, in AA.VV. *Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa*, Bari, 1998, 205; F. CASSANO, *Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazione dei beni. Questioni e materiali di dottrina e giurisprudenza*, cit., 89.

¹⁵² In giurisprudenza cfr. Cass. civ., 29 dicembre 2011, n. 30020, in www.ilcaso.it; Cass. civ., 28 aprile 1997, n. 3666, in *Giust. civ.*, 1997, I, 2127; Cass. civ., 9 maggio 1985, n. 2879, in *Giur. comm.*, 1986, II, 537, con nota di R. WEIGMANN, *Oltre l'unico azionista*; Cass. civ., 2 febbraio 1973, n. 571, in *Dir. fall.*, 1973, II, 923; in dottrina cfr. G. PALMIERI, *La nullità delle società per azioni*, in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle S.p.A.*, vol. I, t. I, Torino, 2004, 514 ss.; ID, *Simulazione e nuova disciplina della nullità di S.p.A.*, in *Giur. comm.*, 1991, I, 73 ss.; G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata: art. 2472-2497bis*, III ed., Bologna-Roma, 1984, 49; P. ABBADESSA, *Nullità della società per mancanza dell'atto costitutivo (art. 2332 n. 1 cod. civ.)*, in *Riv. dir. comm.*, 1974, II, 174; C. ANGELICI, *La società nulla*, Milano, 1975, 191; A. BORGIOLO, *La nullità della società per azioni*, Milano, 1977, 364; M. CASELLA, voce *Simulazione*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, 1990, 607; A. NIGRO, *Le società per azioni nelle procedure concorsuali*, in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle S.p.A.*, vol. IX, t. II, Torino, 1993, 461; L. SANTAMARIA, *Società e simulazione, società e comunione di*

quando tutti i soci fossero destinatari del provvedimento di sequestro ovvero quando tutte le partecipazioni fossero nella disponibilità del medesimo socio (ipotesi a cui può ovviamente equipararsi la società di capitali unipersonale) ovvero ancora nell'ipotesi del c.d. socio tiranno¹⁵³ e ciò sulla base del fatto che i provvedimenti cautelari possano avere ad oggetto anche i beni che siano nella disponibilità di terzi non indagati, quale appunto potrebbe essere l'azienda nella disponibilità della società¹⁵⁴.

In virtù della natura reale delle misure cautelari in analisi, il provvedimento di sequestro deve avere necessariamente ad oggetto una *res*, quali, appunto, le partecipazioni sociali ovvero l'azienda, mentre non può costituire oggetto di sequestro la società che rappresenta un soggetto di

godimento, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, 205 ss.; M. SCIUTO, *La <<mancanza dell'atto costitutivo>>*, Padova, 2000, 247; M. CIAN, *Società di mero godimento tra azione in simulazione e Durchgriff*, in *Giur. comm.*, 1998, II, 452; N. RONDINONE, *L'<<attività>> nel codice civile*, Milano, 2001, 697 ss.; G.B. PORTALE, *La mancata attuazione del conferimento in natura*, in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle S.p.A.*, vol. I, t. III, Torino, 2004, 636, nt. 154; *contra* Cass. civ., 1 dicembre 1987, n. 8939 in *Riv. dir. comm.*, 1989, II, 159 e in *Giur. comm.*, 1988, II, 493, ad avvido della quale la simulazione avrebbe determinato la nullità della S.p.A. per <<inesistenza del negozio>>; in senso conforme v. Trib. Catania, 19 aprile 1999, in *Le Società*, 1999, 1225; in dottrina, sostiene la simulazione della società iscritta, V. Ricciuto, *La simulazione*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato dei contratti, I contratti in generale*, t. II, Torino, 1999, 1412.

¹⁵³ Cfr. W. BIGIAMI, *responsabilità illimitata del "socio tiranno"*, in *Foro it.*, 1960, I, 1180 ss.

¹⁵⁴ Cfr. Cass. pen., 25 giugno 1999, n. 4496, Visconte e altri, in *Ced. Cass. pen.*, rv. 214033; Cass. pen., 21 febbraio 1993, Gentilini, *cit.*; Cass. pen., 8 luglio 1991, n. 3118, Soc. Capital fin. it. S.r.l., in *Ced. Cass. pen.*, rv. 188391; *contra* Trib. Napoli, 12 ottobre 1990, in *Riv. pen. econ.*, 1991, 129, secondo cui <<nell'ordinamento giuridico italiano la società di capitale è soggetto giuridico autonomo rispetto alle persone fisiche che ne costituiscono gli organi e pertanto non acquista la qualità di indagato per reati commessi dalle persone, con la conseguenza che non può essere disposto il sequestro preventivo dei beni sociali>>.

diritto autonomo e differente rispetto alle persone dei soci¹⁵⁵; ciò anche qualora l'intero *pacchetto* partecipativo appartenga ad un unico socio¹⁵⁶. La locuzione “sequestro di società” non può nemmeno essere riferita al sequestro di capitale sociale in quanto quest'ultimo esprime il valore in denaro dei conferimenti effettuati dai soci ma non costituisce un bene e, come tale, non può essere oggetto di sequestro. Infatti, il “sequestro del capitale sociale” deve essere interpretato nel senso di sequestro delle partecipazioni sociali¹⁵⁷.

segue: Sostituzione giudiziale dell'organo amministrativo – artt. 2409 c.c. e 2476, 3° comma c.c.

L'effetto della sostituzione, *de iure*, dell'organo amministrativo derivante dal provvedimento giudiziale di sequestro, riconosciuto da taluna giurisprudenza¹⁵⁸, appare riconducibile, per effetti, all'istituto di cui all'art.

¹⁵⁵ Cfr. F. FIMMANÒ, *L'impresa in crisi come oggetto “proprio” della tutela cautelare*, cit., 40; ID, *Il difficile “incontro” tra diritto commerciale, diritto penale, diritto pubblico sul terreno dell'impresa in crisi*, in www.ilcaso.it, 15; M. FABIANI, *Misure di prevenzione patrimoniali e interferenze con le procedure concorsuali*, cit., 332; in giurisprudenza v. Cass. pen. 21 febbraio 1993, Gentilini, cit.; Trib. S.M. Capua Vetere provvedimento del 26-29 maggio 1995, *ined.*; Trib. Napoli, 6 agosto 2009, cit., 524; Trib. Roma, 30 dicembre 1997, cit.

¹⁵⁶ Cfr. Trib. Napoli, 6 agosto 2009, cit.

¹⁵⁷ Cfr. Cass. civ., 24 maggio 2012, n. 8238 cit.; Trib. S.M. Capua Vetere provvedimento del 26-29 maggio 1995, cit.; Trib. Palermo – sez. riesame, (ord.), 16 aprile 2010, in *Giur. merito*, 2010, 2556.

¹⁵⁸ Cfr. Trib. Napoli (ord.), 29 dicembre 2009, *ined.*; Trib. Napoli, 20-22 gennaio 2010, *ined.*; Trib. Napoli (ord.), 28 dicembre 2009, n. 529, cit.

2409 c.c.¹⁵⁹, in virtù del quale il Tribunale con proprio provvedimento procede alla sostituzione ed alla nomina di un amministratore giudiziario in

¹⁵⁹ Seppur in ambito prefallimentare cfr. F. FIMMANÒ, *L'impresa in crisi come oggetto "proprio" della tutela cautelare*, cit., 37, nt. 110, l'A., criticando la tendenza delle corti di merito, parla di "affinità concettuale" con l'art. 2409 c.c.; in giurisprudenza v. Trib. Novara, 24 febbraio 2010, n. 40 *cit.* In applicazione della misura patrimoniale antimafia della c.d. *amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*, attualmente disciplinata dall'art. 34 codice antimafia e precedentemente prevista dall'art. 3 *quater* della legge 575/1965 (introdotto l'art. 24 d.l. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella l. 7 agosto 1992 n. 365), la giurisprudenza, seppur in applicazione della disciplina oramai previgente, ha ritenuto che, quando l'attività economica è esercitata da persone giuridiche, la misura riguarda, le prerogative degli organi societari, cfr. Trib. Trapani (decr.), 11 gennaio 1994, Tre Noci S.r.l., *cit.*, secondo il giudice la misura *ex art. 3 quater l. 575/1965* nei confronti di una società determina <<la sostituzione dell'organo amministrativo di s.r.l. con un amministratore nominato dal collegio, con forme analoghe a quelle previste dagli artt. 2409 e ss. c.c.>>; in senso conforme v. Trib. Palermo (decr.), 03 giugno 1999, soc. Sicilconcrete S.r.l., *ined.*; Trib. Palermo (decr.), 14/28 novembre 2006, Central Gas S.p.A. + altri, *ined.*; Trib. Palermo 29 ottobre 2011, *ined.*, secondo cui la misura in questione è <<finalizzata ad espungere dal sistema l'impresa in quanto risulta di per sé illecita>>. Sulla misura dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, in dottrina cfr. recentemente, seppur con riferimento alla disciplina previgente, F. LICATA, *La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni e la successiva confisca ex artt. 3 quater e 3 quinquies, L. N. 575/1965. L'agevolazione incolpevole delle attività mafiose tra prevenzione e sanzione*, in A. Bargi – A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, t. II, Torino, 2011, 1083 ss.; A. BALSAMO – G. NICASTRO, *Il procedimento di prevenzione patrimoniale*, in A. Balsamo – V. Contrafatto – G. Nicastro, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Milano, 2010, 210 ss.; B. CASTAGNOLI – L. PERINA, *Le misure di prevenzione e la normativa antimafia*, Roma, 1992, 81 ss.; G. DI CHIARA, *Commento all'art. 24 d.l. 8 giugno 1992 n.306*, in *Legislaz. pen.*, 1993, 241 ss.; A. MANGIONE, *La "contiguità" alla mafia fra "prevenzione" e "repressione": tecniche normative e categorie dogmatiche*, in *Riv. dir. pen. e proc.*, 1996, 708; P. CELENTANO, *Il sequestro, la confisca e la sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni*, in *Quaderni del CSM*, Milano, 1998, 13; P. GRILLO, *Gli artt. 3 quater e 3 quinquies della l. n. 575/1965: nuove misure di prevenzione nella lotta contro la criminalità organizzata [parte prima]*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, I, 130; G. NANULA, *La lotta alla mafia: strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente*, cit., 102 ss.

sostituzione dell'organo amministrativo. Il presupposto applicativo che legittima l'intervento del Tribunale adito è rappresentato dal <<fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci>>. Pertanto, il controllo verte sulla regolarità di gestione e, dunque, la tutela può essere attivata solo in presenza di irregolarità gravi e potenzialmente dannose, per la società ovvero per società controllate, che riguardino l'operato degli amministratori¹⁶⁰. È evidente, dunque, che la *ratio* della disposizione abbia una rilevanza prettamente societaria¹⁶¹ e non sovrapponibile con le ragioni pubblicistiche sottese ai sequestri penali, quando l'attività di impresa sia lecita e lecitamente svolta. La norma, avendo carattere eccezionale, non può essere oggetto di applicazione analogica in ipotesi differenti come, appunto, il sequestro penale delle partecipazioni sociali e/o dell'azienda di pertinenza della società¹⁶². Infatti, l'art. 2409 c.c. costituisce una vistosa deroga alla disciplina societaria che attribuisce all'assemblea ovvero al consiglio di sorveglianza, in caso di adozione del c.d. sistema dualistico, il potere di nomina e revoca dell'organo amministrativo.

Per quel che concerne il potere di denuncia *ex art. 2409 c.c.* in pendenza di sequestro, già prima della riforma, seppur con riferimento ai sequestri

¹⁶⁰ Cfr. G.F. Campobasso, *Diritto commerciale*, t. II, cit., 444.

¹⁶¹ Secondo Trib. Saluzzo, 18 maggio 1999, in *Le Società*, 1999, 1475, <<la *ratio* propria del procedimento attraverso cui si attua il controllo del Tribunale *ex art. 2409 c.c.* deve ravvisarsi nell'intento di salvaguardare l'interesse generale (con schietta valenza pubblicistica, oltre che privatistica) al corretto svolgimento dell'attività societaria e alla regolare osservanza da parte degli amministratori dei doveri inerenti la gestione della società>>.

¹⁶² Cfr. F. FIMMANÒ, *L'impresa in crisi come oggetto "proprio" della tutela cautelare*, cit., 37 – 46 s.

civilistici, l'orientamento maggioritario era nel senso di attribuire la legittimazione al custode¹⁶³, in quanto si riteneva che tale diritto rientrasse tra gli atti di custodia volti a preservare il valore del bene¹⁶⁴. In effetti, l'esercizio di tale diritto da parte dell'amministratore giudiziario, che sembra pacifico alla luce anche dell'ultimo comma dell'art. 2352 c.c.¹⁶⁵, in ambito penale, potrebbe assumere una connotazione differente. Infatti, in tale sede, il diritto di controllo potrebbe rappresentare lo strumento attraverso cui l'amministratore giudiziario possa ottenere la sostituzione dell'organo amministrativo, qualora non disponga delle maggioranze necessarie per sostituirlo in sede assembleare. Nonostante la differente finalità che l'istituto potrebbe assumere, sembra corretto ritenere che il *rimedio* debba essere, comunque, esercitato con le modalità e nei limiti stabiliti dalla norma (ad esempio, possesso del minimo di azioni richieste dalla legge ovvero dallo statuto, presupposti applicativi), non potendosi prevedere delle deroghe alla legge in ragione della differente declinazione che l'istituto potrebbe assumere in caso di sequestro penale. Pertanto, in pendenza di sequestri penali su azioni, l'amministratore giudiziario potrà

¹⁶³ Cfr. App. Milano, 26 ottobre 1979, in *Giur. comm.*, 1980, II, 745; App. Firenze 8 maggio 1981, in *Le Società*, 1982, 422; Trib. Milano, 21 dicembre 1988, in *Le Società*, 1989, 610; Trib. Milano, 30 marzo 1988, *ivi*, 1988, 857; Trib. Milano, 19 febbraio 1999, in *Le Società*, 1999, 972; v. anche App. Torino, 23 aprile 1952, in *Foro pad.*, 1954, I, 281; App. Milano, 21 dicembre 1953, *ivi*, 1954, I, 280; App. Brescia, 1 dicembre 1965, in *Giust. civ.*, 1966, 1208.

¹⁶⁴ *Contra* Trib. Como (decr.), 13 novembre 1999, in *Le Società*, 2000, 731 con commento di M. TASSI, *Sequestro giudiziario di quote di s.r.l. e legittimazione alla denuncia ex art 2409 c.c.*

¹⁶⁵ Cfr. Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, *cit.*; Trib. S.M. Capua Vetere, 7 dicembre 2004, *ined.*; Trib. Milano, 19 febbraio 1999, *cit.*; Trib. Milano, 30 marzo 1988, *cit.*; *contra* Trib. Como, 13 novembre 1999, *cit.*

richiedere la sostituzione dell'organo amministrativo facendo ricorso allo strumento proprio del diritto societario, ossia l'art. 2409 c.c., e comunque nel rispetto della relativa disciplina. Dunque, l'istanza non potrà essere compiuta argomentando, ad esempio, sulla provenienza illecita dei capitali investiti dal socio, non essendo rilevante la circostanza ai fini della gestione societaria¹⁶⁶.

Con riferimento alle s.r.l., si evidenzia come, a seguito della riforma, l'art. 2409 c.c. non sia più applicabile a tale sottotipo societario¹⁶⁷,

¹⁶⁶ Cfr. A. RUGGIERO, *Amministrazione dei beni sequestrati o confiscati*, cit., 47; A. SILVESTRINI, *La gestione giudiziale dell'azienda oggetto di sequestro antimafia*, cit., 1292 s.

¹⁶⁷ Si sono pronunciati per l'inapplicabilità dell'art. 2409 c.c. alla s.r.l., *ex multis* Cass. civ., 13 gennaio 2010, n. 403, in *Giur. it.*, 2010, 595, con nota di R. WEIGMANN; Trib. Messina, 14 aprile 2004, in *Dir. fall.*, 2004, II, 489; Trib. Roma, 16 gennaio 2008, in *Riv. not.*, 2009, 668, con nota di TORRONI; Trib. Firenze (ord.), 25 ottobre 2011, in *Le società*, 2012, 5, con commento critico di V. SALAFIA, nel provvedimento il collegio affronta *ex professo* l'inapplicabilità analogica dell'art. 2409 c.c. alle s.r.l.; Trib. Macerata (ord.), 27 febbraio 2006, in *Le Società*, 2007, 58, con commento di G. CAPPELLETTI; Trib. Roma, 31 marzo 2004, in *Riv. not.*, 2005, 768; Trib. Roma, 30 luglio 2004, in *Giur. it.*, 2005, 309, con nota di O. CAGNASSO, *Diritto di controllo dei soci e revoca dell'amministratore per gravi irregolarità: primi provvedimenti in sede cautelare relativi alla "nuova" società a responsabilità limitata*; Trib. Catania, 14 ottobre 2004, in *Vita not.*, 2005, 1001; App. Trieste, 13 ottobre 2004, *ivi*, 2005, 1021; App. Trieste, 5 novembre 2004, in *Le Società*, 2005, 355; Trib. Palermo, 16 aprile 2004, *ivi*, 2005, 70, con commento di V. TRIPALDI; Trib. Napoli, 4 giugno 2004, *ivi*, 2004, 69; Trib. Isernia, 7 maggio 2004, in *Dir. fall.*, 2004, II, 822, con nota di A. PENTA; Trib. Lecce, 16 luglio 2004, in *Le Società*, 2005, 358; Trib. Bologna, 21 ottobre 2004, *ivi*, 2005, 357. In dottrina cfr. G. ARIETA – F. DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, Padova, 2004, 578; C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2003, 134; F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, cit., 306; N. ABRIANI, in AA.VV., *Diritto delle società - Manuale breve*, Milano, 2004, 314; O. CAGNASSO, *Diritto di controllo dei soci e revoca dell'amministratore per gravi irregolarità: primi provvedimenti in sede cautelare relativi alla "nuova" società a responsabilità limitata*, in *Giur. it.*, 2005, 316; R. RORDORF, *I sistemi di amministrazione e di controllo nella nuova S.r.l.*, in *Le Società*, 2003, 672; G.

contrariamente a quanto avveniva in precedenza, in forza del richiamo compiuto dall'art. 2488, 4° comma c.c. pv.

Nonostante, il venir meno di tale disposizione nell'impianto normativo delle S.r.l., il legislatore ha, comunque, previsto uno strumento di tutela in forma specifica e di natura conservativa¹⁶⁸, simile a quello disciplinato dall'art. 2409 c.c., seppur meno invasivo. Infatti, nella disciplina vigente, l'art. 2476, 3° comma c.c. riconosce a ciascun socio di S.r.l. il diritto di esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di richiedere in via cautelare la revoca <<in caso di gravi irregolarità nella

RACUGNO, *L'amministrazione della S.r.l. e il controllo legale dei conti*, ivi, 2004, 16; R. AMBROSINI, *La responsabilità degli amministratori nella nuova S.r.l.*, ivi, 2004, 293; ID, *Il problema del controllo giudiziario nella S.r.l., tra tentazioni correttive degli interpreti e dubbi di costituzionalità*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 378; C. RUGGIERO, *La revoca dell'amministratore nella nuova S.r.l.*, in *Le Società*, 2004, 1090; R. WEIGMANN, *La revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso*, vol. III, Torino, 2007, 543 ss. Successivamente alla riforma parte della dottrina ritenne che l'esercizio del diritto ex art 2409 c.c. dovesse essere riconosciuto quantomeno al collegio sindacale se costituito, in tal senso v. P. BENAZZO, *I controlli nelle società a responsabilità limitata: singolarità del tipo od omogeneità della funzione*, in *Riv. soc.*, 2010, 39; G.C.M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, cit., 691 s.; Trib. Roma, 6 luglio 2004, in *Foro it.*, 2005, I, 868; Trib. Napoli, 14 maggio 2008, in *Le Società*, 2009, 1019, con nota di DE ANGELIS; Trib. Milano, 26 marzo 2010, in *Giur. merito*, 2010, 3025. A dirimere la controversia sorta è intervenuta la Corte Costituzionale (Corte Cost., 29 dicembre 2005, n. 481 in *Giur. it.*, 2006, 2077, con nota di E. DESANA) che ha respinto i dubbi sull'incostituzionalità della mancata previsione del rimedio di cui all'art. 2409 c.c. per le S.r.l.

¹⁶⁸ Cfr. Trib. S.M. Capua Vetere, 8 maggio 2007, in *Le Società*, 2009, 1146; Trib. Siracusa, 31 gennaio 2007, in *Vita not.*, 2007, 753; Trib. Agrigento, 1 agosto 2006, in *Dir. fall.*, 2007, II, 299; Trib. Treviso, 7 febbraio 2005, in *Giur. it.*, 2005, 2107; in dottrina v. G. ARIETA - F. DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, cit., 412; M.G. PAOLUCCI, *La revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2009, I, 1182; M. COMASTRI - F. VALERINI, *Natura conservativa e funzione inibitoria della revoca cautelare dell'amministratore di S.r.l.*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, 451.

gestione della società>>. Secondo l'orientamento preferibile¹⁶⁹, seppur non maggioritario, la revoca giudiziale può essere richiesta anche senza promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore¹⁷⁰. Pertanto, il giudizio di merito, successivo alla fase cautelare, verterà esclusivamente sulle gravi irregolarità¹⁷¹. In tal modo si sopperisce alla mancata previsione del controllo giudiziario sulla gestione previsto dall'art. 2409 c.c.¹⁷². Sulla base delle considerazioni svolte con riferimento all'art. 2409 c.c., deve ritenersi che l'amministratore giudiziario di quote di s.r.l. sia legittimato ad esperire il rimedio di cui all'art. 2476, 3° comma c.c., in

¹⁶⁹ Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, t. II, cit., 592.

¹⁷⁰ Sul punto cfr. O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, cit., 261 s.; in giurisprudenza v. Trib. S.M. Capua Vetere, 15 novembre 2004, in *Le Società*, 2005, 477, con nota di M. SANDULLI, *Azione di responsabilità e di revoca verso gli amministratori di S.r.l.*; Trib. Roma, 30 luglio 2004, cit.; Trib. Milano, 30 agosto 2006, in *Corr. merito*, 2007, 170, non nota di CAJAZZO. Secondo altro orientamento la revoca giudiziale e l'azione di responsabilità sarebbero avvinti da un nesso di strumentalità necessaria, cfr. G.U. TEDESCHI, *Responsabilità e revoca degli amministratori di S.r.l.*, in *Contr. impr.*, 2008, 1269 ss.; in giurisprudenza v. Trib. Torino, 20 maggio 2010, in *Le Società*, 2010, 1381.

¹⁷¹ In dottrina cfr. R. WEIGMANN, *La revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata*, cit., 545; R. TETI, *La responsabilità degli amministratori di S.r.l.*, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso*, vol. III, Torino, 2007, 652 ss.; R. RORDORF, *La revoca cautelare dell'amministratore di S.r.l.*, in *Le Società* 2009, 19 ss.; F. BRIOLINI, *La responsabilità degli amministratori di S.r.l.*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, 748; G. SCOGNAMIGLIO, *La revoca giudiziale degli amministratori*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: Commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 675; in giurisprudenza v. Trib. Salerno, 4 luglio 2006, in *Corr. giur.*, 2007, 703, con nota di PELLEGRINI; Trib. Lucca, 13 settembre 2007, in *Giur. comm.*, 2009, II, 216 con nota di PRESTIPINO; Trib. Napoli, 5 maggio 2008, in *Le Società*, 2009, 1525; Trib. Pavia, 25 agosto 2008, in *Giur. comm.*, 2009, II, 1218, con nota di CHILOIRO; Trib. S.M. Capua Vetere, 15 novembre 2004, cit.; Trib. Milano, 30 agosto 2006, cit.

¹⁷² Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, t. II, cit., 592.

presenza dei presupposti prevista dalla disciplina societaria, fermo restando che, una volta intervenuta la revoca, diversamente da quanto previsto nell'ipotesi di cui all'art. 2409 c.c., la nomina del *nuovo* organo di amministrazione sarà rimessa all'assemblea dei soci¹⁷³.

segue: La sostituzione assembleare dell'organo amministrativo

L'ordinamento societario, agli artt. 2364, 1° comma, n. 2 c.c., nelle S.p.A., e 2479, 2° comma, n. 2 c.c., nelle s.r.l., prevede che la nomina e la revoca dell'organo amministrativo siano devolute all'assemblea inderogabilmente, ovvero, in caso di adozione del c.d. sistema dualistico nelle S.p.A., al consiglio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 2409-*novies*, 3° comma c.c. Le ipotesi giudiziali di sostituzione, dunque, sono tassativamente previste dalla legge¹⁷⁴. Pertanto, l'amministratore giudiziario, disponendo del diritto di voto in assemblea, anche con riferimento alla nomina ed alla revoca degli amministratori - così come già in precedenza argomentato - potrà, in sede assembleare, procedere alla revoca dell'organo amministrativo e alla contestuale nomina, qualora disponga delle maggioranze richieste dalla legge ovvero dallo statuto¹⁷⁵. Invero, il legislatore del codice antimafia prevede espressamente all'art. 41, 6° comma che l'amministratore giudiziario di partecipazioni sociali possa,

¹⁷³ Cfr. G.U. TEDESCHI, *Responsabilità e revoca degli amministratori di S.r.l.*, cit., 1280; Trib. Roma, 30 giugno 2004, in *Giur. it.*, 2005, 309; Trib. Macerata, 27 febbraio 2006, *cit.*

¹⁷⁴ V. Trib. Napoli, 6 agosto 2009, *cit.*

¹⁷⁵ Cfr. Trib. Roma, 30 settembre 1996, *ined.*; Trib. Brindisi (decr.), 28 marzo 2001, *ined.*

previa autorizzazione del giudice delegato, richiedere la convocazione dell'assemblea per procedere alla revoca degli amministratori in carica e alla nomina di nuovi.

Nulla esclude, peraltro, che l'amministratore giudiziario divenga amministratore e rappresentante legale della società a seguito della nomina assembleare. In tale ipotesi, l'amministratore giudiziario assume, dunque, la carica di amministratore della società e la veste di rappresentante legale della società, acquisendo tutte le funzioni proprie della carica, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni da parte del giudice della procedura¹⁷⁶. Pertanto, si deve ritenere che l'eventuale atto posto in essere dal pubblico ufficiale, quale amministratore della società, in contrasto con le indicazioni del giudice delegato, sia comunque valido ed efficace non potendosi *stravolgere* la disciplina societaria e le connesse esigenze di tutela dei terzi, ipotizzando l'integrazione della normativa civilistica con quella propria delle misure di prevenzione di natura penale¹⁷⁷. Ne discende che l'amministratore giudiziario, assumendo la carica per nomina assembleare,

¹⁷⁶ In giurisprudenza v. Cass. civ., 16 settembre 2009, n. 19983, in *Ced. Cass. civ.*, rv. 610562; in dottrina cfr. A. Silvestrini, *La gestione giudiziale dell'azienda oggetto di sequestro antimafia*, cit., 2001, 1292.

¹⁷⁷ Cfr. A. Silvestrini, *La gestione giudiziale dell'azienda oggetto di sequestro antimafia*, cit. 1292; nello stesso senso Cass. pen., 2 marzo 2000, Frascati, *cit.*, che ha ritenuto compatibile col procedimento di prevenzione l'omologazione giudiziaria della delibera assembleare adottata su iniziativa dell'amministratore giudiziario, sotto la direzione e con l'autorizzazione del giudice delegato; *contra* Trib. Bari (decr.), 24 novembre 1995, Cavallari, *cit.*, che, nell'autorizzare l'amministratore giudiziario a revocare gli amministratori della società in carica e a nominare sé stesso, ha precisato che <<la normativa civilistica va integrata con quella propria delle misure di prevenzione, con la conseguenza che l'attività di controllo sull'operato dell'amministratore compete non già all'assemblea dei soci, ma al giudice delegato ed al tribunale>>.

sia soggetto agli obblighi e ai regimi di responsabilità previsti dalla normativa civile, penale e societaria in tema di amministratori¹⁷⁸.

segue: Effetti del sequestro sull'organo di controllo della società

Accolta l'opinione secondo cui il sequestro delle partecipazioni sociali non produce effetti sull'organo amministrativo della società, ossia che è inidoneo a incidere sull'organizzazione corporativistica del tipo "società di capitali", ne deriva ulteriormente che l'organo di controllo, qualora costituito, continui ad operare vigilando sulla "vita" della società¹⁷⁹. Invero, problema pregnante (nonché *segnale* di un difficile coordinamento, allo stato, tra misure penali e diritto societario) è rappresentato dalla funzione che l'organo di controllo dovrebbe assolvere in pendenza di sequestro. Infatti, come evidenziato dalla dottrina intervenuta sul tema¹⁸⁰, l'organo di controllo potrebbe aggiungere valutazioni di opportunità a quelle di legalità

¹⁷⁸ In giurisprudenza v. Trib. Napoli, 6 agosto 2009, *cit.*; Trib. Bologna (ord.), 3 agosto 1999, *cit.*; Cass. civ., 16 settembre 2009, n.19983, *cit.*; in dottrina v. F. VOLPE, *Sequestro preventivo antimafia, esercizio del diritto di voto e omologazione di delibere assembleari: le competenze di intervento giudiziale e gli interessi economici*, cit., 21 ss.; F. CASSANO, *L'amministrazione dei beni in sequestro e la tutela dei diritti dei terzi*, in *Quaderni del CSM*, Milano 1998, 150; A. RUGGIERO, *Amministrazione di beni sequestrati e confiscati*, cit., 49; M. FABIANI, *Misure di prevenzione patrimoniali e interferenze con le procedure concorsuali*, cit., 333.

¹⁷⁹ Cfr. Trib. Napoli (ord.), 28 dicembre 2009, n. 529, *cit.*; Trib. Napoli, II Uff. G.i.p., 11 maggio 2009, *cit.*

¹⁸⁰ Cfr. A. BURZO, *Il concorso di norme civili, penali e tributarie nella gestione di società di capitali sottoposte a sequestro preventivo antimafia*, cit. 1219; in giurisprudenza v. Cass. pen., 8 novembre 1993, Chamonal e altro, *cit.*

tramutandosi in un organo della procedura che vigili sull'operato dell'amministratore giudiziario e riferisca al giudice procedente nei casi di non conformità dell'operato dell'amministratore giudiziario nominato rispetto alle indicazioni emanate dall'autorità giudiziaria. Ossia il controllo della legalità si estenderebbe anche all'applicazione del provvedimento di sequestro. Una simile soluzione non sembra però corretta poiché la legge non prevede quale organo della procedura l'organo di controllo societario che, peraltro, non sarebbe neanche di nomina giudiziale. A conferma di tale conclusione depone la circostanza che le modalità di esercizio del voto, da parte dell'amministratore giudiziario, non abbiano rilevanza per l'ordinamento societario attendendo, piuttosto, al vincolo sulle partecipazioni¹⁸¹. Da ciò, sembra doversi far discendere che l'organo di controllo continui a svolgere le funzioni che gli sono proprie e non si tramuti in un organo della procedura. Conseguentemente, non avrà il potere di censurare eventuali condotte dell'amministratore giudiziario che violino i limiti posti dal giudice all'esercizio dei diritti derivanti dalle partecipazioni sociali, stante – si ripete – l'irrilevanza, per l'ordinamento societario, del vincolo apposto. Peraltro, qualora l'amministratore giudiziario compia atti in violazione della normativa societaria, l'organo di controllo avrà l'obbligo di censurare il comportamento, come ad esempio nel caso in cui l'amministratore giudiziario svolga attività gestoria senza essere stato investito dei relativi poteri dalla società ed, agendo, quindi, come amministratore di fatto¹⁸².

¹⁸¹ Cfr. R. SACCHI, *L'intervento e il voto nell'assemblea delle S.p.A. – Profili procedurali*, cit., 446.

¹⁸² Cfr. Trib. Napoli, 6 agosto 2009, *cit.*

3.4. - Sequestro di partecipazioni sociale e sequestro d'azienda - rapporti

Tra i beni oggetto di sequestro - nel presente lavoro - si è fatta menzione non solo delle partecipazioni sociali ma anche dell'azienda. L'accostamento delle due tipologie di beni non è casuale. Da un lato, infatti, è stato evidenziato come l'azienda sia lo strumento attraverso cui viene svolta l'attività di impresa - che di per sé non è sequestrabile - e che, dunque, costituisca il bene insieme alle partecipazioni sociali che può essere oggetto di provvedimenti reali volti a contrastare le attività economiche illecite ovvero compiute con proventi illeciti. Dall'altro, uno dei problemi prospettati nel primo capitolo – nell'ambito di delimitazione dell'indagine – è quello del rapporto tra il sequestro di azienda e il sequestro di partecipazioni sociali; in particolare quando l'azienda venga sequestrata unitamente alle partecipazioni sociali trattandosi di beni appartenenti a soggetti terzi di cui il sequestrato abbia comunque la disponibilità¹⁸³. Infatti, come evidenziato anche dalla più recente dottrina in

¹⁸³Ad avviso di Cass. pen., 20 giugno 2001, n. 29797, Paterna, in *Cass. pen.*, 2002, 3174, <<Oggetto del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) può essere qualsiasi bene — a chiunque appartenente e, quindi anche a persona estranea al reato — purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. Ne consegue che è legittimo il sequestro di una intera azienda allorché vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, utilizzato per la

sede di commento del codice antimafia (ma le medesime problematiche riguardano il sequestro preventivo), il legislatore non ha chiarito in quale rapporto si ponga il sequestro di partecipazioni sociali e di azienda¹⁸⁴, nonostante la tendenza della giurisprudenza a procedere, in sede penale, al sequestro contestuale di partecipazioni sociali e dell'azienda della società cui si riferiscono¹⁸⁵, concludendo per la sostituzione di imperio dell'organo amministrativo con l'amministratore giudiziario¹⁸⁶.

Ai sensi dell'art. 2555 c.c., <<l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa>>. I beni di cui l'imprenditore si avvale non necessariamente sono di sua proprietà ma li utilizza a vario titoli. Peraltro, è proprio l'insieme e l'organizzazione dei beni per l'esercizio di una determinata attività che caratterizzano l'azienda. Pertanto, per aversi sequestro di azienda, dovranno costituire oggetto del provvedimento cautelare non i singoli beni ma tutti quei beni che siano funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività di impresa¹⁸⁷.

consumazione del reato, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali>>.

¹⁸⁴ Cfr. F. MENDITTO, *Proposte essenziali di modifica ai Libri I, II, IV, e V dello schema di decreto legislativo del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione presentato dal Governo il 15 giugno 2011*, 72, in www.penalecontemporaneo.it; A. BALSAMO – C. MALTESE, *Codice Antimafia*, cit., 61.

¹⁸⁵ Fenomeno rilevato da A. BALSAMO – C. MALTESE, *Codice Antimafia*, cit., 61.

¹⁸⁶ Recentemente Trib. Napoli (ord.), 28 dicembre 2009, n. 529, *cit.*; Cass. pen., 10 aprile 1995, n. 2038 in *Ced Cass. pen.*, rv. 201658.

¹⁸⁷ Cfr. G. PALMIERI, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, Torino, 1999, 373; in giurisprudenza v. Cass. pen., 30 gennaio 2009, n. 17988, Baratta e altri, *Ced Cass. pen.*, rv. 244802, secondo cui la confisca <<di un complesso aziendale non può essere disposta, in ragione del carattere unitario del bene che ne è oggetto, con limitazione alle componenti di provenienza illecita, specie nel caso in cui l'intera attività d'impresa sia stata agevolata dalle cointeressenze con organizzazioni criminali di tipo mafioso>>.

In effetti, l'azienda, essendo un'entità *dinamica*, necessita che la custodia sia declinata in amministrazione e che, dunque, anche in pendenza di sequestro, continui ad essere esercitata l'impresa cui l'azienda sequestrata è destinata¹⁸⁸. Deputato all'amministrazione è l'amministratore giudiziario nominato dal giudice con l'emissione del provvedimento di sequestro. Pertanto, in tali ipotesi di sequestro, si determina uno spossessamento dei beni facenti capo all'imprenditore e l'affidamento degli stessi ad un custode¹⁸⁹, *rectius* – con riferimento al sequestro preventivo ed al sequestro di prevenzione antimafia - ad un amministratore giudiziario, il quale, ai sensi dell'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p. e dell'art. 42 e ss. codice antimafia è deputato ad amministrarli.

In altri termini, nel caso in cui il sequestrato sia una persona fisica, le finalità delle misure di cui si discorre saranno perseguite sottraendo al

¹⁸⁸ In giurisprudenza v. Cass. pen., 6 ottobre 2010, n. 35801, *cit.*; in dottrina cfr. F. Volpe, *Sequestro preventivo antimafia, esercizio del diritto di voto e omologazione di delibere assembleari: le competenze d'intervento giudiziale e gli interessi economici*, *cit.*, 27 ss.; G. FIDELBO, *La nuova normativa sulla gestione dei beni sequestrati e sulla destinazione dei patrimoni confiscati (L. 7 marzo 1996, n.109)*, in *Legislaz. pen.*, 1997, 848 s.; F. CASSANO, *Il fallimento dell'imprenditore mafioso: effettività della prevenzione patrimoniale e garanzia dei diritti dei terzi di buona fede*, in *Fallimento*, 1999, 1359; ID, *Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazione dei beni. Questioni e materiali di dottrina e giurisprudenza*, *cit.*, 88; A. RUGGIERO, *Amministrazione dei beni sequestrati o confiscati*, *cit.*, 59; M. LORENZETTI, *Sui poteri dell'amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro, nominato dal Tribunale delle misure di prevenzione*, in *Nuovo dir.*, 1998, II, 620. L'unica ipotesi, peraltro puramente teorica, in cui si potrebbe ritenere sufficiente la custodia dell'azienda è il caso in cui il possessore dell'azienda ne abbia dismesso l'esercizio per la sua oggettiva antieconomicità. Sul punto cfr. G. PALMIERI, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, *cit.* 373; D. PETTITI, *Il trasferimento volontario di azienda*, Napoli, 1975, 155 ss.

¹⁸⁹ Cfr. A. SILVESTRINI, *La gestione giudiziale dell'azienda oggetto di sequestro antimafia*, *cit.*, 1281 ss.

sequestrato/imprenditore (ovvero al suo prestanome) la disponibilità dell'azienda e affidando i beni ad un soggetto esercente una pubblica funzione. Dunque, l'amministratore giudiziario si sostituisce all'imprenditore sequestrato senza assumere la qualità di imprenditore, in quanto il potere gestorio è esercitato in funzione della custodia dell'azienda¹⁹⁰.

Le conclusioni a cui si giunge, se appaiono corrette e compatibili con la disciplina commercialistica, nell'ipotesi in cui l'azienda sia nella disponibilità di una persona fisica, non sembrano esserle qualora l'azienda sia nella disponibilità di una società di capitali. Infatti, in tale caso, i beni costituenti l'azienda sono di proprietà¹⁹¹ o quantomeno nella disponibilità della società che è un soggetto terzo ed estraneo rispetto alla persona del socio destinatario del provvedimento¹⁹². Infatti, imprenditore è la società e l'amministrazione del compendio aziendale compete all'organo amministrativo della società stessa. Pertanto, il riconoscimento del diritto alla gestione dell'azienda sociale in capo all'amministratore giudiziario comporterebbe, di fatto, la sostituzione degli amministratori sociali, ipotesi

¹⁹⁰ In dottrina v. G. PALMIERI, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, cit., 374 ss.; recentemente in giurisprudenza Trib. Napoli, II Uff. G.i.p., 11 maggio 2009, *cit.* Per rassegna sulle problematiche inerenti il sequestro antimafia di azienda cfr. A. Silvestrini, *La gestione giudiziale dell'azienda oggetto di sequestro antimafia*, cit., 1281 ss.

¹⁹¹ Cfr. App. Firenze, 12 gennaio 1979, in *Giur. comm.*, II, 1980, 243.

¹⁹² Cfr. Cass. civ., 24 maggio 2012, n. 8238, *cit.*; Cass. pen., 12 dicembre 1997, n. 5115, Greco, in *Giust. pen.*, 1999, III, 125 (s.m.); in dottrina v. G. BONGIORNO, *Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia*, cit., 445; F. CASSANO, *Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazione dei beni. Questioni e materiali di dottrina e giurisprudenza*, cit., 89 ss.

che già si è decisamente rifiutata¹⁹³. D'altro canto, è facilmente intuibile come l'azienda costituisca un insieme di beni totalmente distinta dalle partecipazioni sociali e dalla società, che, anzi, è una persona, seppur giuridica. Pertanto, come il sequestro di partecipazioni sociali, anche il sequestro dell'azienda non può avere effetti sull'organizzazione societaria nel senso di sostituzione o revoca dell'organo amministrativo¹⁹⁴, né può determinare un vincolo di indisponibilità sulle partecipazioni stesse, né ancora può determinare il blocco dell'iscrizione del mutamento delle cariche sociali¹⁹⁵. Dunque, ritenere che a seguito del sequestro di azienda, appartenente ad una società, l'amministratore giudiziario si sostituisca all'imprenditore nella gestione, significa sostituire *di fatto* gli amministratori sociali, determinando una violazione dell'organizzazione corporativa della società e ponendosi, in ultima analisi, in contrasto con l'ordinamento societario, che è volto a tutelare i terzi, nonché i soci estranei

¹⁹³ *Contra* Trib. Novara, 29 aprile 2011, in www.ilcaso.it, secondo il giudice di merito <<nell'ambito dei provvedimenti cautelari o conservativi previsti dall'art. 15, comma, legge fallimentare, il Tribunale può disporre il sequestro giudiziario dell'azienda, nominare il custode giudiziario e conferire altresì a quest'ultimo il potere di compiere gli atti di gestione che spettano all'organo amministrativo; il provvedimento di nomina del custode con la descrizione dei poteri a lui conferiti dovrà essere iscritto nel registro delle imprese>>.

¹⁹⁴ Cfr. F. FIMMANÒ, *Liquidazione programmata, salvaguardia dei valori aziendali e gestione riallocativa dell'impresa fallita*, cit., 484; nello stesso senso C. CAVALLINI, *Sub art. 15*, in C. Cavallini (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, vol. I, Milano, 2010, 331; I. PAGNI, *Nuovi spazi per le misure cautelari nel procedimento per la dichiarazione di fallimento*, in *Fallimento*, 2011, 862; M. FABIANI, *Tutela cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell'impresa*, in www.ilcaso.it; *contra* S. PACCHI, *Provvedimenti cautelari e conservativi su richiesta del debitore in attesa di un accordo di ristrutturazione*, in *Dir. fall.*, 2011, II, 348.

¹⁹⁵ *Contra* Cass. pen., 22 ottobre 2009, n. 44906, in *Ced. Cass. pen.*, rv 245249; Cass. pen., 2 marzo 2000, n.1032, Frascati, *cit.*

alle condotte illecite. Sembra, pertanto, doversi concludere che all'amministratore giudiziario dell'azienda di pertinenza della società non possa essere riconosciuto il potere di amministrazione della stessa, in quanto l'attività gestoria della società spetta – inderogabilmente - agli amministratori sociali¹⁹⁶. Simili conclusioni appaiono essere confermate a livello normativo dal recente codice antimafia che, nel disciplinare il sequestro di azienda, all'art. 41, 4° comma prevede espressamente che << i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente disposto altrimenti >>. Dunque, nonostante il sequestro dell'azienda determini un'indisponibilità giuridica ed anche fisica dei beni costituenti l'azienda stessa¹⁹⁷, appare consequenziale, per il ragionamento finora compiuto, che gli amministratori della società abbiano il diritto/dovere di amministrare l'azienda, svolgendo le funzioni compatibili con la misura applicata¹⁹⁸.

¹⁹⁶ Cfr. Trib. Bologna (ord.), 3 agosto 1999, *cit.*; v. anche Trib. Benevento, 24 settembre 1991, in *Dir. giur.*, 1993, 343, secondo cui <<È inammissibile il sequestro giudiziario della titolarità delle quote di partecipazione di una società in accomandita semplice, in modo da realizzare surrettiziamente il sequestro dell'azienda sociale >>; *contra* Cass. pen., 2 luglio 2010, n. 35801, *cit.*, in cui si dà atto di un sequestro di azienda appartenente a S.p.A. in cui il custode è stato autorizzato alla gestione dell'azienda per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale; ad avviso Trib. Napoli, II Uff. G.i.p., 11 maggio 2009, *cit.*, <<in ogni caso di sequestro di azienda (intero patrimonio aziendale), sia essa gestita sotto forma di ditta individuale, di società di persone o di capitali, ovvero in diversa forma di ente collettivo, grava quindi sul custode/amministratore giudiziario nominato, l'onere della continuazione dell'attività dell'azienda >>.

¹⁹⁷ Cfr. L. PONTI, *Cessione di partecipazioni sociali e di aziende. Analogie e differenze*, in *Le Società*, 1993, 332 ss.

¹⁹⁸ Cfr. F. FIMMANÒ, *L'impresa in crisi come oggetto "proprio" della tutela cautelare*, *cit.*, 57.

Individuati gli effetti che il sequestro di azienda sociale non è idoneo a produrre, occorre analizzare quali effetti produca. In virtù di quanto esposto, sembra corretto ritenere che l'amministratore giudiziario nominato abbia il potere di compiere tutte le attività volte alla conservazione dei beni aziendali e, in quanto esponente e rappresentante di un patrimonio separato costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, sia legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente in relazione a tali rapporti¹⁹⁹. Pertanto, la legittimazione all'esercizio dei poteri dovrebbe essere limitata solamente all'attività di custodia *statica*, quale ad esempio evitare il depauperamento del patrimonio della società e con esso delle partecipazioni sociali sottoposte a sequestro²⁰⁰, continuando ad essere prerogativa dell'organo amministrativo la gestione dell'azienda sociale, e con essa dell'attività di impresa.

In conclusione, il provvedimento cautelare emesso nei confronti di un socio, ed avente ad oggetto l'azienda appartenente alla società, non sembra avere l'effetto di attribuire all'amministratore giudiziario l'amministrazione del compendio aziendale e, dunque, della società stessa; ciò anche qualora il sequestro abbia ad oggetto congiuntamente l'azienda e tutte le

¹⁹⁹ V. Cass. civ., 30 maggio 2000, n. 7147 *cit.*; Cass. civ., 19 marzo 1984, n. 1877, in *Mass. Giust. civ.*, 1984; *conf.* Cass. civ., 4 luglio 1991, n. 7354, *ivi*, 1991; Cass. civ., 28 agosto 1997, n. 8146, *ivi*, 1997, 1544.

²⁰⁰ Cfr. Cass. pen., 9 febbraio 2012, n. 19219, *cit.*, la corte ha ritenuto lecita la vendita di un ramo di azienda di una società le cui partecipazioni sociali erano sottoposte a sequestro conservativo civile; Pret. Torino, 31 maggio 1997, n. 1252, in *Nuovo dir.*, 1998, II, 614 con nota di M. LORENZETTI, *Sui poteri dell'amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro, nominato dal tribunale delle misure di prevenzione*, secondo il giudice, l'amministratore giudiziario in sede di sequestro antimafia ha il compito di conservare l'azienda in vista della successiva confisca.

partecipazioni sociali. Dunque, non appare condivisibile l'orientamento secondo cui il sequestro di natura penale – preventivo ovvero antimafia - di partecipazioni sociali e di azienda abbia l'effetto di attribuire all'amministratore giudiziario i poteri propri dell'organo amministrativo²⁰¹. Al fine dell'acquisto, da parte dell'amministratore giudiziario, del potere di gestione dell'azienda questi dovrà divenire amministratore della società. Non può non evidenziarsi, peraltro, come tale *iter* possa essere lungo. Dunque, il sequestro dell'azienda può rappresentare una misura cautelare attraverso cui attuare in maniera immediata la rottura del nesso tra il sequestrato e i beni, fino a quando non si proceda alla sostituzione dell'organo amministrativo²⁰².

Infatti, il sequestro delle partecipazioni sociali permette di *incidere* sull'organo amministrativo e, contemporaneamente, il sequestro di azienda consente di limitare l'attività degli amministratori, senza determinarne la sospensione ovvero la sostituzione.

Si è, tuttavia, consapevoli che le conclusioni così rassegnate potrebbero essere soggette a critiche soprattutto per quel che concerne la possibilità che le finalità cautelari non vengano pienamente perseguite, lasciando all'organo amministrativo (che potrebbe essere rappresentato proprio dal soggetto sequestrato) il potere di continuare a svolgere l'attività di impresa,

²⁰¹ Cfr. Trib. Napoli, 6 agosto 2009, *cit.*; *contra* Corte dei Conti reg. Sicilia sez. giurisd., 1 dicembre 2011, n. 359 *cit.*; seppur indirettamente Cass. pen., 9 febbraio 2012, n. 19219, *cit.*; Trib. Napoli (ord.), 28 dicembre 2009, n. 529, *cit.*

²⁰² V. A. RUGGIERO, *Amministrazione dei beni sequestrati o confiscati*, *cit.*, 46; A. GIALANELLA, *Genesi dell'amministrazione giudiziaria dei beni: oggetto ed esecuzione del sequestro*, *cit.* 211; F. CASSANO, *Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazione dei beni. Questioni e materiali di dottrina e giurisprudenza*, *cit.* 91.

e, dunque, addirittura a delinquere. Invero, a tale obiezione potrebbe replicarsi evidenziando come l'amministratore giudiziario potrebbe *rimuovere* celermente l'organo amministrativo societario mediante le azioni di cui agli artt. 2409 c.c., nelle S.p.A., e 2476, 3° comma c.c., nelle s.r.l., oltre ad esercitare tutti i poteri di controllo sullo svolgimento dell'attività amministrativa spettanti ai soci.

Una differente ipotesi ricostruttiva, rispetto a quella appena proposta, potrebbe essere compiuta analizzando i poteri degli amministratori. In particolare, appare possibile cogliere due tipologie differenti di poteri; la prima attinente alla gestione dell'impresa sociale e, dunque, consistente nell'amministrazione dell'azienda; nella seconda, invece, sono ricompresi i poteri, seppur amministrativi, che non ineriscono direttamente con la gestione dell'azienda²⁰³. Atteso che l'amministratore giudiziario dell'azienda sociale <<prende il posto del titolare dell'azienda, pur non assumendo, ovviamente, la qualifica di imprenditore>>²⁰⁴, acquisendo, quindi, il potere di gestione dell'azienda²⁰⁵, questi avrebbe il potere di gestione dell'impresa sociale, in quanto custode dell'azienda, mentre gli altri poteri inerenti l'attività della società resterebbero in capo agli

²⁰³ Cfr. F. VASSALLI, *Responsabilità d'impresa e potere di amministrazione nelle società personali*, Milano, 1973, 80, nt. 5, il quale distingue <<fra un'attività di amministrazione in senso proprio ed un'attività, anch'essa espressione dei poteri direttivi sull'impresa, ma che non possa considerarsi come attività di governo di un patrimonio o, comunque, a tale governo collegata>>; v. anche V. CALANDRA BONAURA, *Gestione dell'impresa e competenze dell'assemblea della società per azioni*, Milano, 1985, 112, l'A., seppur in termine dubitativi, traccia un *confine* tra attività della società e attività dell'impresa sociale.

²⁰⁴ Così G. PALMIERI, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, cit., 374.

²⁰⁵ *Ibidem*, 373; v. anche D. PETTITI, *Il trasferimento volontario d'azienda*, cit., 156 ss.

amministratori sociali. In altri termini, così come avviene in ambito fallimentare, l'azienda sequestrata costituirebbe un patrimonio separato²⁰⁶ la cui gestione sia demandata all'amministratore giudiziario²⁰⁷, affinché non solo continui l'attività imprenditoriale ma riporti anche a legalità la condotta illecita²⁰⁸.

segue: Sequestro della azienda sociale di pertinenza della società di capitali sequestrata

Problematica peculiare è rappresentata dall'ipotesi in cui il provvedimento di sequestro abbia ad oggetto solo l'azienda sociale. Infatti, vi è il rischio che la misura apposta esclusivamente sull'azienda non sia in grado di raggiungere gli scopi propri dei sequestri penali - in particolare la recisione del nesso tra la *res* e il sequestrato – in quanto il vincolo potrebbe non essere idoneo ad attribuire il potere di gestione all'amministratore giudiziario.

Simile questione non sembra prospettabile qualora destinatario del provvedimento sia un socio in quanto oggetto del vincolo può essere le partecipazioni sociali congiuntamente all'azienda, per le esigenze e con gli effetti già esposti in precedenza; pertanto, il provvedimento di sequestro

²⁰⁶ Cfr. F. CASSANO, *Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazione dei beni*, cit., 252.

²⁰⁷ Cfr. A. SILVESTRINI, *La gestione giudiziale dell'azienda oggetto di sequestro antimafia*, cit., 1282.

²⁰⁸ V. Cass. pen. 2 luglio 2010, n. 35801, *cit.*

emesso nei confronti di un socio, che abbia ad oggetto solo l'azienda sociale, deve ritenersi il frutto di una scelta discrezionale dell'autorità giudicante²⁰⁹ e, dunque, il sequestro perseguirà solamente una finalità conservativa.

La questione prospettata assume, invece, rilievo nell'ipotesi in cui il sequestro penale dell'azienda sociale sia stato disposto in virtù di un provvedimento cautelare di cui sia destinataria la società stessa. Come noto, il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha fatto venire meno il principio secondo cui *societas delinquere non potest*. Infatti, la normativa ha sancito la responsabilità penale della società in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i soggetti apicali alla persona giuridica, tale per cui il reato da loro commesso è qualificabile come “proprio” della persona giuridica²¹⁰. Pertanto, in questo caso, oggetto del sequestro²¹¹ è l'azienda sociale che costituisce un bene (*rectius* una pluralità di beni) nella disponibilità del soggetto destinatario del provvedimento di sequestro, la società appunto. Tuttavia, in virtù di quanto in precedenza esposto, l'amministratore giudiziario non potrebbe amministrare l'azienda, né appare corretto estendere *sic et simpliciter* il

²⁰⁹ Cfr. Cass. pen., 9 febbraio 2012, n. 19219, *cit*.

²¹⁰ In giurisprudenza v. Cass. civ., 18 febbraio 2010, n. 27735, in *Le Società*, 2010, 1241; Cass. pen., 7 giugno 2011, n. 28731, in *Cass. pen.* 2012, 1096 (s.m.).

²¹¹ Nella giurisprudenza edita, la fattispecie di sequestro cui si è fatto ricorso è stata il sequestro preventivo finalizzato alla confisca *ex art. 321, 2° comma e 2° comma bis c.p.p.*, confisca prevista dall' art. 19 D.Lgs. 231/2001; cfr. *ex multis* Cass. pen., 5 marzo 2009, n. 26611, Betteo, in *Ced Cass. pen.*, rv. 244254 (s.m.); Cass. pen., 16 febbraio 2006, Soc. Miritello group, in *Foro it.*, 2007, II, 194; Cass. pen. SS.UU., 27 marzo 2008, Soc. Fisia Italimpianti, in *Foro it.*, 2009, II, 36; Cass. pen., 7 ottobre 2008, Galipù, in *Foro it.*, 2009, II, 56.

sequestro alle partecipazioni sociali possedute dai soci (soggetti terzi), in quanto le partecipazioni appartengono e sono nella disponibilità di quest'ultimi e non della società²¹².

A tale punto dell'indagine le ipotesi prospettabili sono due. Se si ritengono soddisfacenti le conclusioni finora rassegnate, si dovrà concludere per la natura prettamente conservativa del sequestro *ex art.* 321, 2° comma e 2° comma *bis* c.p.p.²¹³ e, dunque, per il riconoscimento di poteri di custodia *statica* in capo all'amministratore giudiziario; altrimenti occorre, in via interpretativa, comprendere se il sequestro di azienda sia idoneo a produrre effetti ulteriori che concilino le esigenze proprie del diritto commerciale e le istanze pubblicistiche sottese ai sequestri di natura penale.

Nella prassi applicativa, non sembra improbabile che una società accumuli, delinquendo, risorse che vengano reinvestite in attività economiche ovvero che l'azienda costituisca lo strumento attraverso cui la società perpetri condotte illecite. In simili ipotesi, si rende evidente come la custodia *statica* possa non essere sufficiente al raggiungimento degli scopi dei sequestri.

²¹² Cfr. Cass. pen., 21 dicembre 2006, soc. Gesa, in *Foro it.*, 2007, II, 193 e in *Riv. pen.*, 2008, 293.

²¹³ Con riferimento all'ipotesi di sequestro ai fini di confisca per equivalente, la dottrina ha sostenuto l'affinità con il sequestro conservativo, cfr. F. Vergine, *Confisca e sequestro per equivalente*, Milano, 2009, 248 ss.

Si deve, dunque, comprendere se in questa ipotesi i sequestri di natura penale²¹⁴ di azienda abbiano effetti ulteriori. In prima istanza, si è portati ad escludere la possibilità che le misure cautelari attribuiscono, *ex lege*, l'amministrazione della società all'amministratore giudiziario, sulla base delle argomentazioni in precedenza svolte. Piuttosto, sembra corretto spostare l'attenzione sulle partecipazioni sociali e, in particolare, sui rapporti tra queste, l'azienda e l'attività di impresa, in quanto, come già evidenziato, è l'esercizio dei diritti corporativi che consente di *incidere* sull'organo amministrativo, mediante la revoca e la nomina degli amministratori in sede assembleare, e, in ultima analisi di svolgere l'attività di impresa.

Nella materia commercialistica, l'*assimilazione* dell'azienda alle partecipazioni sociali è stata analizzata in sede di applicazione del divieto di concorrenza disciplinato dall'art. 2557 c.c.²¹⁵. In particolare, è stato posto l'interrogativo se il trasferimento delle partecipazioni sociali determinasse l'operatività del divieto di cui all'art. 2557 c.c., previsto in caso di trasferimento di azienda. Nel rispondere positivamente la giurisprudenza intervenuta ha evidenziato la <<diretta strumentalità del meccanismo societario di fronte al perseguimento di uno scopo individuale costituzionalmente garantito, qual è quello dell'esercizio dell'impresa>>²¹⁶.

²¹⁴ Le considerazioni qui svolte non si ritengono valide per il sequestro conservativo penale, attesa la sua natura conservativa; pertanto non si ritiene sussistente un interesse pubblico rilevante tale da *intaccare* in maniera significativa l'organizzazione corporativa.

²¹⁵ Cfr. su tutti G.E. COLOMBO, *L'azienda e il mercato*, in F. Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. III, Padova, 1979, 191 ss.

²¹⁶ Così Cass. civ., 24 luglio 2000, n.9682, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1031; nello stesso senso v. P. FERRO-LUZZI, *Riflessioni sulla riforma, I: la società per azioni come organizzazione*

Inoltre, la dottrina ha ritenuto - ai fini dell'applicazione analogica del divieto di cui all'art. 2557 c.c. - che <<il negozio traslativo abbia per oggetto una quota tale da far ritenere che il risultato economico del negozio consista nell'acquisto di un potere – eventualmente pro-quota – su un'azienda caratterizzata da una certa organizzazione e da certi rapporti con la clientela>>²¹⁷. Pertanto, l'estensione analogica appare essere giustificata dalla considerazione che le partecipazioni sociali consentano, mediatamente, di utilizzare l'azienda e, dunque, in ultima analisi di esercitare l'attività di impresa. Come già visto, il custode, con il sequestro di azienda di pertinenza di una persona fisica, si sostituisce all'imprenditore (pur senza acquisirne la qualità), quindi, svolge l'attività di impresa. Pertanto, in caso di sequestro di azienda, l'impresa costituisce l'oggetto, seppur mediato, non essendo sequestrabile in quanto attività.

del finanziamento di impresa, in *Riv. dir. comm.*, I, 2005, 673 ss., secondo cui la società per azioni è <<organizzazione dell'esercizio, della responsabilità e del finanziamento dell'impresa>>; G. FERRI JR, *Ristrutturazione dei debiti e partecipazioni sociali*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, 747; in giurisprudenza v. anche Cass. civ., 23 febbraio 2000, n. 2059, in *Le Società*, 2000, 1205; Trib. Milano, 27 giugno 1988, *ivi*, 1988, 1164; Cass. civ., 1 dicembre 1987, n. 8939, *cit.*, la Corte, sul presupposto della simulazione del contratto di società, ritenne equivalente la vendita dell'intero pacchetto azionario alla vendita del patrimonio della società.

²¹⁷ Così G.E. COLOMBO, *L'azienda e il mercato*, *cit.*, 193 ss.; *contra* P. MONTALENTI, *Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance*, Padova, 1999, 153, ad avviso del quale, <<la circostanza per cui, in caso di trasferimento della totalità delle azioni, l'acquirente in quanto socio si trovi a disporre in fatto – ma giuridicamente sempre attraverso la mediazione dell'organo amministrativo – dell'intero complesso aziendale è elemento fattuale che non consente di equiparare il mutamento di titolarità della partecipazione al trasferimento di azienda>>; in senso conforme a tale ultimo orientamento in giurisprudenza cfr. App. Roma, 29 maggio 2001, in *Le Società*, 2001, 1354, secondo il giudice di merito, la cessione delle quote di partecipazioni sociali non equivale alla vendita dei beni da questa posseduti.

Già, in ambito prefallimentare, è stato osservato dalla dottrina, come il provvedimento *ex art. 15, 8° comma l.f.* <<possa riguardare direttamente l'impresa e non solo i beni e i diritti che la compongono>>²¹⁸. Accogliendo un simile orientamento si giungerebbe a ritenere ammissibile il riconoscimento, in capo all'amministratore giudiziario, del potere di gestione dell'azienda e, dunque, dell'esercizio dell'attività di impresa. D'altronde, l'art. 15, 8° comma l.f. fa riferimento a <<provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa>>, non dell'azienda, tanto che, ad avviso di alcuna dottrina, i provvedimenti cautelari prefallimentari avrebbero ad oggetto l'impresa non l'imprenditore²¹⁹. Infatti, anche se l'art. 1 l. fall. si riferisce all'imprenditore e non all'impresa, l'insolvenza sarebbe fenomeno che inerisce all'attività²²⁰.

²¹⁸ Così M. FABIANI, *Tutela cautelare e amministrazione dell'impresa nel processo di fallimento*, in F. Fimmanò (a cura di), *Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare*, Milano, 2012, 103 s.; F. GHIGNONE, *I provvedimenti cautelari o conservativi*, in *Giur. comm.*, 2010, II, 498; M. MONTANARO, *sub art. 15*, in A. Nigro - M. Sandulli - V. Santoro (a cura di), *La legge fallimentare dopo la riforma*, vol. I, Torino, 2010, 214; F. FIMMANÒ, *L'impresa in crisi come oggetto "proprio" della tutela cautelare*, cit., 40 s., l'A., seppur nell'ambito dei provvedimenti cautelari previsti dall'art. 15, 8° comma l.f., ritiene che il provvedimento cautelare <<non può riguardare la sostituzione dell'imprenditore e quindi la governance della società ma tutt'al più la gestione dell'impresa, se non ancora meglio dell'azienda>>; la disposizione della legge fallimentare fa espresso riferimento all'impresa ed, infatti, autorevole dottrina (G.B. PORTALE, *La legge fallimentare rinnovata: note introduttive (con postille sulla disciplina delle società di capitali)*, in G. Olivieri - P. Piscitello (a cura di), *Il nuovo diritto fallimentare*, Napoli, 2007, 11) ha criticato l'uso di tale termine piuttosto che quello di azienda.

²¹⁹ Cfr. F. FIMMANÒ, *L'impresa in crisi come oggetto "proprio" della tutela cautelare*, cit., 37, secondo l'A., infatti, il fallimento riguarda l'impresa non il soggetto.

²²⁰ Cfr. M. FABIANI, *Tutela cautelare e amministrazione dell'impresa nel processo di fallimento*, cit., 128; S. FORTUNATO, *Sub art. 1*, in A. Jorio (diretto da), *Il nuovo diritto*

Il riconoscimento all'amministratore giudiziario dei poteri di gestione dell'azienda sequestrata determinerebbe l'esercizio, da parte di questi, dell'attività di impresa, e, quindi, delle prerogative proprie dell'organo amministrativo. Contrariamente a quanto previsto dalla disposizione della legge fallimentare, i sequestri sono misure cautelari reali e, dunque, l'oggetto del provvedimento deve essere necessariamente una *res*, ossia le partecipazioni sociali ovvero l'azienda, non l'attività di impresa. Dunque, atteso il fine dei sequestri penali di azienda, ossia l'esercizio dell'attività di impresa, e la *realità* delle misure cautelari (caratteristica che determina l'inidoneità a *incidere* direttamente sull'organo amministrativo, la società ovvero l'impresa), si deve ritenere che il sequestro di azienda, per le considerazioni svolte – nell'ipotesi in analisi – si estenda, *de iure*, alla totalità delle partecipazioni sociali ²²¹. L'estensione del vincolo permetterebbe, quindi, all'amministratore giudiziario di procedere alla revoca e alla nomina dell'organo amministrativo in sede assembleare, e, dunque, di indicare il soggetto di propria fiducia (ivi incluso sé stesso) deputato ad amministrare la società, *de relato*, l'azienda, e in ultima istanza ad esercitare l'attività di impresa, conseguendo le finalità proprie della tutela cautelare penale, nel rispetto dell'organizzazione corporativa della società.

fallimentare. Commentario, vol. I, Bologna, 2006, 43.

²²¹ Cfr. Trib. Napoli, II Uff. G.i.p., 11 maggio 2009, *cit.*, con “procedimento inverso” ha statuito che <<a seguito del sequestro del 100% delle quote di una società di capitali, consegue altresì il sequestro dell'azienda>>.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Strumenti legislativi e giudiziari di intervento contro la criminalità mafiosa*, in *Foro it.*, 1984, V, 245
- AA.VV., *Mafie e antimafie. Rapporto '96*, L. Violante (a cura di), Bari-Roma, 1996
- AA.VV., *sub art. 316 c.p.p.*, in G. Spangher (a cura di), *Codice di Procedura Penale Commentato*, IV ed., vol. II, Milano, 2010
- AA.VV. *sub art. 65 c.p.c.* in C. Consolo (diretto da), *Codice di procedura civile commentato*, IV ed., vol. I, Milano, 2010
- AA.VV., *sub art. 2355 c.c.*, in P. Cendon (a cura di), *Commentario al codice civile. Artt. 2325-2362. Società per azioni. Costituzione, promotori, patti parasociali, conferimenti, azioni*, vol. I, Milano, 2010
- P. ABBADESSA, *Nullità della società per mancanza dell'atto costitutivo (art. 2332 n. 1 cod. civ.)*, in *Riv. dir. comm.*, 1974, II, 172
- P. ABBADESSA, *Sequestro antimafia di azioni di banca popolare ed esclusione del socio*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 104
- N. ABRIANI, *Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in AA.VV., *Diritto delle società - Manuale breve*, Milano, 2004
- N. ABRIANI, *Le azioni e gli altri strumenti finanziari*, in G. Cottino (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, vol. IV, t. I, Padova, 2010
- M. ACONE, *L'espropriazione dei crediti e degli altri diritti*, in AA.VV., *Le espropriazioni individuali e concorsuali. Incertezze e prospettive (atti del XXIV convegno nazionale, Siena, 30-31 maggio 2003)*, Milano, 2005

- S. ALAGNA, *Impresa illecita e impresa mafiosa*, in *Contr. impr.*, 1991, 141
- R. ALFONSO, *La confisca nel procedimento di prevenzione*, in A. Bargi – A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, t. II, Torino, 2011
- U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, 1932
- G. ALLEGRI, *Denuncia di gravi irregolarità e tutela delle minoranze*, in *Giur. comm.*, 1980, II, 745
- R. AMBROSINI, *Effetti sull'assemblea del sequestro di azioni*, in *Le Società*, 1988, 161
- R. AMBROSINI, *La responsabilità degli amministratori nella nuova S.r.l.*, in *Le Società*, 2004, 293
- R. AMBROSINI, *Il problema del controllo giudiziario nella S.r.l., tra tentazioni "correttrici" degli interpreti e dubbi di incostituzionalità*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 375
- E. AMODIO, *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, Milano, 1971
- E. AMODIO, *Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della "coercizione reale" nella prassi e nella giurisprudenza*, in *Cass. Pen.*, 1982, 1072
- E. AMODIO, *Le misure di prevenzione patrimoniale nella legge antimafia*, in *Giust. pen.*, 1985, III, 632
- E. AMODIO, *Misure cautelari reali*, in E. Amodio – O. Dominioni (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. III, Milano, 1990
- V. ANDRIOLI, *Misure cautelari ed esecutive su quote di società a responsabilità limitata*, in *Foro it.*, 1948, I, 444
- V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1964

- C. ANGELICI, *La società nulla*, Milano, 1975
- C. ANGELICI, *La circolazione della partecipazione azionaria*, in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, vol. II, t. I, Torino, 1991
- C. ANGELICI, *La partecipazione azionaria nella società per azioni*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XVI, t. II, Torino, 1985
- C. ANGELICI, *Della società per azioni. Le azioni sub artt. 2346-2356*, in P. Schlesinger (diretto da), *Commentario al codice civile*, Milano, 1992
- C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2003
- G. ARIETA - F. DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, Padova, 2004
- P. ARLACCHI, *La mafia imprenditrice*, Bologna, 1983
- T. ASCARELLI, *Riflessioni in tema di titoli azionari personalità giuridica e società tra società*, in *Banca Borsa tit. cred.*, 1952, I, 402
- T. ASCARELLI, *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955
- A. ASQUINI, *Usufrutto di quote sociali ed azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1947, I, 25
- A. ASQUINI, *Ancora sui limiti di validità delle clausole di gradimento*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, II, 303
- ASSOCIAZIONE DISIANO - PREITE, *Il nuovo diritto delle società*, G. Olivieri – G. Presti – F. Vella (a cura di), II ed., Bologna, 2006
- G. AULETTA, *Rassegna di giurisprudenza*, in *Riv. soc.*, 1962, 645
- S. AZZOLINA, *Sequestro di azioni e diritto di voto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949, 89

- P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, Milano, 1991
- A. BALSAMO – G. NICASTRO, *Il procedimento di prevenzione patrimoniale*, in A. Balsamo – V. Contrafatto – G. Nicastro, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Milano, 2010
- A. BALSAMO – C. MALTESE, *Codice Antimafia*, in *Officine del diritto*, Milano, 2011
- A. BARTALENA, *Efficacia del trasferimento della partecipazione nei confronti della società*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011
- A. BASSI, *Il “congelamento” di imprese, aziende e società*, in *Giur. comm.*, I, 2009, 208
- L. BEDNARZ, *Die Gesellschafterliste als Rechtsscheinträger für einen gutgläubigen Erwerb von GmbH-Geschäftsanteilen*, in *BB*, 2008, 1546
- P. BELTRAMI, *La responsabilità per danni da fusione*, Torino, 2008
- M. BERRI, *Forma del pignoramento delle quote della società a responsabilità limitata in caso di espropriazione ad opera dei creditori personali di un socio*, in *Dir. fall.*, 1957, II, 8
- R. BAUSARDO, *Misure cautelari reali*, in M. Chiavario (a cura di), *Libertà e cautele nel processo penale*, Torino, 1996
- G. BELLAVISTA, *Nozioni di diritto processuale*, III ed. Milano, 1966
- R. BELLÈ, *I provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e dell'impresa*, in *Fallimento*, 2011, 5
- P. BENZAZZO, *I controlli nelle società a responsabilità limitata: singolarità del tipo od omogeneità della funzione*, in *Riv. soc.*, 2010, 18

- C. BETTOCCHI, *Il sequestro penale preventivo: delimitazione dell'ambito di operatività; presupposti; conseguenze peculiari della autonomia funzionale; tutela dei soggetti passivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 970
- L. BIAMONTI, *Sul diritto di voto in caso di sequestro di titoli azionari*, in *Foro it.*, 1953, IV, 16
- C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II ed., vol. III, Milano, 2000
- W. BIGIAMI, *responsabilità illimitata del "socio tiranno"*, in *Foro it.*, 1960, I, 1180
- G.B. BISOGNI, *sub art. 2352 c.c.*, in P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari (diretto da), *Commentario alla riforma delle società. Azioni. art.2346-2362*, vol. II, Napoli, 2008
- R. BOCCA, *sub art. 2352 c.c.*, in G. Cottino – G. Bonfante - O. Cagnasso – P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6; D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; D. Lgs. 11 aprile 2001 n.61 (art.1). Commentario*, vol. I, Bologna, 2004
- E.E. BONAVERA, *Modalità del pignoramento di quote di società a r.l.*, in *Le Società*, 2000, 1460
- E.E. BONAVERA, *Ancora contrasti sull'iscrizione nel registro delle imprese di atti incidenti su cessioni di quote*, in *Le Società*, 2002, 77
- G. BONFANTE, *Impugnazione della delibera da parte del socio sequestrato*, in *Le Società*, 1991, 973
- G. BONGIORNO, *Le misure patrimoniali della legge La Torre ed i diritti dei terzi*, Milano, 1985
- G. BONGIORNO, *Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 443

- A. BONSIGNORI, *Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1961
- A. BORGIOI, *La nullità della società per azioni*, Milano, 1977
- F. BRICOLA, *Premessa al Commento della legge 13 settembre 1982, n.646*, in *Legislaz. pen.*, 1983, 237
- F. BRIOLINI, *L'attuazione del pignoramento e dei sequestri di azioni nominative*, in *Banca borsa tit. cred.* I, 2001, 180
- F. BRIOLINI, *I vincoli sui titoli di credito*, Torino, 2002
- F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), in *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum G.F. Campobasso*, vol. I, Torino, 2006
- F. BRIOLINI, *La responsabilità degli amministratori di S.r.l.*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, 769
- F. BRIOLINI, *L'espropriazione della partecipazione sociale*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011
- A. BRUNETTI, *La legittimazione cambiaria nella legge uniforme*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1939, I, 148
- A. BRUNETTI, *Trattato del diritto delle società*, vol. III, Milano, 1950
- A. BRUNETTI, *Esecuzione su quota di società a responsabilità limitata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1951, 260
- F. BRUNO, *Diritto di voto, di intervento e di impugnativa: gli effetti delegittimanti del sequestro penale in capo al socio di società per azioni* in *Corr. giur.*, 2006, 546

- V. BUONOCORE, *Riflessioni d'assieme sulle patologie degli atti di impresa*, in *Riv. giur. sarda*, 2002, II, 527
- A. BURZO, *Il concorso di norme civili, penali e tributarie nella gestione di società di capitali sottoposte a sequestro preventivo antimafia*, in A. Bargi – A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, t. II, Torino, 2011
- O. CAGNASSO – M. IRRERA, voce *Società a responsabilità limitata*, in *Dig. comm.*, vol. XIV, Torino, 1997
- O. CAGNASSO, *Sequestro giudiziario di quota su società a responsabilità limitata o provvedimento d'urgenza*, in *Giur. comm.*, 1978, II, 880
- O. CAGNASSO, *Diritto di controllo dei soci e revoca dell'amministratore per gravi irregolarità: primi provvedimenti in sede cautelare relativi alla "nuova" società a responsabilità limitata*, in *Giur. it.*, 2005, 315
- O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in G. Cottino (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, vol. V, t. I, Padova, 2007
- P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936
- V. CALANDRA BONAURA, *Gestione dell'impresa e competenze dell'assemblea della società per azioni*, Milano, 1985
- M. CALLEGARI, *Il pegno su titoli dematerializzati*, Milano, 2004
- C. CALVOSA, *La tutela cautelare (Profilo sistematico)*, Torino, 1963
- C. CALVOSA, voce *Sequestro giudiziario*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XVII, Torino, 1970
- C. CALVOSA, *Il processo cautelare (I sequestri e i provvedimenti d'urgenza)*, Torino, 1970

- G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, M. Campobasso (a cura di), VI ed., t. I, Torino, 2008
- G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, M. Campobasso (a cura di), VIII ed., t. II, Torino, 2011
- A. CANDIAN, *Poteri del sequestratario*, in *Temi*, 1949
- A. CANDIAN, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1955
- A. CANDIAN, *Il diritto del socio nelle società c.d. di capitali: natura giuridica*, in *Dir. fall*, I, 1961, 685
- G. CANESCHI, *Connotazione "oggettiva" o "soggettiva" del sequestro preventivo e valutazione del fumus commissi delicti dopo il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2011, 596
- A. CAPUANO, *Il sequestro penale preventivo ed il rapporto con le procedure concorsuali*, in F. Fimmanò (a cura di), *Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare*, Milano, 2013
- S. CARMIGNANI, *sub art. 2437 c.c.*, in M. Sandulli – V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società: commentario del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, vol. II, Torino, 2003
- F. CARNELUTTI, *Sequestro di azioni e diritto di voto*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, II, 197
- F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, III ed., Roma, 1951
- M. CASELLA, voce *Simulazione*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, 1990
- F. CASSANO, *Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazione dei beni. Questioni e materiali di dottrina e giurisprudenza*, Milano, 1998

- F. CASSANO, *Impresa illecita e impresa mafiosa. La sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies legge n. 575/65*, in *Quaderni del CSM*, Milano, 1998
- F. CASSANO, *L'amministrazione dei beni in sequestro e la tutela dei diritti dei terzi*, in *Quaderni del CSM*, Milano, 1998
- F. CASSANO, *Il fallimento dell'imprenditore mafioso: effettività della prevenzione patrimoniale e garanzia dei diritti dei terzi di buona fede*, in *Fallimento*, 1999, 1354
- F. CASSANO, *Confisca antimafia e tutela dei diritti di terzi*, in *Cass. pen.*, 2005, 2155
- F. CASSANO, *La tutela dei diritti nel sistema antimafia*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 167
- B. CASTAGNOLI – L. PERINA, *Le misure di prevenzione e la normativa antimafia*, Roma, 1992
- M. CASTELLANO – M. MONTAGNA, *Misure cautelari reali*, in *Dig. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994
- C. CAVALLINI, *Sub art. 15*, in C. Cavallini (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, vol. I, Milano, 2010
- P. CELENTANO, *Il sequestro, la confisca e la sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni*, in *Quaderni del CSM*, Milano, 1998
- D. CENNI, *La circolazione di quote di s.r.l. per atto tra vivi*, in AA.VV., *I contratti del commercio dell'industria e del mercato finanziario*, in F. Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Torino, 1995

- A. CHIANALE, *Vincoli negoziali di indisponibilità*, in P. Cendon (a cura di), *Scritti in onore di Rodolfo Sacco: la comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio*, vol. II, Milano, 1994
- S. CHIARLONI, *Il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si esegue ora tramite iscrizione nel registro delle imprese*, in *Giur. it.*, 1995, V, 153
- V.V. CHIONNA, *I sequestri delle partecipazioni*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011
- M. CIAN, *Società di mero godimento tra azione in simulazione e Durchgriff*, in *Giur. comm.*, 1998, II, 452
- M. CINQUE, *I compiti ed i diritti del custode giudiziario delle quote di società di capitali sequestrate penalmente*, Napoli, 2009
- R. COGLIANDRO, *Il sequestro di quote di s.r.l. tra vecchi problemi e soluzioni della “riforma”*, in *Riv. not.*, 2003, 505
- R. COGLIANDRO, *Pegno, usufrutto e sequestro di quote di s.r.l.: tra codice civile e codice antimafia*, in F. Fimmanò (a cura di), *Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare*, Milano, 2012
- F. COLLIA, *Sequestro giudiziario di quote di società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2000, 1331
- G.E. COLOMBO, *L'azienda e il mercato*, in F. Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. III, Padova, 1979

- M. COMASTRI - F. VALERINI, *Natura conservativa e funzione inibitoria della revoca cautelare dell'amministratore di S.r.l.*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, 451
- P. COMUCCI, *Il sequestro e la confisca nella legge "antimafia"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, 84
- M. CONFORTINI, voce *Vincoli di destinazione*, in N. Irti (a cura di), *Dizionari del diritto privato*, vol. I, Milano, 1980
- A. CONIGLIO, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Milano, 1949
- G. CONTE, *Poteri di accertamento, misure patrimoniali e sanzioni amministrative antimafia*, in *Foro it.*, 1984, V, 261
- R. CONTE, *Il sequestro conservativo*, in S. Chiarloni – C. Consolo (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, vol. II, t. II, Torino, 2005
- F. CORDERO, *Procedura penale*, VII ed., Milano, 1983
- F. CORSINI, *Sulle modalità di esecuzione del pignoramento di una quota di s.r.l.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, 322
- F. CORSINI, *L'espropriazione di una quota di società a responsabilità limitata tra diritto vigente e prospettive di riforma (con qualche accenno al pignoramento di azioni emesse)*, in *Giur. it.*, 2003, 70
- F. CORSINI, *sub art. 2471 c.c.*, in S. Chiarloni (diretto da), *Il nuovo processo societario: commento al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e agli artt. 2378, 2409 e 2471 c.c. (con successive modifiche e integrazioni fino al D. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)*, Bologna, 2004
- F. CORSINI, *Il sequestro giudiziario di beni*, in S. Chiarloni – C. Consolo (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, vol. II, t. II, Torino, 2005

- S. COSTA, voce *Custodia di beni pignorati o sequestrati (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, 1962
- M. COSTANZA, *Della condizione del contratto*, in F. Galgano (a cura di), *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, Bologna, 1997
- G. COTTINO, *Diritto commerciale*, III ed., vol. I, t. II, Padova, 1994
- A. DACCÒ, *I rinvii alla S.p.A. e i problemi di compatibilità*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario in onore di G.B. Portale*, Milano, 2011
- P. D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, IV ed., t. II, Torino, 1957
- M. D'ONOFRIO, *Il sequestro preventivo*, Padova, 1998
- P. DAL SOGLIO, *sub art. 2355 c.c.*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società: commento sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, vol. I, Padova, 2005
- A. DALMARTELLO, *La società di fronte alla circolazione delle proprie azioni*, in *Riv. soc.*, 1965, 22
- U. DE CRESCIENZO, *Il sequestro penale e civile*, Torino, 1997
- G. DE DONNO, *Le quote delle s.r.l. tra sequestro preventivo, confisca e tutela del terzo estraneo al reato*, in *Giur. it.*, 1995, II, 576
- G. DE FERRA, *L'espropriazione dei titoli azionari*, in *Riv. soc.*, 1962, 985
- G. DE FERRA, *La circolazione delle partecipazioni azionarie*, Milano, 1964
- N. DE LUCA, *sub art. 2355 c.c.* in G. Niccolini – A. Stagno d'Alcontres (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, vol. I, Napoli, 2004
- N. DE LUCA, *Circolazione delle azioni e legittimazione dei soci*, Torino, 2007

- S. DE LUCA, *Sul conflitto tra due acquirenti della stessa partecipazione azionaria*, in *Giur. merito*, 1970, I, 377
- V. DE STASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, Milano, 2008
- A.A. DALIA, voce *Sequestro penale*, in G. Vassalli (a cura di), *Dizionario di diritto e procedura penale*, Milano, 1986
- V. DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, in P. Abbadesse – G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum G.F. Campobasso*, vol. III, Torino, 2007
- A. DENTAMARO, *sub art. 2355 c.c.*, in G. Cottino – G. Bonfante - O. Cagnasso – P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6; D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; D. Lgs. 11 aprile 2001 n.61 (art.1). Commentario*, vol. I, Bologna, 2004
- G. DI CHIARA, *Commento all'art.24 d.l. 8 giugno 1992 n.306*, in *Legislaz. pen.*, 1993, 239
- F. DI SABATO, *Manuale delle società*, II ed., Torino, 1987
- F. DI SABATO, *Manuale delle società*, III ed., Torino, 1990
- F. DI SABATO, *Manuale delle società*, VI ed., Torino, 1999
- F. DIMUNDO, *sub. art. 2352 c.c.*, in G. Lo Cascio (a cura di), *La riforma del diritto societario. Società per azioni: azioni, società collegate e controllate, assemblee (artt. 2346-2379-ter c.c.)*, vol. IV, Milano, 2003
- U. DINACCI, *Sequestro conservativo penale*, Padova, 1979
- U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Padova, 1990

- V. DONATIVI, *Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici*, in *Le Società*, 2009, 1351
- H. EIDENMÜLLER, *Die GmbH im Wettbewerb der Rechtsformen*, in *ZGR*, 2007
- M. FABIANI, *Misure di prevenzione patrimoniali e interferenze con le procedure concorsuali*, in *Fallimento*, 1998, 329
- M. FABIANI, *Tutela cautelare e amministrazione dell'impresa nel processo di fallimento*, in F. Fimmanò (a cura di), *Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare*, Milano, 2012
- M. FABIANI, *Tutela cautelare e rapporti fra imprenditore e amministratore giudiziario dell'impresa*, in www.ilcaso.it
- G. FAUCEGLIA, *Sequestro di Azioni e diritto di voto*, *Giur. merito*, 1988, 1044
- M. FERRAIOLI, voce *Misure cautelari*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XX, Roma, 1990
- F. FERRARA JR – F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, IX ed., Milano, 1994
- F. FERRARA JR – F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, XII ed., Milano, 2001
- G. FERRI, *L'esercizio del voto nel pegno di azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1938, II, 341
- G. FERRI, *Sequestro giudiziario di azioni ed esercizio del voto nelle assemblee*, in *Foro it.*, 1947, I, 142
- G. FERRI, *Le società*, in F. Vassalli (diretto da), *Trattato di diritto civile*, III ed., vol. X, t. III, Torino, 1987

- G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, VII ed., Torino, 1988
- G. FERRI, voce *Sequestro*, in *Dig. priv.*, vol. XVIII, Torino, 1998
- G. FERRI JR, *Investimento e conferimento*, Milano, 2001
- G. FERRI JR, *Ristrutturazione dei debiti e partecipazioni sociali*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, 747
- G. FERRETTI, *Un altro passo verso la trasparenza degli assetti proprietari: prime note di commento ai profili societari della l. 12 agosto 1993 n.310*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1994, I, 227
- M. FERRO, *La revoca dell'amministratore nell'istruttoria prefallimentare: prove generali di anticipazione dell'efficacia del fallimento successivo*, in *Fallimento*, 2009, 855
- P. FERRO-LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, 1971
- P. FERRO-LUZZI, *Azioni: gestione accentrata o dematerializzazione; partecipazione all'assemblea*, in *Riv. soc.*, 2002, 488
- P. FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario dettate dal Prof. Paolo Ferro-Luzzi*, Torino, 2004
- P. FERRO-LUZZI, *Riflessioni sulla riforma; I: la società per azioni come organizzazione del finanziamento di impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I, 673
- P. FERRONE, *Il sequestro nel processo penale*, Milano, 1974
- G. FIANDACA, voce *Misura di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994
- D. FICO, *Effetti conseguenti alla soppressione del libro soci e possibili rimedi statutari*, in *Le Società*, 2009, 1509

- G. FIDELBO, *La nuova normativa sulla gestione dei beni sequestrati e sulla destinazione dei patrimoni confiscati (L. 7 marzo 1996, n.109)*, in *Legislaz. pen.*, 1997, 845
- G. FIETTA, *I provvedimenti cautelari nel processo penale*, Napoli, 1940
- A. FIGONE, *Sull'ammissibilità del sequestro di quote di società personale*, in *Le Società*, 2001, 987
- F. FIMMANÒ, *Liquidazione programmata, salvaguardia dei valori aziendali e gestione riallocativa dell'impresa fallita*, in A. Jorio (diretto da) e M. Fabiani (coordinato da), *Il nuovo diritto fallimentare (novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma). Commentario*, Bologna, 2010
- F. FIMMANÒ, *L'impresa in crisi come oggetto "proprio" della tutela cautelare*, in F. Fimmanò (a cura di), *Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare*, Milano, 2012
- F. FIMMANÒ, *Il difficile "incontro" tra diritto commerciale, diritto penale, diritto pubblico sul terreno dell'impresa in crisi*, in www.ilcaso.it
- E. FINZI, *Sequestro di azioni e diritto di voto*, in *Dir. fall.*, 1948, II, 201
- P. FIORIO, *sub art. 2370 c.c.*, in G. Cottino – G. Bonfante - O. Cagnasso – P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6; D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; D. Lgs. 11 aprile 2001 n.61 (art.1). Commentario*, vol. I, Bologna, 2004
- E. FLORIAN, *Delle prove penali*, vol. I, Milano, 1921
- S. FORTUNATO, *Sub art. 1*, in A. Jorio (diretto da), *Il nuovo diritto fallimentare. Commentario*, vol. I, Bologna, 2006
- G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, II ed., vol. I, Milano, 1965

- L. FRANCIOSI, voce *Indisponibilità (vincoli di)*, in *Enc. giur.*, vol. XVI, Roma, 1980
- I. FRIONI, *Una sentenza ineccepibile in tema di sequestro preventivo di delibere amministrative*, in *Cass. pen.*, 2000, 457
- A. FUSARO, “*Affectation*”, *destination*” e *vincoli di destinazione*, in P. Cendon (a cura di) *Scritti in onore di Rodolfo Sacco: la comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio*, vol. II, Milano, 1994
- A. FUSI, *Diritto di intervento in assemblea del socio privo del diritto di voto*, in *Società*, 2001, 1369
- M.N. GALANTINI, *sub art. 316 c.p.p.*, in E. Amodio – O. Dominioni (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. III, Milano, 1990
- A. GALASSO, *L’impresa illecita mafiosa*, in AA.VV. *Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa*, Bari, 1998
- F. GALGANO, *Mancata esecuzione del <<transfert>> ed esercizio dei diritti sociali nel trasferimento di azioni mediante girata*, in *Riv. dir. civ.*, 1962, 462
- F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in F. Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia*, vol. XXIX, Padova, 2003
- D. GALLETTI, *Appartenenza all’organizzazione, vincoli sulla quota ed esercizio dei diritti sociali: ancora sulle <<gestioni straordinarie>>*, in *Giur. comm.*, 2000, II, 115
- D. GALLETTI, *Il recesso nelle società di capitali*, Milano, 2000

- D. GALLETTI, *sub art. 2470 c.c.*, in P. Benazzo – S. Patriarca (diretto da), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006
- M. GARAVELLI, *Il sequestro nel processo penale*, Torino, 2002
- R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale – Parte generale*, Roma, 2012
- M.P. GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, Torino, 2007
- M.P. GASPERINI, *Espropriazione di quote e fallimento della s.r.l. terzo pignorato: inapplicabile l'art. 51 l. fall.* in *Fallimento*, 2010, 567
- M.P. GASPERINI, *Persistenti disorientamenti giurisprudenziali in tema di pignoramento di partecipazioni in una società a responsabilità limitata*, in *Giust. civ.* 2010, I, 1246
- S. GATTI, *L'iscrizione nel libro soci*, Milano, 1969
- C. GATTONI, *sub art. 2471-bis c.c.*, in P. Marchetti – L. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari (diretto da), *Commentario alla riforma delle società. Società a responsabilità limitata artt. 2462 – 2483 c.c.*, vol. IX, Milano, 2008
- V. GERACI, *L'associazione di tipo mafioso nella legge 13 settembre 1982, n.646*, in *Legislaz. pen.*, 1986, 572
- L. GERACI, *I poteri del creditore sequestrante o pignorante di azioni*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1979, 180
- F. GHIGNONE, *I provvedimenti cautelari o conservativi*, in *Giur. comm.*, 2010, II, 496
- A. GIALANELLA, *Genesi dell'amministrazione giudiziaria dei beni: oggetto ed esecuzione del sequestro*, in AA.VV. *Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa*, Bari, 1998

- A. GIALANELLA, *L'art. 2 quater della l. n. 575 del 1965: il punto sull'oggetto e l'esecuzione del sequestro e della confisca di prevenzione*, in *Cass. pen.*, 2004, 364
- GIANNATTASIO, *Esercizio dell'impugnativa delle deliberazioni sociali da parte dei comproprietari di azioni*, in *Foro pad.*, 1955, 257
- A. GIANNELLI, *sub art. 2355 c.c.*, in P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari (diretto da), *Commentario alla riforma delle società. Azioni. art.2346-2362*, vol. II, Milano, 2008
- G. GIANNELLI, *L'aumento di capitale a pagamento* in P. Abbadessa - G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum G.F. Campobasso*, vol. III, Torino, 2007
- A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, V ed., Napoli, 1962
- E. GRASSO, *L'espropriazione della quota*, Milano, 1957
- V. GREVI, *Prove*, in G. Conso - V. Grevi - M. Bargis, *Compendio di procedura penale*, V ed., Padova, 2010
- F. GRIFANTINI, *Riesame del sequestro e valutazione dei presupposti nella giurisprudenza sul c.p.p. del 1930 e nel c.p.p. del 1988*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 164
- P. GRILLO, *Gli artt. 3 quater e 3 quinquies della l. n. 575 del 1965: nuove misure di prevenzione nella lotta contro la criminalità organizzata [parte prima]*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, I, 129
- G. GRIPPO, *L'assemblea nella società per azioni*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XVI, t. II, Torino, 1985
- P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. II, Torino, 2009

- P. GUALTIERI, *Rapporti tra sequestro preventivo e confisca. Principi generali*, in A. Bargi – A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, t. II, Torino, 2011
- G. GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a.: la fattispecie*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 58
- R. GUIDOTTI, *Ancora sul deposito (per l'iscrizione) di cui al quarto comma dell'art. 2479 c.c.*, in *Giur. comm.*, 2001, II, 495
- G. GUIZZI, *Il titolo azionario come strumento di legittimazione*, Milano, 2000
- M. HABERSACK, *Die Mitgliedschaft – subjektives und ‚sonstiges‘ Recht*, Tübingen, 1996
- U. HUBER, *Vermögensanteil, Kapitalanteil und Gesellschaftsanteil an Personengesellschaften des Handelsrechts*, Heidelberg, 1970
- G. HUECK Ü L. FASRICHT, *vor § 14*, in *BHGmbHG, Rdn*
- B. INZITARI, *Sostituzione cautelare dell'amministratore per l'istruttoria prefallimentare ex art. 15, penultimo comma, legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2009, II, 345
- E. JACCHERI, *Sequestro conservativo d'azienda e, in subordine, dei singoli beni*, in *Giust. civ.*, 1994, 3305
- S. KALSS, *Die Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen in 14 europäischen Rechtordnungen*, Wien, 2003
- M. LA MONICA, *Poteri del custode di azioni sequestrate*, in *Le Società* 1995, 1052
- G.P. LA SALA, *Iscrizione tardiva nel libro soci ed esercizio del diritto di opzione*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2006, II, 12

- G.P. LA SALA, *Principio capitalistico e voto non proporzionale nella società per azioni*, Torino, 2011
- G.P. LA SALA, *I principi comuni all'assemblea e agli altri metodi decisionali*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011
- G. LAURINI, *La società a responsabilità limitata tra disciplina attuale e prospettive di riforma*, Milano, 2000
- R. LENER, *Dalla formazione alla forma dei contratti su valori mobiliari (prime note sul <<neoformalismo negoziale>>)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1990, I, 777
- G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. II, Napoli, 1961
- M. LIBERTINI, *Osservazioni sul valore giuridico del "transfert" nella circolazione delle azioni di società*, in *Riv. soc.*, 1966, 846
- B. LIBONATI, *I titoli di credito nominativi*, Milano, 1965
- B. LIBONATI, *Titoli di credito e strumenti finanziari*, Milano, 1999
- F. LICATA, *La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni e la successiva confisca ex artt. 3 quater e 3 quinqes, L. N. 575/1965. L'agevolazione incolpevole delle attività mafiose tra prevenzione e sanzione*, in A. Bargi – A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, t. II, Torino, 2011
- P. LICCARDO, *Sequestro di azienda e custodia giudiziaria: profili ricostruttivi*, in *Quaderni del CSM*, Milano, 1996
- A. LORENZONI, *sub. art 2352 c.c.*, in M. Sandulli – V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società: commentario del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, vol. I, Torino, 2003

- M. LORENZETTI, *Sui poteri dell'amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro, nominato dal Tribunale delle misure di prevenzione*, in *Nuovo dir.*, 1998, II, 614
- P. LUISO, *Diritto processuale civile*, V ed., vol. IV, Milano, 2009
- M. LUTTER, *Theorie der Mitgliedschaft*, in *AcP*, 1980
- V. MACRÌ, *Le nuove misure di prevenzione patrimoniali*, in *Quaderni del CSM*, Milano, 1982
- F. MAGLIULO, *Le decisioni dei soci*, in C. Caccavalle – F. Magliulo – M. Maltoni – F. Tassinari (a cura di), *La riforma delle società a responsabilità limitata*, II ed., Torino, 2007
- V. MAIELLO, voce *Custodia (violazione della custodia delle cose sequestrate o pignorate)*, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. X, Roma, 1985
- M.E. MALAGNINO, *Le misure di prevenzione patrimoniali*, in M.E. Malagnino (a cura di), *Il codice antimafia – Commento al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159*, Torino, 2011
- M. MALTONI, *La partecipazione sociale*, in C. Caccavalle – F. Magliulo – M. Maltoni – F. Tassinari (a cura di), *La riforma delle società a responsabilità limitata*, II ed., Torino, 2007
- M. MALTONI, *sub art. 2471 c.c.*, in G. Cottino – G. Bonfante – O. Cagnasso – P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario commentato Il nuovo diritto societario, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6; D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; D. Lgs. 11 aprile 2001 n.61 (art.1). Commentario*, vol. II, Bologna, 2004
- C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, ed. XXI, t. IV, Torino, 2011

- A. MANGIONE, *La “contiguità” alla mafia fra “prevenzione” e “repressione”*: tecniche normative e categorie dogmatiche, in *Riv. dir. pen. proc.*, 1996, 705
- A. MANGIONE, *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001
- V. MANZINI, *Istituzioni di diritto processuale penale, secondo il nuovo codice di procedura penale*, VI ed., Padova, 1934
- G. MANZO, *sub art. 2471-bis c.c.*, in G. Lo Cascio (a cura di), *La riforma del diritto societario. Società a responsabilità limitata (artt. 2462-2483 c.c.)*, vol. VIII, Milano, 2003
- G. MARASÀ, *Soppressione del libro soci nella s.r.l. e sue conseguenze*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, 647
- D. MAYER, *Der Erwerb einer GmbH nach den Änderungen durch das MoMiG*, in *DNotZ*, 2008
- V. MELI, *Soppressione del libro dei soci nella s.r.l. e limiti alla circolazione delle quote*, in *Riv. not.*, 2009, I, 973
- V. MELI, *L’opponibilità alla società dei trasferimenti di partecipazioni di s.r.l. dopo la soppressione del libro dei soci*, in *Riv. soc.*, 2011, 16
- F. MENDITTO, *Proposte essenziali di modifica ai Libri I, II, IV, e V dello schema di decreto legislativo del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione presentato dal Governo il 15 giugno 2011*, in www.penalecontemporaneo.it
- R. MENDOZA, *Sequestro preventivo tipico e sequestro preventivo funzionale alla confisca*, in *Cass. pen.*, 1995, 3460

- A. MENÉNDEZ, *La significación de la reforma. Configuración y representación de la participación social*, in Paz Ares [coordinador], *Tratado de la Sociedad Limitada*, Madrid, 1997
- F. MESSINEO, *I titoli di credito*, II. ed., vol. II, Padova, 1964
- G. MINERVINI, *La dematerializzazione delle azioni quotate e l'esercizio dei diritti sociali*, in *Giur. comm.*, 1999, I, 647
- M. MINUTOLI, *Potere di reclamo ex art. 18 l. fall. dell'amministratore giudiziario e del custode penale*, in *Fallimento*, 2012, 415
- A. MIRONE, *Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili procedurali*, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum G.F. Campobasso*, vol. III, Torino, 2007
- P.V. MOLINARI, *Ancora sulla confisca antimafia: un caso di pretesa giustizia sostanziale contra legem*, in *Cass. pen.*, 1996, 3620
- M. MONTAGNA, *Sequestro conservativo penale*, in *Dig. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997
- P. MONTALENTI, *Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance*, Padova, 1999
- M. MONTANARI, *Il sequestro giudiziario di prove*, in S. Chiarloni – C. Consolo (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, vol. II, t. II, Torino, 2005
- M. MONTANARO, *sub art. 15*, in A. Nigro - M. Sandulli - V. Santoro (a cura di), *La legge fallimentare dopo la riforma*, vol. I, Torino, 2010
- G. MONTELEONE, *Effetti <<ultra partes>> delle misure patrimoniali antimafia*, in *Riv. trim. di dir. proc. civ.*, 1988, 574

- U. MORERA, *Contributo allo studio del sequestro di azioni e quote di società*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1986, I, 492
- U. MORERA, *sub. art. 2352 c.c.*, in G. Niccolini – A. Stagno d'Alcontres (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, vol. I, Napoli, 2004
- E. MOSCATI, *Vincoli di indisponibilità e rilevanza dell'atto traslativo*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, I, 269
- E. MOSCATI, voce *Vincoli di indisponibilità*. in *Noviss. Dig. it.*, vol. XX, Torino, 1975
- F. MURINO, *Prime considerazioni sulla novella dell'art. 2470 c.c. riformato dalla L. 28 gennaio 2009, n.2.*, in *Giur. it.*, 2009, 2232
- G. NANULA, *La lotta alla mafia: La lotta alla mafia: strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente*, IV ed., Milano, 1999
- A. NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, X ed., Milano, 2007
- F.G. NARDONE - A. RUOTOLO, *La soppressione del libro soci*, Studio n. 71-2009/I approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 13 marzo 2009 e pubblicato in Consiglio nazionale del notariato, in *Studi e materiali*, 2/2009
- F. NEGRO, voce *Indisponibilità giuridica*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. III, Torino, 1965
- NEUKAMP, *Die Geschäftsanteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung*, in *ZHR*, 1906
- A. NIGRO, *Le società per azioni nelle procedure concorsuali*, in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle S.p.A.*, vol. IX, t. II, Torino, 1993

- M. NOTARI, *Le società azionarie. Disposizioni generali. Conferimenti. Azioni*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, III ed., Milano, 2006
- A. NUZZO, *sub art. 2479 ter c.c.*, in G. Niccolini – A. Stagno d'Alcontres (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, vol. III, Napoli, 2004
- OLIVERO, *Sequestro preventivo* in M. Chiavario (coordinato da), *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, agg. I, Torino, 1993
- G. OPPO, *Tramonto dei titoli di credito di massa ed esplosione dei titoli di legittimazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, 645
- S. PACCHI, *Provvedimenti cautelari e conservativi su richiesta del debitore in attesa di un accordo di ristrutturazione*, in *Dir. fall.*, 2011, II, 340
- I. PAGNI, *Nuovi spazi per le misure cautelari nel procedimento per la dichiarazione di fallimento*, in *Fallimento*, 2011, 854
- G. PALMIERI, *Simulazione e nuova disciplina della nullità di S.p.A.*, in *Giur. comm.*, 1991, I, 61
- G. PALMIERI, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, Torino, 1999
- G. PALMIERI, *La nullità delle società per azioni*, in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, vol. I, t. I, Torino, 2004
- G. PALMIERI, *L'invalidità delle decisioni*, in M. Cian - G. Giannelli – G. Guerrera – M. Notari – G. Palmieri, *Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo*, in C. Ibba – G. Marasà (diretto da), *Trattato delle società a responsabilità limitata*, vol. IV, Padova, 2009

- G. PALMIERI, *Le decisioni con oggetto impossibile o illecito e l'assenza assoluta di informazione*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011
- G. PALMIERI, *Le grandi riforme del diritto dell'impresa nell'Italia contemporanea*, in *Banca borsa tit. cred.*, II, 2012, 251
- G. PALMIERI, *Principio di proporzionalità, diritti particolari dei soci e autonomia statutaria nella s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2012, 877
- V. PANUCCIO, voce *Impresa illecita*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1989
- G. PAOLOZZI, *Il sequestro penale*, Padova, 1984
- L.F. PAOLUCCI, *La società a responsabilità limitata*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XVII, t. III, 1985
- M.G. PAOLUCCI, *La revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2009, I, 1177
- PAPINI, *Il sequestro di azioni di società commerciale e il diritto di voto*, in *Riv. dir. comm.*, 1922, I, 187
- S. PARMIGIANI, *Natura e pignoramento della quota di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2010, II, 1112
- G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, Vol. II, t. II, Torino, 1994
- C. PATRIARCA, *Le delibere consiliari viziate*, in *Annali del dipartimento di scienze giuridico-sociali e dell'amministrazione dell'Università degli studi del Molise*, 7/2005, Napoli, 2006
- A. PAVONE LA ROSA, *Azioni "dematerializzate" e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali*, in *Riv. soc.*, 2002, 1209

- A. PAVONE LA ROSA, *Circolazione delle azioni e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, I, 249
- F. PERONI, *In tema di sequestro penale di libretti bancari, titoli di Stato e conti correnti*, in *Cass. pen.*, 1996, 270
- S. PESCATORE, *Attività e comunione nelle strutture societarie*, Milano, 1974
- G. PETRELLI, *La soppressione del libro soci delle s.r.l.*, in *Le Società*, 2009, 425
- D. PETTITI, *Il trasferimento volontario di azienda*, Napoli, 1975
- G. PICCININI, *sub. art. 2471-bis c.c.*, in P. Benazzo – S. Patriarca (diretto da), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006
- G. PINNA, *sub art. 2481-bis c.c.*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società: commento sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, vol. III, Padova
- M. PINNARÒ, *sub art. 2471-bis c.c.*, in G. Niccolini – A. Stagno d'Alcontres (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, vol. III, Napoli, 2004
- S. PIRAS, *Sull'esercizio della facoltà di disporre*, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1947-48, I, 21
- M. PISELLI, *Non assoggettabilità a sequestro dell'azienda*, in *Foro tosc.*, I, 1999, 18
- F. PLATANIA, *Il sequestro ed il pignoramento delle azioni e quote*, in *Le Società*, 2003, 1452
- F. PLATANIA, *Poteri del socio e del custode nel sequestro di azioni*, in *Le Società*, 2006, 987
- S. POLI, *Il pegno di azioni*, Milano, 2000

- S. POLI, *sub. art. 2352 c.c.*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società: commento sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, vol. I, Padova, 2005
- S. POLI, *sub. art. 2471-bis c.c.*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società: commento sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, vol. III, Padova, 2005
- L. PONTI, *Cessione di partecipazioni sociali e di aziende. Analogie e differenze*, in *Le Società*, 1993, 332
- G.B. PORTALE, *La mancata attuazione del conferimento in natura*, in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle S.p.A.*, vol. I, t. III, Torino, 2004
- G.B. PORTALE, *L'invalidità delle delibere assembleari: tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria*, in *Lezioni di diritto privato comparato*, Torino, 2007
- G.B. PORTALE, *La legge fallimentare rinnovata: note introduttive (con postille sulla disciplina delle società di capitali)*, in G. Olivieri – P. Piscitello (a cura di), *Il nuovo diritto fallimentare*, Napoli, 2007
- G. PRESTI – M. RESCIGNO, *L'invalidità delle delibere assembleari e delle decisioni dei soci*, in AA.VV., *Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari*, Milano, 2003
- G. PRESTI – M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, Bologna, 2004
- N. PREUSS, *Gesellschafterliste, Legitimation gegenüber der Gesellschaft und gutgläubiger Erwerb von GmbH-Anteilen*, in *ZGR*, 2008, 676
- E. PROTETTI, *Il sequestro civile*, Napoli, 1982

- R. PROVINCIALI, *Il voto nel sequestro di azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1950, I, 97
- R. PROVINCIALI, *Il sequestro di azienda*, II ed., Napoli, 1959
- PUGLIESE, *Sull'usufrutto dei titoli di credito*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1952, I, 12
- G. SCOGNAMIGLIO, *La revoca giudiziale degli amministratori*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011
- R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli 1950
- C. PUNZI, *Il processo civile: sistema e problematiche*, vol. I, Torino, 2008
- C. PUNZI, *Il processo civile: sistema e problematiche*, vol. III, Torino, 2008
- G. RACUGNO, *In tema di sequestro giudiziario di quota di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 1982, II, 364
- G. RACUGNO, *Società a responsabilità limitata*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, 1990
- G. RACUGNO, *L'amministrazione della S.r.l. e il controllo legale dei conti*, in *Le Società*, 2004, 13
- E. REDENTI, *Diritto processuale civile, 3: Procedimenti speciali di cognizione e cautelari, procedimenti di esecuzione, giurisdizione volontaria, delibazioni, arbitrati*, II ed., vol. III, Milano, 1954
- L. RENNA, *L'esercizio dei diritti sociali in ipotesi di sequestro di azioni o quote e la violazione del diritto di opzione come causa di annullabilità della delibera*, in *Contr. impr.*, 2010, 323

- G. A. RESCIO, *La legittimazione dell'acquirente di quota di s.r.l. affidata al libro soci: autonomia statutaria e ruolo del registro delle imprese*, in *Le Società*, 2009, 1500
- L. RESTAINO, *sub art 2370 c.c.*, in M. Sandulli – V.Santoro (a cura di), *La riforma delle società: commentario del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, vol. I, t. I, Torino, 2003
- P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata: il regime legale*, Milano, 1998
- P. REVIGLIONE – P. RAINELLI, *sub art. 2379-ter c.c.*, in G. Cottino – G. Bonfante – O. Cagnasso – P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6; D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; D. Lgs. 11 aprile 2001 n.61 (art.1), Commentario*, vol. II, Bologna
- P. REVIGLIONE, *sub art. 2471-bis c.c.*, in G. Cottino – G. Bonfante – O. Cagnasso – P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6; D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; D. Lgs. 11 aprile 2001 n.61 (art.1), Commentario*, vol. II, Bologna, 2004
- E.F. RICCI, *Profili del sequestro giudiziario su beni ricompresi nella massa fallimentare*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 685
- V. RICCIUTO, *La simulazione*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato dei contratti, I contratti in generale*, t. II, Torino, 1999
- G.C.M. RIVOLTA, *Pegno e usufrutto di quote di società a responsabilità limitata e diritto di voto*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 232
- G.C.M. RIVOLTA, *La partecipazione sociale*, Milano, 1965

- G.C.M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, A. Cicu - F. Messineo (diretto da) e continuato da L. Mengoni - P. Schlesinger in *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. XXX, t. I-II, Milano, 1982
- G.C.M. RIVOLTA, *Società a responsabilità limitata*, in *Enc. giur.*, vol. XXIX, Roma, 1993
- G.C.M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, I, 683
- N. RONDINONE, *L'«attività» nel codice civile*, Milano, 2001
- R. RORDORF, *I sistemi di amministrazione e di controllo nella nuova S.r.l.*, in *Le Società*, 2003, 664
- R. RORDORF, *La revoca cautelare dell'amministratore di S.r.l.*, in *Le Società*, 2009, 19
- R. ROSSI, *Sull'espropriazione di quote di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.* 1999, II, 531
- A. RUGGIERO, *Amministrazione dei beni sequestrati o confiscati*, in *Quaderni del CSM*, Milano, 1988
- C. RUGGIERO, *La revoca dell'amministratore nella nuova S.r.l.*, in *Le Società*, 2004, 1085
- G. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953
- G. SABATINI, voce *Sequestro per il procedimento penale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XVII, Torino, 1970
- E. SACCÀ, *Contributo allo studio del contenuto e dei limiti della nozione di neutralità dell'attività di impresa*, Milano, 2005

- R. SACCHI, *L'intervento e il voto nell'assemblea della S.p.A. – Profili procedurali*, in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, vol.III, t. I, Torino, 1994
- R. SACCHI, *Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza*, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum G.F. Campobasso*, vol. II, Torino, 2006
- R. SALAFIA, *Il trasferimento delle quote di S.r.l.*, in *Società*, 1996, 1256
- N. SALANITRO, *I vincoli sulle quote di società a responsabilità limitata*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2004, I, 5
- L. SALVATO, *Profili problematici del coordinamento della disciplina del sequestro di prevenzione e del fallimento*, in F. Fimmanò (a cura di), *Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare*, Milano, 2012
- M. SANDULLI, *Azione di responsabilità e di revoca verso gli amministratori di S.r.l.*, in *Le Società*, 2005, 482
- L. SANTAMARIA, *Società e simulazione, società e comunione di godimento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, 205
- G. SANTINI, *Natura e vicende della quota di società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.*, 1962, I, 437
- G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata: art. 2472-2497bis*, III ed., Bologna-Roma, 1984
- G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata: art. 2472-2497bis*, IV ed., Bologna-Roma, 1992
- D.U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario: autonomia privata e norme imperative nei DD. lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6*, Milano, 2003

- F. SARTORI, *Dematerializzazione degli strumenti finanziari*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, II, 275
- S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. I, Milano, 1959
- S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, VI ed., 1959
- S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. IV, t. I, Milano, 1962
- S. SATTA – C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, XIII ed., Padova, 2000
- A. SCAGLIONI, *Il sequestro nel processo civile*, Milano, 1941
- K. SCHIMDT, *Gesellschaftsrecht*, 4. Aufl., Carl Heymanns, Köln – Bonn – Berlin – München, 2002
- M. SCIUTO, *La <<mancanza dell'atto costitutivo>>*, Padova, 2000
- G. SCOTTI, *sub art. 2471 c.c.*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società: commento sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, vol. III, Padova, 2005
- E. SELVAGGI, *sub art. 316 c.p.p.*, in M. Chiavario (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. III, Torino, 1990
- E. SELVAGGI, *sub art. 321 c.p.p.* in M. Chiavario (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, agg. III, Torino, 1998
- G. SENA, *Il voto nell'assemblea dell's.p.a.*, Milano, 1961
- R. SETTE, *Sequestro conservativo penale di azioni, poteri del custode e sindacato di voto: la giurisprudenza penale va oltre quella civile*, in *Riv. pen. econ.*, 1995, 80
- A. SILVESTRINI, *La gestione giudiziale dell'azienda oggetto di sequestro antimafia*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1281

- G. SILVESTRINI, *La gestione giudiziale dell'impresa*, in www.appinter.csm.it/incontri
- D. SIRACUSANO, *Commenti articolo per articolo*, l. 13.9.1982, n.646 (antimafia), art. 14, in *Legislaz. pen.*, 1983, 308
- P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974
- P. SPADA, *La circolazione della ricchezza assente alla fine del millennio (Riflessioni sistematiche sulla dematerializzazione dei titoli di massa)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1999, I, 407
- G. SPATAZZA, *Pegno, usufrutto, sequestri, pignoramento e riporto di azioni*, in *Riv. soc.*, 1971, 672
- M. SPERANZIN, *Registro delle imprese e trasferimento di quota di s.r.l.: questioni ancora non (del tutto) risolte*, in *Giur. comm.*, 2001, II, 635
- L. STANGHELLINI, *I limiti statutarî alla circolazione delle azioni*, Milano, 1997
- A. STEA, *Le misure di prevenzione patrimoniali. L'esperienza applicativa*, in AA.VV. *Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa*, Bari, 1998
- M. STELLA RICHTER JR, *Di alcune implicazioni sistematiche della introduzione di una nuova disciplina per le società a responsabilità limitata*, in *Giust. civ.*, 2004, II, 11
- F. TAFI, *Brevi note sui presupposti del sequestro preventivo*, in *Cass. pen.*, 1991, II, 285
- M. TAMPONI, *Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali)*, Padova, 1983

- C. TAORMINA, *Il procedimento di prevenzione nella legislazione antimafia*, Milano, 1988
- M. TASSI, *Sequestro giudiziario di quote di s.r.l. e legittimazione alla denuncia ex art 2409 c.c.*, in *Le Società*, 2000, 731
- F. TASSINARI, *Nuovo libro dei soci pubblico online e sistema dei controlli preventivi*, in *Le Società*, 2009, 1367
- P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XI ed., 2010, Milano
- P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, VI ed., Milano, 1983
- G.U. TEDESCHI, *Responsabilità e revoca degli amministratori di S.r.l.*, in *Contr. impr.*, 2008, 1265
- R. TETI, *La responsabilità degli amministratori di S.r.l.*, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum G.F. Campobasso*, vol. III, Torino, 2007
- A. TRAVI, *Espropriazione di quota di s.r.l.*, in *Riv. int. sc. ec. e comm.*, 1964, 792
- G. VALERI, *Sequestro di azioni e diritto di voto*, in *Riv. dir. comm.*, 1938, II, 141
- S. VANONI, *Sequestro penale preventivo di azioni e controllo del giudice civile sull'operato del giudice*, in *Riv. dir. comm.*, 2002, II, 160
- F. VASSALLI, *Responsabilità d'impresa e potere di amministrazione nelle società personali*, Milano, 1973
- D. VATTERMOLI, *sub art. 2355 c.c.*, M. Sandulli – V.Santoro (a cura di), *La riforma delle società: commentario del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, vol. I, t. I, Torino, 2003
- M. VELLANI, voce *Custode*, in *Dig. priv.*, vol. V, Torino, 1989

- N. VENTURA, *Sequestro preventivo*, in *Dig. pen.*, agg. II, Torino, 2004
- G. VERDE, *Diritto processuale civile*, II ed., vol. IV, Bologna, 2010
- F. VERGINI, *Confisca e sequestro per equivalente*, Milano, 2009
- R. VIGO, *Le decisioni non conformi alla legge o all'atto costitutivo*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l.: commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011
- F. VOLPE, *Sequestro preventivo antimafia, esercizio del diritto di voto e omologazione di delibere assembleari: le competenze di intervento giudiziale e gli interessi economici*, in *Banca borsa tit.cred.*, 2001, II, 24
- R. WEIGMANN, *La revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum G.F. Campobasso*, vol. III, Torino, 2007
- H. WIEDEMANN, *Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei Handelsgesellschaften*, München-Berlin, 1965
- C. ZAGANELLI, *sub art. 2471-bis*, in M. Sandulli – V.Santoro (a cura di), *La riforma delle società: la riforma delle società : commentario del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, vol. III, Torino, 2003
- G. ZAGRA, *Iscrizione nel registro delle imprese della domanda per accertare la simulazione del trasferimento di quote di s.r.l.*, in *Le Società*, 2002, 1008
- G. ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in in G.E. Colombo – G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, vol. III, t. II, Milano, 1993
- G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile*, Milano, 2010

- V. ZANICHELLI, *I poteri del custode dei beni sottoposti a sequestro*, in *Fallimento*, 2001, 626
- E. ZAPPALÀ, *Le misure cautelari*, in D. Siracusano – A. Galati – G. Tranchina – A. Nappi (a cura di), *Diritto processuale penale*, vol. I, Milano, 2011
- A. ZAPPULLA, *Il sequestro preventivo di quote societarie o dell'azienda commerciale appartenenti a persone estranee al reato perseguito*, in *Cass. pen.*, 2003, 947
- G. ZUCCALÀ, *La vexata quaestio del sequestro conservativo d'azienda*, in *Foro pad.*, 2005, I, 451
- M.A. ZUMPARO, voce *Sequestro conservativo e giudiziario*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, 1988

Corte Costituzionale

- Corte Cost., 27 marzo 1975, n. 82, in *Foro it.*, 1975, I, 1047
- Corte Cost., 8 ottobre 1996, n. 335, in *Cass. pen.*, 1997, 186, 334
- Corte Cost., 29 dicembre 2005, n. 481 in *Giur. it.*, 2006, 2077

Corte dei Conti

- Corte dei Conti reg. Sicilia - sez. giurisd., 1 dicembre 2011 n. 359, in *red. giuffré*

Corte di Cassazione

- Cass. civ., 22 febbraio 1952, n. 447, in *Banca borsa tit. cred.*, 1952, II, 267

Cass. civ., 22 febbraio 1952, n. 481, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1952, 308
Cass. civ., 15 maggio 1954, n. 1557, in *Rep. Foro it.*, 1954, voce *Sequestro*,
n. 142
Cass. civ., 23 aprile 1956, in *Foro it.*, 1956, I, 1431
Cass. civ., 23 agosto 1956, n. 3162, in *Foro it.*, 1956, I, 1439
Cass. civ., 14 marzo 1957, n. 859, in *Foro it.*, 1957, I, 541 e in *Banca borsa
tit. cred.*, 1957, II, 5
Cass. civ., 7 maggio 1957, n. 1547, in *Giust. civ.*, 1957, I, 1713
Cass. civ., 21 giugno 1961, n. 1483, in *Foro pad.*, 1961, I, 1089
Cass. civ., 6 marzo 1962, n. 445, in *Foro it.*, 1962, I, 1614
Cass. civ., 11 luglio 1962, n. 1835, in *Foro it.*, 1962, I, 1925
Cass. civ., 17 luglio 1963, n. 1958, in *Rep. Foro it.*, 1963, voce *Sequestro*,
nn. 21 - 22
Cass. civ., 28 febbraio 1964, n. 454, in *Foro it.*, 1964, I, 1435
Cass. civ., 10 febbraio 1968, n. 447, in *Giur. sic.*, 1968, 777
Cass. civ., 2 febbraio 1973, n. 571, in *Dir. fall.*, 1973, II, 923
Cass. civ., 2 agosto 1977, n. 3422, in *Giur. comm.*, 1978, II, 24 e in *Foro
it.*, 1978, I, 703
Cass. civ., 10 novembre 1980, n. 6020, in *Dir. giur.*, 1980, 939
Cass. civ., 15 dicembre 1980, n. 6491, in *Rep. Foro it.*, 1980, voce *Società*,
n. 273
Cass. pen., 13 luglio 1981, Farina, in *Cass. Pen.*, 1982, 1835
Cass. civ., 5 febbraio 1982, n. 675, in *Mass. Giust. civ.*, 1982
Cass. civ., 27 gennaio 1984, n. 640, in *Giur. comm.*, 1984, II, 520
Cass. civ., 19 marzo 1984, n. 1877, in *Mass. Giust. civ.*, 1984

Cass. pen. SS.UU., 24 novembre 1984, Messina, in *Cass. pen.*, 1985, 1040
Cass. civ., 26 novembre 1984, n. 6115, in *Mass. Giur. it.*, 1984
Cass. pen., 1 febbraio 1985, Labate, in *Cass. pen.*, 1986, 999
Cass. civ., 18 febbraio 1985, n. 1355, in *Giur. comm.*, 1985, II, 437 e in *Le Società*, 1985, 950
Cass. civ., 9 maggio 1985, n. 2879, in *Giur. comm.*, 1986, II, 537
Cass. pen., 28 novembre 1985, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Sottrazione cose pignorate*, n. 5
Cass. civ., 12 dicembre 1986, n. 7409, De Malgazzi, in *Foro it.*, 1987, I, 1101 e in *Giur. comm.*, 1987, II, 741
Cass. civ., 4 marzo 1987, n. 2255, in *Mass. Giust. civ.*, 1987
Cass. pen., 1 aprile 1987, in *Riv. pen.*, 1998, 86
Cass. civ., 1 dicembre 1987, n. 8939, in *Riv. dir. comm.*, 1989, II, 159 e in *Giur. Comm.*, 1988, II, 493
Cass. civ., 11 febbraio 1988, n. 1479, in *Giust. civ.*, 1989, I, 194
Cass. pen., 15 febbraio 1988, Molè e altro, in *Giur. it.*, 1988, II, 360
Cass. pen., 9 febbraio 1989, Nicoletti, in *Cass. pen.*, 1990, I, 674 (s.m.)
Cass. civ., 3 novembre 1989, n. 4603, in *Le Società*, 1990, 302
Cass. civ., 7 novembre 1989, n. 4667, in *Dir. fall.*, 1990, II, 643
Cass. civ., 4 luglio 1991, n. 7354, *Mass. Giust. civ.*, 1991
Cass. pen., 8 luglio 1991, n. 3118, Soc. Capital fin. it. S.r.l., in *Ced. Cass. pen.*, rv. 188391
Cass. pen., 9 dicembre 1991, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *sequestro penale*, n.17
Cass. civ. SS.UU., 10 marzo 1992, n. 2857, in *Mass. Giust. civ.*, 1992

Cass. pen., 24 marzo 1992, Pirovano, in *Mass. Cass. pen.*, 1992, 19

Cass. pen., 6 luglio 1992, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce *Sequestro penale*, nn.16 - 17

Cass. pen., 8 luglio 1992, Cocchi, *Ced Cass. pen.*, rv. 191819

Cass. pen., 20 luglio 1992, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce *Sequestro penale*, 74

Cass. civ., 5 agosto 1992, n. 9269, in *Giust. civ.*, 1993, I, 1252

Cass. civ., 9 dicembre 1992, n. 13019, in *Giust. civ.*, 1993, 3033

Cass. pen., 21 febbraio 1993, Gentilini, in *Giur. it.*, 1995, II, 576

Cass. pen., 23 giugno 1993 n. 2994, in *Ced Cass. pen.*, rv. 194824

Cass. pen., 8 novembre 1993, Chamonal e altro, in *Riv. pen. econ.*, 1995, 77

Cass. pen., 17 marzo 1994, n. 151, Mendella in *Arch. nuova proc. pen.*, 1994, 734 e in *Cass. pen.*, 1995, 3459

Cass. pen., 26 aprile 1994, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Sequestro penale*, n. 109

Cass. pen., 11 luglio 1994, Molino, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1995, 108 e in *Giust. pen.*, 1995, III, 406

Cass. civ., 24 luglio 1994, n. 7127, in *Giur. it.*, 1995, I, 1256

Cass. pen., 9 novembre 1994, n. 3345, *ined.*

Cass. pen. SS.UU., 3 dicembre 1994, n.9, Comit Leasing in proc. Longarini, in *Cass. pen.*, 1995, 525

Cass. pen., 13 dicembre 1994, *ined.*

Cass. pen. SS.UU., 14 dicembre 1994, in *Rep. Foro it.* 1996, voce *Sequestro penale*, nn. 60 - 61

Cass. pen., 10 aprile 1995 n. 2038, in *Ced Cass. pen.*, rv. 201658

Cass. pen., 7 luglio 1995, n. 22642, Nocerino, in *Rep. Foro it.*, 1996, voce *Società*, n. 86 e in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, 302

Cass. civ., 5 settembre 1995, n. 9314, in *Mass. Giust. civ.*, 1995, 1604

Cass. pen., 19 gennaio 1996, in *Cass. pen.*, 1997, 1141

Cass. pen., 7 marzo 1996, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Sequestro penale*, n. 36

Cass. pen., 2 luglio 1996, in *Giust. pen.* 1998, 104

Cass. SS.UU., 3 luglio 1996, Simonelli, in *Cass. pen.*, 1996, 3609

Cass. pen., 3 maggio 1996, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Sequestro penale*, n.70

Cass. civ., 19 agosto 1996, n. 7614, in *Giur. comm.*, 1997, II, 520 e in *Le Società*, 1997, 390

Cass. pen., 21 ottobre 1996, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Sequestro penale*, n. 25

Cass. civ., 23 gennaio 1997, n. 697, in *Giur. it.*, 1997, I, 720

Cass. civ., 30 gennaio 1997, n. 934, in *Le Società*, 1997, 897

Cass. pen., 19 febbraio 1997, Loico, in *Giust. pen.*, 1998, III, 367

Cass. pen., 3 marzo 1997, n. 1770, De Bene, in *Arch. nuova proc. pen.* 1997, 336

Cass. civ., 4 aprile 1997, n. 2926, in *Giur. comm.*, 1999, II, 531

Cass. civ., 28 aprile 1997, n. 3666, in *Giust. civ.*, 1997, I, 2127

Cass. pen., 23 maggio 1997, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Sequestro penale*, n. 85

Cass. civ., 24 maggio 1997, n. 4635, in *Foro it.*, Rep., 1997, voce *Sequestro*, n. 13

Cass. civ., 5 agosto 1997, n. 7218, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Sequestro conservativo*, n. 30

Cass. civ., 18 agosto 1997, n. 7659, in *Rep. Foro it.*, voce *Fallimento*, n. 390

Cass. civ., 28 agosto 1997, n. 8146, in *Mass. Giust. civ.*, 1997, 1544

Cass. civ., 1 ottobre 1997, n. 9577, in *Giur. comm.* 1999, II, 531

Cass. pen., 11 novembre 1997, Paolillo, in *Cass. pen.*, 1999, 1866

Cass. pen., 12 dicembre 1997, n. 5115, Greco in *Giust. pen.* 1999, III, 125 (s.m.)

Cass. pen., 9 gennaio 1998, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Esecuzione penale*, n.82

Cass. pen., 2 febbraio 1998, n. 4016, in *Cass. pen.*, 2000, 457

Cass. pen., 11 febbraio 1998, n. 4169, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 440

Cass. civ., 10 marzo 1999, n. 2053, in *Notariato*, 2000, 242

Cass. civ., 4 giugno 1999, n. 5494 in *Giur. it.* 2000, 101

Cass. pen., 25 giugno 1999, n. 4496, Visconte e altri, in *Ced. Cass. pen.*, rv. 214033

Cass. pen., 21 febbraio 2000, Orofino, in *Ced cass. pen.*, rv. 220569

Cass. civ., 23 febbraio 2000, n. 2059, in *Le Società*, 2000, 1205

Cass. pen., 2 marzo 2000, n. 1032, Frascati, in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, II, 21

Cass. pen., 12 maggio 2000, n. 2757, in *Cass. pen.*, 2002, 305

Cass. civ., 26 maggio 2000, n. 6957, in *Le Società*, 2000, 1331 e in *Giur. it.*, 2000, 2309

Cass. civ., 30 maggio 2000, n. 7147, in *Fallimento*, 2001, 625

Cass. civ., 24 luglio 2000, n. 9682, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1031

Cass. pen. SS.UU., 13 dicembre 2000, n.36, Madonia, in *Ced Cass. pen.*, rv. 217666

Cass. pen., 20 giugno 2001, n. 29797, Paterna, in *Cass. pen.* 2002, 3174

Cass. pen., 9 luglio 2001, Pane, in *Ced Cass. pen.*, rv. 220207

Cass. civ., 12 luglio 2002, n. 10144, in *Dir. fall.*, 2002, II, 570 e in *Le Società*, 2003, 1237

Cass. pen., 23 luglio 2002, n. 28183, Romeo, in *Ced Cass. pen.*, rv. 222042

Cass. pen. SS.UU., 16 aprile 2003, Monnier, in *Cass. pen.* 2003, 2992

Cass. pen., 26 giugno 2003, Miceli, in *Ced Cass. pen.*, rv. 226899

Cass. pen. SS.UU., 17 dicembre 2003, Montella, in *Foro it.* 2004, II, 267

Cass. civ., 21 gennaio 2004, n. 877, in *Giur. it.*, 2004, 1358

Cass. pen., 13 aprile 2004, n. 21810, Aiello, in *Cass. pen.* 2005, 2326 (s.m.) e in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 559

Cass. pen., 5 novembre 2004, n. 46850, Pallesca, in *Ced Cass. pen.*, rv. 230444

Cass. pen., 31 gennaio 2005, n. 19914 in *Cass. pen.* 2006, 3326

Cass. civ., 18 giugno 2005, n. 13169, in *Foro it.* 2006, I, 2864, in *Le Società*, 2006, 983 e in *Corr. giur.*, 2006, 541

Cass. civ., 27 luglio 2005, n. 15721 in *Giust. civ. mass.*, 2005, 6

Cass. civ., 11 novembre 2005, n. 21858, in *Le Società*, 2006, 1395 e in *Foro It.*, 2006, I, 2864

Cass. pen., 16 febbraio 2006, Soc. Miritello group, in *Foro it.*, 2007, II, 194
Cass. pen., 9 marzo 2006, Sindona, in *Foro it.*, 2006, II, 425
Cass. pen., 21 dicembre 2006, soc. Gesa, in *Foro it.*, 2007, II, 193 e in *Riv. pen.*, 2008, 293
Cass. civ., 27 aprile 2007, n. 10095 in *Foro it.*, 2007, Rep., voce *fallimento*, n. 450
Cass. pen., 3 maggio 2007, n. 42637, Giordano, in *Giust. e dir.*, 2008, 82
Cass. pen., 5 marzo 2008, n. 18790, Chiodi, in *Ced Cass. pen.* rv. 239891
Cass. SS.UU., 27 marzo 2008, Soc. Fisia Italimpianti, in *Foro it.*, 2009, II, 36
Cass. civ., 4 giugno 2008, n. 14794, in *Giur. it.*, 2008, 2217
Cass. pen., 24 aprile 2008, n. 20399 in *Ced Cass. pen.*, rv. 240229
Cass. pen., 7 ottobre 2008, Galipù, in *Foro it.*, 2009, II, 56
Cass. civ., 7 novembre 2008, n. 26842, in *Notariato*, 2009, 262
Cass. pen., 12 dicembre 2008, n. 3570, in *red. giuffré*
Cass. pen., 30 gennaio 2009, n. 17988, Baratta e altri, in *Ced Cass. pen.*, rv. 244802
Cass. pen., 5 marzo 2009, n. 26611, Betteo, in *Ced Cass. pen.*, rv. 244254 (s.m.)
Cass. pen., 17 aprile 2009, n. 30596, in *Cass. pen.*, 2011, 594
Cass. pen., 6 maggio 2009, n. 23572, in *Ced Cass. pen.* rv. 244217 (s.m.)
Cass. civ., 16 settembre 2009, n. 19983, in *Ced. Cass. civ.*, rv. 610562
Cass. civ., 24 settembre 2009, n. 20544, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 40

Cass. civ., 21 ottobre 2009, n. 22361 in *Giur. comm.*, 2010, II, 1112 e in *Fallimento*, 2010, 565

Cass. pen., 22 ottobre 2009, n. 44906, in *Ced. Cass. pen.*, rv. 245249

Cass. pen., 11 gennaio 2010, n. 106, in *red. giuffré*

Cass. civ., 13 gennaio 2010, n. 403, in *Giur. it.*, 2010, 595

Cass. pen., 22 gennaio 2010, n. 16583, in *Ced Cass. pen.*, rv. 246864 (s.m.)

Cass. civ., 18 febbraio 2010, n. 27735, in *Le Società*, 2010, 1241

Cass. pen., 25 maggio 2010, n. 22569, in *Arch. giur. circol. sinistri*, 2010, 1011

Cass. pen., 2 luglio 2010, n. 35801, in *Ced Cass. pen.*, rv. 248556 (s.m.)

Cass. pen., 15 luglio 2010, n. 32195, Scagliarini, in *Giust. pen.*, 2011, II, 472

Cass. pen., 29 settembre 2010, n. 37842, Caneva, in *Ced Cass. pen.*, rv. 248488

Cass. pen., 27 gennaio 2011, n. 6890, in *Arch. nuova proc. pen.* 2011, 306

Cass. pen., 5 maggio 2011, n. 28274, in *Corr. trib.*, 2011, 3292

Cass. pen., 7 giugno 2011, n. 28731, in *Cass. pen.* 2012, 1096 (s.m.)

Cass. civ., 3 novembre 2011, n. 22800, in *Fall.*, 2012, 413

Cass. civ., 29 dicembre 2011, n. 30020, in www.ilcaso.it

Cass. pen., 9 febbraio 2012, n. 19219, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *sequestro penale*, n.53

Cass. civ., 24 maggio 2012, n. 8238, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *fallimento*, n.216

Corti di Appello

App. Torino, 23 aprile 1952, in *Foro pad.*, 1954, I, 281
App. Milano, 21 dicembre 1953, in *Foro pad.*, 1954, I, 280
App. Roma, 16 giugno 1954, in *Rep. Foro it.*, 1954, voce *Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie*, nn. 29-30
App. Torino, 9 marzo 1955, in *Dir. fall.*, 1955, II, 113
App. Firenze, 18 gennaio 1958, in *Giur. tosc.*, 1958, 277
App. Venezia, 5 maggio 1960, in *Dir. fall.*, 1960, II, 895
App. Brescia, 1 dicembre 1965, in *Giust. civ.*, 1966, 1208
App. Brescia, 4 dicembre 1965, in *Foro pad.*, 1966, I, 692
App. Palermo, 28 novembre 1958, in *Foro it.*, 1959, I, 1988
App. Genova, 18 gennaio 1962, in *Foro pad.*, 1962, 1464
App. Bologna, 14 maggio 1970, in *Banca borsa tit. cred.*, 1971, II, 102
App. Milano, 11 dicembre 1973, in *Dir. fall.*, 1974, II, 491
App. Firenze, 12 gennaio 1979, in *Giur. comm.*, 1980, II, 243
App. Milano, 26 ottobre 1979, in *Giur. comm.*, 1980, II, 745
App. Roma, 8 settembre 1981, in *Giur. comm.*, 1983, II, 656
App. Milano, 25 settembre 1987, in *Le Società*, 1988, 161
App. Milano, 17 febbraio 1995, in *Le Società*, 1995, 1052
App. Milano, 2 novembre 1995, in *Foro it.*, 1996, I, 956
App. Roma, 29 maggio 2001, in *Le Società*, 2001, 1354
App. Trieste, 13 ottobre 2004, in *Vita not.*, 2005, 1021
App. Trieste, 5 novembre 2004, in *Le Società*, 2005, 355
App. Milano, 6 dicembre 2005, *ined.*

Tribunali

- Trib. Torino, 19 gennaio 1948, in *Foro it.*, 1948, I, 444
- Trib. Roma, 12 marzo 1954, in *Banca borsa tit. cred.*, 1954, II, 437
- Trib. Napoli, 28 luglio 1954, in *Dir. giur.*, 1955, 220
- Trib. Roma, 12 agosto 1954, in *Dir. fall.*, 1954, II, 671
- Trib. Milano, 9 febbraio 1959, in *Giur. it.*, 1959, I, 130
- Trib. Venezia, 18 maggio 1959, in *Foro it.*, 1959, I, 1784
- Trib. Napoli, 1 novembre 1959, in *Dir. giur.*, 1960, 652
- Trib. Roma, 5 giugno 1968, in *Giur. merito*, 1969, I, 168
- Trib. Roma, 28 dicembre 1969, in *Giur. merito*, 1970, I, 372
- Trib. Roma, 22 gennaio 1997, in *Nuovo dir.*, 1998, 949
- Trib. Milano, 28 ottobre 1971, in *Foro pad.*, 1973, I, 91
- Trib. Roma, 7 giugno 1973, in *Foro it.*, 1974, I, 2502ss
- Trib. Roma, 23 marzo 1974, in *Giur. merito*, 1974, 410
- Trib. Milano, 3 marzo 1975, in *Giur. it.*, 1976, I, 183
- Trib. Roma, 19 febbraio 1976, in *Giur. comm.*, 1977, II, 561
- Trib. Torino, 29 aprile 1978, in *Giur. comm.* 1978, II, 880
- App. Firenze, 8 maggio 1981, in *Le Società*, 1982, 422
- Trib. Napoli, 18 maggio 1981, in *Giur. comm.*, 1982, II, 364
- Trib. Roma, 11 marzo 1983, in *Tem. rom.*, 1985, II, 531
- Trib. Milano, 7 luglio 1983, in *Foro pad.*, 1983, I, 551
- Trib. Trapani (ord.), 22 novembre 1984, *ined.*
- Trib. Catania, 24 luglio 1985, in *Le Società*, 1986, 161
- Trib. Aosta, 8 aprile 1986, in *Giur. merito*, 1988, 1044
- Trib. Prato, 3 settembre 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 591

Trib. Milano, 18 gennaio 1987, in *Le Società*, 1987, 508
Trib. Milano, 30 marzo 1988, in *Le Società*, 1988, 857
Trib. Milano, 27 giugno 1988, in *Le Società*, 1988, 1164
Trib. Napoli, 12 ottobre 1988, in *Dir. fall.*, 1988, II, 1180
Trib. Milano, 20 ottobre 1988, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, 200
Trib. Milano, 21 dicembre 1988, in *Le Società*, 1989, 610
Trib. Catania, 24 luglio 1989, Luise, in *Dir. fall.*, 1990, II, 621
Trib. Milano, 15 gennaio 1990, in *Foro it.*, 1990, I, 1010
Trib. Milano, 20 marzo 1990, in *Foro it.*, 1990, I, 1702
Trib. Milano, 29 marzo 1990, in *Foro it.*, 1990, I, 1703
Trib. Chiavari, 6 giugno 1990, in *Le Società*, 1991, 208
Trib. Napoli, 12 ottobre 1990, in *Riv. pen. econ.*, 1991, 129
Trib. Verona, 4 dicembre 1990, in *Le Società*, 1991, 973
Trib. Benevento, 24 settembre 1991, in *Dir. giur.*, 1993, 343
Trib. Bologna, 20 novembre 1991, in *Le Società*, 1992, 691
Trib. Reggio Emilia, 7 giugno 1993, in *Gius.*, 1994, I, 99
Trib. Piacenza, 16 luglio 1993, in *Banca borsa tit. cred.*, 1994, II, 537
Trib. Trapani (decr.), 11 gennaio 1994, Tre Noci S.r.l., in *Arch. nuova proc. pen.*, 1994, 234
Trib. Pisa, 20 aprile 1994, in *Giust. civ.*, 1994, 3305
Trib. Milano, 11 luglio 1994, in *Giur. it.*, 1995, I
Trib. S.M. Capua Vetere, 26-29 maggio 1995, *ined.*
Trib. Bologna, 26 ottobre 1995, in *Foro it.* 1996, I, 3796 e in *Giur. comm.*, 1997, II, 477
Trib. Bari (decr.), 24 novembre 1995, Cavallari, *ined.*

Trib. Monza, 1 gennaio 1996, in *Le Società*, 1996, 706

Trib. Roma, 30 settembre 1996, *ined.*

Trib. Bologna, 30 gennaio 1997, in *Le Società*, 1997, 932

Trib. S.M. Capua Vetere, 1 luglio 1997, in *Le Società*, 1998, 315

Trib. Roma, 30 dicembre 1997, in *Dir. fall.*, 1998, II, 412

Trib. Biella, 6 marzo 1998, in *Giur. merito*, 1999, I, 242

Trib. Milano, 19 febbraio 1999, in *Le Società*, 1999, 972

Trib. Catania, 19 aprile 1999, in *Le Società*, 1999, 1225

Trib. Saluzzo, 18 maggio 1999, in *Le Società*, 1999, 1475

Trib. Palermo (decr.), 3 giugno 1999, soc. Sicilconcrete S.r.l., *ined.*

Trib. Bologna (ord.), 3 agosto 1999, in *Giur. comm.*, 2000, II, 111

Trib. Milano, 18 ottobre 1999, in *Giur. comm.*, 2001, II, 495

Trib. Como (decr.), 13 novembre 1999, in *Le Società*, 2000, 731

Trib. Milano, 28 marzo 2000, in *Le Società*, 2000, 1460 e in *Giur. it.*, 2000, 2109

Trib. Monza - sez. dist. Desio (ord.), 29 gennaio 2001, in *Le Società*, 2001, 984

Trib. Milano (decr.), 8 marzo 2001, in *Giur. comm.*, 2001, II, 635

Trib. Monza, 12 marzo 2001, in *Le Società*, 2001, 1367

Trib. Brindisi (decr.), 28 marzo 2001, *ined.*

Trib. Milano (decr.), 4 aprile 2001, in *Le Società*, 2002, 77

Trib. S.M. Capua Vetere – sez. fall. (ord.), 20 aprile 2001, in www.ilfallimento.it

Trib. Milano, 18 luglio 2001, in *Giur. comm.* 2002, II, 153 e in *Foro pad.* 2002, I, 625

Trib. Perugia (decr.), 25 febbraio 2002, in *Le Società*, 2002, 1008
Trib. Paola, 9 marzo 2002, in *Gius.*, 2002, 1885
Trib. S.M. Capua Vetere, 17 aprile 2002, in *Riv. not.*, 2003, II, 501
Trib. Palermo, 7 agosto 2002, Imp. Catalano, in *Giur. merito*, 2003, 326
(s.m.)
Trib. Torino, 9 ottobre 2002, in *Giur. it.*, 2003, 70
Trib. S.M. Capua Vetere, 15 dicembre 2002, in *Giur. nap.*, 2003, 116
Trib. Napoli, 17 luglio 2003, in *Le Società*, 2004, 495
Trib. Milano, 11 dicembre 2003, in *Giur. it.*, 2004, 2348
Trib. Roma, 31 marzo 2004, in *Riv. not.*, 2005, 768
Trib. Messina, 14 aprile 2004, in *Dir. fall.*, 2004, II, 489
Trib. Palermo, 16 aprile 2004, in *Le Società*, 2005, 70
Trib. Padova (decr.), 26 aprile 2004, in *Le Società*, 2005, 200
Trib. Isernia, 7 maggio 2004, in *Dir. fall.*, 2004, II, 822
Trib. Napoli, 4 giugno 2004, in *Le Società*, 2004, 69
Trib. Roma, 30 giugno 2004, in *Giur. it.*, 2005, 309
Trib. Roma, 6 luglio 2004, in *Foro it.*, 2005, I, 868
Trib. Lecce, 16 luglio 2004, in *Le Società*, 2005, 358
Trib. Roma, 30 luglio 2004, in *Giur. it.*, 2005, 309
Trib. Catania, 14 ottobre 2004, in *Vita not.*, 2005, 1001
Trib. Bologna, 21 ottobre 2004, in *Le Società*, 2005, 357
Trib. S.M. Capua Vetere, 15 novembre 2004, in *Le Società*, 2005, 447
Trib. S. M. Capua Vetere, 7 dicembre 2004, *ined.*
Trib. Ferrara, 9 maggio 2005, in *red. giuffrè*
Trib. Treviso, 7 febbraio 2005, in *Giur. it.*, 2005, 2107

Trib. Bologna, 24 dicembre 2005, in *Foro pad.*, 2006, I, 698
Trib. Macerata (ord.), 27 febbraio 2006, in *Le Società*, 2007, 58
Trib Salerno, 4 luglio 2006, in *Corr. giur.*, 2007, 703
Trib. Agrigento, 1 agosto 2006, in *Dir. fall.*, 2007, II, 299
Trib. Milano, 30 agosto 2006, in *Corr. merito*, 2007, 170
Trib. Palermo (decr.), 14/28 novembre 2006, Central Gas S.p.A. + altri,
ined.
Trib. Napoli, 5 dicembre 2006, in *Le Società*, 2008, 227
Trib. Siracusa, 31 gennaio 2007, in *Vita not.*, 2007, 753
Uff. indagini preliminari Trib. Reggio Calabria, 20 febbraio 2007, in *Guida
dir.* 2007, 31, 71 (s.m.)
Trib. S.M. Capua Vetere, 8 maggio 2007, in *Le Società*, 2009, 1146
Trib. Civitavecchia, 18 luglio 2008, *ined.*
Trib. Lucca, 13 settembre 2007, in *Giur. comm.*, 2009, II, 216
Trib. Roma, 16 gennaio 2008, in *Riv. not.*, 2009, 668
Trib. Napoli, 5 maggio 2008, in *Le Società*, 2009, 1525
Trib. Napoli, 14 maggio 2008, in *Le Società*, 2009, 1019
Trib. Torre Annunziata, 8 agosto 2008, in *red. giuffré*
Trib. Pavia, 25 agosto 2008, in *Giur. comm.*, 2009, II, 1218
Trib. Monza - sez. dist. Desio (ord.), 8 ottobre 2008, in *Le Società*, 2009,
475
Trib. Monza, 11 febbraio 2009, in *Fallimento*, 2009, 854 e in *Dir. fall.*,
2009, II, 345, e in *Giur. comm.* 2010, II, 496
Trib. Campobasso (ord.), 18 aprile 2009, in *Le Società*, 2009, 881
Trib. Napoli II Uff. G.i.p., 11 maggio 2009, *ined.*

Trib. Biella, 11 maggio 2009, in *Dir. fall.*, 2000, II, 1250
Trib. Napoli, 6 agosto 2009, in *Notariato*, 2010, 519
Trib. Ancona, 20 ottobre 2009, in www.osservatorio-oci.org
Trib. Verona (decr.), 14 novembre 2009, in *Le Società*, 2009, 1497
Trib. Napoli (ord.), 28 dicembre 2009, n. 529, in *red. Giuffré*
Trib. Napoli (ord.), 29 dicembre 2009, *ined.*
Trib. Napoli, 20-22 gennaio 2010, *ined.*
Trib. Novara, 24 febbraio 2010, n. 40, in *Fallimento*, 2010, 1180
Trib. Milano, 26 marzo 2010, in *Giur. merito*, 2010, 3025
Trib. Palermo – sez. riesame (ord.), 16 aprile 2010, in *Giur. merito*, 2010, 2556
Trib. Novara, 20 aprile 2010, n. 389, in *red. giuffré*
Trib. Nola, 27 aprile 2010, in *red. giuffré*
Trib. Torino, 20 maggio 2010, in *Le Società*, 2010, 1381
Trib. Tivoli, 19 gennaio 2011, in *red. giuffré*
Trib. Novara, 29 aprile 2011, in www.ilcaso.it
Trib. Terni - sez. fall., 12 maggio 2011, in www.ilcaso.it
Trib. Napoli, 25 maggio 2011, *ined.*
Trib. Firenze (ord.), 25 ottobre 2011, in *Le Società*, 2012, 5
Trib. Palermo, 29 ottobre 2011, *ined.*

Preture

Pret. Udine, 18 dicembre 1951, in *Foro it.*, 1952, I, 1298
Pret. Roma, 5 maggio 1969, in *Giust. civ.*, 1969, I, 1589

Pret. Varallo, 22 dicembre 1983, in *Rep. Foro it.*, 1985, voce *Provvedimenti d'urgenza*, n. 113

Pret. Roma, 10 luglio 1985, in *Foro it.*, 1986, I, 282

Pret. Rovigo, 24 luglio 1995, in *Arch. locazioni*, 1996, 778

Pret. Carpi, 6 novembre 1995, in *Giur. it.*, 1996, I, 10

Pret. Torino, 31 maggio 1997, n. 1252 in *Nuovo dir.*, 1998, 614

TUTOR/COORDINATORE

Ch.mo Prof.

Gianmaria PALMIERI

CANDIDATO

dott. Roberto RANUCCI

MATR. 141484